

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. **CXXI**

N. 2

## RELAZIONE

**SUI DATI RELATIVI ALLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE POLITICHE PER L'HANDICAP IN ITALIA,  
NONCHÉ SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO SEGUITI**

*(Articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

PRESENTATA DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

**(CONTRI)**

\_\_\_\_\_

**Comunicata alla Presidenza il 13 aprile 1994**

\_\_\_\_\_

11-PCM-APH-0002-0



**ATTI PARLAMENTARI**  
**XI LEGISLATURA**

---

Doc. **CXXI**  
N. **2**

---

**RELAZIONE**  
**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE**  
**PER L'HANDICAP IN ITALIA E SUGLI INDIRIZZI**  
**CHE SARANNO SEGUITI**  
**(Al 15 aprile 1994)**

*(Articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)*

PRESENTATA DAL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI  
**(CONTRI)**



**I N D I C E**

Introduzione del Ministro per gli affari sociali . . . . .	Pag.	9
Quadro riassuntivo sullo stato di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . . . . .	»	21
Fondo per gli interventi regionali e delle province autonome in favore delle persone handicappate . . . . .	»	27
Comitato nazionale per le politiche dell'handicap . . . . .	»	32
 <b>RELAZIONI MINISTERI.</b>		
– Dipartimento per le aree urbane . . . . .	»	35
– Dipartimento per la funzione pubblica . . . . .	»	39
– Dipartimento per la protezione civile . . . . .	»	45
– Ministero per i beni culturali e ambientali . . . . .	»	49
– Ministero del commercio con l'estero . . . . .	»	67
– Ministero di grazia e giustizia . . . . .	»	71
– Ministero dell'industria . . . . .	»	81
– Ministero dell'interno . . . . .	»	87
– Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . .	»	97

– Ministero della pubblica istruzione . . . . .	Pag. 111
– Ministero della sanità . . . . .	» 123
– Ministero del tesoro . . . . .	» 129
– Ministero degli affari esteri . . . . .	» 133
– Ministero del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno . . . . .	» 135
– Ministero delle finanze . . . . .	» 137
– Ministero della difesa . . . . .	» 139
– Ministero dei lavori pubblici . . . . .	» 141
– Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . . .	» 143
– Ministero dei trasporti . . . . .	» 145
– Ministero delle poste e delle telecomunicazioni . . . . .	» 159
– Ministero della marina mercantile . . . . .	» 161
– Ministero delle partecipazioni statali . . . . .	» 163
– Ministero del turismo e dello spettacolo . . . . .	» 165
– Ministero dell'ambiente . . . . .	» 167
– Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica . . . . .	» 169

## RELAZIONI REGIONI E PROVINCE AUTONOME.

– Abruzzo . . . . .	» 173
– Basilicata . . . . .	» 177
– Calabria . . . . .	» 183
– Campania . . . . .	» 187
– Emilia-Romagna . . . . .	» 191
– Friuli-Venezia Giulia . . . . .	» 231
– Lazio . . . . .	» 237
– Liguria . . . . .	» 271
– Marche . . . . .	» 301

---

---

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

---

---

– Molise . . . . .	<i>Pag.</i> 307
– Piemonte . . . . .	» 311
– Puglia . . . . .	» 321
– Sardegna . . . . .	» 325
– Sicilia . . . . .	» 331
– Toscana . . . . .	» 335
– Trentino-Alto Adige . . . . .	» 345
– Umbria . . . . .	» 347
– Valle d’Aosta . . . . .	» 359
– Veneto . . . . .	» 391
– Provincia autonoma di Bolzano . . . . .	» 423
– Provincia autonoma di Trento . . . . .	» 429
 APPENDICE.	
Conferenza Stato-Regioni: valutazione del gruppo di lavoro interregionale . . . . .	» 455
 TABELLE . . . . .	
	» 467
 ALLEGATI . . . . .	
	» 475





## **R E L A Z I O N E**

**SUI DATI RELATIVI ALLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE POLITICHE PER L'HANDICAP IN ITALIA,  
NONCHÉ SUGLI INDIRIZZI CHE SARANNO SEGUITI**

*(Articolo 41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)*



Signor Presidente, Onorevoli Colleghi,

nel rispetto di quanto disposto dall'art.41, comma 8 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, Legge 5 febbraio 1992, n.104, presento al Parlamento la relazione sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia.

La presente relazione si riferisce al secondo anno di applicazione della legge, entrata in vigore il 18/02/1992.

Tale legge, ponendo al centro la persona nella sua integrità, indipendentemente dallo stato di handicap in cui si trova, e perseguendo gli obiettivi del superamento e della rimozione degli ostacoli che ne impediscono la "vita libera", si conferma come uno dei testi normativi più avanzati in Europa. La sua reale applicazione incontra tuttavia ancor oggi, a due anni dalla sua emanazione, resistenze e difficoltà dovute proprio al suo carattere complesso ed alla quantità dei soggetti coinvolti a vario titolo e livello nel suo funzionamento, per cui al fine di evitare una sua cattiva implementazione è quanto mai necessario che si pervenga al più presto ad una legge quadro di riordino dei

servizi socio assistenziali. Attraverso questo strumento, infatti, sarà possibile collocare la legge 104 all'interno di un sistema in cui siano chiare le competenze e razionale l'utilizzo delle risorse. Non si sottolineerà mai a sufficienza, infatti, come al di là dei generici quadri teorici, un sistema di servizi al disabile sarà effettivo solo quando questi avrà realmente la possibilità di esigere il servizio come espressione di un suo diritto.

Per quanto riguarda l'attività svolta, si fa riferimento ai diversi articoli cui è stata data attuazione nel corso del 1993:

#### ART.4

Emanazione del decreto legge n°324 del 27/08/1993 recante "Norme per le attestazioni da parte delle UU.SS.LL. della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica" di cui all'art.4 della legge n°104, convertito con legge del 27/10/93, n°423. (all.1)

#### ART.8

Sono stati avviati con il gruppo interregionale costituito in seno alla Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato e Regioni, i lavori per la definizione degli "standard" dei centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale, procedendo alla costituzione di un gruppo di lavoro, nel quale siano rappresentate le esigenze e le esperienze maturate in questo settore in ambito locale.

#### ART.12

La Conferenza Stato-Regioni è stata sollecitata ad emanare, in tempi brevi, l'atto di indirizzo e coordinamento, di cui all'art.12, predisposto dal Ministero della Sanità di concerto con quello della Pubblica Istruzione, relativo ai compiti da attribuire alle UU.SS.LL., per la formulazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico-funzionale e del piano educativo individualizzato, riferito all'alunno in situazione di handicap. L'atto è stato approvato in Consiglio dei Ministri nella seduta del 10/02/94.(all.2)

**ART.18**

In applicazione dell'art.18, comma 4, è stato predisposto lo schema tipo di convenzione che costituisce il modello di riferimento per la disciplina dei rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e comuni e tra comuni e province, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, con gli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

**ART.27**

Ai sensi dell'art.27, il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap presieduto dal Ministro per gli Affari Sociali, ha proposto la nomina di due rappresentanti delle Associazioni delle persone handicappate per l'integrazione del Comitato tecnico - art.119, comma 10 del nuovo codice della strada - avente il compito di fornire alle Commissioni mediche Locali informazioni sul continuo progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida di veicoli a motore da parte

dei portatori di handicap.

Relativamente ai trasporti individuali, il Ministero della Sanità ha dato corso alle assegnazioni dei fondi alle Regioni sulla base degli elenchi trasmessi dalle stesse, riepilogativi delle domande di contributo presentate dai cittadini invalidi negli anni 1992 e 1993.

#### ART.32

Si è inteso abrogare con D.L. 6 Dicembre 1993, n°503, art.4, l'art.32 della legge 104/92 sulle "agevolazioni fiscali" (norma mai applicata perchè ritenuta non idonea a garantire tutte le persone handicappate, in egual misura).(all.3)

Per converso, con lo stesso decreto 503, sono state introdotte le norme relative agli artt.2, comma 1, lett.b) e 3, comma 1, lett.d) riguardanti rispettivamente la deducibilità degli oneri relativi alle spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione per la parte che eccede le 500 mila lire e ancora la possibilità di detrarre dal reddito le spese chirurgiche, sostenute dalle persone con handicap, sempre per la parte che eccede le 500 mila lire. Il decreto è stato reiterato il 4/04/94 con

il decreto n°90.(all.4)

#### ART.33

E' stato convertito con legge n°423 del 27 ottobre 1993, con alcune modifiche, il decreto legge n°324/93, che all'articolo 2, comma 3 ter, stabilisce che i tre giorni di permesso mensile di cui al comma 3, dell'art.33 devono intendersi come retribuiti (all.1), contrariamente a quanto disposto da una circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica n°90543/7/488 del 26 giugno 1992.

#### ART.34

Con D.M. 2/06/1993 è stata ricostituita la Commissione di studio per la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici con la partecipazione del Dipartimento per gli affari sociali.

A seguito della pubblicazione del decreto legislativo 30/12/1992, n°502 e del successivo decreto legislativo di modifica ed integrazione del precedente, n°517 del 7/12/1993, considerati i differenti ruoli assegnati dalle predette norme allo Stato, alle Regioni e



assegnati dalle predette norme allo Stato, alle Regioni e alle Unità Sanitarie Locali, il Ministero della Sanità ha elaborato uno schema di provvedimento con il quale vengono prorogate al 31 ottobre p.v. le disposizioni del vigente Nomenclatore tariffario e vengono rese partecipi le Regioni medesime ai lavori della Commissione sopra indicata.

La Conferenza Stato Regioni ha approvato lo schema in data 24 febbraio 1994.(all.5)

#### ART.42

La legge 104/92 prevedeva all'art.42 che il Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province fosse ripartito annualmente tra le Regioni dal Ministro per gli affari sociali, sentito il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, in proporzione al numero degli abitanti.

Con la legge 24/12/93 n°537 recante "interventi correttivi di finanza pubblica" all'art.12, tale Fondo viene trasferito dal capitolo 2956 della rubrica 13 della Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Regioni.(all.6)

Per quanto attiene le politiche dell'handicap, in generale, i Ministri per gli Affari Sociali, e del Lavoro, in attesa della riforma della legge 482/68 sul "Collocamento obbligatorio" hanno inteso inserire nel Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n°29 all'art.42 la norma relativa alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap in base alle quali si promuovono programmi "ad hoc" di assunzione lavoro.(all.7)

Sempre per effetto dello stesso articolo, sono state emanate, di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica, le relative direttive di cui al comma 2, con circolare applicativa del 24 Settembre 1993, n°94.(all.8)

La legge 104, nel percorrere la strada della personalizzazione degli interventi, introduce un salto di qualità nella gestione dei servizi in quanto gli interventi stessi dovranno essere apprestati perseguendo

l'integrazione delle varie competenze istituzionali a tutti i livelli, anche mediante il pieno coinvolgimento delle organizzazioni del privato sociale.

E' proprio partendo dal riconoscimento dell'azione insostituibile dell'Ente locale sul territorio, nel quadro della programmazione regionale, che si è provveduto per il 1994 al trasferimento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alle Regioni

Inoltre è opportuno porre in evidenza come l'esperienza di questi due anni induca a ritenere quanto mai opportuno che il Dipartimento per gli Affari Sociali rafforzi sempre di più il ruolo di coordinamento delle politiche a favore dei disabili anche mediante la verifica degli interventi di natura economica e fiscale complessivamente posti in essere dal Governo e dalle Regioni.

## RAPPORTI INTERNAZIONALI

Costanti nel corso dell'anno sono stati i rapporti con gli Organismi internazionali, in particolare l'Unione Europea, che si occupano del problema dell'handicap, specificamente all'ambito dei lavori di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili.

A tale proposito il Dipartimento per gli Affari Sociali, in considerazione del ruolo attribuitogli dalla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate n°104/92 in materia di coordinamento, ha inteso porsi come referente a livello nazionale per le attività previste dal programma comunitario HELIOS II a favore delle persone disabili, anche in considerazione delle interrelazioni tra gli obiettivi della legge e quelli del programma HELIOS II.

Il coordinamento ha ottenuto validi risultati, qualificando la presenza delle 78 Associazioni italiane partecipanti al programma comunitario.

Numerosi, inoltre, sono stati i contatti bilaterali con i Governi dei paesi dell'Unione Europea al fine di un reciproco scambio di vedute sulle tematiche attinenti all'handicap. E' quindi il caso di sottolineare

come la continuità dei collegamenti che il Dipartimento può intrattenere con gli organismi internazionali europei sia indispensabile al fine di consentire, su questo vesante così delicato della gestione della cosa pubblica, un'armonizzazione delle posizioni interne con quelle di livello europeo.

### CAMPAGNA INFORMATIVA

Nel campo informativo, il Dipartimento per gli Affari Sociali ed il LABOS hanno collaborato alla elaborazione di un "libretto del disabile" e alla preparazione del Convegno "A due anni dalla legge sull'handicap" che ha avuto luogo l'8 febbraio 94 al Palazzo del Viminale.

A causa della rapida obsolescenza delle informazioni relative alle problematiche dell'handicap si sta provvedendo ad una riedizione del "Manuale dell'handicap" - che nella prima edizione ha avuto una diffusione di circa 400 mila copie - aggiornandolo sia nella parte legislativa, sia in quella relativa alle varie associazioni e servizi sul territorio.

AVV. FERNANDA CONTRI



STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO  
PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE  
E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE DEL  
5 FEBBRAIO 1992, N. 104

QUADRO RIASSUNTIVO





**STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE  
SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE DEL 5 FEBBRAIO 1992, N.104**

**QUADRO RIASSUNTIVO**

Art.	Comma	Lettera	Entro mese	Ente responsabile attuazione	Ambito	Attuazione
4	1			Ministero sanità	Accertamento della minorazione	Per questo articolo, relativamente alle norme per le attestazioni della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica è stato disposto inizialmente il D.L. n.324/93 e successive reiterazioni, convertito in legge n.423 del 27 ottobre 1993.
6	2	a), b), c), d), e), f), g), h), i)	180 gg.	Ministero sanità	Prevenzione e diagnosi precoce	E' stato predisposto nei contenuti tecnici l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome per l'individuazione delle modalità di controllo che le U.U.S.S.L.L. dovranno attuare nell'ambito dei loro servizi per la diagnosi precoce delle malformazioni e per l'individuazione ed il trattamento delle patologie di cui alla lettera g) comma 2, del presente articolo. L'atto è all'esame degli uffici centrali del Ministero della sanità.
6	2	a), b), c), d), e), f), g), h), i)	180 gg.	Regioni	Prevenzione e diagnosi precoce	Devono disciplinare in materia
8	1	l)		Ministero sanità di concerto con Ministero affari sociali sanità la Conferenza stato regioni	Inserimento ed integrazione sociale.	Deve essere emanato il decreto per la definizione degli <i>standard</i> dei centri socio riabilitativi. E' stato istituito un apposito gruppo tecnico.
11	2			Ministero Sanità	Soggiorni all'estero per cure	Da emanarsi l'atto di indirizzo e coordinamento con il quale siano disciplinati i criteri per il rimborso e l'acconto per il soggiorno dell'assistito e dell'accompagnatore in alberghi e strutture collegate a centri di altissima specializzazione esteri

Art.	Comma	Lettera	Entro mese	Ente responsabile attuazione	Ambito	Attuazione
12	5,6,7,8			U.U. S.S.L.L. Sanità Ministero pubblica istruzione Conferenza Stato Regioni	Diagnosi funzionale Profilo dinamico funzionale PEI	E' stato approvato in Consiglio dei Ministri nella seduta del 17/2/94 l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti da attribuire alle U.U. S.S.L.L. nei confronti degli alunni handicappati.
13	1	a)	90 gg.	Ministero pubblica istruzione di concerto con Ministero affari sociali e Ministero sanità	Integrazione scolastica	Sono stati emanati con decreto ministeriale in data 9 luglio 1992 gli "Indirizzi per la stipula degli accordi di programma"
13	1	d)	90 gg.	Ministero università e ricerca scientifica e tecnologica	Integrazione scolastica	Deve essere emanato il decreto per attribuzione incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università per studenti non udenti. (Sono in corso le procedure per l'attivazione)
15	1		90 gg.	Ministero pubblica istruzione	Gruppi di lavoro per integrazione scolastica	Emanato il decreto 26 giugno 1992 e successiva modificazione 31 luglio 1992 "Criteri per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali"
17	3		180 gg.	Regioni	Formazione professionale	Devono essere adeguati i programmi pluriennali e i piani annuali di attuazione per attività di formazione professionale.
17	5		180 gg.	Ministero lavoro	Formazione professionale	Deve essere emanato il decreto per la determinazione dei criteri delle procedure per iniziative di formazione e di avviamento al lavoro in forma sperimentale.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Art.	Comma	Lettera	Entro mese	Ente responsabile attuazione	Ambito	Attuazione
18	1		180 gg.	Regioni	Integrazione lavorativa	Devono disciplinare in merito a Istituzione e tenuta Albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative ed organizzazioni del volontariato.
18	3		180 gg.	Regioni	Integrazione lavorativa	Devono disciplinare sulle modalità di revisione e aggiornamento biennale dell'albo regionale.
18	4		120 gg.	Ministero lavoro di concerto con Ministero Sanità e Ministero affari sociali	Integrazione lavorativa	Da emanare il decreto per la definizione dello schema tipo per stipula convenzione. (Il decreto è in corso di firma)
23	1		180 gg.	Ministero sanità	Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative	Emanato il decreto ministeriale 4 marzo 1993 per le definizioni di protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva delle persone handicappate.
24	11		180 gg.	Comuni	Eliminazione barriere architettoniche	Devono adeguare i propri regolamenti edilizi alle disposizioni previsti in materia.
26	3		180 gg.	Regioni	Mobilità e trasporti collettivi	Devono elaborare piani di mobilità per le persone handicappate da attuarsi anche mediante accordi di programmi art. 27 legge 142/90

Art.	Comma	Lettera	Entro mese	Ente responsabile attuazione	Ambito	Attuazione
26	5		1 anno febbraio 1993	Ministero dei trasporti	Mobilità e trasporti collettivi	Si deve provvedere alla omologazione di un prototipo di autobus urbano ed extraurbano di taxi e di vagone ferroviario.
27	4			Ministero trasporti e Comitato nazionale politiche dell'Handicap	Trasporti individuali	Il Comitato Tecnico, di cui all'art.81, comma 9 t.u. sulla disciplina stradale, è stato integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate.
33				Dipartimento funzione pubblica Ministero lavoro	Agevolazioni sul lavoro per familiari disabili e disabili lavoratori	E' stato convertito in legge (legge 27/10/93 n.423) con alcune modifiche, il decreto legge n.324/93, che all'art.2 comma 3 ter chiarisce che il permesso mensile di cui al comma 3 del presente articolo deve essere retribuito, contrariamente a quanto disposto dalla circolare della Funzione pubblica n.90543/7/488 del 26 /6/92
34	1			Ministero sanità	Protesi e ausili tecnici	Emanato in data 28/12/92 il decreto per l'inserimento nel nomenclatore tariffario delle protesi, apparecchi ed attrezzature elettroniche e altri ausili tecnici. Con D.M. 2/6/93 si è ricostituita la Commissione di studio per la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici. A seguito del Decreto legislativo 30/12/92, n.502 e del successivo decreto legislativo n.517 del 7/12/93 il Ministero ha elaborato uno schema di provvedimento con il quale vengono prorogate al 31 ottobre p.v. le disposizioni del vigente nomenclatore tariffario

**FONDO PER GLI INTERVENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE  
AUTONOME IN FAVORE DELLE PERSONE CON HANDICAP**

Il Comitato nazionale per le politiche dell'handicap, convocato dal Ministro per gli Affari Sociali in data 30/09/93, ha espresso parere favorevole alla ripartizione annuale, per il 1993, del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati (commi 1, 2 e 6 lett.q, art.42 legge 104). Il Fondo è stato ripartito, come previsto dalla legge (comma 2, art.42 legge 104) in proporzione al numero degli abitanti. I dati relativi al numero degli abitanti di ogni singola regione e provincia autonoma sono stati forniti dai competenti uffici dell'ISTAT.

La ripartizione è stata effettuata con D.P.C.M del 20/10/1993; ai sensi dell'art.42, comma 4, le Regioni e le Province autonome sono tenute, nel ripartire i fondi loro spettanti a dare priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e agli interventi di prevenzione.

Il comma 3, dell'art.42 prevedeva che, a partire dal terzo anno di applicazione della legge, il criterio della proporzionalità secondo il numero degli abitanti

potesse essere integrato da altri criteri, approvati dal Comitato nazionale per le politiche dell'handicap e sentita la Conferenza Stato-Regioni. I nuovi criteri avrebbero dovuto far riferimento a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi di alta specializzazione, nonchè a situazioni di grave arretratezza di alcune aree.

Le previsioni relative ai criteri integrativi, di cui al comma 3, così come l'attribuzione del fondo (capitolo 2956 categoria V, Rubrica 13) al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio, sono state superate da quanto disposto dall'art.12 della legge 24/12/1993 n°537. (all.6)



Il comma 1 del precitato articolo prevede infatti, tra l'altro, che lo stanziamento del "Fondo" di cui all'art.42, comma 6, lett.q) della legge 104, confluisca, previa riduzione del 10%, nel Fondo comune regionale, di cui all'art.2, comma 1, legge 158 del 14/06/90.

Contestualmente, il predetto art.12 della legge 537 attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni il compito di verificare periodicamente l'attuazione degli obiettivi previsti da leggi dello Stato, tra cui la 104, e che essa possa - a seguito delle verifiche effettuate - stabilire

criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi di cui al comma 4 dell'art.42 (interventi in favore delle persone handicappate in situazioni di gravità e interventi per la prevenzione, da realizzarsi da parte degli enti competenti a realizzare i servizi).

La verifica sarà effettuata attraverso relazioni sull'andamento delle attività svolte, a cura delle singole Regioni, e saranno redatte sulla base di schede di orientamento elaborate dal Dipartimento per gli Affari Sociali. (tab.1)

MODULARIO  
P. C.M. 198



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

IL MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n.118 del 22 maggio 1993 con il quale viene conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio per gli Affari Sociali, Avv. Fernanda CONTRI;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 42 della succitata legge per cui il Ministro per gli Affari Sociali provvede alla ripartizione del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali;
- VISTO il verbale del del Comitato Nazionale per le politiche dell'Handicap, in data 30 settembre 1993, favorevole alla ripartizione del Fondo secondo quanto previsto dal comma 2 del suddetto articolo 42;
- VISTI i dati sulla popolazione distribuita per Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e la relativa ripartizione percentuale fornita dall'Istituto Nazionale di Statistica;
- CONSIDERATO che occorre provvedere alla ripartizione tra la Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, del fondo previsto dal comma 1 dell'art. 42 della legge 5 febbraio 1992, n.104, per il quale è stato istituito il capitolo n.2956 nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cui stanziamento, per l'anno finanziario 1993, ammonta a lire 53.512.000.000;



## D E C R E T A

Il fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati, per l'esercizio 1993, è ripartito come segue:

REGIONI	NUMERO ABITANTI	PERCENTUALE	IMPORTO
PIEMONTE	4.290.412	7,6	4.066.912.000
VALLE D'AOSTA	115.397	0,2	107.024.000
LOMBARDIA	8.831.264	15,7	8.401.384.000
BOLZANO - Prov.autonoma	439.358	0,8	428.096.000
TRENTO - Prov.autonoma	447.556	0,8	428.096.000
VENETO	4.363.157	7,7	4.120.424.000
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.193.520	2,1	1.123.752.000
LIGURIA	1.668.078	3,0	1.605.360.000
EMILIA ROMAGNA	3.899.170	6,9	3.692.328.000
TOSCANA	3.510.114	6,2	3.317.744.000
UMBRIA	804.054	1,4	749.168.000
MARCHE	1.427.666	2,5	1.337.800.000
LAZIO	5.031.230	8,9	4.762.568.000
ABRUZZO	1.243.690	2,2	1.177.264.000
MOLISE	327.893	0,6	321.072.000
CAMPANIA	5.589.587	9,9	5.297.688.000
PUGLIA	3.986.430	7,1	3.799.352.000
BASILICATA	605.940	1,1	588.632.000
CALABRIA	2.037.686	3,6	1.926.432.000
SICILIA	4.961.383	8,8	4.709.056.000
SARDEGNA	1.637.705	2,9	1.551.848.000
<b>TOTALI</b>	<b>56.411.290</b>	<b>100,0</b>	<b>53.512.000.000</b>

Roma, 20 ottobre 1993

**COMITATO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELL'HANDICAP**

La legge 24/12/1993 n°537 "Interventi correttivi di finanza pubblica" prevede, al comma 21 dell'art.1 (all.9) la soppressione dei "Comitati interministeriali che prevedono per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati"

Al Comitato nazionale per le politiche dell'handicap ex art.42 partecipano, oltre che il Ministro per gli affari sociali che lo presiede, i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro, delle riforme istituzionali, degli affari regionali e delle politiche comunitarie.

Alla luce dell'importanza del ruolo del Comitato, che ha lo scopo di promuovere e consolidare un'intesa operativa sia tra le istituzioni che fra le istituzioni e le realtà sociali territoriali, il Ministro per gli affari sociali sta elaborando la composizione di un nuovo Comitato nel quale massimo spazio sia attribuito ai rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni sindacali di categoria e degli enti locali.

## MINISTERI



DIPARTIMENTO  
PER LE AREE URBANE





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE AREE URBANE

DAU Prot. 406

25 MAR. 1994

Al Dipartimento  
per gli Affari Sociali  
Presidenza del Consiglio  
dei Ministri

PER GLI AFFARI SOCIALI
5 APR 1994
Protocollo n. 3994/1/DAS/RPH
ARRIVO

In relazione alla richiesta formulata da codesto ufficio con telegramma dell'11/3/1994, si comunica che questo Dipartimento non ha alcun elemento da fornire al riguardo non avendo una specifica competenza in materia e non svolgendo alcuna attività immediatamente operativa.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





DIPARTIMENTO  
PER LA FUNZIONE PUBBLICA



MODULARIO  
P.C.M. - D.F.P. - 26



MOD. 26

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

26 GEN. 1994

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
SERVIZIO VIII/TRIF.mdc

ALLA PRESIDENZA    CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER GLI  
AFFARI SOCIALI  
R O M A

556

Oggetto : Art. 41 comma otto - Legge quadro 5.2.1992, n. 104.-

In riferimento al telegramma del 19.1.1994 con cui si sollecita l'invio di dati relativi ad interventi di competenza disciplinati dalla legge in oggetto, si comunica che questo Dipartimento ha espletato la parte di propria competenza con l'emanazione di una direttiva, peraltro già in possesso di codesto Dipartimento, e che, al momento, non risultano altre incombenze.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Raffaele Uscio

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
31 GEN. 1994  
Protocollo N. 12021/DAS/RPH  
ARRIVO

31 GEN 1994

## SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 297

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 dicembre 1993

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

## RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

## SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<u>DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 525.</u> <u>Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.</u> . . . Pag. 5	Ministero di grazia e giustizia  DECRETO 14 dicembre 1993. Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia . . . . . Pag. 11
<u>DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 526.</u> <u>Liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.</u> Pag. 8	Ministero delle finanze  DECRETO 1° dicembre 1993. Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Enna . . . . . Pag. 11
<u>DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.</u> <u>Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.</u> . . . . . Pag. 9	

20-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

anno generale - n. 297

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabili con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

## Art. 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centotanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

## Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75%, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

## Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

## Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

## SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GAULO, *Ministro delle finanze*

BARICOLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli *Conso*

93G0605

**DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.**

**Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

2-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Scritta generale - n. 297

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tirocinio prelaborativo per portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio, recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione e il pubblico impiego;

Su conforme proposta dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali:

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 per cento o invalidità ascrivibile alla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Determinazione del numero dei posti*

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelaborativo.

Art. 3.

*Pubblicità dei posti da coprire*

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni prevedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

**Detti bandi devono indicare:**

a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;

b) il titolo di studio richiesto;

c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

Art. 4.

*Modalità di formazione delle graduatorie*

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della U.S.L. di residenza del lavoratore.

Art. 5.

*Convenzioni*

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio prelaborativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

Art. 6.

*Nomina in ruolo*

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 7.

*Norma transitoria*

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la funzione pubblica  
CASSESE

DIPARTIMENTO  
PER LA PROTEZIONE CIVILE

.





MODULARIO  
P.C.M. - P.C. - 9

Mod. 9



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO ALLO SCAMBIO DOCUMENTAZIONE VOLONTARIATO

SERVIZIO AFFARI GENERALI

*Prot. N. 81068-UNA-13-13*

*Risposta al Foglio del*

*N. di risposta*

*Indicare sempre il numero di  
protocollo dalla presente nota.*

*Roma, 18 MAR 1994*

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Dipartimento per gli Affari Sociali  
Via Barberini, 47

00100 ROMA

**OGGETTO:** Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti  
delle persone handicappate - Legge 5 febbraio 1992, n.104.

In riferimento al telex n.DAS/712/1/DAS/RPH in data 19 gennaio 1994,  
si fa presente che gli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto  
esulano dalle competenze di questo Dipartimento.

All'uopo, si precisa che lo scrivente assicura il coordinamento delle  
associazioni di volontariato unicamente per attività di protezione civile,  
come previsto dall'art.18 della legge 24 febbraio 1992 n.225.

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
  
18 MAR 1994  
Protocollo N. 3366/1/DAS/RPH  
ARRIVO

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO  
(Dr.ssa Liliana SERAFINI)

*A*



MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI



MODULARIO  
B. C. A. 55



MOD. 5/Servizio Generale

# MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI AMMINISTRATIVI  
E DEL PERSONALE - UFFICIO STUDI

Prot. n. 305. III. 2

Roma, 20 FEB 1994

Allegati n. 5


Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli Affari Sociali  
ROMA

e p.c. Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

Oggetto: Art.41, comma 8, Legge quadro handicap n. 104/92.

Con riferimento alla nota di codesto Dipartimento, prot. DAS/712/1/DAS/RPH del 19/1/94, di cui all'oggetto, si trasmettono, in allegato, le informazioni richieste.

Il Direttore Generale



**DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI  
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE - UFFICIO STUDI**

**Dati relativi agli interventi di competenza del Ministero per i  
Culturali e Ambientali disciplinati dalla Legge 2/2/1992, n. 104**

*Art. 8 - Inserimento ed integrazione sociale*

*Art. 24 - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche*

**Settore "Archivi"**

- E' di prossima emanazione una circolare che autorizza la predisposizione di progetti modificativi delle strutture edilizie al fine di superare le barriere fisiche e architettoniche.
- E' in fase di studio un progetto diretto a rendere più facile l'accesso alle informazioni sui beni archivistici mediante il sistema videotel.

**Settore "Arti"**

- E' stata emanata in data 10/12/1991 la circolare prot. 7712 "Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o di uso pubblico", tutt'oggi in vigore (allegato 1), indirizzata a tutti i soprintendenti e direttori degli istituti periferici.

**Settore "Biblioteche"**

- Sono stati realizzati interventi tesi a facilitare l'accesso e fruizione dei portatori di handicap nelle seguenti biblioteche pubbliche statali:
  - Biblioteca Statale di Cremona: a norma, ascensori e servizi igienici
  - Biblioteca Isontina di Gorizia: a norma, rampe, ascensori, servizi igienici
  - Biblioteca Marciana di Venezia: accesso alle sale di lettura situate al piano terra
  - Biblioteca Statale "Baldini" di Roma: a norma, ascensore, servizi igienici
  - Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: rampe di accesso alle sale di lettura situate al piano terra
  - Biblioteca Nazionale di Napoli - Sezione distaccata di Macerata: a norma, ascensore, rampe motorizzate, servizi igienici
- E' stata avviata un' indagine per determinare le esigenze di ciascuna biblioteca in ordine all'applicazione della normativa sull'accesso dei portatori di handicap; sulla base dei dati raccolti sarà avviato uno studio di fattibilità sugli interventi necessari da attuare.
- E' in fase di studio la realizzazione di spazi, da localizzare al piano terra delle biblioteche, dotati delle idonee infrastrutture che ne permettano la fruizione ai

portatori di handicap.

*Art. 17, commi 4 e 5 - Formazione professionale*

- E' stata emanata in data 22/1/94 la circolare n. 12/94, prot. N. 2025, "Tirocini di lavoro mirati per portatori di handicap" per la rilevazione degli istituti centrali e periferici dell'Amministrazione che hanno svolto tirocini formativi per soggetti portatori di handicap (allegato 2).  
Dalle segnalazioni a tutt'oggi pervenute, gli istituti che risultano aver avviato o concluso i tirocini sono:
  - Archivio Centrale dello Stato di Roma: formazione di n. 7 portatori di handicap (Sigg. Scarangella A.M., Sordini M., Ruspi F., Graziano M., Ciampi A., Risino R., De Angelis D.).
  - Biblioteca Casanatense di Roma: formazione di n. 1 portatore di handicap (Sig.ra Tempestini O.).
  - Museo delle Arti e Tradizioni Popolari: formazione di n. 2 portatori di handicap ( Sigg. Stratta M.F., Rossi Gandin W.F.).
- Con riferimento alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1/12/1993 (allegato 3), questa Amministrazione sta valutando la possibilità di inserire nei ruoli i dipendenti suindicati.

*Art. 20 - Prove d'esame nei concorsi pubblici*

- Sono stati concessi dall'Amministrazione, ogni qualvolta se ne è presentata la necessità, gli ausili richiesti dalla legge necessari ai portatori di handicap per sostenere le prove d'esame nei concorsi.
- Allo stato attuale, in sede di revisione delle domande di partecipazione ai concorsi, sono state evidenziate richieste di ausilio per un non vedente e persone affette da sordomutismo, cui l'Amministrazione provvederà a dare seguito.

*Art. 21 - Precedenza nell'assegnazione di sede*

- E' intendimento dell'Amministrazione tenere conto della disposizione, di cui all'art. 21, per eventuali vincitori di concorso.
- Nel corso del 1993, sono stati disposti in materia di trasferimenti,

provvedimenti in favore di portatori di handicap (2 persone affette da sordomutismo ed 1 con invalidità al 45%).

- L'Amministrazione sta valutando inoltre l'opportunità di emanare in merito una circolare esplicativa.

*Art. 22 - Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato*

- L'Amministrazione non richiede alle persone da assumere in alcun caso un certificato di sana e robusta costituzione, restando tuttavia fermo l'obbligo di produrre da parte degli assumendi un certificato medico dal quale risulti l'idoneità allo svolgimento delle proprie mansioni e che la natura e grado dell'invalidità non costituiscano nocimento per la salute e incolumità dei compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

*Art. 33, commi 1, 2, 3, 4, 7 - Agevolazioni*

- E' stata emanata in data 15/10/1992 la circolare n. 142/92, prot. n. 33901, "L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata. Disposizioni applicative" (allegato 4), successivamente integrata, in data 28/12/1993, dalla circolare n. 155/93, prot. n. 80335, "L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata. Modifiche apportate con la Legge 27/10/1993, n. 423 di conversione e integrazione del DL 27 aprile 1993, n. 324" (allegato 5).

- Si prevede di effettuare una rilevazione statistica informatizzata delle situazioni previste dalla legge - quadro per quanto concerne gli uffici dipendenti.



MODULARIO  
U.C.B.C. - 151

LETTERA CIRCOLARE

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI,  
ARCHITETTONICI, ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI

Divisione VI

Prot. N.º *7710* Allegati  
*UIA 2*

Allegato 1 MOD. 1

Roma, 10.12.1991

Al tutti i Soprintendenti  
e Direttori Ist. PerifericiLORD SEDIRisposta al Foglio del  
Div. Sec. N.ºOGGETTO: Eliminazione delle barriere architettoniche negli  
edifici pubblici o di uso pubblico.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla normativa e sugli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici;

L. n. 118 del 30.3.1971 - art. 27 e regolamento approvato con D.P.R. n. 384 del 27.4.1978;

L. 41 del 28.2.1986 - art. 32.

Al riguardo si fa presente che l'applicazione di tale normativa è tassativamente obbligatoria per le nuove costruzioni o per le ristrutturazioni.

Nel caso di edifici esistenti, si prescrive solamente l'attuazione delle opere "possibili" (art. 1 - D.P.R. n. 384/78) e al riguardo si fa presente che la fattibilità o meno delle opere è da porre in stretta relazione, per gli edifici di interesse storico-artistico, con l'applicazione puntuale della L. n. 1089/39 sulla tutela.

Tale interpretazione è confortata anche dalla normativa più recente (art. 4, legge n. 13 del 9.1.1989) - ove si fa esplicito richiamo al rispetto delle leggi di tutela storico-artistica.

Si ricorda, però, che l'esonero è subordinato a precisi adempimenti per quanto riguarda l'edilizia privata e che tale metodologia può essere estesa anche agli edifici di proprietà pubblica; quindi in tutti i casi la non applicazione di misure atte a eliminare le barriere architettoniche deve essere esplicitamente motivata con riferimento a:

- a) serietà del pregiudizio causato dalle opere previste;
- b) sua rilevanza in rapporto al complesso in cui si colloca;
- c) assenza di possibili alternative.

Si ritiene utile ricordare che fra le possibili alternative è da contemplare anche la revisione delle destinazioni d'uso dei locali trasferendo in zone più accessibili servizi ove sia obbligatorio o utile garantire la possibilità di accesso a tutti.

E' utile sottolineare che i criteri citati debbono essere applicati sia nella progettazione effettuata da Uffici pubblici sia nell'esame dei progetti di edifici privati.

Per quanto concerne l'edilizia privata la normativa è stata aggiornata con la legge 9.1.89 n. 13. Tale legge contempla esplicitamente i casi di edifici soggetti alle leggi 1497/39

(art. 4) e 1089/39 (art. 5) per i quali è prevista una specifica procedura sia in relazione alle prescrizioni tecniche cui subordinare l'autorizzazione o il diniego sia in relazione ai termini per le risposte.

Nel caso di edifici tutelati ai sensi della L. 1089/1939, le SS.LL. sono tenute a rispondere alle domande di autorizzazione alla esecuzione delle opere entro il termine di 120 giorni; nella eventualità di mancata pronuncia, si determina l'effetto del silenzio-assenso (art. 5 - 1° comma legge 13/89).

Per quanto riguarda, invece, gli edifici tutelati ai sensi della legge 1497/1939, le domande da parte di privati per l'ottenimento del nulla osta alla esecuzione delle opere debbono essere indirizzate alla Regione, che è tenuta a rispondere entro 90 giorni; oltre tale termine si produce l'effetto del silenzio assenso. In caso di risposta negativa da parte della Regione, entro 30 giorni la domanda può essere inoltrata a questo Ministero che è tenuto a pronunciarsi entro ulteriori 120 giorni (art. 4 - 1°, 2° e 3° comma legge 13/89).

Si fa presente che, comunque, in entrambi i casi su esposti i provvedimenti di diniego debbono essere adeguatamente motivati (art. 4 - 4° e 5° comma legge 13/89).

Si rammenta, infine, che la citata L. n. 41/86, nell'art. 32, prevede l'istituzione di uno specifico fondo gestito dal Ministero dei LL.PP. per l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche sugli edifici demaniali e, pertanto, utili collaborazioni potranno essere istituite con gli edifici periferici di tale Ministero.

Nel caso in cui ciò non sia possibile o conveniente gli interventi dovranno essere inseriti nelle perizie di spesa da imputarsi sui fondi di questo Ministero, sia ordinari che speciali.

IL DIRETTORE GENERALE

F. B. G. M.

MODULARIO  
S.C.A. - 101

Circolare n° 12/94

Allegato 2  
MOC 1

Roma, 22 GEN. 1994 19

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI  
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

~~777~~ A tutti gli Uffici ed Istituti  
Centrali e Periferici

LORO SEDI

Divisione II<sup>a</sup> - 5<sup>a</sup> U.O.  
Prot. N° 2025 Allegati

Risposta al Foglio del  
Dir. Sez. N°

OGGETTO: Tirocini di lavoro mirati per portatori di handicaps.

Facendo riferimento al decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, si rappresenta alle SS.VV. che al 2° comma dell'art. 42 viene stabilito di dare attuazione pratica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Pertanto, a seguito della emanazione della direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° dicembre 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 297 del 20 dicembre 1993, questa Amministrazione, in vista della possibile attuazione dell'articolo 7 che prevede una prima applicazione alla suddetta normativa in via transitoria, dando la disponibilità ad assumere quei portatori di handicaps che abbiano già svolto con esito positivo entro il 31 dicembre 1993 un tirocinio a carattere formativo per almeno due anni, ritiene opportuna una indagine ricognitiva presso quegli Istituti che si trovano nelle condizioni suddette o che intendano dare l'avvio in futuro a programmi di tirocinio.

Si chiede, quindi, a tutti i Capi di Istituto interessati di dare comunicazione alla scrivente Divisione di tutti i nominativi di quei portatori di handicaps che abbiano svolto presso di loro i tirocini formativi di cui in oggetto, nonché di informare preventivamente la scrivente circa eventuali future iniziative.

Tali comunicazioni, complete di tutti gli elementi occorrenti e debitamente documentate, potranno mettere in grado la scrivente di valutare, in accordo con gli organi preposti, la praticabilità della soluzione transitoria.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Prof. Salvatore ITALIA).

Allegato 3

20-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 297

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate enc, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

## Art. 4

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

## Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75%, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

## Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

## Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SAVONA, *Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato*

GALLO, *Ministro delle finanze*

BARILETTI, *Ministro del tesoro*

Visto, il *Giuntesigillo* CONSO

93C0605

## DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

20-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 297

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1967, n. 56, relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tirocinio prelaborativo per portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio, recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione e il pubblico impiego;

Su conforme proposta dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali:

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 per cento o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Determinazione del numero dei posti*

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelaborativo.

Art. 3.

*Pubblicità dei posti da coprire*

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni prevedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

Detti bandi devono indicare:

- a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;
- b) il titolo di studio richiesto;
- c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;
- d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

Art. 4.

*Modalità di formazione delle graduatorie*

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della U.S.L. di residenza del lavoratore.

Art. 5.

*Convenzioni*

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1967, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio prelaborativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

Art. 6.

*Nomina in ruolo*

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 7.

*Norma transitoria*

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la funzione pubblica  
CASSESE

MODULARIO  
SCA-10

Circolare n. 142/92

15 ottobre

56

Allegato 4  
19 92

Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI  
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI  
CENTRALI E PERIFERICI

LORO SEDI

Divisione VI<sup>a</sup> sez. I<sup>a</sup>  
Prot. N. 33901 Allegati

Proposta al Foglio del  
Dir. Sez. N. 2

OGGETTO Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata". Disposizioni applicative.

### Generalità.

La legge 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ha attribuito, tra l'altro, alcuni diritti ai lavoratori che si trovino in particolari situazioni.

In data 26 giugno 1992 il Ministero per la Funzione Pubblica ha illustrato con circolare n. 90543/7/488 i criteri applicativi della legge in questione.

Ciò premesso e rinnovato l'invito alla scrupolosa osservanza delle norme contenute negli atti sopra richiamati, si illustra, di seguito, per linee generali, il quadro normativo di riferimento per l'applicazione della legge n. 104/1992, specificando per ciascuna delle categorie beneficiarie le condizioni e modalità di fruizione dei diritti loro attribuiti.

### Capo I. COMPETENZA.

Con circolare ministeriale n. 104/1992 del 23 luglio 1992 veniva, tra l'altro, specificato che spetta a questa Direzione Generale l'erogazione dei provvedimenti concessivi dei permessi mensili non retribuiti previsti dal terzo comma dell'art. 33 della legge n. 104/1992.

A completamento di tale disposizione si esplicita che rientra nella competenza dei Capi degli Uffici periferici con qualifica dirigenziale l'emissione dei provvedimenti concessivi sia del prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro previsto al primo comma del citato art. 33 che dei permessi orari giornalieri retribuiti previsti al secondo comma del medesimo art. 33:

Al riguardo, pare opportuno precisare che, non solo nel caso della concessione del prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro ma anche in quello della concessione dei permessi orari giornalieri retribuiti, è indispensabile provvedere all'emissione di specifici decreti atteso che la fruizione dei menzionati diritti incide, come meglio

specificato in appresso, sul congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

Si fa presente, inoltre, che anche negli indicati casi il potere di decretazione dei dirigenti degli Uffici periferici si fonda, stante l'espresso richiamo normativo (vedasi il citato art. 33, commi primo e quarto) alla disciplina dettata dall'art. 7, ultimo comma, della legge n. 1204/1971 e dagli artt. 7 e 8 della n. 903/1977, sulla delega di attribuzioni conferita con D.M. 14.09.1982, delega che si riferisce, tra l'altro, proprio alle assenze dal servizio regolate dalle leggi 1204/1971 e 903/1977.

Non così può dirsi per i permessi mensili previsti al terzo comma del citato art. 33.

Si osserva, infatti, che essendo gli stessi non retribuiti e non rientrando per questo integralmente nella disciplina prevista dalle citate leggi 1204/1971 e 903/1977 (praltro richiamate al quarto dell'art. 33 cit.), l'emanazione dei relativi provvedimenti concessivi resta, come detto all'inizio, nella competenza di questa Direzione Generale.

Resta da ultimo inteso che anche in questo caso, pur spettando alla Direzione Generale l'emanazione dei decreti, gli Uffici ed Istituti in indirizzo sono tenuti, quando ricevano le istanze degli interessati, a svolgere con completezza l'attività istruttoria prima dell'inoltro (con cadenza almeno semestrale) della documentazione necessaria per l'emissione dei decreti medesimi.

## Capo II. NORME IN FAVORE DI GENITORI DI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP.

### 1) Prolungamento dell'astensione facoltativa dal lavoro. Permessi orari giornalieri retribuiti. Permessi mensili non retribuiti.

#### 1.a) Diritto.

Secondo l'art. 33 della legge n. 104/1992 la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, hanno diritto, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati,

- al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ovvero, in alternativa, a due ore di permesso giornaliero retribuito;
- successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino, a tre giorni di permesso mensile non retribuito, fruibile anche in maniera continuativa.

### 1.5) Presupposti.

Presupposti necessari per la fruizione di tutti i diritti sopra indicati sono i seguenti:

- che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- che sia stato effettuato (nei confronti del bambino), da parte della apposita commissione medica U.S.L. territorialmente competente, lo specifico accertamento sanitario previsto dall'art. 4 della legge n. 104/1992 e che tale accertamento si sia concluso con il rilascio della certificazione di handicap in situazione di gravità.

Riguardo a quest'ultimo presupposto di legge, si sottolinea che non è idonea allo scopo della fruizione dei diritti in discorso la certificazione di invalidità, parziale o totale, che gli interessati eventualmente producano in sostituzione della certificazione di handicap in situazione di gravità. La legge n. 104/1992 non fa infatti alcun riferimento alla percentuale di invalidità cui può essere collegata la situazione di gravità, prevedendo invece le conseguenze sulla sfera individuale e in quella di relazione, in rapporto all'età dell'individuo.

### 1.c) Modalità di concessione.

Al fine di essere ammessa alla fruizione dei menzionati diritti, la lavoratrice madre deve produrre la sottoelencata documentazione:

- istanza contenente l'indicazione rispettivamente del periodo in cui intende fruire del prolungamento dell'astensione facoltativa, del periodo in cui intende fruire dei permessi orari giornalieri retribuiti, dei giorni in cui intende fruire dei permessi mensili non retribuiti;
- certificazione di handicap in situazione di gravità (riferita al bambino) rilasciata dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992;
- dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4.01.1968, n. 15, che il bambino non è ricoverato presso istituti specializzati.

Qualora invece sia il lavoratore padre, in alternativa al coniuge che presti attività lavorativa, a voler fruire degli indicati diritti, lo stesso deve produrre, in aggiunta alla elencata documentazione, una dichiarazione da cui risulti la rinuncia del coniuge ad avvalersi del diritto in questione e, nel caso in cui il coniuge rivesta la qualifica di lavoratrice dipendente, l'ulteriore dichiarazione del datore di lavoro di questa da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

### 1.d) Effetti giuridici ed economici.

Per quanto riguarda la determinazione del trattamento giuridico ed economico da riconoscere agli interessati per la fruizione dei diritti in questione -prolungamento della astensione facoltativa, permessi orari giornalieri retribuiti, permessi mensili non retribuiti-, si applicano per espresso richiamo normativo le disposizioni di cui agli artt. 7, ultimo comma, e 13, secondo comma, della legge n. 1204/1971 e quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 903/1977.

Pertanto, in ordine al trattamento giuridico, le relative assenze dal servizio, pur essendo computate nell'anzianità di servizio, incidono negativamente sul congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità, riducendone rispettivamente, in modo proporzionale, la durata e l'importo (ai fini anzidetti i permessi orari giornalieri retribuiti devono cumularsi tra loro e rapportarsi a giorni interi, trascurando le frazioni di giorno residue).



Per quanto riguarda il trattamento economico, si ribadisce che:

- il prolungamento dell'astensione facoltativa è regolato integralmente dalle richiamate norme di cui alle leggi 1204/1971 e 903/1977;
- i permessi orari giornalieri sono retribuiti;
- i permessi mensili non sono retribuiti.

#### Capo II. NORME IN FAVORE DI DIPENDENTI CHE ASSISTONO PARENTI O AFFINI CONVIVENTI PORTATORI DI HANDICAP.

##### Permessi mensili non retribuiti.

I tre giorni di permesso mensile non retribuito competono anche, in alternativa o in assenza dei genitori legittimi o adottivi, secondo il citato art. 33 della legge n. 104/1992, al dipendente che, parente o affine entro il terzo grado, assista una persona portatrice di handicap in situazione di gravità (non ricoverata a tempo pieno) e sia con essa convivente.

In tal caso, la fruizione dei permessi è subordinata alla sussistenza, in aggiunta a quelli indicati al punto 1.b), dei seguenti presupposti di legge:

- la convivenza del dipendente con la persona handicappata assistita;
- la parentela o affinità entro il terzo grado tra il dipendente e la persona handicappata assistita.

Conseguentemente, per essere ammessi alla fruizione del diritto in questione, gli interessati devono presentare oltre alla documentazione elencata al punto 1.c), il certificato di stato di famiglia ed il certificato di residenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva degli stessi certificati, resa ai sensi e per gli effetti della legge 4.01.1968, n. 15.

Per quanto riguarda, infine, gli effetti giuridici ed economici valgono per il caso in esame le stesse regole illustrate al punto 1.d). Sotto il profilo giuridico dunque le assenze dal servizio a titolo di permesso mensile riducono proporzionalmente il congedo ordinario e la tredicesima mensilità; sotto il profilo economico, lo si ripete ancora, tali assenze non sono retribuite.

#### Capo III. NORME IN FAVORE DI DIPENDENTI PORTATORI DI HANDICAP.

##### Permessi orari giornalieri retribuiti. Permessi mensili non retribuiti.

Per il più volte citato art. 33 della legge n. 104/1992 il dipendente portatore di handicap in situazione di gravità ha anch'esso diritto a due ore di permesso giornaliero retribuito ovvero, in alternativa, a tre giorni di permesso mensile non retribuito, fruibile anche in maniera continuativa.

Richiamate le sopra illustrate disposizioni, si osserva soltanto che:

- per fruire dei permessi in discorso il dipendente interessato deve presentare specifica istanza contenente l'indicazione del periodo in cui intende fruire dei permessi orari giornalieri retribuiti ovvero dei permessi mensili non retribuiti, con acclusa certificazione di handicap in situazione di gravità rilasciata dalla U.S.L. territorialmente competente;
- i permessi orari giornalieri sono retribuiti;
- i permessi mensili non sono retribuiti.

Capo IV. MOBILITA'.Sede di servizio e trasferimenti.

Si richiama, infine, l'attenzione degli Uffici ed Istituti in indirizzo sulle norme contenute nei commi quinto e sesto del citato art. 33 della legge n. 104/1992, secondo cui i dipendenti che siano genitori o familiari (entro il 3° grado) conviventi con persona handicappata da essi assistita, come pure il dipendente portatore di handicap, hanno diritto, ove possibile e nell'ambito della propria amministrazione, a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso.

IL DIRETTORE GENERALE



MODULARIO  
B.C.A. - 101

CIRCOLARE N. 155/93

Allegato 5  
MOD. 1

Roma, 28 dicembre 1993

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*  
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI  
AMMINISTRATIVI E DEL PERSONALE

A TUTTI GLI UFFICI ED ISTITUTI  
CENTRALI E PERIFERICI

LORO SEDI

Divisione IV<sup>a</sup> sez. I<sup>a</sup>  
Prot. N.° 80335 *Allegati*

Risposta al Foglio del  
Dir. Gen. N.°

OGGETTO: Legge 5.02.1992, n. 104. - "Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata" - Modifiche apportate con la legge 27.10.1993, n. 423 - di conversione e integrazione del decreto legge 27 aprile 1993, n. 324 -.

Facendo seguito all'á circ. n. 142, prot. 33901 del 15.10.1992 della Direzione Generale scrivente, si comunica che, con la legge 27 ottobre 1993, n. 423 (pubblicata sulla G.U. n. 253 -Serie generale- del 27.10.1993) di conversione del D.L. 27.08.1993, n. 324, sono state apportate integrazioni e modifiche alla legge 104/92 di cui all'oggetto.

In particolare si richiama, pertanto, l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla interpretazione autentica recata dall'art. 33, comma 3°, della citata legge di conversione, che recita: le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito.

Ne deriva che l'ultimo capoverso del capo II, punto 1.a) a pag. 2 della circolare n. 142/92 del 15 ottobre 1992 viene ad essere così sostituito:

... "successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino, a tre giorni di permesso mensile comunque retribuito, fruibile anche in maniera continuativa".

Parimenti, la locuzione "permessi non retribuiti" riportata a varie riprese nelle pag. 3 e 4 della circolare n. 142/92, deve intendersi sostituita con la locuzione " permessi retribuiti".

IL DIRETTORE GENERALE



◊

MINISTERO  
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO



MODULARIO  
COMM. EST. 97

*Ministero del Commercio con l'Estero*

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI

18 FEB. 1994

Protocollo N. 1936/1/DAS/RPH

ARRIVO

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE  
E AA.GG.  
DIV. I

18 FEB. 1994

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento degli Affari  
Sociali

R O M A

841387

e p.c.: GABINETTO

S E D E

OGGETTO: Applicazione Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Facendo seguito alla nota n.DAS/712/1/DAS/RPH del 19 gennaio c.a. concernente la richiesta di dati relativi all'applicazione della legge citata in oggetto, si fa presente che per ciò che riguarda gli interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, si può fare riferimento alla ns. nota n.310559 del 29 ottobre 1992, poichè non sono stati effettuati a tutt'oggi ulteriori lavori.

Occorre ricordare che, a seguito di accordi presi con il Centro Professionale del Comune di Roma, è stato possibile inserire per un tirocinio di lavoro nella nostra Amministrazione due allievi disabili e precisamente:

- BATTAFARANO Giovanni presso il gruppo informatico dipendente dall'ufficio S.S.I.A.;
- COTINI Antonella presso la D.G. Import- Export.

Inoltre è attualmente in corso la realizzazione di un progetto sperimentale per un lavoro integrato tra il settore informatica del Centro di Formazione Professionale del Comune di Roma e il gruppo informatico del Ministero. Tale progetto, articolato in una serie di stages con gruppi di allievi del centro presso la nostra Amministrazione, prevede l'acquisizione di nozioni sull'uso di software applicativi operanti in un sistema EDP organizzato in rete.

Il ruolo dell'allievo BATTAFARANO Giovanni, coadiuvato ovviamente dalla presenza degli appartenenti al gruppo informatico del Ministero, è di coordinamento e si pensa possa rappresentare per lui una occasione di crescita sia dal punto di vista professionale che psicologico e permetterebbe di realizzare quel salto di qualità ormai necessario per il proseguimento del tirocinio, oltre alla acquisizione di una maggiore fiducia nelle proprie capacità.

A conclusione del progetto si prevede la realizzazione di un seminario presso il Centro Formazione Professionale, aperto agli allievi del settore informatica con la collaborazione degli addetti alla sala informatica del Ministero, dei rappresentanti del Comune di Roma e dei docenti del centro di formazione professionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe GIORGIERI)





MINISTERO  
DI GRAZIA E GIUSTIZIA



MODULARIO  
G. G. 72

264 D.B ZAV

MOD. 72




# Ministero di Grazia e Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 2041-43/27-1

Roma, 24 MAR. 1994



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari  
Sociali

ROMA

e.p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO  
SEDE

OGGETTO: Legge quadro handicap - Relazione al Parlamento  
(art. 41, comma 8, legge 5.2.92, n. 104).

Con riferimento alla richiesta, pervenuta da parte di codesto Dipartimento, di dati relativi ad interventi di competenza di questa amministrazione disciplinati dalla legge n. 104/92 (Legge quadro handicap), si trasmette copia delle note pervenute da parte della Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria utili ai fini della Relazione in oggetto.

Si fa inoltre presente che non risultano, dalla consultazione effettuata del CED della Corte di Cassazione, applicazioni dell'aggravante prevista dall'art. 36, comma 1, della legge in questione.

25 MAR. 1994

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

MODULARIO  
G. G. - 122

MOD. 69 O.G.

11/AT/4

*Ministero di Grazia e Giustizia*  
DIREZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
E DEGLI AFFARI GENERALI

*Roma*, ..... 19 .....

*M.* Sig. Capo dell'Ufficio  
Legislativo

.....  
S E D E

*Ufficio* Segreteria

*Prot. N.º* 1631/S/Nig/1552

*Allegati* .....

*Risposta al Foglio del*  
*Dir.* ..... *Len.* ..... *N.º* .....

Ministero di Grazia e Giustizia OFF. G. G.	<b>OGGETTO:</b> Legge quadro handicap (relazione al Parlamento art.41, comma 8, della legge 5 febbraio 1992 n.104).
18 MAR. 1994	
Prot. N. ....	

Con riferimento alla nota 1411/43/27-1-UL del 1° marzo 1984 si informa che questa Direzione Generale con circolare n.1631/S/Nig/3050 del 30 giugno 1992 ha diramato istruzioni per l'applicazione dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104, che prevede particolari agevolazioni a favore del personale portatore di handicap.

Nella circostanza, a proposito dei permessi di 3 giorni per i bambini di età superiore a tre anni (art.33 comma 3), in assenza di disposizione contraria ed attese le misure di speciale favore in via generale previste dal legislatore in materia di handicap, si è ritenuto che anche tali permessi giornalieri dovessero essere interamente retribuiti.

Il Dipartimento, della Funzione pubblica con circolare 90543/7/488 del 26 giugno 1992 ha invece impartito direttive restrittive escludendo il pagamento di tali permessi e di conseguenza con la ministeriale 1631/S/Nig/6913 del 29 luglio 1992 si è reso necessario modificare sul punto le precedenti direttive.

Tuttavia, con la legge 27 ottobre 1993 n.423, di

conversione del decreto legge 27 agosto 1993 n.324, è stata sanata tale palese distorsione ed è stato disposto che "al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n.104 le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito".

In relazione a tale intervento legislativo con ulteriore nota n.1631/S/Nig/5789 dell'11 novembre 1993, diretta alle Corti di Appello ed alle Procure Generali, è stata in sostanza ripristinata l'originaria interpretazione dell'articolo 33 - comma 3 della legge 104/92 e si è provveduto a rimborsare le somme a suo tempo trattenute.

IL DIRETTORE GENERALE



MOD. LARIO  
G. G. - 63

H3/1-2



MOD. 33

*Coll. Panunzi*

*Q*

*Ministero di Grazia e Giustizia*  
 DEPARTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 2062/12. Gen.

Roma, 24 febbraio 1994

Ministero di Grazia e Giustizia UFFICIO LEGISLATIVO
- 4 MAR. 1994
Prot. N. 1692

All'Ufficio Legislativo  
Via ArenulaS R D E

OGGETTO: Legge quadro handicap. (Relazione al Parlamento art. 41, comma 8, legge 5/2/1992, n. 104).-

In ottemperanza alla richiesta formulata da codesto Ufficio con nota di pari oggetto n. 500/43/27-1 del 15/02/1994, si comunica che nel decorso esercizio, alla stregua delle agevolazioni previste dall'art. 33, commi 5 e 6, della legge n. 104/92, sono stati adottati complessivamente n. 141 provvedimenti di trasferimento, di cui n. 105 unità appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e n. 36 unità appartenenti alle qualifiche e profili professionali del personale civile.

Corre l'obbligo, tuttavia, di rappresentare che a seguito del sempre più frequente ricorso a domande di trasferimento avanzate ai sensi della citata normativa, questo Ufficio ha ritenuto sottoporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un articolato quesito per l'esatta applicazione del diritto invocato dagli interessati.

Si allega, a tal riguardo, copia del quesito posto nonché la nota di risposta n. 26432/94/7.488 in data 16/2/94 dell'Ufficio Legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

16/2/94



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
UFFICIO legislativo  
26432/94/7.488



*Roma 16/2 1994  
3/2 col. Ful...*

*7/P  
Risposta al Foglio del  
7/P*

DA DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA

AL MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA  
Dipartimento Amministrazione penitenziaria. Ufficio Centrale del Personale

R O M A

<b>DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SECRETARIA - REP I</b>
<b>17 FEB. 1994</b>
N. <u>9-15 F.P.</u>

T E L E F A X

*16/2/94  
col*

SI FA RIFERIMENTO ALLA LETTERA N. 12 DEL 7 GENNAIO SCORSO CON LA QUALE CODESTA AMMINISTRAZIONE HA CHIESTO DI CONOSCERE L'AVVISO DI QUESTO DIPARTIMENTO IN ORDINE A TALUNI QUESITI CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 33, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 104 DEL 1992 (LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE).

AL RIGUARDO SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE:

A) L'ACCEZIONE "OVE POSSIBILE" CONTENUTA NEL MENZIONATO QUINTO COMMA E RIFERITA AL DIRITTO DEL LAVORATORE CHE ASSISTE UN PROPRIO FAMILIARE HANDICAPPATO GRAVE, CON LUI CONVIVENTE, DI SCEGLIERE LA SEDE DI LAVORO PIU' VICINA AL PROPRIO DOMICILIO, DEVE ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE PER LA SUSTISTENZA DEL DIRITTO DI CHE TRATTASI E' NECESSARIO INNAMMOCITTO CHE NELLA SEDE PRESCELTA ESISTA UN UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE CUI APPARTIENE IL DIPENDENTE ED INOLTRE CHE IN TALE SEDE RISULTI VACANTE UN POSTO CORRISPONDENTE ALLA QUALIFICA POSSEDUTA DAL DIPENDENTE STESSO. CIRCA POI L'ALTRO QUESITO, SE CIOE' LA PREVISIONE SECONDO CUI IL DIPENDENTE IN QUESTIONE "NON PUO' ESSERE TRASFERITO, SENZA IL SUO CONSENSO, AD ALTRA SEDE" TROVA APPLICAZIONE ANCHE NEL CASO DI "TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITA' AMBIENTALE", LA RISPOSTA DEL DIPARTIMENTO "NON PUO' ESSERE FORMULATA SE NON IN TERMINI NEGATIVI.

NELLA FATTISPECIE CONSIDERATA, LA ESIGENZA DELL'AMMINISTRAZIONE CHE DISPONE IL TRASFERIMENTO DI UFFICIO DEVE ESSERE INFATTI RETENUTA PREVALENTE SULLA ESIGENZA STATALE DI TUTELA DELL'INTERESSE SOGGETTIVO. NON VA TUTTAVIA TRASCURATO DI EVIDENZIARE CHE IN TALE IPOTESI ALL'INTERESSATO E' DATA SEMPRE FACOLTA' DI SCEGLIERE UNA SEDE IDONEA, TRA QUELLE PIU' VICINE.


PARTEMENTI NEGATIVA E' LA RISPOSTA CHE DEVE ESSERE DATA ALL'ULTERIORE  
QUESITO, SE CIOE' IL LAVORATORE PER ASSISTERE UNA PERSONA HANDICAPPATA  
MAGGIORENNE, PARENTE O AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO O LEGATO DA VINCOLO  
CONIUGALE, CON LUI CONVIVENTE, DEBBA DIMOSTRARE CHE NELL'AMBITO DELLO  
STESSO NUCLEO FAMILIARE NON SIA PRESENTE ALTRO SOGGETTO IDONEO A  
PRESTARE LA MEDESIMA ASSISTENZA.

E' SUFFICIENTE, INFATTI, QUALORA TRATTASI DI SOGGETTO HANDICAPPATO  
MAGGIORENNE NON LAVORATORE, CHE SI DICHIARI CHE CHI ASSISTE IL DISABILE  
SIA PERSONA GRADITA A QUEST'ULTIMO.

PER QUANTO CONCERNE INOLTRE LA DOMANDA SE IL CONCETTO DI "CONVIVENZA"  
DEBBA ESSERE INTESA RESTRITTIVAMENTE, LA RISPOSTA E' NEL SENSO CHE  
APPARE SUFFICIENTE, NEL CASO DI SPECIE, CHE IL SOGGETTO HANDICAPPATO  
CONVIVA ALMENO CON LA FAMIGLIA DEL LAVORATORE DIPENDENTE. TALE SOLUZIONE  
CONSENTE, INVERO, DI NON CREARE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA I  
LAVORATORI, PRIVILEGIANDO CIOE' QUELLO IN ATTESA DELLA SEDE DI PRIMA  
DESTINAZIONE DAL LAVORATORE CHE GIA' PRESTA ATTIVITA' LAVORATIVA, PER  
GIUNTA LONTANO DALLA RESIDENZA DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE.

VA INFINE PRECISATO CHE PER POTER BENEFICIARE DI QUANTO PREVISTO DAL  
MENZIONATO QUINTO COMMA DELL'ARTICOLO 33 E' IN OGNI CASO INDISPENSABILE  
CHE SUSSISTANO LE DUE CONDIZIONI, QUELLA DELLO STATO DI GRAVITA'  
DELL'HANDICAP DA CUI RISULTA AFFETTO IL SOGGETTO DISABILE E QUELLA DEL  
CARATTERE DI CONTINUITA' DELL'ASSISTENZA, NEL SIGNIFICATO SOPRA  
SPECIFICATO.

CONS. FILIPPO PATRONE GRIFFI - CAPO UFFICIO LEGISLATIVO







# Ministero di Grazia e Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO CENTRALE DEL PERSONALE

Prot. n. 12/GEN.

Roma, 7.1.1994

Div. I Sez. I

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
ROMA

OGGETTO: Applicazione dell'art. 33 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104: legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Querisito.

Il sempre più frequente ricorso, da parte del personale dipendente, alla normativa indicata in oggetto e la conseguente necessità di una sua applicazione quanto più conforme alla volontà del legislatore inducono quest'Ufficio a richiedere, sulla base dell'esperienza fin qui maturata, i chiarimenti che seguono.

Son'è noto l'art. 33 comma 5 della legge 104/92 attribuisce al genitore o al familiare lavoratore, con rapporto pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e ne impedisce il trasferimento senza il suo consenso, ad altra sede.

Alla lettura della norma sorgono non pochi interrogativi:

1. L'accezione "ove possibile" fa riferimento esclusivamente all'esistenza di un ufficio o servizio dell'Amministrazione interessata nella sede del domicilio del lavoratore o in una prossima ad esso, (nel caso dell'Amministrazione penitenziaria un istituto di pena, un Centro di Servizio Sociale ecc.) ovvero il diritto riconosciuto al dipendente è subordinato all'esistenza del posto vacante nell'organico di quell'ufficio o di quel servizio?

2. La previsione secondo la quale il dipendente "non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede riguarda, ovviamente i trasferimenti per esigenze di servizio. La norma trova applicazione anche nei casi in cui il trasferimento è disposto per "incompatibilità ambientale"?

3. La norma fa derivare il diritto all'"avvicinamento" dal rapporto che, per così dire lega, l'handicappato al parente o all'affine che lo assista con continuità.

Se all'interno dello stesso nucleo familiare è presente altro soggetto adulto che teoricamente potrebbe prestare all'handicappato l'assistenza necessaria, il dipendente perde il diritto all'avvicinamento? E se tali persone conviventi sono impossibilitate o si rifiutino di prestare assistenza alla persona handicappata presente nel nucleo familiare, basta per se stesso tale riferita impossibilità o tale rifiuto a garantire al dipendente il diritto sancito dalla norma?

4. Nell'uso che ne fa la legge, di chiarimenti necessita anche il concetto di convivenza. I dipendenti pubblici di norma debbono risiedere nel luogo in cui è ubicato l'ufficio.

Possono di conseguenza usufruire del beneficio previsto dalla norma solo coloro i quali hanno la possibilità di rientrare giornalmente nella propria abitazione, dove convivono con l'handicappato e dove naturalmente eleggono domicilio?

Per coloro per i quali la distanza non consente tale pendolarismo è necessariamente esclusa l'applicazione dell'art. 33 5 comma?

E come può trovare regolamentazione il caso di chi, assistendo con continuità un handicappato, venga assunto nella pubblica amministrazione ed assegnato ad una sede diversa e distante dal proprio domicilio e conseguentemente dall'handicappato che assiste?

5. L'art. 33 5 comma pone l'accento sul carattere di continuità dell'assistenza elemento che solo legittimerebbe la concessione del beneficio.

L'art. 3 comma 3 attribuisce all'handicap connotazione di gravità quando esso renda necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Ne deriva che il beneficio di cui all'art. 33 5° comma fa riferimento solo agli handicap con connotazione di gravità ovvero, per averne diritto è sufficiente che l'assistenza alla persona comunque handicappata abbia carattere di continuità?

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



MINISTERO DELL'INDUSTRIA



MODULARIO  
I.C.A. - 22



6/10

MOD 25 P

Roma: 24 MAR. 1994 19

*Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato*

Gabinetto

Al la Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli  
Affari Sociali  
Via Barberini, 47

R O M A

*Prot. N.º 1532 Allegati*  
*Richiesta al Foglio N.º*  
*del*

**OGGETTO** : Art. 41, comma 8 legge quadro handicap n. 104/92:  
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle  
politiche dell'handicap.

Facendo seguito alla richiesta datata 11.3.94  
concernente l'applicazione dell'art. 41 legge quadro 102/92, si  
trasmette in allegato la relazione contenente l'attività di questo  
Ministero per l'anno 1993, da pubblicarsi nell'ambito della relazione  
governativa sullo stato di attuazione della legge n. 104/92.

Si informa altresì che per quanto riguarda gli  
interventi di questo Ministero a diretto vantaggio di propri  
dipendenti portatori di handicap nell'anno 1993 è stato acquisito un  
apparecchio che consente la comunicazione di un dipendente sordo e un  
analogo apparecchio è in corso di acquisizione per il 1994.

IL MINISTRO

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
24 MAR. 1994  
Protocollo N. 3648/1/DAS/RPH  
ARRIVO

Lab/mcp

Si prega di restituire per ogni lettera con sedi argomentati e indicazione nella risposta  
il N. di protocollo e le dimissioni e cui si risponde.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'HANDICAP  
NELL'AMBITO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E  
DELL'ARTIGIANATO

Nella relazione di questo Ministero, pubblicata il 15 aprile 1993, nell'ambito della relazione generale governativa sullo stato di attuazione della Legge n. 104/92, si illustravano alcune linee di tendenza, alcune iniziative, alcuni progetti.

Di essi, quello a cui si dava maggiore spazio era la costituzione, su iniziative del Ministero stesso, di un Consorzio ~~per la promozione e l'attuazione del progetto di Casa Intelligente~~

che risponde alle caratteristiche dianzi indicate. In allegato, si indicano le specificità del predetto Consorzio. La breve vita di questo organismo è stata già contraddistinta da alcuni successi quali la partecipazione al programma europeo Helios II ed al programma di ricerca e sviluppo per anziani e disabili Tide, un programma anch'esso della Comunità Europea, che ha riconosciuto la validità della parte fondamentale del progetto di Casa Intelligente di Aurora. Per ottenere questi risultati Aurora ha collaborato con la National research and development centre for Welfare and Health (NAWH) di Helsinki, con l'Università di Stoccarda, con l'ONCE

Rilevata la validità di questa iniziativa, sarà cura di questa Amministrazione attivarsi perchè essa entro tempi ragionevoli possa concludersi positivamente.

Per quanto riguarda il problema dell'utilizzo dei brevetti, già ampiamente illustrato nella precedente relazione, in essa si ipotizzava la presentazione di una P.d.l. che prevedesse un'agenzia, presso questo Ministero, con lo scopo di raccogliere brevetti e informazioni in merito alle innovazioni tecnologiche. E' stato già illustrato in detta relazione come i brevetti riguardanti l'handicap sono stati raccolti e suddivisi.

E' nostro intendimento utilizzare il sistema Videotel della SIP, che permetta di attuare immediatamente alcune iniziative quali:

- 1) La fornitura all'utente (in questo caso agli industriali) di informazioni sui brevetti giacenti presso questo Ministero e riguardanti l'handicap ed il suo superamento;
- 2) L'informazione ai cittadini disabili in merito ai prodotti specifici riguardanti i vari tipi di disabilità e le aziende che, o li producono, o li commercializzano;
- 3) Qualunque altra informazione che si ritenga utile ai fini della trasparenza o della rapidità attraverso cui le aziende conoscano nuovi provvedimenti di legge, variazioni ai preesistenti, mezzi e modi di utilizzo di essi.

Questo progetto è attualmente allo studio.

Un altro settore che è stato oggetto di interesse di questa Amministrazione è quello della Realtà Virtuale, intesa come strumento di riabilitazione, perciò socialmente utile ed integrante il progetto di Casa Intelligente. Per raggiungere questi fini si è costituita nei giorni scorsi la Società Italiana per la Realtà Virtuale, membro già della Società Europea di Realtà Virtuale.

Il principio che governa l'iniziativa in questo settore è quello di coniugare innovazione tecnologica e utilità sociale.

Inoltre, nel campo dei progetti speciali, significativa attenzione questo Ministero ha prestato allo sviluppo del progetto "IncontrArti". Si tratta di un progetto che interessa l'industria in quanto si propone di fondere arte e tecnologia in modo che i disabili siano integrati nel mondo dei normodotati ed i normodotati in quello dei disabili. Per ottenere questo duplice fine si sono immaginate tre iniziative interdipendenti:

1) un laboratorio scientifico-tecnologico permanente; 2) un corso cine-tv di formazione professionale per disabili (si tratterebbe del primo al mondo); 3) una mostra spettacolo itinerante in cui confluiscono i risultati delle prime due iniziative e che in particolare possa essere ripresa e documentata dalla troupe cinetelevisiva formata dagli allievi disabili del corso. Questo progetto ha già destato l'attenzione dei Ministeri della Ricerca Scientifica, degli Affari Sociali, della Pubblica Istruzione. Una sua prima edizione si è avuta nei giorni 3-4-5-6 novembre 1993, edizione ridotta, ma che ha destato interesse notevole fra tutti gli intervenuti.

Altri punti della relazione precedente non sono stati completati, ma l'attenzione del Ministero comunque non è venuta meno, come ad esempio nel settore delle assicurazioni speciali per disabili.

Infine, si ritiene necessario ribadire quanto era stato affermato alla fine della precedente relazione circa l'opportunità di "inserire il Ministro dell'Industria nel Comitato nazionale per le politiche dell'handicap previsto dall'art. 41 commi 3 e 4 della Legge n. 104/92 ed un rappresentante del Ministero dell'Industria nel Comitato previsto al comma 4 del medesimo articolo".



MINISTERO DELL'INTERNO



MODULARIO  
Interno - 157

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE  
DEI SERVIZI CIVILI


Roma, 19 GEN 1994

 Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento per gli Affari  
Sociali

 Divisione I.A.C.C. *Sen.*  
Prot. N.° MG/101/7(28) *Allegati*

 Risposta al Foglio del  
Div. *Sen.* N.°

SEDE

 OGGETTO: Art. 41, comma 8 legge - quadro handicap n. 104/92:  
relazione al Parlamento sullo stato di attuazione  
delle politiche dell'handicap.

 e, p.c.: Al Gabinetto dell'On.le  
Signor Ministro  
(rif. fonogramma n. 15439/  
4(1) del 25.1.1994)

In relazione a quanto richiesto con telegramma DAS/712/1/DAS/RPH del 19 gennaio 1994 concernente l'oggetto, si trasmettono i dati di competenza relativi al settore della protezione sociale a favore dei minorati civili.

In detto settore, il Ministero concorre, come noto, mediante la corresponsione a carattere continuativo di pensioni, assegni ed indennità a favore degli invalidi civili, ciechi civili e dei sordomuti.

Il numero degli assistiti è risultato al dicembre 1993 pari a complessive 1.360.967 unità, di cui n. 1.203.096 invalidi civili, n. 118.654 ciechi civili e n. 39.217 sordomuti.

I beneficiari dell'indennità di accompagnamento risultano, per gli invalidi civili, in numero di 788.185, di cui 537.100 ultrasessantacinquenni e 35.961 minori di anni 18 e in numero di 60.049 per i ciechi assoluti.

I beneficiari dell'indennità speciale spettante ai ciechi civili parziali ventesimisti ammontano a 57.220, mentre i beneficiari dell'indennità di comunicazione spettante ai sordomuti, ammontano a 39.196.

I minori beneficiari dell'indennità mensile di frequenza, prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, risultano essere stati nei mesi di frequenza scolastica tra le 5000 e le 7000 circa unità.

La spesa sostenuta per il 1993 è distinta come segue:

- £. 13.343.849.634.530 per gli invalidi civili;
- £. 230.319.215.175 per i sordomuti;
- £. 1.430.401.008.650 per i ciechi civili;

Totale £. 15.004.569.858.355

In via generale dall'analisi dei dati di cui sopra si può dire che l'aumento del numero degli assistiti per il 1993 rispetto a quello del 1992 si è attestato sul 4,73%. L'aumento, comunque, riguarda prevalentemente i titolari dell'indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili (9,86% in più) ed ai ciechi civili (2,35), concesse al solo titolo della minorazione. Per quanto concerne, invece, il numero dei titolari di pensioni e assegni, la cui concessione è collegata a limiti di reddito, si rileva una diminuzione. Il fatto può trovare spiegazione con l'introduzione, a partire dal 1993, dell'obbligo di denuncia annuale di redditi alle Prefetture.

L'indice medio nazionale del rapporto percentuale degli assistiti rispetto alla popolazione residente è risultato per il 1993 pari al 2,40%, con punte massime del 4,13% nella Regione Abruzzo, 4,11% nell'Umbria, 3,24% nella Basilicata, 3,19% in Sicilia, 3,17 nella Puglia.

L'analisi mette in evidenza le profonde differenze esistenti tra le zone più e meno industrializzate del Paese. D'altra parte il numero degli invalidi assistiti non è senz'altro indicativo dell'ammontare della spesa. Così

mentre la Sicilia ha il più alto numero di assistiti (159.458) seguita dalla Lombardia (152.974) e dalla Campania (143.761), è proprio la Lombardia la regione in cui è maggiore la spesa (circa 1.753 miliardi), seguita dalla Sicilia (circa 1557 miliardi) e dalla Campania (circa 1400 miliardi).

La spesa globale per aree geografiche risulta ripartita per il 36,79% nelle Regioni settentrionali, per il 28,07% nelle Regioni centrali (compresa la Sardegna), per il 35,14% nelle Regioni meridionali.

Nel 1993 il settore dell'assistenza ai minorati civili ha continuato ad essere caratterizzato dal rilevante contenzioso amministrativo e giurisdizionale. Quest'ultimo riguarda in particolare i ritardi e le mancate convocazioni a visita da parte delle UU.SS.LL., per cui viene richiesto al giudice il riconoscimento giudiziario dell'indennità. In detti procedimenti il Ministero risulta legittimato passivo per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione. Pertanto notevole risulta l'aggravio di spesa che ne deriva.

Come noto con la legge finanziaria 24.12.1993 n. 537 (art. 11) è stata prevista la separazione della fase sanitaria del riconoscimento dell'invalidità civile da quella della fase di concessione delle provvidenze economiche. E' auspicabile, pertanto, che nel futuro la situazione possa migliorare.

Nel quadro della collaborazione con gli altri Ministeri per quanto concerne l'applicazione della legge 104/92, sono stati organizzati, con la Fondazione LABOS, due convegni: il primo il 5 - 6 novembre 1992 "Disabilità senza handicap", il secondo l'8 febbraio 1994 "A due anni dalla

legge - quadro per l'handicap", nei quali è stato possibile approfondire e dibattere le varie tematiche collegate all'handicap.

Per l'occasione è stato altresì predisposto il "Libretto del disabile" quale strumento ed ausilio per una equipe di operatori che programmano e valutano insieme un progetto integrato.

Il Ministero, inoltre, partecipa assiduamente ai lavori del Consiglio d'Europa in materia di handicaps con la presenza di un proprio rappresentante nel "Comitato direttivo per la riabilitazione e l'integrazione delle persone handicappate" nonché nel "Comitato di esperti per l'applicazione della classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicaps".

Infine va sottolineato come risulti ancora irrisolta la questione della "valutazione dell'handicap".

La legge 104/92 ha introdotto una definizione nuova di persona handicappata per cui è persona handicappata "chi presenta una menomazione psichica, fisica e sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

Lo spostamento della valutazione dalla menomazione e dalla disabilità al processo di svantaggio che effettivamente ne consegue, non è cosa di poco conto e impone valutazioni più globali, essendo l'handicap sempre il risultato di una interazione tra le prime e gli ostacoli sociali, economici ed ambientali.

Le attuali tabelle percentuali di invalidità

civile, rielaborate nel 1992, sono principalmente ispirate al criterio della riduzione della capacità lavorativa, e lo stesso margine di discrezionalità di 5 punti in meno o in più, previsto dall'art. 3 del D.Leg.vo 23.11.88, n. 509 a disposizione della Commissione Sanitaria, fanno pur sempre riferimento a variabili personali (occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, eventuale specifica attività lavorativa, formazione tecnico - professionale) attinenti lo stesso aspetto.

Appare evidente come nel contesto della nuova definizione dell'art. 3 la riduzione della capacità lavorativa, seppure della massima importanza, costituisca soltanto uno degli aspetti da valutare.

L'eventuale utilizzazione di dette tabelle ai fini della L. 104/92, da parte delle Commissioni Mediche integrate di cui all'art. 4 sarebbe improprio e non sufficiente.

D'altra parte (e questa è la grande carenza da sottolineare) non sono stati diffusi criteri o parametri di valutazione dell'handicap, per cui v'è da chiedersi come si siano regolate le Commissioni integrate.

Vi sono numerose segnalazioni di comportamenti difformi e questo si ritiene sia l'aspetto più negativo e da evitare, potendosi dar luogo ad illegittime sperequazioni e, in una parola, ad illegalità dell'azione amministrativa.

Uno dei problemi da affrontare sollecitamente è la fissazione di criteri uniformi ed unici per ogni aspetto del processo di riabilitazione e di integrazione della persona handicappata, ivi inclusa l'assistenza economica, che è soltanto uno dei mezzi di detto processo.

D'altra parte un concetto introdotto da una legge-quadro non può non riflettersi in tutto l'ambito del settore cui si riferisce.

Appare paradossale e assurdo che debbano esistere commissioni e criteri diversi, a seconda dei benefici o delle prestazioni che si intendono richiedere.

La meta da conseguire più sollecitamente è quella della unicità delle Commissioni e dei criteri di valutazione dell'handicap.

Possono comprendersi le difficoltà di ordine tecnico anche perchè il terzo livello della classificazione internazionale dell'OMS (quello relativo agli handicaps) è poco articolato e le categorie degli handicaps sono espresse in termini troppo generali e, questo in pratica le rende praticamente inapplicabili a una valutazione individuale.

In una recente riunione a Strasburgo del Comitato di esperti del Consiglio d'Europa, per l'applicazione delle classificazione internazionale delle menomazioni, delle disabilità e degli handicaps, il rappresentante di questo Ministero ha segnalato la necessità e l'opportunità che l'OMS stabilisca una classificazione dell'handicap molto articolata con l'elaborazione di indicatori, di una griglia o di rubriche appropriate per definire in modo sistematico ed in maniera più dettagliata possibile il grado di gravità dell'handicap.

A parere di questo Ministero, pertanto, si ritiene necessario che il competente Ministero della Sanità istituisca nel frattempo una Commissione multidisciplinare al fine di elaborare criteri di valutazione dell'handicap, che tengano conto di tutti i fattori e le variabili



personali nonché ambientali e sociali che, interagendo, possano produrre uno svantaggio nonché una scala di gravità allo stesso.


Successivamente si renderanno necessari i relativi provvedimenti di attuazione (es. atto di indirizzo e coordinamento).

Si resta a disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Gelati)



/rmf  




MINISTERO  
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MODULO  
Leg. e Prov. Sez. 17



Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

*70/16* 21/3 94 97

Gabinetto

S E D E

e, pc. Dipartimento Affari Sociali U.L.

R O M A

ref. nota n.50935/G/86/251 del 22/1'94

D.V.VI

*Prot. N.º 9407*

*Allegati*

**OGGETTO** art.41 co. 8 L.104/92 "per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Attuazione art.33 (Agevolazioni).

Con riferimento alla nota sopraindicata di codesto Gabinetto inerente all'oggetto, si trasmettono i dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l'handicap in Italia per quanto attiene alla competenza dell'ufficio scrivente ossia art.33 "agevolazioni sul lavoro per familiari disabili e disabili lavoratori".

E' già in possesso del Dipartimento degli Affari Sociali la circolare illustrativa dell'art.33 della L.104/92 trasmesso con nota n.6620 dell'8/4/93.

Per quanto riguarda il co.3 di detto articolo relativo alla possibilità di usufruire di 3 gg. di permesso dal lavoro per i genitori parenti o affini di disabili, pochè il legislatore non aveva espressamente definito come retribuiti tali permessi, era sorto un dubbio interpretativo circa l'indennizzabilità o meno di questa agevolazione e l'ufficio scrivente aveva chiesto in merito il parere del Consiglio di Stato.

Nel frattempo è stato convertito in legge L.27 11/93 n.428 con alcune modifiche, il D.L. n.324/1993, che all'art. 3 Ter. chiarisce che "il permesso mensile di cui al co. 3 dell'art.33 deve essere comunque retribuito".

In seguito è pervenuto il parere del Consiglio di Stato, (parere/611/92 sez. seconda del 17/11/93).

PT/sn

25 FEB. 1994

ARRIVO  
Protocollo N. 2716/17/1994  
28 FEB. 1994  
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI U.L.

Il presente documento è stato depositato in data 17/11/93 presso l'Ufficio di Segreteria del Dipartimento degli Affari Sociali U.L.

In base a detto parere e all'interpretazione autentica relativa al co.33 art.33 sopra citata, la scrivente ha elaborato, una ulteriore circolare che chiarisce i residui dubbi interpretativi.

Tale circolare è attualmente in corso di firma.

IL REGGENTE DELLA DIVISIONE  
(Adriana Ricciardi)

*Adriana Ricciardi*

*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DIVISIONE VI

8550  
Legali

OGGETTO

L.5 febbraio 1992, n.104.  
Legge-quadro per l'assistenza,  
l'integrazione sociale e i diritti  
delle persone handicappate;  
art.33 (agevolazioni)

N. 28/93  
15 Marzo 93

Agli Uffici Regionali del  
Lavoro e M.O.  
Agli Uffici Provinciali del  
Lavoro e M.O. LORO SEDI

- e, p.c. Agli Ispettorati Regionali del  
Lavoro
- Agli Ispettorati Provinciali  
del Lavoro
  - Alla Regione Siciliana - Asses-  
sorato del lavoro
  - Alla Provincia Autonoma di  
Trento - Dipartimento Servizio  
Lavoro
  - Alla Provincia Autonoma di  
Bolzano Alto Adige - Assesso-  
rato per gli Affari Sociali
  - Alla Direzione Generale degli  
AA.GG. e del Personale

La legge n.104/92 è intervenuta a disciplinare la materia  
relativa alla tutela e all' inserimento nella vita sociale dei  
soggetti portatori di handicap. *e art.33*

In armonia con tali intenti ~~art.33~~ della suddetta legge  
prevede alcune agevolazioni destinate sia ai soggetti handicap-  
pati in situazioni di gravità sia a chi, genitore, parente o af-  
fine, si occupi della loro assistenza.

#### 1 - Accertamento dell'handicap

La concessione di tali benefici è subordinata all'accertamen-  
to della situazione di gravità, il quale è affidato alle Commissio-  
ni mediche istituite dall'art.1 della legge 15.10.90 n.295 ed in-  
tegrate ai sensi dell'art.4 della legge 104/92.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà che in molte  
regioni si riscontrano riguardo al funzionamento delle suddette  
commissioni ed al fine di evitare che il ritardato rilascio del-  
la documentazione concernente l'accertamento della gravità del-  
l'handicap pregiudichi la fruizione delle agevolazioni previste  
dall'art.33, è stato previsto un regime provvisorio.

Infatti, il D.L. n.458 del 2.3.93 (art.2 - commi 2 e 3)  
dispone che, qualora la commissione medica di cui all'art.4 della

legge 104/92 non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la USL di appartenenza. Tale accertamento produce effetto fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione e comunque per non più di 1 anno.

## 2 - Benefici normativi ed economici ex art.33

Passando ora ad un'analisi dei singoli aspetti dell'art.33, si ritiene opportuno concentrare l'attenzione in particolare su alcuni punti.

### 2 - 1 - Astensione facoltativa

Il comma 1 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore handicappato grave ha diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro ex art.7 (comma 1) della legge 1204/71 (Tutela delle lavoratrici madri), fino al compimento del terzo anno di età del bambino; ciò significa che l'astensione facoltativa potrà essere fruita senza limiti di tempo, fino al suddetto termine.

Durante il periodo di astensione facoltativa, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, ha diritto a un'indennità giornaliera del 30 % della retribuzione secondo il rinvio operato dal comma in esame all'art.7 comma 1 della citata legge 1204/71.

### 2 - 2 - Permessi orari retribuiti

Il comma 2 prevede che qualora non intendano avvalersi del prolungamento dell'astensione facoltativa, gli stessi genitori, alternativamente, possono usufruire di un permesso retribuito di 2 ore giornaliere per tutto il periodo stabilito dal comma 1.

Tali permessi devono essere usufruiti secondo le modalità previste dall'art.10 del D.P.R. 1026/76 (Regolamento di esecuzione della legge 1204/71 art.10).

Per le "due ore di permesso giornaliero", poichè la legge 104/92 fa esplicito riferimento a tale limite temporale usando una locuzione diversa da quella dell'art.10 della L.1204/71 (due periodi di riposo), non è applicabile la decurtazione di 1 ora di permesso quando l'orario di lavoro sia inferiore a 6 ore al giorno.

La condizione prevista dai commi 1 e 2 dell'art.33 è che il bambino di età inferiore ai 3 anni e affetto da un handicap grave, non sia ricoverato a tempo pieno presso gli istituti specializzati.



L'attribuzione del godimento dei permessi giornalieri anche al padre risulta modificato dall'art. 33, comma 2 della legge rispetto alla normativa vigente, poichè è prevista la possibilità per il padre e la madre di usufruirne alternativamente, secondo la loro libera scelta, in un'ottica avanzata del ruolo dei genitori nell'ambito della famiglia; infatti, a seguito della sentenza n.1/1987 Corte Costituzionale, la fruibilità dei permessi giornalieri ex art.10 della legge 1204/71 era stata estesa al padre, ma soltanto nel caso che la madre fosse defunta o impossibilitata, per gravi malattie, ad occuparsi della prole.

Per coloro che optino per i permessi giornalieri di due ore, il comma 4 dell'art. 33 dispone che in base all'art.10 della legge 1204/71 e all'art.8 della legge n.903/77, è prevista l'erogazione di un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione.

### 2 - 3 - Permessi mensili

Il comma 3 stabilisce il diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile, dopo il compimento di tre anni di età del bambino, introducendo così un'innovazione nel nostro quadro normativo;

La condizione posta per poter godere di tale beneficio è che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate.

Il riferimento all'ultimo comma dell'art.7 della Legge 1204/71 comporta che i permessi di cui ai commi 2 e 3 sono computati nell'anzianità di servizio ma non ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

I soggetti ai quali è attribuito il diritto sono:

- i genitori alternativamente, anche adottivi, di una persona affetta da handicap grave;
- il parente o affine entro il terzo grado che assiste una persona con handicap grave, purchè convivente.

Il dispositivo del comma 4, assimila a tutti gli effetti i due istituti di cui ai commi 2 e 3 e cioè i riposi giornalieri di due ore e i permessi di tre giorni mensili, facendo riferimento per entrambi agli artt.7 e 8 della Legge 903/77 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro).

Poichè il legislatore ha espressamente definito retribuiti i permessi di cui al comma 2 e non ha ripetuto la stessa locuzione per quelli del comma 3, è sorto un dubbio interpretativo sulla reale intenzione del legislatore di considerare come indennizzabili i tre giorni di permesso mensile; allo scopo di chiarire questo punto, lo scrivente ha chiesto il parere del Consiglio di Stato e pertanto, in merito all'indennizzabilità di detti permessi mensili si rimanda all'acquisizione del parere stesso.

La ratio della norma, volta ad armonizzare la necessità di assistenza ai disabili da parte dei familiari con le esigenze lavorative, porta a ritenere che i permessi del comma 3 possono essere anche frazionati in riposi giornalieri orari.

#### 2 - 4 - Sede di lavoro

Secondo quanto disposto dal comma 5, il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato convivente, ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La locuzione "ove possibile", in merito al diritto di scelta della sede di lavoro, è da intendersi nel senso che il datore di lavoro può frapporre un rifiuto solo per motivate esigenze di organizzazione aziendale; il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce, invece, un diritto incondizionato, nel senso che - diversamente da quanto avviene nei casi disciplinati dall'art. 2103, comma 2, del Codice Civile, come sostituito dall'art. 13 della Legge 300/70 - esso non è soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa.

#### 3 - Permessi e sede di lavoro per i lavoratori disabili

Il comma 6 dispone che i permessi di cui ai commi 2 e 3 (le due ore di permesso giornaliero e i tre giorni di permesso mensile) vengano riconosciuti ai lavoratori handicappati maggiorenni e che gli stessi soggetti possano, "ove possibile", scegliere la sede di lavoro e non possono essere trasferiti senza esplicito consenso.

Per questi ultimi benefici valgono le considerazioni sopra esposte a proposito del comma 5.

#### 4 - Persone affidatarie di handicappati

Il comma 7 estende le disposizioni contenute nell'art. 33 - commi 1-2-3-4 e 5 - astensione facoltativa, permessi giornalieri, permessi mensili, sede di lavoro - agli affidatari di persone handicappate gravi.

La presente circolare viene indirizzata anche al Dipartimento della Funzione Pubblica in vista di una omogeneizzazione tra il settore pubblico e quello privato.

IL MINISTRO



MODULARIO  
L. n. 17 del 1992*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

divisione VI

Prot. N.º 9534  
Allegati

43/94

Roma, 1 Aprile 1994

MPO.1 M

Agli Uffici Regionali del  
lavoro e M.O.Agli Uffici Provinciali del  
lavoro e M.O.LORO SEDIe p.c. Agli Ispettorati Regionali  
del lavoro

**OGGETTO : L.5 febbraio 1992 n.104. Legge-quadro per l'assi-**  
**stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle**  
**persone handicappate: art.33 (agevolazioni) -**  
**L.423/93 - Parere Consiglio di Stato n.1611/92.**

Agli Ispettorati Provinciali  
del lavoroAlla Regione Siciliana - As-  
sessorato del lavoroAlla Provincia Autonoma di  
Trento - Dipartimento  
Servizio LavoroAlla Provincia Autonoma di Bol-  
zano Alto Adige - Asses-  
sorato per gli Affari So-  
cialiAlla Direzione Generale degli  
AA.CG. e del Personale

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio n.28/93  
relativa all'articolo 33 della L.104/1992 per comunicare al  
cuni aggiornamenti a seguito della L.423 del 27/10/1993 (con  
versione in legge D.L. n.324/93) e del parere del Consiglio  
di Stato n.1611/92.

1) Accertamento dell'handicap

L'art.2, comma 2 della citata legge 423 prevede che,  
limitatamente al godimento delle agevolazioni di cui allo  
art.33, quando la Commissione medica (art.4 - L.104/92) non  
si pronuncia entro 90 giorni dalla presentazione della doman-  
da, gli accertamenti sono effettuati dal medico specialista  
nella patologia denunciata, in servizio presso la USL di ap-

Si prega di restituire il presente documento al dipartimento di riferimento o al mittente.

partenza. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione di quello definitivo da parte della commissione medica; è stato quindi superato il limite temporale, previsto precedentemente, di 1 anno di validità dalla certificazione provvisoria.

## 2) Astensione facoltativa

L'art.33, comma 1 della legge 104 prevede che la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, di un minore handicappato grave ha diritto al prolungamento del periodo di astensione facoltativa ex art.7 L.1204/71 fino al compimento del terzo anno di età del minore con una indennità pari al 30% della retribuzione.

Su tale questione il Consiglio di Stato, con parere n. 1611/92, osserva che "la spettanza della indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione deriva immediatamente dalla circostanza che l'astensione facoltativa contemplata dall'art. 33 , comma 1, ricade nell'ambito della stessa astensione facoltativa di cui all'art.7 della Legge n.1204 del 1971, che viene dalla norma prolungata dal primo anno al terzo anno di vita nel caso di un minore con handicap. Si tratta dunque di una fattispecie particolare di ampliamento dell'istituto proprio del puerperio, con identità di disciplina. Tale indennità va corrisposta; secondo l'art.15, comma 3 della legge n. 1204 del 1971, con i criteri previsti per le prestazioni previdenziali contro le malattie".

## 3) Indennizzabilità dei permessi mensili.

Lo stesso art.33, comma 3 stabilisce il diritto di usufruire di tre giorni di permesso mensile dopo il compimento dei tre anni di età del disabile, da parte di genitori, anche adottivi, alternativamente e di parenti ed affini entro il terzo grado.

In merito alla retribuitività o meno di detti permessi, il comma 3 ter - art. 2 - della stessa legge 423 chiarisce che le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" si devono interpretare nel senso che "tale permesso deve comunque essere retribuito".

A tale proposito, il Consiglio di Stato rilevata preliminarmente l'entrata in vigore, nelle more del quesito, della citata norma di interpretazione autentica, osserva anche, indipendentemente da tale interpretazione, che "non tanto di retribuitività qui si tratta quanto di indennizzabilità.

" Invero, deve osservarsi che nella specie non si prospetta tanto una questione di retribuzione di una prestazione fittizia di lavoro, quanto una questione di perequazione di una prestazione assistenziale che sostituisce la prestazione lavorativa e dunque è di ostacolo alla percezione del corrispettivo proprio di questa. Di ciò dà conto la circostanza che il caso di comparazione è caratterizzato in questi stessi sensi: invero, la fattispecie del citato art. 8 della legge n. 903 del 1977 definisce la prestazione pecuniaria come indennità, ne individua l'obbligato nell'ente assicuratore di malattia, e pone in capo al datore di lavoro, attraverso lo schema proprio di una delegazione ex lege, semplicemente l'obbligo di anticipare l'indennità stessa compensandola con i contributi dovuti all'ente stesso.

" Ciò posto deve osservarsi, in diretta risposta al quesito, che oltre che come disposto dalla norma di interpretazione autentica, appare esatta la prospettazione sostanzialmente compiuta dalla richiedente Amministrazione: invero, l'art. 33, comma 4, cit., con un rinvio compiuto non direttamente, ma per riflesso normativo (cioè per il tramite del richiamo all'art.

8 della legge n.903 del 1977), opera una equiparazione di schema tra i permessi giornalieri e mensili di cui allo stesso art. 33, commi 2 e 3, e i riposi orari giornalieri di cui all'art. 10 della legge n.1204 del 1977 (disposizione richiamata appunto dal cit. art. 8). Né osta a tale conclusione la circostanza lessicale che il comma 2, a differenza del comma 3, parli di permessi retribuiti: non solo perchè, come testè detto, non di retribuzione, ma di indennizzo si tratta; ma soprattutto perchè la fattispecie si completa, dal punto di vista del trattamento economico, con i succitati rinvii (quali, come ora visto, contemplan<sup>o</sup> l'indennità). Del resto, l'indennità corrisponde in generale ad una funzione perequativa: e nella specie ciò trova ragione nella alterità tra prestazione lavorativa e prestazione assistenziale: quest'ultima è compiuta non dall'apparato pubblico, ma - in luogo di questo - dal congiunto lavoratore, il quale, per compierla, è costretto a spendere il rapporto di lavoro e dunque il suo diritto alla retribuzione: egli ne viene compensato attraverso la surrogazione della retribuzione con una indennità di pari importo.

" I presupposti di tale situazione caratterizzano sia il caso del permesso giornaliero (art.33, comma 2) sia il caso del permesso mensile di tre giorni (art.33, comma 3) senza apprezzabile differenza".

Così definita la questione della indennizzabilità dei permessi previsti dal comma 3, occorre affrontare il problema della formulazione letterale dello stesso comma 3.

La diversa denominazione usata dal legislatore, che si riferisce ai "minori con handicap" quando l'assistenza è prestata dai genitori ed a "persone con handicap" nel caso dei parenti e affini, aveva fatto sorgere il dubbio che tale agevo-

lazione fosse limitata per i genitori alla minore età del figlio disabile, mentre proseguisse oltre la maggiore età per gli altri congiunti.

Tale dubbio è stato fugato dall'interpretazione del Consiglio di Stato, che, con specifico riferimento all'handicappato grave maggiorenne, precisa che "la prestazione assistenziale può essere compiuta da qualsiasi parente o affine entro il terzo grado (ivi compreso evidentemente il genitore) purchè convivente".

#### 4) Lavoratori disabili

Il comma 6 dispone che la persona handicappata maggiorenne può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (due ore di permesso giornaliero e tre giorni di permesso mensile).

Circa le modalità di utilizzo di questi permessi il Consiglio di Stato rileva che "in virtù del richiamo ai commi 2 e 3, di cui al comma 6 dello stesso art. 33, l'handicappato maggiorenne (lavoratore, evidentemente) ha diritto di suo sia al permesso giornaliero retribuito, sia al permesso mensile di tre giorni. In questo speciale caso - secondo la volontà della legge - la prestazione assistenziale non richiede l'attività di un terzo, ma si esaurisce nella facoltà di dar luogo ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro allo stesso assistito, sempre a scapito del contributo per malattia.

" Evidentemente il legislatore, a tale riguardo, ha reputato che questa sospensione del rapporto lavorativo sia meritevole di indennità in quanto per natura corrispondente ad una esigenza particolare di riposo dell'handicappato, che equipara ad una vera e propria prestazione assistenziale".

Si sottolinea a tal proposito che l'indennizzabilità deve intendersi riferita sia al permesso giornaliero che al permesso mensile di 3 giorni: non lascia dubbio, a tal fine, il richiamo ai commi 2 e 3 dell'art. 33, relativamente ai quali l'organo consultivo della amministrazione ha ritenuto l'indennizzabilità di entrambi i benefici ivi regolati

IL MINISTRO





MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE



MODULARIO  
P. L. - 18 - 291



Mod. 1 (Geb. del Ministro)

Roma, 18 marzo 1994

*Ministero  
della Pubblica Istruzione*

UFFICIO STUDI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE  
IL COORDINATORE

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Dipartimento per  
gli Affari Sociali

R O M A

Prot. N° 63/L/H

Risposta al Foglio del  
Dir. \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

OGGETTO Trasmissione atti.

Ai sensi dell'art. 41 comma 8 L. 5/2/92 n. 104, si trasmette la relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della L. 5/02/92 n. 104, Legge Quadro sui diritti delle persone handicappate relativa all'anno finanziario 1993.

Il Coordinatore

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
24 MAR 1994  
Protocollo N. 3536/1/DAS/RPH  
ARRIVO

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA  
L.5/2/92 N. 104 LEGGE QUADRO SUI DIRITTI DELLE PERSONE  
HANDICAPPATE RELATIVA ALL'ANNO FINANZIARIO 93

La precedente relazione, la prima in esecuzione dell'art. 41 comma 8 Legge n. 104/92 ha dato conto dell'attività, prevalentemente normativa di questa Amministrazione svolta nello scorcio dell'anno finanziario 1992 a partire dalla operatività della Legge Quadro.

Nella presente relazione si descriveranno gli interventi attuativi della Legge nei seguenti ambiti:

1) Normativa

Si è provveduto, per un verso a sviluppare il quadro normativo amministrativo in linea con i principi della Legge Quadro ed in continuità con i decreti, le ordinanze e le circolari emanate l'anno precedente, per altro verso, si è cercato di contenere gli effetti negativi sul processo di integrazione conseguenti alla drastica riduzione della spesa pubblica operata dal Parlamento:

a) Relativamente al primo ambito di interventi, sono state emanate norme sulla valutazione degli alunni con handicap che hanno ulteriormente precisato i peculiari aspetti valutativi nei diversi ordini di scuola, pervenendosi anche ad una integrazione dell'art. 51 dell'O.M. 259 del '92, in merito alle modalità degli esami di maturità per gli alunni con handicap. Si è prevista la possibilità che la commissione giudicatrice possa adattare le prove ufficiali alle esigenze individuali degli alunni con handicap, consentendo anche tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove.

Sono state ulteriormente adeguate le norme di stato giuridico del personale direttivo, docente e non docente al principio della precedenza nella mobilità del personale spettante al personale in situazione di handicap ed a quello che assiste familiari in situazioni di gravità, in forza di quanto stabilito negli art. 21 e 33 Legge Quadro.

In sede di rinnovo del contratto collettivo per il personale ausiliario si è provveduto a inserire nell'art. 10 della C.M. 334 del 27/11/93 la previsione di premio incentivante forfettario per il personale ausiliario della scuola che si renda disponibile a svolgere il servizio per l'autonomia personale e per l'assistenza agli alunni con handicap.

Ciò, per risolvere organizzativamente una serie di difficoltà che rischiano, talora, di bloccare o comunque di ostacolare l'integrazione scolastica soprattutto per la carenza del personale non docente di competenza degli enti locali.

Si è altresì fornita doverosa collaborazione al Parlamento per il contenuto definitivo dell'art. 2 della Legge 27/10/93 n. 423, che ha convertito in legge un decreto legge più volte reiterato, concernente, tra l'altro, norme sulla attestazione di handicap per gli alunni all'atto dell'iscrizione. Si è precisato che detta attestazione debba provenire dallo specialista della U.S.L. di residenza dell'alunno e non già di competenza territoriale della scuola come recitava il D.L.; ciò nel rispetto della logica della continuità della presa in carico da parte della U.S.L. di residenza del progetto riabilitativo dei minori con handicap a partire dalla nascita.

Si è collaborato alla stesura definitiva dell'atto di indirizzo alle UU.SS.LL. per la formulazione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato di cui all'art. 12 comma 5 L. 104/92; infatti in sede di riunione della Conferenza Stato-Regioni del 20/01/94, sono stati recepiti dal Ministro della Sanità emendamenti precedentemente formulati da questa Amministrazione, tendenti a ridurre a 10 i giorni per il rilascio dell'attestazione di handicap, a consentire anche al capo d'istituto la richiesta di certificazione in caso di inattività della famiglia, a chiarire che la stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato è compito di tutto il consiglio di classe e non solo dell'insegnante specializzato, come sembrerebbe da una frettolosa interpretazione letterale dell'art. 12 commi 5 e 6.

Quanto alla razionalizzazione del funzionamento dei corsi di specializzazione per insegnanti per le attività di sostegno, è stata, infine emanata l'U.M. 345/93 del 9/12/1993, che ha, ulteriormente prorogato la sospensione per l'avvio di nuovi corsi di specializzazione, facendo salvi unicamente quelli statali nei soli casi comprovati di necessità.

b) Per quanto concerne il secondo ambito di interventi, in occasione dell'attuazione del D.L. 8/8/93, n. 288 concernente l'accorpamento di classi al fine di raggiungere standard compatibili con la riduzione della spesa pubblica, si è garantita la permanenza delle classi di non più di 20

persone con alunni handicappati frequentanti la scuola materna e dell'obbligo e la possibilità della formazione di classi di scuola superiore con meno di 25 alunni; ciò al fine di facilitare gli interventi di individualizzazione didattica.

Durante l'iter di approvazione della L. 24/12/93, n. 537/, provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria, questa Amministrazione ha tenuto conto pure del processo di integrazione scolastica.

Pertanto, durante la stesura definitiva dell'art. 4 di detta Legge, che ha normato i nuovi principi dell'autonomia scolastica, si è avuto cura di esplicitare il criterio secondo cui la nuova visione delle singole istituzioni scolastiche intese come aziende, non dovrà penalizzare i diritti che garantiscono l'integrazione scolastica di alunni con handicap, anche se ciò dovesse comportare maggiori costi.

#### 2) Organizzazione amministrativa e contabile

Sono stati attivati in tutti gli Uffici scolastici provinciali i gruppi di lavoro interistituzionali provinciali previsti dall'art. 15 comma 1 L. 104/92 e si è provveduto, altresì, ad assegnare a ciascuno i fondi di funzionamento per l'anno 1993. In applicazione del decreto legislativo n. 35/93 si è provveduto alle utilizzazioni del personale direttivo e docente operante presso il settore integrazione scolastica dell'Ufficio I° dell'Ufficio studi, bilancio e programmazione e presso i gruppi di lavoro interni ai provveditorati agli studi di cui alla D.M. n. 227/75. Ciò rafforza organizzativamente i gruppi di lavoro interistituzionali provinciali i quali hanno avviato l'istruttoria per la stesura degli accordi di programma di cui agli artt. 5, 13, 14, 15, 39 e 40 L. 104/92. In alcune province, si è quasi prossimi alla stipula; è stato già pubblicato l'accordo di programma del comune di Firenze sul bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 72 del 7/12/93.

Nella maggioranza delle province si incontrano molte difficoltà dovute alla mancata approvazione delle leggi regionali attuative della L.Q. sull'handicap, al drastico taglio alla spesa pubblica, alle radicali modifiche istituzionali concernenti le U.S.L. in forza del D.P.R. n. 502/92 come modificato dal D.P.R. 517/93.

In alcuni casi la difficoltà è dovuta alla mancanza di insegnanti utilizzati ex D.P.R. n. 35/93 in considerazione della presenza di insegnanti comandati ai sensi dell'art. 63

D.P.R. 417/74, che però, in seguito alla L. 537/93 dovranno ritornare nelle sedi scolastiche, lasciando così sguarniti i gruppi di lavoro dei provveditorati agli studi con grave danno per l'efficienza amministrativa dell'organizzazione dell'integrazione scolastica sul territorio.

Non risulta invece ancora pienamente attuato il disposto dell'art. 15 comma 2 L. 104/92 concernente l'avvio in ogni istituzione scolastica di un gruppo di studio e di lavoro per l'integrazione scolastica, a causa probabilmente di una non chiara presa di coscienza della cultura dell'integrazione. In considerazione di ciò è stato predisposto un piano di aggiornamento del personale direttivo della scuola, che si svolgerà nel prossimo anno finanziario.

Sono stati inoltre assegnati i fondi per l'acquisto delle attrezzature e degli ausili, di cui all'art. 13 comma 1 lettera b, nonché quelli per le sperimentazioni di integrazione scolastica di cui all'art. 13 comma 1 lettera e, e comma 5 L.104/92.

Sono stati organizzati n. 114 corsi statali per il conseguimento del prescritto titolo di specializzazione, per un numero rispettivo di 60 docenti, per ciascun corso, di scuole di ogni ordine e grado.

### 3) Aggiornamento

La produzione normativa secondaria è un indicatore utile per rilevare il livello di attuazione di una legge; ma decisamente più significativo è l'indicatore costituito dall'impegno di aggiornamento del personale profuso dall'Amministrazione e indirizzato prioritariamente a figure professionali aventi ruoli e compiti strategici sul piano organizzativo e culturale.

Si è così provveduto ad organizzare un corso di aggiornamento per tutti i direttori dei corsi statali di specializzazione svoltosi a Pontassieve nel marzo '93.

Si è effettuato, altresì, un corso di aggiornamento per n. 80 ispettori tecnici, svoltosi a Latina nell'aprile del '93.

Si sono svolti inoltre due corsi per docenti utilizzati nei gruppi di lavoro operanti presso i provveditorati agli studi (1 per ogni provincia), svoltisi a Latina nell'ottobre '93. Il primo riguardava i grandi provveditorati, il secondo quelli medi e piccoli; ciò, al fine di garantire una maggiore specificità nella trattazione delle problematiche

legate all'ambito territoriale che condiziona non poco la realizzazione organizzativa degli interventi di integrazione.

Sono stati infine organizzati in tutte le province incontri e corsi di aggiornamento per i consigli delle classi che seguono alunni con handicap.

La differenziazione dei corsi per tipologie di personale è stata effettuata tenendo conto dei distinti ruoli svolti dalle diverse figure, che, con professionalità varie, contribuiscono a qualificare gli interventi di integrazione scolastica. Non si è mancato infine di assicurare la presenza di ispettori ed esperti di questa Amministrazione in tutte le sedi: convegni, seminari, incontri culturali e italiani ed internazionali in cui si è ritenuto utile offrire informazioni e chiarimenti sugli orientamenti culturali e di politica legislativa sull'integrazione scolastica perseguita da questa Amministrazione. Ciò ha consentito anche di raccogliere direttamente dalle realtà locali informazioni, quesiti e problemi da riportare al vaglio degli organi centrali del Ministero.

#### 4) Attività di studio

L'Amministrazione ha partecipato a gruppi di studio interministeriali ed ha attivato propri gruppi di lavoro al fine dell'elaborazione di proposte normative attuative della L.Q.. Ha così partecipato alla Commissione di studio mista tra Ministero dell'Università, della Ricerca scientifica e tecnologica e quello della Pubblica Istruzione per l'attuazione dell'art. 14 della L.Q., concernente il passaggio all'Università dei corsi di specializzazione per insegnanti impegnati in attività di sostegno.

Nel corso degli incontri questa amministrazione ha rappresentato il grave rischio di genericità cui si andrebbe incontro ove non si desse adeguato spazio alle didattiche speciali; si rischierebbe di non avere una informazione diffusa fra tutti i docenti ed una informazione specifica per quelli specializzati i quali non sapranno mettere a frutto il grande patrimonio culturale ormai maturato negli studi italiani e stranieri nel campo della pedagogia e della didattica riguardante gli alunni con diverse tipologie di minorazioni.

Questo Ministero ha altresì attivato una sua commissione di studio composta da docenti universitari e di Ispettori per integrare e modificare i contenuti degli attuali programmi dei corsi di specializzazione. In attesa



dei risultati di questa commissione è stata emanata l'O.M. del 9/12/93, n. 345 di sospensione dei corsi di specializzazione, di cui si è sopra fatto cenno.

Tutte le attività sopra descritte tengono conto delle proposte e dei suggerimenti avanzati dall'Osservatorio permanente sull'handicap, operante da anni presso l'Ufficio studi, bilancio e programmazione di questo Ministero. Anche nel '93, infatti, sono proseguiti i lavori di detto Osservatorio, che ha tenuto tre adunanze plenarie e numerosi incontri in gruppi suddivisi per ambiti tematici e per ordine di scuola, per rendere più funzionali i lavori.

Dall'Osservatorio sono emerse molte proposte concernenti le nuove schede di valutazione degli alunni, la normativa riguardante gli esami di licenza media di alunni con handicap intellettivo, la possibile discriminazione derivante dalla pubblicazione degli scrutini finali nella scuola superiore tra alunni con handicap intellettivo (non soggetti a valutazione con votazione numerica) ed i compagni, con conseguente necessità di predisporre anche una nuova pagella per gli alunni con handicap.

Le problematiche sopra enunciate sono state esaminate dalle diverse componenti dell'Osservatorio costituite non solo da funzionari e tecnici del Ministero, ma in misura ben maggiore da rappresentanti di associazioni dei disabili.

Al fine di facilitare una più precisa messa a punto degli aspetti giuridico-amministrativi di tali problematiche, è stata costituita una ristretta commissione interdirezionale interna a questo Ministero aperta alla partecipazione di funzionari di altri Ministeri; individuando tutti i membri della stessa tra i partecipanti ai lavori dell'Osservatorio. La commissione si è riunita più volte ed ha prodotto alcuni documenti recanti proposte di modifiche normative al fine di adeguare sempre più la posizione giuridica degli alunni con handicap ai diritti loro garantiti dalla L.Q., tenendo contestualmente conto delle esigenze di buon andamento del servizio scolastico.

E' stata inoltre attivata una commissione di studio presso la Direzione Generale della Scuola Elementare per analizzare la normativa, ancora vigente, riguardante gli istituti ed i convitti speciali, dipendenti da questa Amministrazione per minori ciechi ed audiolesi.

Scopo dei lavori della Commissione è stato quello di adeguare detta normativa al disposto dell'art. 13 comma 1 lettera b Legge n. 104/92, onde ipotizzare una possibile

ristrutturazione di tali Istituti speciali, in funzione di un sostegno culturale e didattico all'integrazione scolastica sul territorio.

#### 5) Valutazione quantitativa e qualitativa

Nell'anno scolastico 92/93 sono stati raccolti, a cura dell'Ufficio I° dell'Ufficio Studi, Bilancio e Programmazione i dati relativi al fenomeno dell'integrazione scolastica, attingendo, come fonte, direttamente ai singoli Uffici scolastici provinciali.

I dati aggregati a livello nazionale vengono esposti di seguito.

#### Scuola Materna

Su un totale di 833.205 alunni frequentanti, quelli in situazione di handicap risultano 7.460 pari ad una percentuale dello 0,90. Il numero di detti alunni è decisamente aumentato rispetto a quello di 6.472 risultante dall'ultima rilevazione ufficiale relativa all'anno scolastico 89/90. Detto aumento è ancor più significativo se si tien conto della linea di tendenza di calo delle nascite che ha ormai investito la scuola ed evidenzia una crescita di utenza di questo primo livello scolastico da parte di alunni che necessitano di interventi didattici precoci.

#### Scuola Elementare

Su un totale di 2.694.456 alunni frequentanti, quelli in situazione di handicap sono 49.299 pari ad una percentuale dell'1,83. Anche questo dato raffrontato con quello dell'anno scolastico 89/90, che segnala una presenza di 49.129, indica un lieve aumento degli alunni con handicap, malgrado la tendenza al calo di iscrizioni anche in questo ordine di scuola.

#### Scuola Secondaria di I° grado

Su un totale di 1.959.071 alunni frequentanti, quelli in situazione di handicap sono 43.753 pari ad una percentuale del 2,23. Rispetto ai dati dell'anno scolastico 89/90 secondo cui i frequentanti, erano 43.288, anche per quest'ordine di scuola si registra un lieve incremento di presenza di alunni in situazione di handicap.

#### Scuola Secondaria di II° grado

Su un totale di 2.561.446 alunni frequentanti, quelli in situazione di handicap sono 5.640 pari ad una percentuale dello 0,22. Raffrontando questo dato con quello relativo

all'anno scolastico 89/90, che segnala la presenza di 2.037 alunni con handicap, risulta immediatamente evidente come il loro numero sia più che raddoppiato.

Questo dato deve lasciar molto riflettere sulla opportunità che la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha offerto agli alunni con handicap, circa il loro ingresso nella scuola superiore, opportunità rafforzata dalla L.Q. sull'handicap.

Passando ora all'analisi dei dati concernenti gli insegnanti specializzati per attività di sostegno, si rileva quanto segue:

#### Scuola Materna

Nell'anno scolastico 92/93 sono stati nominati 3.238 docenti per attività di sostegno con un rapporto medio rispetto agli alunni con handicap pari a 2,30 rispetto al rapporto 2,69 dell'anno scolastico 89/90. Questo rapporto, inferiore a quello medio di 1 a 4, previsto "di regola" dall'art. 12 della L. 270/82 ed inferiore a quello dell'anno 89/90, significa un crescente impegno di questa amministrazione per una maggiore precoce individualizzazione del rapporto didattico proprio durante il primo ingresso nella scuola. Ciò, malgrado i crescenti tagli alla spesa del bilancio di questo Ministero, poichè si è voluto intervenire tempestivamente onde facilitare in seguito una migliore crescita della personalità degli alunni con handicap nei successivi gradi di scuola.

#### Scuola Elementare

Nell'anno scolastico 92/93 sono stati nominati 21.382 docenti per attività di sostegno con un rapporto medio rispetto agli alunni con handicap pari a 2,31 rispetto al rapporto 2,54 dell'anno scolastico 89/90. Valgono per questo ordine di scuola le stesse osservazioni svolte per la scuola materna, tenuto pure conto che ancora per molti alunni con handicap, il primo ingresso a scuola avviene alle scuole elementari.

#### Scuola Secondaria di I° grado

Nell'anno scolastico 92/93 sono stati nominati 21.472 docenti per attività di sostegno con un rapporto medio rispetto agli alunni con handicap pari a 2,04 rispetto al rapporto 2,42 dell'anno scolastico 89/90.

## Scuola secondaria di II° grado

Nell'anno scolastico 92/93 sono stati nominati 2.658 docenti per attività di sostegno con un rapporto medio rispetto agli alunni con handicap pari a 2,13 rispetto al rapporto 2,50 dell'anno scolastico 89/90. Vale per questi dati la osservazione che il corpo docente della scuola superiore non era preparato alla presenza di alunni con handicap, specie intellettivo; di qui la richiesta di una maggiore presenza di insegnanti specializzati, oltre che di un maggiore impegno di aggiornamento generalizzato da parte dell'Amministrazione.

Queste ultime osservazioni introducono all'esigenza di una valutazione qualitativa del processo d'integrazione come richiesto dall'art. 12 comma 6 L.Q. sull'handicap e più in generale dal D.P.R. n. 29/93 circa l'efficienza e l'efficacia dei servizi pubblici.


In conseguenza di ciò è stante anche l'impegno assunto da questa Amministrazione nell'ambito della precedente relazione al Parlamento trasmessa lo scorso anno, l'Ufficio studi, bilancio e programmazione ha impostato durante il 1993 un'ampia ed articolata ricerca sulla qualità dell'integrazione scolastica, senza ricorrere ad agenzie esterne, che avrebbero comportato un notevole aggravio per l'erario, ma avvalendosi di ispettori tecnici ed esperti già in servizio presso questa amministrazione. La ricerca è ancora in corso ed i suoi risultati saranno oggetto della prossima relazione al Parlamento.

Anche per la prossima legislazione occorre sostenere finanziariamente il forte impegno di questa Amministrazione che, specie nei prossimi anni, sarà coinvolta in piani nazionali di aggiornamento di tutto il corpo docente, onde garantire un'effettiva collegialità della presa in carico del progetto globale di vita degli alunni con handicap integrati relazionalmente a scuola e nel tempo libero con i compagni non handicappati.

E ciò in attuazione dei principi costituzionali sulle pari opportunità scolastiche, recepiti nella L.Q. sull'handicap, che questo Dicastero, malgrado numerose difficoltà, sta sforzandosi di applicare in modo coerente e qualificato.

Roma, 28 febbraio 1994.

Il Coordinatore



MINISTERO DELLA SANITÀ



MODULARIO  
SANITÀ 5

MOD. 7 - UG

Roma, 19 MAR 1994 1

*Ministero della Sanità*Dir. Gen. le Serv. Med. Soc. le  
Div. VI

N. 300.6/AG.13/1356/Varie/R.1/1107

Risposta al Foglio del 19.1.'94

N. 9 DAS/712/1/DAS/RPH

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO  
AFFARI SOCIALIR O M A

OGGETTO:

Art. 41, comma 8 della legge 5.2 1992, n. 104 .  
Relazione al Parlamento sullo stato di attua-  
zione delle politiche dell'handicap.  
Dati relativi agli interventi del Ministero  
della Sanità.DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI

- 3 MAR 1994

Protocollo N. 2662/1/DAS/RPH

In riferimento alle richieste fatte pervenire

con il fax a margine segnato, si rappresenta quanto di seguito:

Artt. 3 e 4 : Soggetti aventi diritto/accertamento dell'handicap

In relazione ai numerosi quesiti che pervengono a questa Amministrazione da parte di vari organismi pubblici e privati, in ordine alle tematiche emergenti dalla concreta applicazione dei contenuti normativi dei due articoli di legge sopra indicati, si è ritenuto opportuno avviare un'indagine a livello di assessorati regionali alla sanità e ai servizi sociali, finalizzata ad accertare lo stato di applicazione degli articoli stessi, nonché le varie problematiche che gli organi a livello locale hanno incontrato e le eventuali tipologie di soluzioni applicate.

Questa attività tende a determinare nella Amministrazione una conoscenza approfondita della realtà applicativa della succitata legge, ad instaurare un colloquio con i responsabili regionali e ad emanare, anche nella forma di nota illustrativa, linee direttive omogenee, stabilite di comune accordo con le regioni in ordine all'interpretazione e all'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge quadro sull'handicap.

Art. 6 : Prevenzione, diagnosi prenatale e precoce delle  
menomazioni.

L'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e

Province autonome per l'individuazione delle modalità di controllo che le UU.SS.LL. dovranno attuare nell'ambito dei loro servizi per la diagnosi precoce delle malformazioni, per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica, è stato predisposto nei contenuti tecnici dalla scrivente Direzione Generale ed è attualmente all'esame degli Uffici centrali di questo Ministero.

Artt. 7 e 8 : Cura e riabilitazione / Inserimento ed integrazione sociale.

In vista della definizione degli standard dei centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale, questa Amministrazione accogliendo l'orientamento espresso dal gruppo interregionale per i problemi della legge n.104/1992, costituito in seno alla conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, ha avviato contatti con l'Ufficio di Segreteria della stessa Conferenza, al fine di poter costituire un gruppo di lavoro, nel quale siano rappresentate le esigenze e le esperienze maturate in questo settore in ambito locale.

Art. 11 : Soggiorni all'estero per cure.

Il punto 2 prevede l'emanazione di un atto d'indirizzo e coordinamento con il quale siano disciplinati i criteri per il rimborso e l'acconto per il soggiorno dell'assistito e dell'accompagnatore in alberghi o strutture collegate a centri di altissima specializzazione esteri.

L'Ufficio per l'attuazione del S.S.N. ha sottoposto agli Uffici interni di questo Ministero alcune complesse problematiche sia di ordine amministrativo che tecnico, connesse con il disposto sopra indicato.

Art. 12 : Diritto all'educazione e all'istruzione.

Lo schema di atto di indirizzo e coordinamento applicativo delle disposizioni di cui al citato art.12, predisposto da questo Ministero, dopo il parere favorevole del Consiglio Sanitario Nazionale e della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, è stato inoltrato alla Presidenza del consiglio dei ministri per la valutazione e l'approvazione definitive.



**Art. 23 : Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività  
sportive, turistiche e ricreative.**

E' stato emanato il Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 " Protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva, agonistica alle persone handicappate", pubblicato sulla G.U. del 18.3.1993.

L'atto è stato elaborato con la collaborazione di un gruppo di esperti che ha accolto rappresentanti della Federazione Italiana Sport Handicappati e della Federazione Medico Sportiva, organismi riconosciuti ed affiliati al C.O.N.I.

**Art. 27 : Trasporti individuali.**

Il Ministero della Sanità sta dando corso alle assegnazioni dei fondi alle Regioni sulla base degli elenchi trasmessi dalle stesse, riepilogativi delle domande di contributo presentate da cittadini invalidi negli anni 1992 e 1993.

Si fa presente al riguardo che il Ministero del Tesoro ha istituito a tal fine nel bilancio del Ministero della Sanità, il cap. 2598 con uno stanziamento di £ 4 miliardi da ripartire alle Regioni e Province autonome come contributo per la modifica degli strumenti di guida dei veicoli di proprietà di titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti. Le richieste pervenute risultano di entità ampiamente coperta dallo stanziamento previsto.

**Art. 34 : Protesi ed ausili tecnici.**

Dopo la ricostituzione della Commissione di studio per la revisione del nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili tecnici, avvenuta con DM. 2 giugno 1993, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 30.12.1992, n.502 e del successivo decreto legislativo di modifica ed integrazione del precedente, n.517 del 7.12.1993, considerati i differenti ruoli assegnati dalle predette norme allo stato, alle Regioni e alle unità sanitarie locali, questo Ministero ha elaborato uno schema di provvedimento con il quale vengono prorogate al 31 ottobre p.v. le disposizioni del vigente Nomenclatore tariffario, approvato con DM. 28.12.1992 e vengono rese partecipi le Regioni medesime ai lavori della commissione sopra indicata.

Detto schema è stato inviato in data 21 gennaio scorso alla Conferenza per i rapporti permanenti tra Stato e regioni, per il conseguente esame e parere.

Il gruppo tecnico Stato regioni ha compiuto l'istruttoria tecnica in data 16 febbraio scorso, mentre il parere definitivo della Conferenza è previsto a breve termine..

**Art.42 : Copertura finanziaria.**

Il Ministero ha sottoposto al C.I.P.E. la proposta di riparto tra le Regioni e le Province autonome della somma di lire 1 miliardo, che la legge n.104/1992 ha attribuito al Fondo sanitario nazionale.

La proposta è stata sottoposta alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, che, nella seduta del 20 gennaio scorso, ha approvato il criterio di riparto sulla base della popolazione.

Dopo la registrazione da parte della corte dei Conti della deliberazione del C.I.P.E., il Ministero del tesoro provvederà direttamente per l'erogazione delle somme.

IL DIRETTORE GENERALE



pa  
any  
amo.

MINISTERO DEL TESORO



MODULARIO  
T. R.G.S. - 2607

MOD. 31




*Ministero del Tesoro*  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale degli Affari Generali  
DEL PERSONALE E DEGLI STUDI

*Roma, 18 FEB 1994*

La Presidenza del Consiglio  
dei Ministri - Dipartimento  
per gli Affari Sociali  
**R O M A**

II  
Divisione  
Prot. N. 119048 Allegati



*Proposta a nota del* 19.1.1994,  
n. 712/1

OGGETTO: Legge 5.2.1992, n. 104 - (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
24 FEB 1994  
Protocollo n. 2308/1/DAS/2PH  
ARRIVO

e, p.c. al Gabinetto dell'On.le  
Sig. Ministro

**S E D E**

*Si prega trattare per ogni altro nei riguardi i vertici nella risposta  
al n. di protocollo. Dovranno su cui si risponde.*

Con il telex cui si fa riferimento codesto Dipartimento ha richiesto di conoscere i dati relativi agli interventi posti in essere da questa Amministrazione in ordine alla legge distinta in oggetto.

Al riguardo, nel quadro delle iniziative intraprese a favore delle persone handicappate, si fa presente che questa Ragioneria generale dello Stato ha aderito, già dall'anno 1990/91, alla richiesta del centro di Formazione professionale CAPODARCO consentendo l'inserimento nei propri uffici centrali di n. 5 giovani handicappati per l'attività di tirocinio formativo.

Detto tirocinio è stato ripetuto negli anni 1991/92, 92/93 ed è recentemente iniziato quello dell'anno 1993/94.

Il Ragioniere generale dello Stato

*Yard*

*FEB. 1994*



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

(NON PERVENUTA)





**MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA E PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL  
MEZZOGIORNO  
(NON PERVENUTA)**



MINISTERO DELLE FINANZE  
(NON PERVENUTA)



MINISTERO DELLA DIFESA

(NON PERVENUTA)



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
(NON PERVENUTA)





MINISTERO  
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(NON PERVENUTA)



MINISTERO DEI TRASPORTI



MODULARIO  
T.R. - D.G.M.

MOD. D.G.M. 82 ex 70



*Ministero dei Trasporti*

GABINETTO  
e della Navigazione

Presidenza del Consiglio  
dei Ministri  
Dipartimento per gli Affari  
Sociali  
Palazzo Chigi

MINISTERO DEI TRASPORTI - GABINETTO  
e della Navigazione  
05464 01/04/94 AG/5

R O M A

*Resp. al V. n. 104*

OGGETTO Legge quadro handicap 5/2/'92  
n.104 - art.42 - 8° comma.

All.:3

Con riferimento al telegramma n.DAS/712/1/DAS/RPH del 19/1/'94, si inviano in allegato copie delle risposte fornite rispettivamente dalla Direzione Generale della M.C.T.C., dalla Direzione Generale dell'A.C. e dai competenti Uffici della ex Marina Mercantile, con cui vengono comunicati i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla legge di cui all'oggetto.

IL CAPO DI GABINETTO

DIREZIONE  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
- 5 APR 1994  
Protocollo N. 40064/DA/RPH  
ARRIVO

MODULARIO  
Trasporti - 47

Mod. D.G.M. 47 ex 063



# Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Segreteria ...  
Prot. n. 271011  
Rit.lett. 01132ML  
del 26.1.94

Roma, 2 MAR. 1994

Al Sig. Capo di Gabinetto  
S E D E

OGGETTO: Adempimento di cui all'art. 41, comma 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

In riferimento alla richiesta di notizie formulate da codesto Gabinetto, si comunica che, anteriormente alla entrata in vigore della legge 104/92, questa Amministrazione ha provveduto ad emanare il decreto ministeriale 2 ottobre 1987 relativo alle "caratteristiche funzionali e di approvazione dei tipi unificati di autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti ed autobus, minibus ed autobus urbani con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria" nonché il decreto ministeriale 18 luglio 1991, contenente norme sulle "caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacità motoria ancorchè non deambulanti" (S.O.G.U. n. 172 del 24 luglio 1991).

Sulla base delle norme tecniche contenute nel predetto decreto questa Direzione Generale ha omologato vari tipi di autobus della categoria internazionale M3.

Si sottolinea che l'efficacia del decreto da ultimo menzionato è stata sospesa con D.M. 8 gennaio 1994, a seguito della procedura d'infrazione n. 92/0954 avviata, ai sensi dell'art. 169 del trattato CEE, dalla Commissione delle Comunità europee.

Per quanto riguarda il trasporto ad impianti fissi, attualmente, in occasione dell'esame di nuovi progetti di materiale rotabile ferroviario per le ferrovie in concessione e in gestione commissariale, si prescrive ai costruttori di adeguare gli stessi per permettere l'incarrozzamento e l'alloggiamento di carrozzelle per disabili.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MODULARIO  
40-3



25 FEB. 1994 (713)

Mod. DGAC 73  
18 FEB. 1994

Ministero dei Trasporti e DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

GRUPPO LAVORO DISABILI

MINISTERO DEI TRASPORTI - GABINETTO  
e della Navigazione  
02896 25/02/94 AG/5

Rema.  
19  
28 FEB. 1994  
M. Sig. Capo di Gabinetto  
del Ministero dei  
Trasporti  
e della Navigazione  
ROMA

Prot. N.º 0665  
Allegati

Ripresenta al f.º del  
N.º

OGGETTO Legge quadro n. 114/1992. Adempimenti ex art. 41,  
comma 8.

Si prega di inviare con copia il testo originale e un'originale a indirizzo nella risposta  
del f.º del 19 febbraio e l'ufficio a cui si risponde

ucc

Si fa riferimento alla nota 01212 AG/5 del 27 gennaio u.s.,  
di codesto On.le Gabinetto, per comunicare quanto richiesto.

Il gruppo di studio e di lavoro per l'abbattimento delle  
barriere architettoniche in sede aeroportuale, presieduto dallo  
Scrittore, anche per l'anno appena trascorso, ha operato nel settore  
propositivo con vari Enti ed organismi del trasporto aereo e in quello  
puramente ispettivo nelle singole sedi aeroportuali.

Il bilancio che se ne può trarre è il seguente:

In campo internazionale, si sono mantenuti i contatti con  
alcuni organismi stranieri similari, al fine di verificare rispondenze e  
possibilità di adeguamento delle nostre strutture alla media degli scali  
esteri, soprattutto europei.

In particolare l'Italia è stata promotrice con altri due  
Stati della costituzione di un sottogruppo di lavoro Facilitazioni per  
l'accesso delle persone a mobilità ridotta nell'ambito della Commissione  
Europea dell'Aviazione Civile (CEAC). I lavori del sottogruppo in  
questione, a cui l'Italia ha partecipato attivamente con propri  
documenti, hanno comportato come risultato una serie di raccomandazioni,  
pubblicate nella Dichiarazione Politica della CEAC Parte Facilitazioni,  
che hanno consentito, a livello europeo, di disciplinare un settore  
finora non preso in considerazione.

Le risultanze dei lavori del sottogruppo saranno portati  
alla prossima riunione della Divisione Facilitazioni dell'OACI, per  
consentire di disciplinare l'accesso al trasporto aereo delle persone a  
mobilità ridotta a livello internazionale.

ISTITUTO POLIGRAFICO E SECCA DELLO STATO - 3

---

**XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI**


---

... campo filoviario verranno adottate tutte le prescrizioni tecniche in materia di abbattimento di barriere architettoniche che saranno emanate per gli autobus dalla competente Direzione Centrale IV.

In collaborazione con l'UNIFER inoltre è stata emanata la norma UNI-UNIFER n.10203/93 "Metropolitane - Recupero dei viaggiatori dei treni immobilizzati in linea" che nello stabilire le modalità di evacuazione dei passeggeri detta prescrizioni particolari per la salvaguardia dei portatori di handicap.

In merito alla realizzazione dei nuovi centri M.C.T.C. si fa presente che i progetti recepiscono tutte le normative attualmente vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre per le sedi già esistenti si è invece posta la necessità di provvedere ad eliminare le barriere fisiche ed architettoniche per assicurare l'accesso ed il movimento nei locali aperti al pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE





**Ministero dei Trasporti e della Navigazione**

Settore Marina Mercantile

Gabinetto

Roma, 23/3/'94

Per quanto concerne la competenza del soppresso Ministero della Marina Mercantile e facendo seguito a quanto segnalato con nota n° 1062 del 17 aprile 1993 che, ad ogni buon fine si allega in copia, si fa presente che, in applicazione del DPR 27/4/1978 -384, sono state immesse sui servizi marittimi sovvenzionati le seguenti tre nuove unità adeguate alla vita di relazione degli handicappati: il m/t "Guizzo" della Società Tirrenia, il catamarano "Achernar" della Società Caremar e l'unità "isola di San Pietro" della Saremar.

Tenuto conto degli interventi realizzati negli ultimi anni su navi già esistenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, risultano complessivamente adeguate alla summenzionata normativa n° 37 unità e precisamente n° 18 della Società Tirrenia, n° 1 della Società Adriatica, n° 3 della Società Toremar, n° 3 della Società Caremar, n° 8 della Società Siremar e n° 3 della Società Saremar.

Si fa, inoltre, presente che è stato emanato, per consentire l'applicazione dell'articolo 23 - comma 3 - della Legge n° 104/92, l'articolo 9 del D.L. n° 181/93, reiterato con D.L. n° 282/93 e successivamente con D.L. n° 400/93, con la cui formulazione definitiva, quale risulta dalla legge di conversione n° 494/93, vengono agevolate soluzioni idonee a consentire la visitabilità degli stabilimenti balneari anche in aree costiere caratterizzate da difficoltà morfologiche ed ambientali.

Si comunica, inoltre, che è in corso di diramazione a tutte le Autorità marittime periferiche l'allegato parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con il quale si potranno superare talune difficoltà e ritardi manifestatisi in passato per la creazione di strutture che per la loro natura o consistenza ricadono nell'ambito di applicazione della disciplina urbanistica.


In campo nazionale, si è svolta - e tuttora prosegue - l'accurata ispezione di numerosi scali, secondo un criterio di indagine molto esteso: dagli aeroporti di grandi dimensioni a quelli con minore entità di traffico.

Conseguentemente a ciò, si è riscontrata la persistenza di alcuni aspetti negativi, che hanno prodotto vari solleciti di richiamo alle Società di gestione aeroportuale ed agli Uffici periferici di questa Direzione Generale.

A tal fine tanto le Società di gestione quanto le DCA si sono impegnate per una rapida soluzione dei problemi riscontrati.

Lo scrivente resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che codesto On.le Gabinetto vorrà richiedere.

IL DIRETTORE GENERALE  
Gen. Francesco PUGLIESE



*Ministero  
della Marina Mercantile*  
GABINETTO

*Prot. N.º 1062 / Allegati*

11 7 APR. 1993

MOD 3

*Roma* ..... 19

*Al* la Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento degli Affari  
Sociali

R O M A

*Risposta al Foglio del*  
*Dir.* ..... *Sec.* ..... *N.º* .....

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n.104. - Interventi a favore persone portatrici di handicap.

Con riferimento al telegramma n. 1677/1/DAS/RPH in data 5.3.1993 con il quale si chiedono notizie circa gli interventi di competenza di questo Ministero in merito all'attuazione della legge in oggetto, si comunica che lo scrivente, già prima dell'entrata in vigore della Legge n.104/92, con l'allegata circolare n.259 del 23 gennaio 1990, aveva impartito disposizioni a tutte le Capitanerie di Porto affinché nei titoli concessori in corso di rilascio per la gestione di strutture comunque connesse alla fruibilità della balneazione, fosse inserita un'apposita clausola che obbligasse il concessionario ad installare almeno una cabina ed un locale igienico idoneo alle esigenze di persone con impedito o ridotte capacità motorie, nonché a rendere le strutture medesime visitabili in funzione di una effettiva possibilità di balneazione, per mezzo di percorsi orizzontali.

Con tali direttive si rendevano operanti per il settore della balneazione, estendendone l'applicazione, i principi introdotti per gli edifici privati dalla Legge 9 gennaio 1989, n.13, sulla base delle prescrizioni tecniche fissate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Successivamente, con l'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n.104, questo Ministero, con l'allegato tele n.5170418 del 21 febbraio 1992, impartiva a tutte le Capitanerie di Porto la direttiva di dare applicazione alle tassative prescrizioni del ter-

zo comma dell'art.23 di tale legge, il quale imponeva che il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per la gestione di stabilimenti balneari fossero subordinati alla visitabilità degli impianti secondo le già richiamate prescrizioni del Ministero dei Lavori Pubblici.

La constatazione delle difficoltà inerenti gli adempimenti di legge in prossimità dell'inizio della stagione balneare, indussero questo Ministero ad emanare una ulteriore circolare, anch'essa allegata, n.280 del 25 marzo 1992, con la quale si davano direttive affinché gli adeguamenti ottenibili con impianti di facile rimozione fossero autorizzati senza alcuna formalità istruttoria, mentre per quelli comportanti opere fisse sottoposte a vincoli urbanistici, si disponeva che un'apposita clausola da inserire nel titolo concessorio obbligasse il concessionario alla presentazione di un progetto di adeguamento, un richiamo a procedure accelerate sia nella forma del silenzio assenso previsto dall'art.542 del Regolamento Marittimo sia nelle forme introdotte con la legge n.241/90.

Con la medesima circolare veniva richiamata anche la potestà di dichiarare la decadenza della concessione in caso di inottemperanze, nei modi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione.

Con l'ulteriore allegato tele in data 23 luglio 1992 veniva precisato che la visitabilità degli stabilimenti balneari andava estesa fino al mare e che le disposizioni impartite andavano estese a tutti gli impianti di balneazione, oltre quelli tecnicamente definibili quali stabilimenti balneari.

A questo Ministero non sono pervenute notizie di rilevanti inadempienze, fatte salve le difficoltà di completamento delle procedure e dei lavori per le opere di maggiore consistenza e tenuto conto di quelle situazioni per le quali le stesse disposizioni regolamentari consentono procedure derogatorie o adempimenti sostitutivi di quelli primariamente imposti.

Tali difficoltà dovrebbero indurre alla emanazione di disposizioni particolari per i casi in cui la normativa non può trovare agevole attuazione o per la natura della costa, o per la eccessiva articolazione di impianti di modestissima dimensione, o per i casi in cui vincoli urbanistici, ambientali e di altra natura non consentono interventi di adeguamento.


Inoltre si fa presente che, in applicazione del DPR 27 aprile 1978, n.384, le Società marittime sovvenzionate hanno realizzato negli ultimi anni interventi sulle unità sociali per l'abbattimento delle barriere architettoniche alla vita di relazione degli handicappati e precisamente la Società Tirrenia ha operato interventi su 17 unità, la Società Adriatica su una unità e le Società Toremar e Siremar su 3 unità ciascuna.

Si fa, infine, presente che questa Amministrazione ha creato strutture ed attrezzature tecniche idonee allo svolgimento delle funzioni lavorative per i propri dipendenti handicappati (tre non vedenti ed uno non deambulante) ed ha provveduto ad abbattere, nell'ambito della struttura ministeriale, le barriere architettoniche.

IL CAPO DI GABINETTO

F.to ROSSI BRIGANTE

SA5/sa7



267  
Avvocatura Generale dello Stato

COD. AVV. POST. 00100

REGISTRI

Risposta a nota NB M/21(b2)

XU 11  
Roma 19  
0.9508 - 17 FEB 94  
Partenza N. CS N. 6446/93  
Pisci

24.8.93  
N. 172102

da citare integralmente nella risposta

Allegati N. 2

OGGETTO CS 6446/93 - Avv. Pierantozzi -  
Visitabilità degli impianti balneari da parte di  
soggetti portatori di handicap. Quesito.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE  
Dir. Gen. Demanio  
Marittimo e dei Porti  
Div. XVII  
ROMA

Dr. Pierantozzi,  
Mancano alle  
autobotteghe  
23-2-94  
mu

Il quesito proposto con la nota in riferimento riguarda le attività di competenza dell'Amministrazione in sede di rilascio e rinnovo di concessioni demaniali per strutture di balneazione, tra le quali è compresa, ai sensi dell'art. 23 co. 3° della legge n. 104/1992, quella di accertamento delle visitabilità ed accessibilità degli impianti da parte di persone handicappate.

Tale accertamento avviene, nell'iter procedimentale preordinato al rilascio o al rinnovo del titolo, in base all'esame dei disegni allegati alla domanda (art. 6 regol. nav. marittimo), sulla quale, secondo le norme vigenti, occorre richiedere il parere del Comune, da considerarsi acquisito, come giustamente rileva l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, qualora sia inutilmente decorso il termine di cui all'art. 524 regol. nav. marittimo.

Altro problema è quello delle valutazioni e dei provvedimenti del Comune in materia urbanistica, per il concorso di competenze che, come ricorda ancora

l'Avvocatura Distrettuale di Ancona, si verifica quando il privato realizza opere su area del demanio. In tal caso si richiede, oltre alla concessione demaniale, anche la concessione edilizia: a meno che relativamente a quest'ultima la normativa vigente non detti norme particolari, come avviene in alcuni casi per la materia in esame. Infatti, mentre per la prima realizzazione delle strutture balneari i progetti devono contenere le previsioni di cui all'art. 1 co. 3 della legge n. 13/1989 e secondo le regole generali occorre la concessione edilizia, invece per le innovazioni dirette ad eliminare le barriere architettoniche in edifici preesistenti, non sono soggette a concessione edilizia o autorizzazione le opere di cui all'art. 2 della legge n. 13/1989 e sono soggette al regime autorizzativo di cui all'art. 48 della legge n. 457/1978 e successive modificazioni ed integrazioni le opere consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio (art. 7 legge n. 13/1989).

E' stato sentito il Comitato Consultivo che si è espresso in conformità.

*Ararib.*





MINISTERO  
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI  
(NON PERVENUTA)



**MINISTERO  
DELLA MARINA MERCANTILE**  
(VEDERE MINISTERO DEI TRASPORTI)



MINISTERO  
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI  
(NON PERVENUTA)



MINISTERO  
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

(NON PERVENUTA)





MINISTERO DELL'AMBIENTE

(NON PERVENUTA)



MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

(NON PERVENUTA)



**REGIONI  
PROVINCE AUTONOME**



ABRUZZO





159

MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 391

MOD. 391



*Commissariato del Governo nella Regione Abruzzi*

IN CASO DI RICEZIONE NON PERFETTA, RICHIAMARE AL NUMERO 0862/411033

TELEFAX

L'AQUILA 23 FEBBRAIO 1994

- AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI  
VIA BARBERINI 47

R O M A

PERCO

- AT PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI REGIONALI  
VIA DEL GIARDINO DI THEODOLI 56


R O M A

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI  - 8 MAR 1994  Protocollo N. 2825/1/DA/RPH  ARRIVO
---

PROT. 342 C.G.

OGGETTO: ART. 41 COMMA 8 L. 5.2.1992, N. 104 - LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA,  
L'INTEGRAZIONE SOCIALE E DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE.

RELAZIONE TELEGRAMMA N. 200/541/110.273 REG. DATATA 8.2.1994 - DIPARTIMENTO  
AFFARI REGIONALI - TRASMETTESI UNITA RISPOSTA PERVENUTA DA QUESTA  
AMMINISTRAZIONE REGIONALE (,) CONCERNENTE OGGETTO (,) DARIO CROCCETTA  
COMMISSARIO GOVERNO REGIONE ABRUZZO



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO



GIUNTA REGIONALE  
L'AQUILA


UFFICI DI PESCARA

3° DIPARTIMENTO

Settore Sanità - Assistenza Sociale  
Servizio Assistenza Sociale

Prot. n. 4563/6  
Riferimento  
OGGETTO:

Art. 41 comma 8 L. 5/2/1992, n° 104  
- Legge Quadro per l'assistenza,  
l'integrazione sociale e diritti  
delle persone handicappate -



PESCARA, 23 FEB. 1994

Al Commissariato del  
Governo nella  
Regione Abruzzi

L'AQUILA

Con riferimento alla nota n° 246 C.G. del 10/2/94, di pari oggetto, si fa presente che per quanto riguarda la Tutela Sociale dei portatori di handicap nella Regione Abruzzo è a tutt'oggi in vigore la L.R. n° 60/1980 e successive modifiche ed integrazioni.

Si informa che al momento è in atto la richiesta di rendicontazione alle UU.LL.SS.SS. circa l'utilizzo dei contributi concessi loro per l'attuazione degli interventi previsti dalla sopra citata Legge Regionale.

Questo Settore trasmetterà tempestivamente a Codesto Commissariato dette rendicontazioni non appena esse saranno pervenute.

Distinti Saluti

L'ASSESSORE  
(Prof. Augusto POMIDORI)

NA/mp

BASILICATA



MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 310

MOD 310



*Commissariato del Governo  
nella Regione Basilicata*

Potenza, 22 Febbraio 1994

Prot. N.º 86 Dir. 1.05.03

Al LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Allegati

DEI MINISTRI - Dipartimento Affari  
Sociali

Proposta al Foglio del

Dir. Sex N.º

R O M A

OGGETTO **Interventi settore assistenza e integrazione sociale perso-  
ne handicappate.**

e.p.c. **ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI - Dipartimento Affari  
Regionali**

R O M A


Si trasmette la lettera n.857/8.2/A del 18 febbraio 1994 del Dipartimento Sicurezza Sociale della Regione Basilicata, recante dati aggiornati in ordine agli interventi effettuati nel settore in oggetto indicato per l'anno 1993, richiesti da codesta Presidenza - Dipartimento Affari Regionali - per il tramite di questo Commissariato del Governo con telegramma n.200/541/110.273 in data 8.2.1994.

MINISTRO PULVISANOZECI ZECCA DELLO STATO

3 MAR 1994  
MR/

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
- 3 MAR. 1994  
Protocollo N. 2663/1/H/968  
ARRIVO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( Profili )



# REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE

UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITA'

18 FEB 1994

Prot. N. 857/8-2/A

AL SIG. COMMISSARIO  
DI GOVERNO

POTENZA

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992 n. 104 - Interventi in favore dei cittadini portatori di handicaps - Relazione.

e, p. c.

ALLA PRESIDENZA GIUNTA

S E D E

Di seguito a quanto richiesto con telefax n. 53/1.05.03 ed in ottemperanza all'art. 41, comma 8 della legge quadro citata in oggetto si comunica quanto segue:

1. Per l'anno 1993 questa Amministrazione ha erogato la somma di £. 550.000.000 a n. 50 Comuni della Regione che hanno fatto pervenire alla Giunta Regionale, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 38/84 "Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps" programmi mirati all'integrazione scolastica dei cittadini in età evolutiva, pertanto sono stati assicurati servizi quali:

- a. l'assistenza fisica;
- b. il trasporto e l'accompagnamento a scuola;
- c) attività extra scolastiche e di tempo libero;
- d. fornitura di materiale didattico.

2. Con riferimento agli artt. 12-15 gli Uffici Scolastici di Potenza e Matera hanno costituito i gruppi di lavoro interistituzionali che hanno attivato una serie di incontri-lavoro con le Amministrazioni Provinciali, i Comuni, le UU.SS.LL. al fine di predisporre le "bozze" di accordo di programma, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art. 27 della legge 8 giugno, n. 142.

Le indicazioni programmatiche dei gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica, inoltre, riguardano:

- incontri con i componenti i gruppi di studio e di lavoro



## REGIONE BASILICATA

costituita in ogni scuola:

- consulenze e proposte alle singole scuole, nonché indagini e rilevazioni, collaborazioni per la formulazione di piani educativi individualizzati;

- individuazione di "modelli" completi per le "Diagnosi funzionali" e per il "Profilo dinamico funzionale" al fine di formulare un "Piano educativo individualizzato".

3. E' stata impegnata la somma di 164.000.000 per un progetto, in via di elaborazione, di un "Servizio di aiuto alla persona" (art. 9 della legge 104/92).

4. In tutte le UU.SS.LL. della Regione sono funzionanti le Commissioni sediche per l'accertamento dell'handicap (art. 4 della legge 104/92).

5. Le strutture consultoriali presenti nel territorio collaborano sistematicamente con gli altri servizi socio-sanitari al fine di assicurare:

- > l'informazione sanitaria agli utenti;
- > l'effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni naturali della partoriente e del nascituro;
- > l'individuazione e la riduzione di fattori di rischio;
- > il controllo periodico delle gravidanze;
- > gli accertamenti utili alla diagnosi precoce.

Il Servizio Sanitario Regionale assicura, inoltre:

) gli interventi per le cure e la riabilitazione precoce delle persone con handicap;

) specifici interventi riabilitativi, ambulatoriali, a domicilio e presso i centri socio-riabilitativi a carattere diurno;

-> la fornitura di protesi, attrezzature e sussidi tecnici necessari per compensare la sensoriazione.

L'ASSESSORE  
(Dott. Gabriele DI MAURO)

RL/ag





## CALABRIA



169

**Regione Calabria**

ASSESSORATO ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Codice N. 180 SETTORE 51

28 FEB. 1994

Catanzaro, li .....

Prot. n. 5054

Risposta a nota n. .... del .....

**OGGETTO:**

Legge 5/2/92 n°104- art. 41 comma 8- Relazione.

Alla Presidenza del Consiglio  
dei Ministri- Dipartimento  
Affari Sociali-  
Via Barberini 47  
00100 ROMA


La relazione all'art. 41 punto 8 della legge quadro 104/92 questo Settore si pregia di comunicare quato segue:

- con delibera di Giunta Regionale n°3062 del 8 set. '93, è stato costituito un gruppo di lavoro interassessorile per l'attuazione della l. 104/92 nella regione Calabria.

Di tale gruppo fanno parte funzionari dei seguenti assessorati: Sanità, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Lavoro e Formazione Professionale, Lavori Pubblici, Trasporti Sport e Tempo libero.

L'obiettivo che il gruppo di lavoro si è posto è quello di portare avanti una progettazione ed una metodologia unitaria dei diversi interventi in favore dei disabili, al fine di evitare il perpetuarsi di interventi settoriali e skoordinati.

- In diverse occasioni il gruppo interassessorile ha avuto modo di confrontarsi con esponenti di Associazioni di portatori di handicap e delle loro famiglie e di Strutture che operano in regione a favore dei disabili (istituti di riabilitazione, per la prevenzione ecc.). Ciò in ossequio al dettato dell'art. 30 della l. 104/92. Sono così state acquisite diverse proposte di interventi e progetti provenienti da varie realtà del territorio regionale.



**Regione Calabria**

ASSESSORATO ALLA SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Codice N. 180 SETTORE 61

28 FEB. 1994

Catanzaro, 8

Prot. n. ....

Risposta a nota n. ....

**OGGETTO:**

E' intenzione del gruppo di lavoro proporre il finanziamento di diversi progetti pervenuti utilizzando i fondi disponibili, ossia € 1.530.432.000 iscritti al bilancio regionale come "fondo integrativo per l'attuazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati art.42 primo e terzo comma lettera Q legge 104/92". A tale fine è stata già proposta alla Giunta Regionale una delibera di impegno dell'intera cifra.

I criteri generali che il gruppo ed è dato e che seguirà nella scelta dei progetti sono di dare priorità alle attività connesse alla prevenzione e primarie in considerazione soltanto interventi di rilevanza regionale.

Seguendo detti criteri generali, il gruppo interassessorile si è già espresso favorevolmente a proposito di alcuni progetti ed attività proposti. Una volta attuato l'impegno di spesa, si procederà con successivo processo di deliberazione di Giunta Regionale che, se accettata, diventeranno immediatamente operative.

Si fa riserva di ulteriori, dettagliate comunicazioni.

Il Dirigente del Settore  
dott. Armando Mascaro

## CAMPANIA



173

MOD. 275

MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 275

*Commissariato del Governo  
nella Regione Campania*


Napoli, 16.2.1994

PROT.N.50565/C.G.

Alla PRESIDENZA del  
CONSIGLIO dei MINISTRI  
Dipartimento Affari Sociali  
ROMA



epc Alla PRESIDENZA del  
CONSIGLIO dei MINISTRI  
Dipartimento Affari Regionali  
ROMA



OGGETTO: Relazione al Parlamento - Regione Campania - Interventi a favore di persone handicappate ai sensi della legge quadro 5 febbraio 1992, n.104 -

Con riferimento al telegramma n.75161 datato 8.2.1994 inerente la nota prot.n.200/541/110.273 REG. della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali, inviato per conoscenza anche a codesto Dipartimento si comunicano di seguito gli interventi che nel settore dell'assistenza e dell'integrazione sociale delle persone handicappate sono stati attuati, dalla Regione Campania, specie con riguardo alla normativa indicata in oggetto.

L'Assessorato alla Sanità - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, nel corso dell'anno 1993, ha rivolto la propria attenzione alla definizione delle procedure di costituzione e funzionamento delle Commissioni mediche di cui all'art.1 della legge 15 ottobre 1990, n.295 opportunamente integrate per lo svolgimento degli accertamenti previsti dall'art.4 della surriferita legge n.104/1992.

Interventi sono stati effettuati, inoltre, per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle minorazioni, in prosieguo di iniziative assunte in passato, con particolare riferimento alla lettera b), c), d), e), f), e g), del secondo comma dell'art.6 della predetta legge, mentre per quanto attiene la lettera h), concernente la prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita, per accertare l'inesistenza e l'insorgenza di patologie e di cause invalidanti, si sta elaborando un piano di attività, concertato con le scuole di ogni ordine e grado.

Per quanto attiene, poi, la cura e la riabilitazione delle persone handicappate, la Regione Campania ha attivato l' Albo Regionale delle strutture che erogano prestazioni sanitarie in favore dei disabili.

MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 275194  
MOD. 275

*Commissariato del Governo  
nella Regione Campania*

Relativamente agli ausili protesici, oltre alla pubblicazione periodica dell'Albo dei fornitori, l'Ente in questione ha adottato in 10 UU.SS.LL.- in attuazione del progetto Handynet- la banca dati del SIVA Don Gnocchi.

E' stata sollecitata, altresì, l'attivazione del gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica, attesa la rilevanza dei compiti attribuiti dalla legge a detto consesso.

Si rileva, infine, che a favore dei titolari di patenti di guida, delle categorie A,B, o C con incapacità motorie permanenti, è stato dato corso alle procedure per la contribuzione, tramite le UU.SS.LL., alle spese per la modifica degli strumenti di guida con onere a carico dello Stato.

Al riguardo si fa presente che nel corrente esercizio finanziario (anno 1994) è stato istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa ove troveranno allocazione le risorse finanziarie destinate dallo Stato per le finalità in argomento.

A tanto si aggiunge che, in atto, sono in corso di definizione:

- 1) i criteri per l'accertamento dell'handicap e la connotazione di gravità.
- 2) il censimento dei servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari al fine di determinare livelli uniformi.
- 3) la pubblicazione e la diffusione della rete dei servizi esistenti in favore dei disabili.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Improta)

AB/RS



EMILIA - ROMAGNA



MODULARIO  
PCM - COMM G 159

MOD. 159



*Commissariato del Governo nella Regione  
Emilia-Romagna*

Bologna, 23 marzo 1994

E S P R E S S O

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Affari Sociali  
R O M A

Prot. n. 335/4.07.08/AMM.  
All. vari

Oggetto: Legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104: relazione al  
Parlamento anno 1993.

-----


In riscontro al telegramma di codesto Dipartimento n. 200/541/110.273 REG. del 08.02.1994, concernente l'oggetto, si trasmette la relazione predisposta dai competenti organi regionali sugli interventi nei confronti dei disabili e sugli adempimenti connessi alla legge quadro n. 104/92.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Mosino)

GR/as

28 MAR 1994



ANNO 1993- SITUAZIONE AREA DISABILI E ADEMPIMENTI CONNESSI  
ALLA APPLICAZIONE DELLA LEGGE N.104/92

Nell'ambito degli impegni e delle azioni rivolte ai cittadini portatori di handicap si precisa che anche nel corso del 1993 si è cercato, pur di fronte ad oggettive difficoltà finanziarie, di garantire e mantenere il livello qualitativo e quantitativo raggiunto dalla rete dei servizi per questi cittadini con particolare riguardo agli interventi nei confronti dei soggetti più gravi in adesione allo spirito della legge n.104/92.

In particolare si è dato inizio a processi di razionalizzazione e riqualificazione degli interventi che, ancorché prefigurati dalla legge quadro n.104, erano già contemplati, fin dagli anni 70/80, dalla programmazione regionale di settore e che, se pure registrano già un discreto livello di consolidamento, richiedono approfondite riflessioni. Contestualmente si è cercato di dare attuazione alle indicazioni innovative che la legge ha introdotto al fine anche di consentire ai cittadini interessati di poter fruire delle provvidenze previste.

Si riportano di seguito, in sintesi, gli interventi di maggiore rilievo riconfermando per quanto attiene più in generale lo sviluppo della rete dei servizi per i cittadini disabili i contenuti della relazione già trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4/11/93.

**Interventi dell'Assessorato ai Servizi Sociali nei confronti dei minori portatori di handicaps**

Come è noto, la Regione Emilia Romagna da molto tempo persegue una politica di deistituzionalizzazione ed integrazione scolastica dei minori portatori di handicap per cui ha attivato già dal 1976 sul territorio dei servizi finalizzati a tali obiettivi.

Tutto il territorio regionale, pertanto, in modo capillare offre all'utenza un servizio di prevenzione e di diagnosi precoce delle disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e il conseguente trattamento riabilitativo precoce dei deficit, nel contesto più complessivo di una presa in carico del bambino e della sua famiglia, oltre ad un supporto strutturato alla scuola per un proficuo inserimento.

Per quanto riguarda le competenze di diagnosi, cura e riabilitazione la Regione Emilia Romagna impegna in queste attività 94 neuropsichiatri infantili, circa 200 psicologi, 525 tecnici della riabilitazione ed educatori, con l'obiettivo di garantire a tutti i residenti portatori di handicap 0 - 17 anni un adeguato piano di intervento.

Nel corso del 1993, in particolare, sono stati destinati fondi finalizzati (fondi CIPE) per ottenere un più completo controllo delle malattie genetiche attraverso la messa in rete dei diversi presidi operanti sul versante delle diagnosi prenatali di alcune alterazioni cromosomiche:

L. 100.000.000 all'U.S.L.4 a finanziamento del progetto "Sostegno al consolidamento del Servizio di Genetica Medica dell'Università di Parma" ed in particolare per l'allestimento di un laboratorio di citogenetica;

L. 105.000.000 all'U.S.L. 31 per finanziare la "Costituzione di una rete informatica fra i Centri strutturati di genetica quale sostegno all'avvio, presso l'Istituto di Genetica Medica dell'Università di Ferrara, di un osservatorio epidemiologico permanente delle malattie congenite ed ereditarie per l'Emilia Romagna", oltre a contributi minori a diverse UU.SS.LL. della regione (28 Bologna Nord; 16 Modena; 23 Imola; 9 Reggio Emilia; 4 Parma) affinché attivassero adeguatamente la messa in rete.

Oltre a ciò, sempre attraverso i fondi CIPE, sono stati finanziati due Centri di 3° livello, a valenza regionale:

a) il Centro regionale per la diagnosi e l'indirizzo terapeutico riabilitativo (compresi gli ausili) dei bambini Down e delle disabilità linguistico cognitive, presso l'U.S.L. 27 di Bologna Ovest (L. 500.000.000);

b) il Centro regionale per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione delle disabilità neuromotorie presso l'U.S.L. 9 di Reggio E. (L. 600.000.000)

Inoltre è stata finanziata l'U.S.L. 27 (L. 62.000.000) per l'organizzazione di un corso di formazione rivolto a terapisti della riabilitazione per l'acquisizione della L.I.S. (la lingua dei segni).

Rispetto agli interventi legati all'integrazione scolastica questo Assessorato ha incentivato l'attivazione di tavoli provinciali per l'attuazione degli accordi di programma, previsti dalla legge; ha sostenuto gli operatori nominati nei gruppi di lavoro con linee di indirizzo e con i Comuni ha garantito trasporti e personale ausiliario che collabora con gli operatori della scuola nell'inserimento di circa la metà dei soggetti certificati come portatori di handicap (circa 2500 su un totale di circa 5000 alunni usufruiscono di personale ausiliario).

E' stato messo a punto dall'Assessorato un documento con linee di indirizzo rispetto ad una più puntuale applicazione della L. 104/92 alla luce anche delle indicazioni e delle conseguenti richieste del Ministero della Pubblica Istruzione.

L'Assessorato infine ha finanziato, nell'ambito della Ricerca sanitaria finalizzata, due ricerche specifiche sul tema dell'handicap e dell'integrazione scolastica:

- 1) ricerca multicentrica sui disturbi di apprendimento diretta dal Prof. G. Cossu dell'Università di Parma;
- 2) studio sui minori residenti in E.R. affetti da sindrome di Down, diretta dal Dott. G. Stella dell'U.S.L. 27 Bologna;

E' stato inoltre avviato un sistema informativo a valenza regionale per l'area di NPI e psicologia dell'età evolutiva, per avere un costante e migliore monitoraggio dei servizi rivolti all'utenza.

## A) PRESIDI SOCIO RIABILITATIVI DIURNI E RESIDENZIALI

Nella rete dei servizi di prevenzione, riabilitazione precoce, inserimento scolastico e formativo, di inserimento lavorativo e di assistenza domiciliare rivolti ai cittadini disabili i presidi socio-riabilitativi diurni e/o residenziali rappresentano certamente, per disabili più gravi, un importante strumento di socializzazione e integrazione sociale nonché un indispensabile supporto alle famiglie per evitare rischi di istituzionalizzazione.

Dette strutture, che la legge quadro n.104 richiama all'art.8 punto 1), erano già contemplate nella programmazione regionale dei servizi fin dagli anni 80 e si riportano, in sintesi, le finalità cui sono deputate .

Centro socio-riabilitativo diurno:

E' una struttura per l'accoglienza diurna di portatori di handicap non autosufficienti o non autonomi a rischio di emarginazione o di istituzionalizzazione, con un massimo di 20 utenti e con un rapporto personale/utenti di 1 a 3.

Il centro socio-riabilitativo diurno persegue i seguenti obiettivi:

- offrire ospitalità diurna e assistenza qualificata, attraverso interventi mirati e personalizzati atti all'acquisizione e/o al mantenimento di capacità comportamentali, cognitive e affettivo-relazionali, ricercando risorse e potenzialità dell'utente che consentano di proporre risposte adeguate ad ogni singola persona;
- sostenere e supportare le famiglie, favorendo la permanenza del portatore di handicap nel proprio nucleo familiare;
- perseguire l'integrazione sociale degli utenti, rendendo attuabile la frequenza di strutture esterne, sportive, sociali.

E' un servizio che si proietta all'esterno per utilizzare le opportunità di integrazione e di socializzazione, nelle forme che si ritengono più idonee in relazione alle esigenze dell'utenza. In tal senso il centro prevede un collegamento funzionale con i servizi sportivi, ricreativi, culturali e del tempo libero operanti nel territorio.

Centro socio-riabilitativo residenziale:

E' una struttura residenziale ad alta intensità assistenziale per un massimo di 15 ospiti disabili non autosufficienti e/o non autonomi, con un rapporto personale/utenti di 1 a 2.

Il centro socio-riabilitativo residenziale persegue i seguenti obiettivi:

- ospitalità residenziale temporanea o stabile, mantenendo l'utente nel contesto sociale di appartenenza;
- assistenza alle principali funzioni di base dell'utente;
- assistenza riabilitativa individualizzata, sia all'interno della struttura sia, preferibilmente, all'esterno;
- espletamento di prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando siano complementari alle attività assistenziali;
- attività di socializzazione e di inserimento sociale, nei limiti consentiti dalla gravità dell'handicap;
- frequenza, ove possibile, di un centro diurno socio-riabilitativo.

Gruppo appartamento:

E' una struttura residenziale avente la tipologia edilizia della casa di civile abitazione, con un massimo di 5 ospiti disabili.

Il gruppo appartamento persegue l'obiettivo di offrire ospitalità residenziale ad utenti adulti privi della famiglia, o che non possono/non desiderano vivere nella propria, e garantire agli stessi vita comunitaria, in piccolo gruppo, con l'appoggio-supporto di operatori.

Gli utenti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in forma ormai stabilizzata, con discreta autonomia e autosufficienza, debbono possibilmente essere inseriti al lavoro, o frequentare quotidianamente un centro socio-riabilitativo diurno.



Atteso il discreto livello di consolidamento di dette strutture l'attenzione è stata orientata verso processi di qualificazione, attraverso anche:

- il completamento delle attività di verifica degli standard strutturali e di personale posseduti dalle singole strutture ai sensi della direttiva regionale n.560 (All.A)
- la individuazione di criteri di attribuzione di competenze e di oneri tra versante sanitario e versante socio-assistenziale .(all.B)

I centri socio-riabilitativi diurni e residenziali già attivati sono oltre 190 e la loro collocazione territoriale è sufficientemente equilibrata per quanto riguarda le strutture diurne, mentre necessita di potenziamento, per quanto attiene le strutture residenziali che devono rispondere ai bisogni di quegli utenti ai quali, vuoi per totale mancanza o impossibilità della famiglia o per particolare situazione di gravità, non è più possibile rispondere con servizi diurni o domiciliari.

Si riportano di seguito alcune tabelle riepilogative della situazione dei Centri.

UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI PER HANDICAPPATI  
DIVISE PER TIPOLOGIA E USL

USL	NUMERO CENTRI DIURNI	NUMERO CENTRI RESID.	NUMERO GRUPPI APPART.	NUMERO CASE FAMIGLIA	TOTALE UNITA' DI OFFERTA
1	2	/	1	/	3
2	6	1	/	1	8
3	1	/	1	/	2
4	8	2	5	/	15
5	2	1	/	/	3
6	2	/	/	/	2
7	1	/	/	/	1
8	2	/	/	/	2
9	4	/	/	/	4
10	2	/	/	/	2
11	2	/	/	/	2
12	2	/	/	/	2
13	3	/	/	/	3
14	2	/	/	/	2
15	2	1	/	/	3
16	6	2	/	/	8
17	4	/	/	/	4
18	2	/	/	/	2
19	1	/	/	/	1
20	6	1	1	1	9
21	2	/	/	/	2
22	3	1	/	/	4
23	2	1	/	/	3
24	1	2	/	/	3
25	3	/	/	1	4
26	5	/	/	/	5
27	5	1	1	4	11
28	2	/	/	1	3
29	5	3	2	3	13
30	2	/	/	/	2
31	7	/	/	/	7
32	3	/	/	/	3
33	1	/	/	/	1
34	3	/	/	/	3
35	10	1	1	/	12
36	3	/	/	/	3
37	2	/	/	/	2
38	7	2	1	/	10
39	8	1	/	/	9
40	12	2	/	/	14
41	/	/	/	/	/
<b>TOTALE</b>	<b>146</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>192</b>

NUMERO DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-RIABILITATIVE PER HANDICAPPATI  
DIVISO PER NATURA GIURIDICA DELL'ENTE GESTORE

NATURA GIURIDICA ENTE GESTORE	N. CENTRI DIURNI	%	N. CASE FAMIGLIA	%	N. GRUPPI APPART.	%	N. CENTRI RESID.	%
PUBBLICA (1)	98	67.1	0	0.0	10	76.9	15	68.2
PRIVATA (2)	6	4.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
PRIVATO-SOCIALE (3)	42	28.8	11	100.0	3	23.1	7	31.8
TOTALE	146	100.0	11	100.0	13	100.0	22	100.0

(1) 00 COMUNE

01 U.S.L.

02 COMUNITA' MONTANA

03 CONSORZIO ENTI PUBBL.

04 PROVINCIA

05 IPAB

06 ALTRO ENTE PUBBL.

13 USL PER DELEGA

(2) 08 SOCIETA' PRIV.

12 ALTRO ENTE PRIV.

(3) 07 ENTE RELIG.

09 ASS. ART. 12 C.C.

10 ASS. ART. 36 C.C.

11 COOPERATIVA

14 FONDAZIONE

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAPACITA' RICETTIVA E N. UTENTI DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-RIABILITATIVE PER HANDICAPPATI

TIPOLOGIA	DIURNO	RESIDENZIALE	GRUPPO APPART.	CASA FAMIGLIA	TOTALE
CAPACITA' RICETTIVA	1411	229	50	44	1734
TIPOLOGIA UTENTI	N.	N.	N.	N.	N.
SENSORIALI	63	4	0	0	67
FISICI	279	96	13	2	390
PSICHICI	889	98	34	24	1045
TOTALE	1231	198	47	26	1502
	82.0%	13.2%	3.1%	1.7%	100%

UTENTI DELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-RIABILITATIVE PER HANDICAPPATI DIVISI PER CLASSI DI ETA' E PER TIPOLOGIA DI UNITA' D'OFFERTA

CLASSI DI ETA' IN ANNI COMPIUTI	N. UTENTI DI CENTRI DIURNI		N. UTENTI DI CENTRI RESID.		N. UTENTI DI CASE FAMIGLIA		N. UTENTI DI GRUPPI APPART.		TOTALE UTENTI	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
< 18	159	98	11	3	0	2	0	0	170	103
18 - 29	347	305	51	19	3	5	5	9	406	338
30 - 44	151	129	58	27	7	9	21	8	237	173
45 - 59	17	25	15	14	0	0	3	1	35	40
<b>TOTALE</b>	<b>674</b>	<b>557</b>	<b>135</b>	<b>63</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>848</b>	<b>654</b>

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PERSONALE IMPEGNATO NELLE UNITA' D'OFFERTA SOCIO-RIABILITATIVE PER HANDICAPPATI  
DIVISO PER TIPOLOGIA DI PERSONALE E DI UNITA' D'OFFERTA

TIPOLOGIA DI PERSONALE	NUMERO OPERATORI EQUIVALENTI CHE PRESTANO LA LORO ATTIVITA' IN				T O T A L E	
	CENTRI DIURNI	CENTRI RESID.	GRUPPI APPART.	CASE FAMIGLIA		
EDUCATORI	495.6	100.2	20.7	4.8	621.3	61.84
ASS. DI BASE	155.2	81.2	13.0	2.0	251.5	25.03
ISTRUTTORI	25.3	3.1	0.0	0.0	28.4	2.83
NEUROPSICHIATRI	1.7	0.2	0.1	0.3	2.3	0.23
PSICOLOGI	10.0	0.4	0.0	0.0	10.4	1.03
FISIATRI	0.5	0.1	0.0	0.0	0.6	0.06
TERAPISTI DELLA RIAB.	5.0	0.2	0.0	0.0	5.2	0.52
OBIETTORI	48.0	32.0	3.0	3.0	85.0	8.46
TOTALE	741.3	215.4	10.1	36.8	1004.7	100.00
%	73.8	21.5	1.0	3.7	100.00	

LEGENDA: Per N. operatori equivalenti si intende il monte ore complessivo settimanale prestato dagli operatori diviso 36

COMMISSIONI DI INVALIDITA' - ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP  
 ARTT.3/4 l.104

Fin dall'entrata in vigore della legge quadro si è proceduto con sollecitudine a fornire indicazioni per attivare le Commissioni integrate previste all'art.4.

Il supporto del gruppo tecnico regionale di Medicina Legale ha permesso, fin dall'inizio, l'adozione di comportamenti sostanzialmente omogenei sia nella istituzione delle commissioni integrate che nella regolamentazione delle modalità di valutazione rispetto alle quali sono state emanate indicazioni con nota del 5-8-92 (All.C)

Come si evince dalla richiamata nota si è ritenuto che le figure professionali da introdurre nelle commissioni per una più corretta valutazione della gravità dell'handicap, fossero da individuarsi nell'assistente sociale o educatore professionale e nel medico specialista nella branca attinente la patologia in esame.

Dal punto di vista amministrativo si sono mantenute separate le procedure per l'accertamento dall'handicap da quelle della invalidità civile attivando protocolli di ricevimento separati e una modulistica specifica che si intese rendere estremamente semplificata per un più facile uso da parte del richiedente.

Per la valutazione e il parere della Commissione si è fatto riferimento ai criteri definiti dall'OMS valutando l'handicap nell'orientamento, nell'indipendenza fisica, nella mobilità, nell'inserimento sociale e occupazionale.

Il verbale di visita è strutturato sotto forma di "profilo" del soggetto per renderlo più idoneo a fornire immediata visione, negli utilizzi successivi, del tipo e del grado di handicap esistente.

Quadro statistico:

Commissioni per l'accertamento delle invalidità civili operanti	n. 75
Pratiche definite nel corso del 1993 circa	n.75.000
Pratiche giacenti al 01.01.94 circa	n.27.000
Tempo medio di attesa da 1 a 6 mesi .	

Commissioni che funzionano in modo integrato l ogni U.S.L.	
Pratiche pervenute nel corso del 1993	n. 700
Pratiche definite	n. 700
Tempi di attesa	===

## CENTRI RIABILITATIVI ART.26/833

Le strutture riabilitative convenzionate ai sensi dell'art.26 /833, che la legge n.104 richiama più volte, hanno operato nella regione Emilia Romagna un profondo processo di riorganizzazione e riqualificazione che ha consentito di superare quelle connotazioni assistenzialistiche che le caratterizzava.

Le politiche di deistituzionalizzazione, l'attivazione di servizi riabilitativi territoriali e di centri socio-riabilitativi per i più gravi, hanno consentito un graduale ridimensionamento dei posti letto all'interno di dette strutture a favore di un sensibile miglioramento della qualità dell'intervento sanitario riabilitativo.

Già negli anni immediatamente successivi alla emanazione degli standard nazionali i centri provvedevano ad adeguarvisi superandoli in molti casi per maggiore presenza di personale tecnico medico e paramedico.

La specifica vocazione verso il settore della Medicina Riabilitativa, che ha coinvolto in particolare le strutture con interventi ad internato che presentano oggi una operatività di circa 330 posti letto, si rileva in maniera evidente attraverso la riduzione dei tempi di degenza, la modifica della tipologia di utenza non più in situazione stabilizzata, ma in dimissione diretta dai reparti ospedalieri con conseguente vicinanza tra il ricovero e il momento della insorgenza della patologia, la provenienza territoriale più circoscritta.

Poiché la collocazione all'interno della rete dei servizi sanitari di riabilitazione ha comportato il superamento degli standard definiti a livello nazionale, che risultano del tutto inadeguati a rispondere alla tipologia di utenza che afferisce a quelle strutture, è in corso una operazione confronto tra la Regione e dette strutture per una verifica degli standard che tenga conto delle esigenze di qualità delle risposte.

Si riportano di seguito le tabelle riferite alle rilevazioni effettuate sui centri che mettono in rilievo le differenze tra la situazione reale e quella prevista dagli standard nazionali.



TABELLA RIASSUNTIVA COMPARATIVA FRA  
REQUISITI E DOTAZIONE DEL CENTRO DI  
RIABILITAZIONE CONVENZIONATO  
EX ART.26 LEGGE 833/78 DENOMINATO  
VILLA SALUS, Viserbella di Rimini

	situazione attuale	standard ex art.26	standard reg. osp.
posti letto	90	60	modulo 24/32 pl
medici (ore/sett)	92	24 (12 dir med)	405
terapisti della riab. (nxpers.t.p.)	15	15	22,5
logopedisti (nxpers.t.p.)	--	--	5,5
massoterapisti (nxpers.t.p.)	--	--	--
IP (nxpers.t.p.)	5	5	36
Caposala (nxpers.t.p.)	3	--	1
OTA nxpers.t.p.)	26	25,5	18
guardia medica 24H:	no	Consulenze spec.:	no

ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA

	presenti	idonei
Centro servizi	si	si
Servizi di vita collettiva	si	si
Servizi Sanitari	in parte	si
Locali ausiliari	si	si
Sevizi generali	si	si
Standard dimensionali:-camere	no	no
-bagni	no	no

TABELLA RIASSUNTIVA COMPARATIVA FRA  
REQUISITI E DOTAZIONE DEL CENTRO DI  
RIABILITAZIONE CONVENZIONATO  
EX ART.26 LEGGE 833/78 DENOMINATO  
SOL ET SALUS, Rimini

	situazione attuale	standard ex art.26	standard reg. osp.
posti letto	60	60	modulo 24/32 pl
medici (ore/sett)	158	24 (12 dir med)	270
terapisti della riab. (nxpers.t.p.)	18	10	15
logopedisti (nxpers.t.p.)	2	--	4
massoterapisti (nxpers.t.p.)	4	--	--
IP (nxpers.t.p.)	18	3	24
Caposala (nxpers.t.p.)	1	--	1
OTA nxpers.t.p.)	22	17	12
guardia medica 24H:	si	Consulenze spec.:	si
<u>ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA</u>			
		presenti	idonei
Centro servizi		si	si
Servizi di vita collettiva		si	si
Servizi Sanitari		si	si
Locali ausiliari		si	si
Sevizi generali		si	si
Standard dimensionali:-camere		si	si
-bagni		si	si

**TABELLA RIASSUNTIVA COMPARATIVA FRA**  
**REQUISITI E DOTAZIONE DEL CENTRO DI**  
**RIABILITAZIONE CONVENZIONATO**  
**EX ART.26 LEGGE 833/78 DENOMINATO**  
**FONDAZIONE DON C. GNOCCHI**  
**CENTRO MEDICO SOCIALE Parma**

	situazione attuale	standard ex art.26	standard reg. osp.
posti letto	75	60	modulo 24/32 pl
medici (ore/sett)	109	32 (12 dir med)	337
terapisti della riab.+ educat. (nxpers.t.p.)	17	12,5	18
logopedisti (nxpers.t.p.)	2,5	--	4,5
massoterapisti (nxpers.t.p.)	--	--	--
IP (nxpers.t.p.)	12	3,5	30
Caposala (nxpers.t.p.)	1	--	1
OTA nxpers.t.p.)	21	21	15
guardia medica 24H:	si	Consulenze spec.:	si

**ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA**

	presenti	idonei
Centro servizi	si	si
Servizi di vita collettiva	si	si
Servizi Sanitari	si	si
Locali ausiliari	si	si
Sevizi generali	si	si
Standard dimensionali:-camere	si	si
-bagni	si	si

**TABELLA RIASSUNTIVA COMPARATIVA FRA**  
**REQUISITI E DOTAZIONE DEL CENTRO DI**  
**RIABILITAZIONE CONVENZIONATO**  
**EX ART.26 LEGGE 833/78 DENOMINATO**  
**LUCE SUL MARE - Igea Marina (RN)**

	situazione attuale	standard ex art.26	standard reg. osp.
posti letto	20+5 DH	60	modulo 24/32 pl
medici (ore/sett)	174	8 (4 dir med)	135
terapisti della riab. (nxpers.t.p.)	9	4	6
logopedisti (nxpers.t.p.)	1	--	1
massoterapisti (nxpers.t.p.)	--	--	--
IP (nxpers.t.p.)	9	1	10
Caposala (nxpers.t.p.)	1	--	1
OTA nxpers.t.p.)	8	5,5	5
guardia medica 24H:	si	Consulenze spec.:	si

**ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA**

	presenti	ideali
Centro servizi	si	si
Servizi di vita collettiva	si	si
Servizi Sanitari	si	si
Locali ausiliari	si	si
Sevizi generali	si	si
Standard dimensionali:-camere	si	si
-bagni	si	si

**ASSISTENZA PROTESICA E AZIONI PER L'AUTONOMIA.**

In adesione alle indicazioni contenute nella legge n.104 tesse rendere sempre più funzionale la fornitura di presidi e ausili protesici e per l'autonomia si sta completando il processo di informatizzazione delle procedure di erogazione dell'assistenza protesica al fine di :

- uniformare le procedure,
- fornire maggiori e più puntuali elementi di valutazione alla Commissione tecnica preposta ai controlli delle Aziende fornitrici,
- monitorare la situazione sia in ordine all'andamento della spesa, sia in ordine alla programmazione nel settore.

Sul versante del superamento delle barriere architettoniche dopo la fase divulgativa del manuale "Progettare la normalità" edito da questa regione si sta passando ad una fase di monitoraggio e di ossevezione con il supporto di una Commissione tecnica specifica.

**LEGGE N.104. RISORSE FINANZIARIE****Art.27 .Modifica strumenti di guida.**

Si è già proceduto a ripartire alle UU.SS.LL. le quote pervenute per il 1992 quali contributo previsto per l'adeguamento degli strumenti di guida per i cittadini disabili. E' in corso di approvazione l'atto deliberativo per le assegnazioni relative al 1993

**Art.42 lett.g) Fondi per l'integrazione degli interventi regionali nel settore.**

Per quanto riguarda i fondi assegnati ai sensi dell'art.42 lett.g), sentito anche il parere della Consulta regionale per i problemi dei cittadini disabili, sono stati destinati al sostegno di progetti finalizzati nelle aree appresso indicate ritenute prioritarie per i quali stanno scadendo in questi giorni i termini di presentazione .

**) AREE E TIPOLOGIE DI INTERVENTO****A) Aiuto alla persona e alla famiglia**

I progetti dovranno, in particolare, fare riferimento alle indicazioni di cui all'art. 8 punto b) e art. 9 della legge 104 e dovranno essere finalizzati al sostegno della persona disabile e/o del suo nucleo familiare per facilitarne l'autosufficienza, l'autonomia e le possibilità d'integrazione nella scuola secondaria superiore, nel mondo del lavoro, nelle attività culturali e di tempo libero.

Il "Servizio di aiuto personale", che non dovrà essere sostitutivo di servizi già attivati dalla programmazione territoriale, dovrà orientarsi, tra l'altro, verso criteri di:

- massima flessibilità e disponibilità oraria;
- di capacità di fornire risposte individuali e/o di gruppo sia in via occasionale, sia in via di emergenza, sia attraverso interventi programmati continuativi;
- massimo coinvolgimento e collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e con i soggetti di cui al comma 2 punti a) e B) del già citato art. 9 della legge n. 104.

I progetti di cui sopra potranno essere proposti anche in via sperimentale.

**B) Nuova istituzione o potenziamento di centri socio-riabilitativi per disabili gravi**

Progetti finalizzati all'avvio o al potenziamento della capacità ricettiva delle strutture socio-riabilitative, già previste dalla direttiva regionale n.560 del

11/7/91, finalizzate all'accoglimento delle persone disabili gravi.

C) Potenziamento della rete dei centri semiresidenziali per minori a grave rischio psichiatrico

Progetti finalizzati all'attivazione di centri semiresidenziali, per preadolescenti e adolescenti con problemi psichici assimilabili alla psicosi, uniformati ai seguenti criteri:

- caratterizzazione terapeutica-riabilitativa con ammissioni programmate degli utenti in base a piani individuali d'intervento che prevedano verifiche in itinere;
- responsabilità scientifica della struttura in capo all'USL (area funzionale Neuropsichiatria Infantile-Psicologia dell'età evolutiva) e affidata alla responsabilità di un neuropsichiatra infantile;
- gli interventi educativi devono essere assicurati da educatori professionali ed il coordinamento di tali attività va garantito da personale con specifiche competenze nell'area pedagogica .

D) Sostegno all'inserimento lavorativo

Progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone disabili riguardanti, in particolare, una o più delle seguenti iniziative:

- adattamento del posto di lavoro;
  - modifica dell'organizzazione del lavoro;
  - acquisizione di nuove tecnologie e/o ausili, non finanziabili con altre normative nazionali o regionali;
  - affiancamento di personale qualificato;
  - utilizzo delle figure di "tutor" esterno od interno ;
- Per una più proficua finalizzazione le azioni di cui sopra dovranno, preferibilmente, essere inserite in una progettazione che preveda uno stretto raccordo tra momento formativo, capacità dei soggetti, mondo del lavoro e organizzazioni sindacali.

E) Riorganizzazione e potenziamento dei servizi di trasporto per disabili

Progetti finalizzati alla riorganizzazione, al potenziamento o alla razionalizzazione di servizi già esistenti per il trasporto di disabili, mirati a sperimentare o ad introdurre modelli di maggiore

funzionalità ed economicità sia per gli enti che per gli utenti e ad utilizzare in modo integrato risorse pubbliche e private.

**F) Iniziative di ricerca, sperimentazione e verifica**

Progetti che presentino proposte di ricerca, di sperimentazione e/o di verifica e monitoraggio di esperienze di rilevanza tecnico-scientifica finalizzate alla integrazione sociale delle persone disabili, con particolare riguardo alle azioni di sostegno alle famiglie e di raccordo tra l'area formativa e di inserimento lavorativo.

**2) VOCI DI SPESA AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO**

I contributi richiesti per il finanziamento dei progetti potranno riguardare le seguenti voci di spesa: personale aggiuntivo espressamente acquisito per la realizzazione dei contenuti progettuali proposti; arredi; attrezzature e ausili; spese di gestione; attività di aggiornamento.

**3) ENTITA' DEL FINANZIAMENTO**

L'entità massima del finanziamento terrà conto delle caratteristiche dei progetti e comunque sarà differenziato con il seguente criterio:

- fino ad un massimo dell'80% della spesa ammissibile per l'intero progetto nel caso di servizi di nuova istituzione;
- fino ad un massimo del 50% per cento della spesa ammissibile per l'intero progetto nel caso di potenziamento o adeguamento di servizi già attivati.

**4) SOGGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Per l'area A) B) e D) sono ammessi al finanziamento i Comuni singoli o associati, le UU.SS.LL. e le Province. Per il tramite dei Comuni singoli o associati possono inoltre essere presentati progetti da parte dei soggetti di cui appresso, purchè la relativa progettazione risulti assunta e fatta propria dall'ente titolare della funzione con proprio atto deliberativo e vi sia, o sia in corso di definizione, apposito atto convenzionale per l'attività di cui trattasi:

- a) le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza;



- b) i soggetti non istituzionali individuati all'art.14 della L.R.12/1/1985 che risultino iscritti al registro di cui all'art.15 della medesima legge;
- c) le organizzazioni del volontariato socio-assistenziale iscritte al registro regionale delle organizzazioni del volontariato ai sensi della L.R.31 maggio 1993, n.26;
- d) le cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 o che ne abbiano presentata richiesta.

Per l'area C) le UU.SS.LL. delle città capoluogo di provincia e per la provincia di Bologna una delle tre UU.SS.LL. della città d'intesa con le altre UU.SS.LL. cittadine.

Per l'area E) i Comuni singoli o associati

Per l'area F) i Comuni singoli o associati, i soggetti di cui ai precedenti punti a),b),c),d) e le Province, limitatamente all'area formazione/inserimento lavorativo.

#### 4) CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione terranno conto, in modo generale per tutte le aree, dei seguenti elementi:

- estensione temporale del progetto;
- idoneità a corrispondere ad una vasta gamma di bisogni;
- ampliamento delle possibilità di accesso alla struttura e/o al servizio;
- prolungamento dell'orario di apertura per l'utenza;
- maggiore flessibilità nelle risposte individuali;
- maggior coinvolgimento di personale volontario o di obiettori di coscienza e di organizzazioni del privato sociale non aventi scopo di lucro;
- modalità organizzative integrate con i servizi già presenti.

In particolare per quanto riguarda:

1) l'area C) :

- modalità di collegamento del Centro con la rete dei servizi socio-sanitari locali, in grado di garantire una integrazione strutturata e programmata;
- capacità da parte del Centro di identificarsi in modo programmato come punto di consulenza, sostegno e affiancamento educativo per famiglie non utenti che abbiano minori con tali problematiche, prevedendo anche

la possibilità di accoglienza per emergenze diurne e la promozione di gruppi di mutuo aiuto;

2) l'area D) :

- inserimento lavorativo di disabili gravi con invalidità superiore a 2/3;
- collaborazione con organizzazioni di formazione professionale, le OO.SS. e/o associazioni imprenditoriali;

3) l'area F) :

- contestualità del progetto di ricerca e/o verifica con l'attività in itinere;
- coinvolgimento di personale volontario interessato per professionalità o per ragioni di studio all'oggetto del progetto ;
- coinvolgimento operativo di disabili o di loro familiari.

#### 5) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Provvedimento deliberativo contenente le linee progettuali, il programma di attuazione, il preventivo di spesa, l'entità del contributo regionale richiesto, l'indicazione circa le modalità di reperimento dei mezzi necessari alla copertura di spesa non finanziata dal contributo regionale.

Il progetto dovrà in particolare contenere i seguenti elementi:

- descrizione della rete dei servizi già presenti e funzionanti nell'area interessata;
- utenti individuati, potenziali e loro tipologia, da inserire nei nuovi servizi o strutture;
- descrizione dettagliata degli obiettivi che ci si propone di raggiungere, delle modalità di intervento, delle fasi e dei tempi di realizzazione;
- numero e qualifica del personale con i criteri di reclutamento;
- giorni ed orari d'apertura del servizio o della struttura;
- criteri d'accesso e modalità di rapporto con gli altri servizi interessati;
- indicazione del responsabile della realizzazione del progetto e, ove non coincida, del responsabile del servizio o della struttura;
- dettaglio delle voci di spesa (personale, attrezzature, locali o sede, eventuali iniziative formative, ecc.).

Copia della convenzione o della documentazione preliminare al convenzionamento qualora trattasi di progetto proposto dai soggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).

## 6) MODALITA' D'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Considerata l'assoluta necessità di acquisire serie garanzie in ordine all'effettiva e tempestiva realizzazione dei progetti ammessi a contributo, le rispettive liquidazioni ed erogazioni avranno luogo in due separate soluzioni:

- l'80% del contributo sarà erogato a presentazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta assegnazione, di formale deliberazione di impegno di spesa per la realizzazione del progetto che individui il terzo creditore;

- il restante 20% sarà liquidato a presentazione, entro 18 mesi dall'assegnazione, di circostanziata relazione sullo svolgimento del progetto accompagnata da rendicontazione delle spese effettivamente sostenute sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

Il mancato invio, nei tempi indicati, della predetta documentazione comporterà azione di recupero della quota già accreditata.

Si precisa che, in relazione all'entità dei contributi erogati, le iniziali previsioni di spesa ed i relativi impegni finanziari potranno essere assoggettati a riduzione da parte degli assegnatari, purché le riduzioni non alterino il rapporto percentuale massimo del contributo rispetto alla spesa prevista ed impegnata, fissato rispettivamente nei limiti del 80% e del 50 % come più sopra specificato. In caso contrario il contributo assegnato verrà proporzionalmente ridotto.

## 7) TEMPI E MODALITA' PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al finanziamento, corredate dalla prescritta documentazione, dovranno pervenire alla Regione Emilia Romagna Assessorato Sanità e Servizi Sociali entro il 15/03/1994.

Le Amministrazioni Provinciali, per favorire la maggior rispondenza della progettazione alle esigenze del proprio ambito territoriale, sono invitate ad attivare, a norma della legge n. 142/90, opportune forme di coordinamento.

GR. N. 875

## GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MARTEDI' 9 (NOVE ) del mese di MARZO 11' anno 1993 (MILLENOVECENTONOVANTATRE ) si e' riunita nella sidenza di VIALE SILVANI, 6 , la Giunta regionale con l'intervento i Signori:

) COCCHI RENATO	- Presidente
1) BARBOLINI GIULIANO	- Assessore
1) BONACINI MORIS	- Assessore
1) BOTTINO FELICIA	- Assessore
3) LODI DARIO	- Assessore
5) MINI ANGIOLINO	- Assessore
7) ODESCALCHI NANDO	- Assessore
3) FERDOMI CARLO	- Assessore
9) PIERI VITTORIO	- Assessore
0) SANDRI ALFREDO	- Assessore
1) SIGNORINO ELSA	- Assessore

Presiede il Vice Presidente Assessore COCCHI RENATO  
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore FERDOMI CARLO

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI, SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO EROGATE NEI CONFRONTI DI ADULTI DISABILI ASSISTITI NEI PRESIDI SOCIO-SANITARI PREVISTI DALLA DIRETTIVA REGIONALE N.560/91 E INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI.

PROGR. N. 875

N. ORDINE 134

OGGETTO: DIRETTIVA PER L'INTEGRAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI, SANITARIE E A RILIEVO SANITARIO EROGATE NEI CONFRONTI DI ADULTI DISABILI ASSISTITI NEI PRESIDI SOCIO-SANITARI PREVISTI DALLA DIRETTIVA REGIONALE N.560/91 E INDIRIZZI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI.

Prot. n. (SOC/92/13200)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Constatato:

- che gli orientamenti che hanno ispirato questa Regione nel definire le politiche nei confronti dei cittadini disabili hanno sempre ritenuto elemento prioritario e qualificante il perseguimento della massima integrazione tra interventi sanitari e interventi sociali al fine di predisporre risposte rispettose della globalità dei bisogni che il disabile esprime;
- che a questo principio si sono attenuti gli Enti territoriali nell'organizzare i presidi socio-sanitari per i soggetti disabili adulti;
- che finalità prioritaria dei presidi socio-sanitari è quella di erogare prestazioni riabilitative ivi comprese quelle di mantenimento dei livelli di autonomia acquisiti, attraverso attività di carattere sanitario e a rilievo sanitario che si sostanziano nel progetto riabilitativo individualizzato;
- che all'interno di detto progetto debbono altresì essere assicurate le prestazioni di carattere assistenziale di vitto, alloggio e trasporto;

Visto:

- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali sono da erogarsi a carico delle UU.SS.LL.;
- il DPCM dell'8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali;

- la direttiva regionale n. 560 dell'11/07/91 che definisce, tra l'altro, la tipologia e gli standards funzionali dei presidi per disabili;
- la legge Regionale 12 gennaio 1985 n. 2 in particolare agli art. 8, 22, 24;
- l'art. 7 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 che conferma a carico del Servizio Sanitario Nazionale gli specifici interventi riabilitativi presso i presidi socio-sanitari a carattere diurno o residenziale;
- l'art. 39 della già citata legge n. 104/92 che individua i compiti delle Regioni nell'ambito della legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate;

Preso atto che:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3769 del 29.7.92 - resa esecutiva dal Commissario di Governo della Regione Emilia Romagna con prot. 6965 - già ha introdotto una distinzione tra le competenze sanitarie e quelle sociali con operatività a far data dal 1.9.92 al 31.12.92;
- che fino alla entrata in vigore della sopracitata deliberazione gli Enti territoriali nell'attivare i presidi socio-sanitari per disabili adulti avevano adottato comportamenti non omogenei in merito alla attribuzione di spesa;
- che la delicatezza della materia e la complessità della realtà territoriale rendono opportuno confermare nella sostanza, e ancora in via sperimentale, gli orientamenti già espressi nell'atto deliberativo n.3769 sopracitato anche per il 1993;

Visto l'art. 17 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1;

Visto l'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, 6° comma della L.R. 19/11/1992, n.41;

Su proposta degli Assessori al Dipartimento competenti per materia;

A voti unanimi e palesi

**D E L I B E R A**

Di emanare la seguente direttiva:

- a) nell'ambito delle attività all'interno dei presidi socio-sanitari per disabili adulti, previsti dalla direttiva regionale n. 560/91, si individuano, quali prestazioni sanitarie e sociali a rilievo sanitario, quelle che concorrono alla realizzazione del progetto riabilitativo individualizzato;
- b) nell'ambito dei summenzionati presidi si individuano, quali attività socio-assistenziali, quelle riconducibili alle cosiddette spese alberghiere (vitto - pulizie ambienti - guardaroba personale, se fornito - quota parte spese generali) nonché quelle di trasporto intese come trasferimento dal domicilio al presidio e viceversa;
- c) sono a carico del Fondo Sanitario gli oneri connessi alle attività di cui al punto a) e al relativo personale, ivi comprese le attività a rilievo sanitario che richiedono personale e tipologie di intervento proprie dei servizi socio-assistenziali in assenza delle quali il progetto riabilitativo non risulterebbe unitario e globale. Per gli oneri di cui alle attività individuate al punto b) i comuni singoli o associati provvederanno ai sensi del D.P.R. 616/77 e della L.R. n. 2/85;
- d) è a carico degli utenti quota-parte delle spese assistenziali di cui al punto b).  
Le quote di partecipazione, che rappresentano un indicatore degli oneri di cui al richiamato punto b), vanno determinate avendo a riferimento:
  - 1) le spese che un cittadino normodotato sostiene per il proprio mantenimento, desunte in base ai parametri individuati a livello nazionale dall'ISTAT sui consumi delle famiglie;
  - 2) i redditi individuali dell'utente, comprese le pensioni e le indennità a qualunque titolo percepite, accertabili anche attraverso dichiarazione dell'interessato o del tutore.Per il 1993, in via sperimentale e al fine anche di favorire il processo di omogeneizzazione sul territorio regionale, tali quote vengono così fissate:  
- per le strutture a carattere diurno in:  
L. 10.000 per ogni unità di pasto effettivamente consumato;

L. 5.000 per ogni unità inscindibile - di andata e ritorno - di trasporto effettivamente usufruito;

- per le strutture a carattere residenziale in:

L. 18.000 giornaliera per i pasti, per le effettive presenze;

L. 10.500 per ogni pernottamento effettivo.

Le quote di cui sopra si riferiscono a redditi personali superiori a L. 1.000.000 e comprendono una percentuale di spese generali.

Per redditi inferiori la quota a carico dell'utente è da calcolarsi proporzionalmente, salvo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 2/85.

delibera inoltre

di attivare nel corso del 1993, date le caratteristiche di sperimentabilità, il monitoraggio sulla applicazione della presente direttiva con verifiche a cadenza semestrale.

- - - - -



PROGR. N. 875

N. ORDINE 134

omissis

-----


L'ASSESSORE SEGRETARIO: PERDOMI CARLO


-----

Copia conforme ad uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta


DR. RENZO BUFFINI



 COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINI-  
STRAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Proc. N. 1546/1259

CONTROLLATA  
SENZA  
RINVIARE  
ARRETRATI  
IN AT. 46 L. 23-2-1962 N. 62

25 MAR. 1993



ESISTENTE

ROGR. N. 5648

## GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno di MARTEDI' 16 (SEDICI ) del mese di NOVEMBRE dell' anno 1993 (MILLENOVECENTONOVANTATRE ) si e' riunita nella residenza di VIALE SILVANI, 6 , la Giunta regionale con l'intervento dei signori:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 1) BERSANI PIER LUIGI           | - Presidente      |
| 2) PERDOMI CARLO                | - Vice Presidente |
| 3) BARBOLINI GIULIANO           | - Assessore       |
| 4) COCCHI RENATO                | - Assessore       |
| 5) LODI DARIO                   | - Assessore       |
| 6) MARIUCCI LUIGI               | - Assessore       |
| 7) NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO | - Assessore       |
| 8) TAMPIERI GUIDO               | - Assessore       |
| 9) UGOLINI DENIS                | - Assessore       |

Funge da Segretario l'Assessore NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

OGGETTO: LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 "LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPA-TE" - ART. 27 - RIPARTO FONDO ALLE UU.SS.LL. DELLA REGIONE.

C.L. 621.90.40 RELAZIONE ATTIVAZIONE HANDICAP. 14/16

PROGR. N. 5648

N. ORDINE 91

OGGETTO: LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 "LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPA-TE" - ART. 27 - RIPARTO FONDO ALLE U.U.S.S.LL. DELLA REGIONE.

Prot. n. (SOC/93/39581)

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che prevede all'art. 27, l'erogazione da parte delle U.U.S.S.LL. di un contributo pari al 20% della spesa sostenuta dai titolari di patente di guida delle categorie A, B, C speciali, relativamente alla modifica degli strumenti di guida dell'auto;

Visto che detto contributo, è a carico dello Stato, su un apposito fondo istituito presso il Ministero della sanità, così come prevede il medesimo art 27 - ultimo comma (cap. 2598 del bilancio dello Stato: "somme da assegnare alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per l'erogazione di contributi a favore di titolari di patente di guida A, B, C speciali, con incapacità motorie permanenti");

Visto che il Ministero della sanità eroga alle regioni i contributi di cui sopra a presentazione di apposito rendiconto secondo le modalità indicate dallo stesso come da circolare prot. 500.6/AG13/1356/1129 del 25 settembre 1992;

Dato atto che la Regione Emilia Romagna ha provveduto in data 8 marzo 1993 ad inviare al Ministero della sanità detto rendiconto, comprensivo dell'elenco nominativo dei richiedenti aventi diritto, relativamente al 1992;

Preso atto che il Ministero della sanità ha emesso in data 21 aprile 1993 un ordinativo diretto in favore della Regione Emilia Romagna per un importo di L. 22.971.000, pari al 20% degli importi di spese sostenute dagli aventi diritto al contributo;

Preso atto inoltre che detta somma è stata incassata con reversale n. 2928 del 9 settembre 1993 sul

capitolo n. 07040 "somme introitate per conto terzi" del bilancio regionale dell'esercizio in corso;

Visto che la Regione Emilia Romagna deve provvedere al riparto della somma in questione, pari a L. 22.971.000 fra le UU.SS.LL. richiedenti, come da elenco allegato, parte integrante del presente atto deliberativo;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio competente in merito alla legittimità e alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;

Dato atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del competente Servizio finanziario, ai sensi del predetto articolo di legge;

Su proposta dell'Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di ripartire e liquidare alle UU.SS.LL. le somme loro spettanti per le motivazioni espresse in premessa come da elenco (allegato A) parte integrante della presente deliberazione;
- b) di imputare la spesa totale, pari a L. 22.971.000 registrata con n. 3378 di impegno al Cap. 91120 "Erogazione di somme introitate per conto di terzi" del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità.

- - - - -

ALLEGATO A

	USL	DESTINATARI	CONTRIBUTO UNITARIO	TOTALE CONTRIBUTI
C. San Giovanni	1	Chiesa Vittorio	457.445	457.445
Parma	4	Maccanelli Roberto	88.400	88.400
Fidenza	5	Cacciali Mauro	725.600	1.437.590
		Nicolini Marco	712.090	
Reggio Emilia	9	Bari Luigi	697.935	697.935
Scandiano	12	Bagnari Giannetto	204.880	1.070.360
		Bartolomasi Marinella	524.880	
		Bellan Annibale	340.600	
Modena	16	Abbondanza Tiziano	134.450	2.447.999
		Balsamo Carlo	143.990	
		Cassanelli Fiorenzo	527.000	
		Cefforio Alessandra	352.850	
		Vignali Pietro	412.335	
		Beretta Fulvio	425.210	
		Malvolta Rosanna	451.264	
Sassuolo	17	Leonelli Leonardo	394.736	394.736
S. Lazzaro S.	22	Marchesini Gabriella	328.030	328.030
Imola	23	Borsetti Elio	340.000	1.155.600
		Bona Vaner	500.000	
		Camorani Giorgio	315.600	
S. Giorgio P.	25	Prati Maurizio	896.310	1.810.706
		Lolli Mario	414.596	
		Cesano Antonio	499.800	
BO Nord	28	Guidi Stefano	106.400	4.028.405
		Antonio Maranci Lino	427.285	
		Marrone Pietro	855.135	
		Verasani Walter	471.240	
		Poli Giorgio	496.950	
		Stagni Orfeo	400.000	
		Cocchi Nadia	361.285	
		Mantovani Carlo	920.110	

ALLEGATO A

	USL	DESTINATARI	CONTRIBUTO UNITARIO	TOTALE CONTRIBUTI
Cento	30	Cremonini Stefano Guaraldi Antonio	436.495 732.785	1.169.280
Ferrara	31	Grassilli Antonio	304.515	304.515
Codigoro	33	Felletti Raffaele	376.995	376.995
Copparo	34	Regoli Franco Saccomani Giuliano Mantovani Massimiliano	560.000 470.590  612.615	1.643.205
Ravenna	35	Bianchi Gloria Guerra Michele Venturi Elio Forti Claudia Tassinari Maurizio	552.415 405.600 393.160 629.310 269.620	2.250.105
Faenza	37	Montevocchi Pietro Rondini Guizzardo	144.000 130.000	274.000
Cesena	39	Farnedi Michel.	320.000	320.000
Rimini	40	Trovanelli Maurizio Renar Roberto Mini Claudia Caraci Giusepp Donati Walter	770.000 634.270 294.200 745.994 270.130	2.715.594
TOTALE			22.971.000	22.971.000

- - - - -

PROGR. N. 5648

N. ORDINE 91

omissis

---

L'ASSESSORE SEGRETARIO: NIGRO SERGIO MICHELE ANTONIO

---

Copia conforme ad uso amministrativo.


Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta

DR. RENZO RUFFINI



Atto non sottoposto a controllo  
a norma dell'art. 1 del Decreto  
Legislativo 13 febbraio 1993 n. 40

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI  
DELLA GIUNTA  
RENZO RUFFINI







FRIULI-VENEZIA GIULIA



MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 3



MOD. 3

*Commissariato del Governo  
nella Regione Friuli-Venezia Giulia*

*Crioste, li. 2 marzo 19 94*

*Prot. N.º 9/12-5153/94 GAB.*

*Al* 1a PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento Affari Sociali  
via Barberini n. 47  
00100 R O M A

*Risposta a nota N.º del*

OGGETTO: Interventi regionali in settori  
assistenza. Relazioni al Parlamento di cui  
all'art. 41, comma 6, legge quadro handicap  
5/2/1992, n. 104.

In relazione alla nota n. 200/541/110. 273 REG del 10.2.1994,  
si invia la documentazione prodotta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia  
relativa all'oggetto.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Cannarozzo)  
*Cannarozzo*

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
- 8 MAR 1994  
Protocollo N. 2821/1/DAS/RPH  
ARRIVO

ES/dg  
*ES/dg*

Gli interventi regionali nel settore assistenza ed integrazione sociale delle persone handicappate sono principalmente quelli previsti dalla L.R. 27 dicembre 1986, n. 59, già descritti nella nota informativa relativa all'anno 1992.

Nell'anno 1993 è stata approvata la L.R. 1 giugno 1993 n. 30 "Utilizzo di fondi statali ad integrazione degli interventi regionali in favore delle persone handicappate" che ha disposto l'utilizzo dei fondi che lo Stato ha stanziato ai sensi dell'art. 42 della legge 104/92 per l'anno 1992 (art. 1) e per l'anno 1993 (art. 2). Con detta normativa sono stati ulteriormente finanziati gli interventi volti al mantenimento nell'ambiente di appartenenza e all'inserimento scolastico e gli interventi rivolti ai soggetti gravi e gravissimi.

Inoltre, in linea con quanto disposto anche dal piano regionale socio-assistenziale, che prevede quale priorità l'istituzione di centri e residenze sociali per gravi e gravissimi si è resa possibile l'apertura di due nuovi centri - uno nella provincia di Gorizia e uno nella provincia di Udine - mentre sta per iniziare l'attività di un terzo centro altamente specializzato nella provincia di Pordenone. Per quanto riguarda la provincia di Trieste ha trovato un'ideale collocazione istituzionale un servizio per soggetti cerebropatici, che in prospettiva risponderà anche ai bisogni di residenzialità per handicappati gravi-gravissimi della provincia stessa.

Questa Amministrazione sta inoltre procedendo alla revisione dei tre Consorzi di Enti locali che operano sul territorio regionale in favore dei cittadini handicappati ed in parallelo sta rivedendo tutto l'impianto della L.R. 59/1986 anche tenendo conto dei contenuti della legge quadro sull'handicap. In tal senso è già stato proposto un articolo di legge che prevede tra l'altro la promozione da parte della Regione di un accordo di programma fra tutti i soggetti pubblici interessati allo svolgimento delle attività e dei servizi a favore dei portatori di handicap.

Per quanto attiene agli oneri che nel 1993 sono stati sostenuti nella realizzazione delle politiche per l'handicap nelle voci di spesa previste anche dalla L. 104/1992 questi possono essere così quantificati:

- interventi per assistenza scolastica	L. 1.300.000.000.=
- borse di lavoro e affini	L. 1.300.000.000.=
- contributi ad Enti locali singoli ed associati per la gestione di centri diurni e più in generale di servizi volti al mantenimento nell'ambiente di appartenenza	L. 11.600.000.000.=
- gestione centri e residenze sociali per gravi e gravissimi	L. 3.700.000.000.=



LAZIO





MODULARIO  
PCM - COMM. G. - 332

Mod 332



*Commissariato del Governo nella Regione Lazio*

Roma, 8 MAR. 1994

SETTORE I

Prot.n. 1004/4.10.22

All. vari

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI

Dipartimento Affari Sociali

Dipartimento Affari Regionali  
(Rif.n.200/541/110.273 REG. del  
9/2/1994)

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
  
- 8 MAR 1994  
Protocollo N. 2928/DAS/RPH  
ARRIVE

R O M A

OGGETTO:- Legge 5/2/1992, n.104 - stato di attuazione delle politiche  
per l'handicap -  
=====

Con riferimento alla relazione prevista dalla legge in oggett  
to ed alla richiesta formulata dal Dipartimento Affari Regionali con  
la nota suevidenziata, si trasmettono in allegato le notizie ed i dati  
sulla situazione delle politiche per l'handicap in ambito regionale,  
forniti dall'Assessorato competente.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(Giuseppe Porpora)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 8

EDG/

9 MAR. 1994

10

ASSESSORATO ENTI LOCALI E SERVIZI SOCIALI  
SETTORE SERVIZI SOCIALI  
UFFICIO HANDICAPPATI

Gli interventi tesi a realizzare la politica per l'handicap dell'Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali della Regione Lazio (nell'anno 1993) sono stati rivolti:

A) per l'aspetto sanitario:

1) al mantenimento dell'attività di riabilitazione diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, attraverso prestazioni effettuate direttamente dalle strutture delle Unità Sanitarie Locali ed al mantenimento del convenzionamento con n. 59 centri di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78;

2) all'attività amministrativa inerente all'assistenza protesica in favore di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con interventi nei confronti delle Unità Sanitarie Locali per una migliore procedura delle prestazioni e con iniziative di controllo nei confronti delle aziende abilitate alla fornitura di protesi, presidi ed ausili, tese all'accertamento dei requisiti posseduti dalle stesse per la garanzia della qualità dei prodotti da fornire;

3) all'assistenza domiciliare, sanitaria e riabilitativa per favorire la permanenza nel proprio ambito familiare e soggetti portatori di handicaps gravi;

4) all'incombenza regionale per la concessione di contributi alla spesa per modifiche agli strumenti di guida a favore dei titolari di patente di guida della categoria A, B e C speciali, con incapacità motoria permanente.

B) nell'ambito dei servizi sociali

1) all'attività promozionale e finanziaria (vedi allegato prospetto dei finanziamenti) nei confronti dei Comuni per i servizi sociali in favore degli handicappati con particolare riferimento:

a) all'assistenza domiciliare;

b) alla gestione di Centri diurni;

c) alla istituzione di nuove comunità alloggio e alla continuità della gestione di quelle esistenti;

d) al servizio di trasporto;

e) all'acquisizione e/o ristrutturazione di immobili da destinare a strutture permanenti per l'assistenza agli handicappati, nonché per la realizzazione di case alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione;

f) alla deistituzionalizzazione dei disagiati psichici attraverso la concessione di assegni economici o l'inserimento in comunità alloggio;

g) agli interventi specifici in favore di associazione sociali regionali;

C) Nei confronti dell'inserimento lavorativo dei disabili, anche gravi, attraverso il sostegno a circa 49 Cooperative integrate con la presenza di almeno un terzo di soci lavoratori portatori di handicaps mediante concessione di contributi (vedi prospetto finanziamenti) per incrementare il capitale sociale, realizzare progetti di sviluppo, adeguare i posti di lavoro, rimborsare oneri sociali, assegnare borse di lavoro per periodi di tirocinio e per l'acquisto di locali idonei alla produzione.

D) Nell'ambito dell'integrazione scolastica dei portatori di handicaps attraverso l'attivazione di un gruppo di lavoro interistituzionale per la formulazione di un accordo di programma a livello regionale e la facilitazione degli accordi a livello locale.

## REGIONE LAZIO

Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Ufficio Handicappati

Finanziamenti impegnati nel 1993 in corso di erogazione.

- 1) Erogazione di fondi ai Comuni per la gestione dei servizi per handicappati, integrati con quelli degli anziani LL.RR. 62/74 e 11/76; £. 6.200.000.000.=
- 2) Erogazione di fondi ai Comuni per il finanziamento funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 25 del D.P.R. 616/77; £. 110.000.000.000.=
- 3) Realizzazione di case - alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione di handicappati e anziani (LL.RR. 66/89 e 7/90); £. 859.862.500.=
- 4) Contributi ai Comuni per assegni economici ai disagiati psichici; £. 9.200.000.000.=
- 5) Interventi in favore delle Cooperative integrate (LL.RR. 9/87 e 7/89); £. 3.700.000.000.=
- 6) Interventi in favore di Associazioni sociali regionali (L.R. 58/90); £. 600.000.000.=
- 7) Contributi ai Comuni per comunità alloggio per handicappati; £. 3.784.000.000.=
- 8) Contributi ai Comuni sede di Istituti di Prevenzione e pena (L.R. 13/87); £. 1.200.000.000.=
- 9) Contributi alla spesa per modifica degli strumenti di guida alle autovetture di handicappati; £. 14.645.000.=

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 1

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		Finanziamenti ai Comuni distinti per Provincia Legge regionale 33/85 (in milioni di lire)						
PROVINCIA	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	TOTALE	
ROMA		1.255	4.095	1.764	1.120	2.440	10.674	
FROSINONE		185	390	370	395	620	1.960	
LATINA		145	455	350	---	210	1.160	
RIETI		295	420	336	415	1.130	2.596	
VITERBO		120	640	650	100	600	2.110	
TOTALE		2.000	6.000	3.470	2.030	5.000	18.500	

Tav. 2

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

Frequenza dei finanziamenti negli anni in riferimento (rif.tav. 1) Legge regionale 33/85						
N. COMUNI PROVINCIA	Finanziati 1 volta	Finanziati 2 volte	Finanziati 3 volte	Finanziati 4 volte	Finanziati 5 volte	
ROMA	31	18	6 (I)	---	1 (VII)	
FROSINONE	13	5	---	1 (IV)	---	
LATINA	7	1	---	1 (V)	---	
RIETI	10	12	3 (II)	1 (VI)	---	
VITERBO	8	6	2 (III)	---	---	
TOTALE	69	42	11	3	1	

- (I) - Civitavecchia, Tolfa, Bracciano, Palombara, Olevano, Nettuno;  
(II) - Antrdoco, Greccio, Castelnuovo di Farfa;  
(III) - Viterbo, Oriolo;  
(IV) - Frosinone;  
(V) - Latina;  
(VI) - Rieti;  
(VII) - Roma.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO  
 Tav. 3  
 Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
 Settore Servizi Sociali  
 Uffici III e IV

ANNO	1985			1987			1990			1991			1992			T O T A L E			
	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	R	A	T	
PROVINCIA																			
ROMA	7	2	9	26	4	30	13	/	13	15	/	15	17	/	17	78	6	84	
FROSINONE	2	/	2	4	/	4	4	/	4	6	1	7	8	1	9	24	2	26	
LATINA	1	/	1	6	/	6	5	/	5	/	/	/	2	/	2	14	/	14	
RIETI	4	1	5	10	/	10	6	/	6	7	/	7	21	/	21	47	2	49	
VITERBO	2	/	2	4	2	6	9	1	10	3	/	3	9	/	9	27	3	30	
TOTALE	16	3	19	50	6	56	37	1	38	31	1	32	57	1	58	190	13	203	

Legenda:

= Ristrutturazione;

= Acquisto;

= Totale;

Escluso il Comune di ROMA

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ALLEGATO LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

10V. 4

Comuni finanziati con Legge regionale 66/89 (in milioni di lire)									
COMUNI	ANNO	1989		1990		1991		1992	
		Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.
ROMA						C.All.			
						M.M.	620		
MONTEROTONDO						C.F.	210		
						C.D.H.	769		
CIAMPINO		C.All.A.	910(*)						
				C.O.A.				C.O.A.	
PALESTRINA				C.All.A.	400			C.All.A.	400
ALBANO		C.All.H.	257						
ANZIO				C.O.A.	42				
ANAGNI								C.O.A.	670
ATINA								C.D.A.	730
FERENTINO				C.D.A.	390			C.D.A.	200
SUPINO		C.R.	540						
SABAUDIA						C.D.H.	215		
RIETI						Case Pr. A. e H.	1.400	Case Pr. A. e H.	1.000
CONTIGLIANO						C.Riab. A. e H.	230		
ORVINIO						C.O.P.	270		
CARBOGNANO						C.R.	290		
TARQUINIA						C.O.P.	343		
TUSCANIA						C.Riab. A. e H.	98		
CORCHIANO				C.R.	570				

## Legenda:

C.O.A. - Centro Diurno Anziani;  
C.D.H. - Centro Diurno Handicappati;  
C.D.P. - Centro Diurno Polivalente;  
C.All. A. - Comunità Alloggio Anziani;  
C.All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;  
C.R. - Casa di Riposo;  
C.E. - Centro Emarginati;

C.F. - Casa Famiglia;  
C. Riab. - Centro Riabilitazione.  
(\*) = Intervento non ancora realizzato,  
avviata procedura per il recupero.



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV  
Tav. 5

BENEFICIARI	1989		1990		1991		1992	
	Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.	Serviz.	Finanz.
COOP. VACLAV VOJTA DI ROMA	C. Riab. Handic. (1)	796						
COOP. ECASS DI ROMA	C. All. Handic. (2)	33						
COOP. IL PONTE DI CAPRAROLA	C. D. Poliv. (3)	21						
ASS. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI ROMA	C. Riab. Handic. (4)	193						
COOP. SPAZIO LAVORO DI ALBANO			C. D. Handic. (5)	15				
ASS. RELIG. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DI ROMA					C. All. Anziani (6)	250		

- (1) - Realizzato Centro convenzionato ex art. 26 (vedi D.P.G.R. n. 3186 del 28/12/1992 - Via Pincherle, 186 - Roma;  
 (2) - Realizzata Comunità Alloggio H. Via Murio, 16 - Roma;  
 (3) - Realizzato C.D.P., Via Pietro Belli, 21 - Caprarola (Viterbo);  
 (4) - Realizzato Centro convenzionato ex art. 26 - Via Camilluccia, 112 - Roma;  
 (5) - Realizzato C.D.H., Via Borgo Garibaldi, 12 - Albano (Roma);  
 (6) - Finanziamento particolarmente mirato e non ancora accreditato.



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 7.

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

SERVIZIO	Servizi finanziati nella Regione con la Legge regionale 33/85 (escluso il Comune di ROMA)							T O T A L E
	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992		
C. D. A.		10	25	15	15	42	107	
C. D. H.		2	3	2	2	3	12	
C. D. P.		3	19 (*)	15	12	8	57 (*)	
C. All. A.		2	4	4	/	1	4	
C. All. H.		/	2	1	/	/	3	
C. R.		2	3	1	2	3	11	
C. E.		/	/	/	1	1	2	
		/	/	/	/	/	/	
T O T A L E		19	56	38	32	58	203	

## Legenda:

- C.D.A. - Centro Diurno Anziani;  
C.D.H. - Centro Diurno Handicappati;  
C.D.P. - Centro Diurno Polivalente;  
C.All. A. - Comunità Alloggio Anziani;  
C.All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;  
C.R. - Casa di Riposo;  
C.E. - Centro Emarginati;  
(\*) - Comprensivo di un Centro Minori

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 8

Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

SERVIZIO	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	T O T A L E
C. D. A.		7	18	5	8	14	52
C. D. H.		1	1	1	1	1	5
C. D. P.		1	7	5	6	1	20
C. ALL. A.		---	2	1	---	---	3
C. ALL. H.		---	1	1	---	---	32
C. R.		---	1	---	---	1	21
C. E.		---	---	---	---	---	---
T O T A L E		9	30	13	15	17	84

Legenda:

- .D.A - Centro Diurno Anziani;
- .D.H. - Centro Diurno Handicappati;
- .D.P. - Centro Diurno Polivalente;
- .All.A. - Comunità Alloggio Anziani;
- .All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;
- .R. - Casa di Riposo;
- .F. - Centro Emarginati.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 9

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		Servizi finanziati con la Legge regionale 33/85 PROVINCIA DI FROSINORE					
SERVIZIO	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	TOTALE
C. D. A.	1	1	2	1	3	5	12
C. D. H.	1	1	---	---	1	2	4
C. D. P.	---	---	2	2	2	1	7
C. All. A.	---	---	---	1	---	1	2
C. All. H.	---	---	---	---	---	---	---
C. R.	---	---	---	---	1	---	1
G. E.	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE	2	4	4	4	7	9	26

## Legenda:

- .D.A. - Centro Diurno Anziani;
- .D.H. - Centro Diurno Handicappati;
- .D.P. - Centro Diurno Polivalente;
- .All.A. - Comunità Alloggio Anziani;
- .All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;
- .R. - Casa di Riposo;
- .E. - Centro Emarginati.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tav. 10

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		Servizi finanziati con la legge regionale 33/85 PROVINCIA DI LATINA					
SERVIZIO	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	TOTALE
C. D. A.		---	---	---	---	---	---
C. D. H.		---	2	1	---	---	3
C. D. P.		---	3	4	---	2	9
C. All. A.		1	1	---	---	---	2
C. All. H.		---	---	---	---	---	---
C. R.		---	---	---	---	---	---
C. E.		---	---	---	---	---	---
TOTALE :		1	6	5	---	2	14

Zenda:

- J.A. - Centro Diurno Anziani;
- J.H. - Centro Diurno Handicappati;
- J.P. - Centro Diurno Polivalente;
- All. A. - Comunità Alloggio Anziani;
- All. H. - Comunità Alloggio Handicappati;
- R. - Casa di Riposo;
- E. - Centro Emerginati.

REGIONE LAZIO  
 Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
 Settore Servizi Sociali  
 Uffici III e IV

Tav. 11

SERVIZIO	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	TOTALE
C. D. A.		2	5	3	3	17	30
C. D. H.		---	---	---	---	---	---
C. D. P.		2	4	1	2	2	11
C. All. A.		---	1	1	---	---	2
C. All. H.		---	---	---	---	---	---
C. R.		1	---	1	1	1	4
C. E.		---	---	---	1	1	2
TOTALE		5	10	6	7	21	49

## Legenda:

- C.D.A. - Centro Diurno Anziani;
- C.D.H. - Centro Diurno Handicappati;
- C.D.P. - Centro Diurno Polivalente;
- C.All. A. - Comunità Alloggio Anziani;
- C.All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;
- C.R. - Casa di Riposo;
- C.E. - Centro Emarginati.

Servizi finanziati con la  
 Legge regionale 33/85  
 PROVINCIA DI RIETI

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		Servizi finanziati con la Legge regionale 33/85 PROVINCIA DI VITERBO						
SERVIZIO	ANNO	1985	1987	1990	1991	1992	TOTALE	
C. D. A.		---	---	6	1	6	13	
C. D. H.		---	---	---	---	---	---	
C. D. P.		---	3 (*)	3	2	2	10 (*)	
C. All. A.		1	---	1	---	---	2	
C. All. H.		---	1	---	---	---	1	
C. R.		1	2	---	---	1	4	
C. E.		---	---	---	---	---	---	
		---	---	---	---	---	---	
TOTALE	:	2	6	10	3	9	30	

## Legenda:

- C.D.A. - Centro Diurno Anziani;
- C.D.H. - Centro Diurno Handicappati;
- C.D.P. - Centro Diurno Polivalente;
- C.All. A. - Comunità Alloggio Anziani;
- C.All.H. - Comunità Alloggio Handicappati;
- C.R. - Casa di Riposo;
- C.E. - Centro Emarginati;
- (\*) - Comprensivo di un Centro Minorile.



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65 (in milioni di Lire)					ROMA		
		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 614/88	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 547/92	Provincia di		
S.L.	REGIONE LAZIO Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV	Destinazione Interv. i Contrib. dell'isabibile		Destinazione Interv. i Contrib. dell'isabibile		Destinazione Interv. i Contrib. dell'isabibile		Destinazione Interv. i Contrib. dell'isabibile	
		C.R.	R	C.R.-C.A.L.H.	C.A.L.H.-C.E.	C.E.	C.E.	C.E.	C.R.
/1-12	ROMA		1.000	2.000	1.200	360	1.000		450
/21	ALLUMIERE		/	/	70	/	/		/
	CIVITAVECCHIA		30	30	/	/			155
	TOLFA		/	35	/	30			30
/22	BRACCIANO		/	50	/	80			90
	CANALE MONTERANO		/	/	40	/			/
	CERVETERI		/	50	/	/			/
	LADISPOLI		/	80	/	/			/

99A

C.D.A.: Centro Biurno Anziani; C.D.H.: Centro Biurno Handicappati; C.D.P.: Centro Biurno Polivalente;  
C.A.L.H.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.

R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 (in milioni di Lire)						ROMA	
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV		Provincia di							
U.S.L.	COMUNE	anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/89	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	anno 1992 - Del. n. 567/92
		Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabile: **
RN/23	CASTELNUOVO DI PORTO	/	R 145	/	R 140	/	/	/	/
	FIANO	/	R 80	/	/	/	/	/	/
	MAGLIANO ROMANO	/	R 70	/	/	/	/	/	/
	MAZZANO	/	/	/	/	/	/	/	/
	RIANO	/	R 40	/	/	/	R 20	C.D.A.	R 15
	S. ORESTE	/	/	/	R 40	/	/	C.D.A.	R 60
RN/24	MENTANA	/	R 30	/	/	/	/	/	/
RN/25	MARCELLINA	/		/	C.D.P.	R 75	/	/	/
	MONTELBRETTI	/	/	/			R 60	C.D.A.	/

GENNA

- C.D.A.: Centro Diurno Anziani; C.P.H.: Centro Diurno Handicappati; C.P.P.: Centro Diurno Polivalente;  
C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.

\* - R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 (in milioni di Lire)					Provincia di	
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/88	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	ROMA	
U.S.L.	COMUNE	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**	Destinazione Interv. I Contrib. dell'isobilita**
RM/25	ROTORIO	/	/	/	R 30	/		
	PALOMBARA	/	A 145	R 75	R 20	/		
RM/26	CASAPE	/	/	/	/	/	C.D.A.	R 40
	CICILIANO	/	/	/	/	/	C.D.A.	R 100
	TIVOLI	C.D.A. R 30	C.D.A. A 50	/	R 50	/	C.D.A.	R 100
	POI	/	C.D.A. R 20	/	/	/		
RM/27	MEFILE	/	50	/	/	/		
	ARCIMAZZO	/	R 100	R 14	/	/		
	BELLEGRA	/	/	/	R 40	/	C.D.A.	R 40

ENNA  
 - C.D.A.: Centro Biurno Anziani; C.D.R.: Centro Biurno Polivalente;  
 C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarcinati.  
 - R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		FIANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65 (in milioni di Lire)					ROMA	
		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/83	anno 1989 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	Provincia di	
U.S.L.	COMUNE	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'isabibile**	
segue	CERVARA DI ROMA	/	/	/	/	/	C.D.A. R	50
RM/27	CINETO	R 20	/	/	/	/	/	/
	GERANO	/	/	C.D.A. R 40	/	/	C.D.A. R	60
	IERNE	/	25	/	/	/	/	/
	MANDELA	/	R 40	/	/	/	C.D.A. R	30
	MARANO EQUO	/	/	/	/	/	C.D.A. R	40
	OLEVANO ROMANO	/	C.D.P. A 140	C.D.P. R 60	/	/	C.D.P. R	80
	RIOFREDDO	/	/	C.D.A. R 70	/	/	C.D.A. R	70
	ROCCAGIOVINE	/	R 10	/	/	/	C.D.A. R	20
	ROIATE	/	/	C.D.P. R 40	/	/	/	/
	ROVIANO	/	R 60	/	C.D.P. R 60	/	/	/
	SANBUCCI	/	/	/	/	/	/	/
	SUBIACO	/	R 145	/	/	/	C.D.A. R	70
	VALLEPIETRA	/	R 80	/	/	/	/	/

LEGENDA

\* - C.P.A.: Centro Diurno Anziani; C.D.H.: Centro Diurno Handicappati; C.D.P.: Centro Diurno Polivalente;  
C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.

\*\* - R: Ristrutturazione; A: Acquisto.





XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 (in milioni di Lire)					ROMA	
		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/89	anno 1990 - Del. n. 423/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 563/92	Provincia di	
S.L.	C O M U N E	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	
R/34	ALBANO	C.A.I.I.H. A 30	C.A.I.I.H. R 50	/	/	/	/	/
	ARICCIA	C.D.A. R 20	C.D.A. R 50	/	/	/	/	/
	LANUVIO	/	/	/	C.D.A. R 50	/	/	/
R/35	NETTUNO	C.D.A. R 30	C.D.A. R 30	/	/	/	C.D.A. R 50	/

R.A.: Centro Diurno Anziani; C.B.H.: Centro Diurno Handicappati; C.D.P.: Centro Diurno Polivalente;  
 A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.  
 R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 (in milioni di Lire)					PROVINCIA DI FROSINONE	
		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 614/85	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 547/92		
REGIONE LAZIO Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV		Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile
1	PALIANO	/	/	C.A.L.A. R 100	/	C.A.L.A. R 100	/	
	PTGLIO	/	/	C.D.A. R 20	/	/	/	
2	TRIVIGLIANO	/	C.D.A. R 30	/	/	/	/	
3	SUPINO	/	/	/	C.R. R 95 C.D.P.	/	/	
4	FROSINONE	C.D.H. R 145	C.D.P. R 150	C.D.P. R 150	/	C.D.H. R 150	/	
	BOVILLE ERNICA	/	/	/	/	C.D.A. R 70	/	

D.H.: Centro Bimbo Anziani; C.D.H.: Centro Bimbo Handicappati; C.D.P.: Centro Bimbo Polivalente;  
 A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.A.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati;  
 R: Ristrutturazione; Ac: Acquisto.



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**REGIONE LAZIO**  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

**FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 -**  
(in milioni di Lire)

U.S.L.	COMUNE	Provincia di FROSINONE					
		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 416/88	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 567/92	
		Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile	Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile	Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile	Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile	Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile	Destinazione Interv. Contrib. dell'irraggiabile
FR/5	PATRICA	/	/	/	/	C.D.A. A	10%
	VALLECORSA	/	/	/	/	C.D.P. A-R	6%
FR/6	POFI	/	/	/	/	C.D.A. R	8%
FR/7	ARPINO	/	/	/	/	C.D.P. R	80
	CAMPOLI APPENNINO	/	/	/	/	C.D.A. A	60
	POSTA FIBRENO	/	/	/	/	C.D.A. R	60
						C.D.A. R	3%

LEGENDA

- \* - C.D.A.: Centro Diurno Anziani; C.D.P.H.: Centro Diurno Handicappati; C.D.P.: Centro Diurno Polivalente; C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.
- \*\* - R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65 (in milioni di Lire)					Provincia di LATINA	
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali	Settore Servizi Sociali	anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/88	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 547/92		
Uffici III e IV	COMUNE	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile **	
T/1								
T/2								
T/3	LATINA	C.ALL.A. 145	C.D.P. 150	C.D.P. 150	/	C.D.P. 150	C.D.P. 150	
	NORMA	/	C.D.H. R 100	/	/	/		
T/4	BASSIANO	/	/	C.D.P. R 20	/	/		
	LENOLA	/	/	C.D.H. R 50	/	/		
	PONTINA	/	C.D.P. R 15	/	/	/		
	PRIVERO	/	C.D.H. R 90	/	/	/		
	SOMMOMO	/	C.D.P. C.ALL.A. R 100	/	/	/		
LT/5	SPERLONGA	/	/	C.D.P. R 80	/	/		

C.D.A.: Centro Diurno Anziani; C.D.H.: Centro Diurno Handicappati; C.D.P.: Centro Diurno Polivalente;  
 C.ALL.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.ALL.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.  
 R: Ristrutturazione; A: Acquisto.



XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO		FRANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/85 (in milioni di Lire)						Provincia di	
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali Settore Servizi Sociali Uffici III e IV		anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 616/89	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 537/92			
S.A.		Destinazione Interv. I Contrib. dell'irassabile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'irassabile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'irassabile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'irassabile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'irassabile			
1/1	ANTRODICO	C.D.A. R 30	C.D.A. R 30	C.D.A. R 26					
	CASTEL DI TORA		C.D.A. R 30			C.D.A. R 70			
	CITTADUCALE	C.D.A. R 40	C.D.A. R 40						
	COLLIATO SABINO					C.D.A. R 60			
	COLLEGIOVE SADIRO					C.D.A. R 50			
	COLLI SUI VELINO		C.D.A. R 10			C.D.A. R 30			
	CONTIGLIANO			C.D.P. R 50		C.D.A. R 50			
	GRECCO			C.D.A. R 50	C.E. R 140	C.E. R 90			
	LAGRO					C.D.A. R 40			
	MONTE S. GIOVANNI SABINO					C.D.P. R 45			
	ORVINIO			C.D.P. R 30					
	RIETI	C.R. A 145	C.D.P. R 150	C.M.I.A. R 150		C.D.A. R 150			
	TURANIA		C.D.A. R 15			C.D.A. R 15			
	PAGANICO					C.D.A. R 60			

DBS

C.D.A.: Centro Bimuro Anziani; C.D.H.: Centro Bimuro Handicappati; C.D.P.: Centro Bimuro Polivalente;  
C.M.I.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.M.L.R.: Comunità Alloggio Handicappati; C.S.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Evangelisti.

R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		FIANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65 (in milioni di Lire)					RISULTI	
		anno 1965 - Del. n. 93/65	anno 1967 - Del. n. 616/63	anno 1970 - Del. n. 425/62	anno 1971 - Del. n. 424/72	anno 1972 - Del. n. 537/72	Provincia di	
J.S.L.	COMUNE	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Destinazione Interventi Contrib. dell'irapabile	Provincia di	
RI/2	CASPERIA	/		/		C.D.A. R 60		
	CASTELNUOVO FARANO	/	R 15	/	R 40	C.O.P. R 40		
	CONFIGNI	/	/	C.D.A. R 30	/	C.D.A. R 50		
	FORANO	/	/	/	R 50	C.O.A. R 70		
	GIAGLIANO SARINO	/	R 50	/	/	/		
	PONTOPOLI	C.D.P. R 40	R 40	/	/	/		
	POGGIO CATINO	/	/	/	/	C.R. R. 100		
	POGGIO MIRIETO	C.O.P. R 40	C.M.L.A. R 40	/	/	/		
	SALISANO	/	/	/	R 45	/		
	TARANO	/	/	/	/	C.O.A. R 30		
RI/3	MORGOROSE	/	/	/	/	C.O.A. R 60		
	FIAMIGNANO	/	/	/	/	C.O.A. R 30		

829

C.D.S.: Centro Biennio Mandicappati; C.D.H.: Centro Biennio Poliviale; C.M.L.A.: Comunità Alloggio Azzioni; C.M.L.H.: Comunità Alloggio Mandicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.L.: Centro Sgarinelli.  
R: Ristrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65 (in milioni di Lire)					VITERBO	
		Provincia di						
L.	COMUNE	anno 1985 - Del. n. 93/85	anno 1987 - Del. n. 614/88	anno 1990 - Del. n. 425/92	anno 1991 - Del. n. 424/92	anno 1992 - Del. n. 537/92		
		Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	Destinazione Interv. I Contrib. dell'immobile	
I/1	BAGOREGIO	/	/	R 80	/	C.D.A.	R	80
	CIVITELLA	/	/	II 40	/	C.D.A.	R	40
	GRAFFIGNANO	/	/	R 60	/	C.D.A.	R	60
	MONTEFASCONE	C.R. 100	R 100	/	/	/	/	/
	OMANO	/	/	/	R 10	C.D.A.	R	10
	PROCCO	/	/	R 40	/	C.D.A.	R	40
	S. LORENZO NUOVO	/	/	R 60	/	C.D.A.	R	60
VI/2	CANINO	/	/	A 40	/	C.D.P.	A	40

504  
C.D.A.: Centro Biuno Anziani; C.D.H.: Centro Biuno Handicappati; C.P.P.: Centro Biuno Polivalente;  
C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.L.: Centro Espositivo.  
R: Ristrutturazioni; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**PIANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE - art. 25 ultimo comma L.R. 33/65**  
(in milioni di Lire)

		Previdenza di					
		anno 1978 - Del. n. 92/65	anno 1977 - Del. n. 417/63	anno 1976 - Del. n. 425/72	anno 1975 - Del. n. 424/72	anno 1974 - Del. n. 424/72	anno 1973 - Del. n. 33/65
U.S.L.	COMUNE	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**	Destinazione Interventi Contrib. dell'irrobile**
VI/3	CELLERIO	/	/	/	/	C.D.A. R 70	
	SORTANO	/	C.D.P. R 60	/	/	/	
	VITERRO	/	C.A.I.I.H. A 150	C.D.P. R 150	/	C.D.P. R 150	
VI/4	USERA	/	/	C.D.P. P 80	/	/	
	CAPRAROLA	/	/	C.A.I.I.A. R 80	/	/	
	CARUGLIANO	/	/	/	/	C.R. P 70	
	ORTOLO	/	C.D.P. R 60	/	C.D.P. S 60	C.D.P. R 50	
	VILLA IN TUSCIA	/	/	C.D.A. R 20	/	C.D.A. R 20	

LEGENDA

- \* - C.D.A.: Centro Bimuro Anziani; C.P.H.: Centro Bimuro Handicappati; C.D.P.: Centro Bimuro Polivalente;
- C.A.I.I.H.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.I.I.A.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.I.: Centro Recreativo.
- \*\* - R: Pistrutturazione; A: Acquisto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

REGIONE LAZIO  
Assessorato Enti Locali e Servizi Sociali  
Settore Servizi Sociali  
Uffici III e IV

		Finanziamenti in conto capitale - art. 25 ultimo comma L.R. 30/65 (in milioni di Lire)					
		Provincia di VIITERBO					
U.S.L.	COMUNE	anno 1965 - Del. n. 93/65	anno 1967 - Del. n. 414/68	anno 1970 - Del. n. 428/72	anno 1971 - Del. n. 424/72	anno 1972 - Del. n. 577/72	
		Destinazione Interv. Contrib. dell'Iniziativa	Destinazione Interv. Contrib. dell'Iniziativa	Destinazione Interv. Contrib. dell'Iniziativa	Destinazione Interv. Contrib. dell'Iniziativa	Destinazione Interv. Contrib. dell'Iniziativa	
VI/5	CALCATÀ	—	—	—	R 30	—	
	CIVITACASTELLANA	C.A.L.A. P. II R 20	C.D. per B 50	—	—	—	
	CORCHIANO	—	C.R. A 145	—	—	—	
	<b>T.O.T.A.L.I.</b>	2.000	6.000	3.470	2.030	5.000	

ECENSA

— C.P.A.: Centro Diurno Anziani; C.M.H.: Centro Diurno Handicappati; C.D.P.: Centro Diurno Polivalente;  
— C.A.L.A.: Comunità Alloggio Anziani; C.A.L.H.: Comunità Alloggio Handicappati; C.R.: Casa di Riposo; C.E.: Centro Esarginati.

\* - R: ristrutturazione; A: acquisto.



## LIGURIA



257

MOD 234

MODULARIO  
P.C.M. COMM. G. 234



*Commissariato del Governo  
nella Regione Liguria*

Genova, 5 marzo 1994

*Prot. N.° 0329 Dir. A*  
*Allegati*  
*Risposta al Foglio del 8/2/1994*  
*Dir. Sez. N.° 200/541/110-273*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Dipartimento Affari sociali  
Via Barberini 47  
R O M A

OGGETTO Legge quadro sull'handicap - Relazione al Parlamento 1993.

A seguito della commissariale n. 262, in data 17 febbraio u.s., si trasmette la nota con la quale l'Amministrazione regionale integra i dati, precedentemente forniti, in ordine agli interventi regionali nel settore dell'assistenza e dell'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
NELLA REGIONE LIGURIA  
(Catanzoso)

FA/nr

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
12 MAR 1994  
Protocollo N. 3088/1/PAS/RPN  
ARRIVO

*M...*

**REGIONE LIGURIA**

SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE

10100 GENOVA, 15 Feb. 1984

Prot. N. 637

Allegati

Al Commissario di Governo  
per la REGIONE LIGURIA

Risposta alla nota del

**OGGETTO: Interventi a favore di soggetti  
portatori di handicap.**

In riferimento al fax n. 222 pervenuto allo scrivente Servizio in data 14/2 u.s. relativo alla richiesta di dati sugli interventi regionali a favore dei soggetti portatori di handicap, si precisa quanto segue:

Il Servizio Assistenza Sociale interviene nei confronti dei soggetti in questione con: assistenza domiciliare, affidi educativi e familiari, inserimento in attività lavorative e di tempo libero, interventi di appoggio sulla persona e sulla abitazione, nonché contributi economici per l'inserimento degli stessi in idonee strutture.

Inoltre vengono assegnati contributi agli Enti Locali o, tramite gli stessi, ad IPAS ed enti privati senza scopo di lucro, per la ristrutturazione e/o l'acquisto di strutture residenziali e semi-residenziali.

Infine sono ogni anno finanziati dalla Regione alcuni progetti sperimentali attuati da Enti ed associazioni in favore dei portatori di handicap.

Si precisa, in ultimo, che la Legge Regionale sull'handicap è attualmente all'esame del Consiglio Regionale.

Per quanto concerne i dati numerici e quantitativi degli interventi di cui sopra concernenti il 1983, non è possibile ancora soddisfare la richiesta, in quanto i rendiconti relativi dovranno essere trasmessi dagli Enti interessati allo scrivente Servizio entro il 26 febbraio p.v.

Ci si riserva di fornire i dati richiesti non appena saranno in possesso del Servizio;

Distinti saluti.

L'Assessore alla Sanità ed  
ai Servizi Sociali  
(Prof. Ezidio Santi)

**REGIONE LIGURIA**SERVIZIO ASSISTENZA  
SOCIO SANITARIA

16100 GENOVA

25/2/94

Prct. N.

Allega:

Risposta alla nota de.

AL SIGNOR  
COMMISSARIO DI GOVERNO  
NELLA REGIONE LIGURIA  
VIA E. BORSO 87 B  
16121 GENOVA

**OGGETTO.** Comunicazioni in merito inter-  
venti ex Legge quadro handicap  
n. 104/92.

In riferimento alla nota del 10 febbraio u.s., si comunica che questa Regione ha in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale il Disegno di Legge n. 352 "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap" di cui si allega copia del testo riformulato ed approvato dalla seconda Commissione nella seduta del 10 febbraio 1994, precisando altresì che nella seduta del Consiglio Regionale del 22 febbraio u.s. sono stati approvati i primi quindici articoli.


Tale Disegno di Legge (in allegato) disciplina a livello regionale le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap già previste dalla legge 104/92.


In merito agli aspetti finanziari relativi al trasferimento da parte dello Stato dei fondi spettanti alla Regione ex articolo 42 legge 104/92 1992, pari a L. 1.275.360.000, sono stati impegnati nel dicembre u.s. a favore di Enti ed Istituzioni che operano nell'ambito della socializzazione ed integrazione sociale dei disabili gravi L. 1.037.000.000, che saranno liquidati entro il prossimo mese di aprile in base allo stato di attuazione e di avanzamento delle attività (si allega delibera n. 6697 del 30/12/1993).

La restante somma corrispondente a L. 238.360.000 sarà impegnata e liquidata, appena operante la legge regionale di bilancio, a favore dei Comuni che gestiscono Centri diurni per soggetti gravi.

I finanziamenti 1993/94 sono invece ricompresi nel Disegno di legge sopra indicato.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE ALLA SANITA'  
E SERVIZI SOCIALI  
Prof. Egidio Banti



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

ESTRATTO del Processo verbale dell'adunanza del 22 febbraio e 1° marzo 1994

Seduta pubblica Sessione I ordinaria Interventuti Consiglieri N. 37

Presidente<sup>za</sup> del Presidente Giovanni Persico e dei V.P. G. Gallanti e L. Spotorno

Segretari Domenico Barci e Lorenzo Trucchi

Prot. N. 661 - o.d.g. n. 94

### LEX N. 13

OGGETTO: DISEGNO DI LEGGE N. 352. "NORME PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP".

- O M I S S I S -

Seduta del 22 febbraio 1994 - Presiede il V.P. Lorenzo Spotorno

Il Presidente pone quindi in votazione gli articoli 1 e 2.

Dà atto che il Consiglio approva.

IL VICE PRESIDENTE  
(Prof. Lorenzo Spotorno)

I SEGRETARI  
(Rag. Domenico Barci)  
(Sig. Lorenzo Trucchi)

Presiede il Presidente Giovanni Persico

Pone quindi in votazione gli articoli dal 3 al 15.

Dà atto che il Consiglio approva.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Avv. Giovanni Persico)

I SEGRETARI  
(Rag. Domenico Barci)  
(Sig. Lorenzo Trucchi)

Seduta del 1° marzo 1994 - Presiede il V.P. Lorenzo Spotorno

Il Presidente pone in votazione gli articoli dal 16 al 25.

Dà atto che il Consiglio approva.

IL VICE PRESIDENTE  
(Prof. Lorenzo Spotorno)

I SEGRETARI  
(Rag. Domenico Barci)  
(Sig. Lorenzo Trucchi)

Presiede il V.P. Giuliano Gallanti

Pone poi in votazione gli articoli dal 26 al 34.

Dà atto che il Consiglio approva.

Quindi pone in votazione il disegno di legge nella sua globalità.

Dà atto che il Consiglio approva.

IL VICE PRESIDENTE  
(Avv. Giuliano Gallanti)

I SEGRETARI  
(Rag. Domenico Barci)  
(Sig. Lorenzo Trucchi)

MM/tcb

**REGIONE LIGURIA**Prot. n.

TESTO DI LEGGE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE NELLA  
SEDUTA DEL 1° MARZO 1994

-----ooOoo-----

NORME PER LA PREVENZIONE, LA RIABILITAZIONE E L'INTEGRAZIONE  
SOCIALE DEI PORTATORI DI HANDICAP

Articolo 1

(Finalità)

1. La presente legge, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, disciplina le attività di prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap, individuando iniziative specifiche e coordinando gli interventi previsti dalla legislazione regionale vigente.

**TITOLO I**

ATTIVITA' DI PREVENZIONE CURA E DIAGNOSI PRECOCE  
DELL'HANDICAP

Articolo 2

(Istituzione del Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap)

1. La Regione secondo le finalità previste dall'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in particolare per coordinare a livello regionale gli interventi di prevenzione, diagnosi prenatale e precoce degli handicap, cura e tutela della popolazione infantile e dell'età evolutiva, istituisce il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap, articolato nelle seguenti aree:
  - a) area della genetica, a cui afferiscono le strutture che operano nel campo della prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie genetiche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'Università degli studi di Genova, l'Istituto Giannina



Gaslini, l'Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori (IST) e l'Ente ospedaliero Galliera;

- b) area della nascita e della diagnosi prenatale a cui afferiscono le strutture che operano nel campo della ostetricia, ginecologia, neonatologia e rianimazione neonatale nell'ambito degli enti di cui alla lettera a);
  - c) area consultoriale e della riabilitazione, a cui afferiscono le strutture che operano nelle attività distrettuali delle unità sanitarie locali.
2. Il Dipartimento, ed in particolare l'area consultoriale e della riabilitazione, si collega con i servizi sociali dei comuni singoli o associati di cui alla legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 tramite rappresentanti designati dalle Conferenze di ambito.

### Articolo 3

(Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento, allo scopo di coordinare e promuovere prestazioni e servizi a favore dei portatori di handicap, effettuati dalle strutture sanitarie (ospedaliere e territoriali), dagli enti locali e dalle associazioni di volontariato e del privato sociale, di cui all'articolo 38 della legge n. 104/1992, provvede alle seguenti attività:
- a) indirizzo sul piano scientifico ai servizi afferenti alle aree in cui è articolato il dipartimento, anche attraverso la predisposizione di linee guida e consulenza alle strutture operative che ne facciano richiesta;
  - b) promozione ed attuazione di programmi di ricerca, in collegamento con esperienze nazionali ed internazionali;
  - c) attivazione a livello di ciascun ambito territoriale delle unità sanitarie locali, di cui alla legge regionale 10 maggio 1993 n. 20, di un osservatorio per la raccolta dei dati epidemiologici relativi alle patologie che danno origine a deficit permanenti fisici, psichici e sensoriali;
  - d) monitoraggio degli osservatori attraverso l'aggiornamento semestrale dei dati e la predisposizione di una relazione sull'andamento del fenomeno;

- e) iniziative in materia di formazione e aggiornamento del personale operante nei servizi delle aree dipartimentali;
  - f) promozione di iniziative di informazione e di educazione sanitaria nei confronti della popolazione sulle cause, sulle conseguenze dell'handicap e sui servizi che provvedono alle attività di prevenzione, cura e riabilitazione;
  - g) azione promozionale di sostegno e di collaborazione con le associazioni di volontariato che operano nell'ambito dell'handicap;
  - h) organizzazione di conferenze annuali per valutare l'andamento del fenomeno ed individuare gli indirizzi, di cui alla lettera a).
2. Il Dipartimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettere c) ed i) della legge n. 104/1992, collega la propria attività a quella dei dipartimenti di prevenzione di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
  3. Il Dipartimento verifica periodicamente la consistenza e la tipologia dei servizi esistenti a livello regionale e le afferenti alle aree di competenza di cui all'articolo 2 e formula alla Regione proposte per la pianificazione sanitaria, in vista del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 6 della legge n. 104/1992, nonché dal Piano sanitario nazionale in materia della tutela materno infantile, prevenzione degli handicap e riabilitazione dei disabili.
  4. Spetta al Dipartimento la predisposizione del libretto sanitario personale di cui all'articolo 6, lettera h), della legge n. 104/1992 e di una scheda per la diagnosi neonatale e la riabilitazione della prima infanzia.
  5. Per le attività connesse alla ricerca scientifica, biomedica e di sperimentazione clinica, nell'ambito della genetica, viene istituito un Comitato etico. La Giunta regionale nomina i componenti di tale Comitato, tenuto conto dei Comitati già esistenti negli enti che afferiscono al Dipartimento e che sovrintendono a programmi di ricerca nazionali, delle proposte avanzate dalle unità operative del Dipartimento e dalle associazioni operanti nel campo della prevenzione e riabilitazione dell'handicap.
  6. Del Comitato etico fanno parte esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nell'ambito delle

discipline cliniche, della medicina legale, della ricerca scientifica, della filosofia e morale, del diritto e rappresentanti delle associazioni che operano nel campo dell'handicap.

#### Articolo 4

(Organi del Dipartimento)

1. Al Dipartimento è preposto un Comitato direttivo nominato dalla Giunta regionale tra i responsabili delle strutture operative afferenti allo stesso, in possesso di comprovate e qualificate esperienze tecniche e scientifiche nel settore di competenza da attestarsi con idonei titoli. Il Comitato direttivo resta in carica tre anni, i componenti decadono automaticamente se sostituiti dalle amministrazioni di appartenenza.
2. I responsabili delle strutture operative di cui al comma 1 sono indicati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Ente di appartenenza.
3. Il Comitato direttivo entro trenta giorni dalla sua costituzione elegge nel proprio seno un coordinatore che resta in carica per lo stesso triennio del Comitato e adotta un regolamento per disciplinare l'organizzazione funzionale dell'area dipartimentale.
4. Il coordinatore convoca il Comitato direttivo almeno ogni tre mesi, ne assicura il funzionamento con particolare riferimento alla predisposizione degli indirizzi e dei programmi previsti all'articolo 3.
5. Il Comitato direttivo decide, sulla base delle peculiarità delle materie trattate, di articolarsi in sezioni con particolare riferimento alle aree individuate.
6. I membri del Comitato direttivo e il coordinatore, restano alle dipendenze amministrative ed economiche dei rispettivi enti di appartenenza.
7. La sede ed il supporto amministrativo al Comitato direttivo del Dipartimento sono forniti dagli enti afferenti allo stesso. La Regione, se del caso, favorisce apposite intese.

#### Articolo 5

(Modalità operative del Dipartimento)

1. Allo scopo di dare concreta attuazione alle attività del dipartimento, la Regione promuove accordi di

programma tra gli enti cui appartengono le strutture previste all'articolo 2.

### Articolo 6

(Cura e diagnosi precoce dell'handicap)

1. Le unità sanitarie locali, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 ed in riferimento alle attività di cui all'articolo 6 della legge n. 104/1992, attraverso i competenti servizi dell'area consultoriale ed i presidi ospedalieri, provvedono ad effettuare controlli periodici delle gravidanze, per la individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre e del nascituro.
2. Al fine di garantire l'assistenza intensiva nelle gravidanze e nelle nascite a rischio, il Piano sanitario regionale individua per ciascuna unità sanitaria locale e nelle aziende ospedaliere unità operative particolarmente attrezzate, che operano in forma dipartimentale con i servizi dell'area consultoriale. La rete di tali unità operative è provvista anche di servizio per il trasporto di emergenza per neonati a rischio.
3. I servizi di cui ai commi 1 e 2 nel periodo neonatale, dei soggetti a rischio, provvedono altresì a tutti gli accertamenti utili alla diagnosi precoce della patologia invalidante, attivando tempestivamente trattamenti per la cura e la riabilitazione precoce.

### Articolo 7

(Accertamento dell'handicap)

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua del portatore di handicap sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295, integrate da un assistente sociale dell'unità sanitaria locale con posizione funzionale di coordinatore e appartenente, in relazione alla disabilità del soggetto, ai servizi per le attività distrettuali ed al servizio di salute mentale, nonché da un esperto da individuarsi tra gli psicologi, psichiatri o altri medici specialisti nella patologia di cui è portatore il soggetto da esaminare, dipendente dall'unità sanitaria locale.

### Articolo 8

**(Attestazione di handicap)**

1. L'individuazione del portatore di handicap come alunno a cui assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica, in attesa dell'emanazione dell'atto di indirizzo di cui al comma 7 dell'articolo 12 della legge n. 104/1992, è effettuata da operatori in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 324, convertito in legge 27 ottobre 1993 n. 423.
2. Gli operatori della unità sanitaria locale competente per territorio provvedono altresì a redigere la diagnosi funzionale, a cui fa seguito un profilo dinamico-funzionale, finalizzato alla formulazione di un piano educativo individualizzato.
3. Alla definizione del piano educativo individualizzato annuale provvedono per quanto di competenza nelle forme stabilite dalla legge n. 104/1992, gli operatori della unità sanitaria locale, e quelli appartenenti alle strutture convenzionate di cui all'articolo 26 della legge n. 833/1978.

**TITOLO II****ATTIVITA' DI CURA E RIABILITAZIONE**Articolo 9**(Compiti delle unità sanitarie locali)**

1. Ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 104/1992 e dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 517/1993, nonché delle norme regionali attuative, le Unità sanitarie locali provvedono, attraverso i competenti servizi, alle prestazioni sanitarie di cura, riabilitazione funzionale e sociale ed all'assistenza protesica nei confronti dei portatori di handicap.
2. Le prestazioni di riabilitazione e di assistenza protesica sono erogate dalle unità sanitarie locali secondo le indicazioni dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 517/1993.

3. Qualora le unità sanitarie locali non siano in grado di fornire prestazioni riabilitative in assistenza diretta, vi provvedono attraverso convenzioni con strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolarmente autorizzate.
4. In attesa delle indicazioni nazionali da emanarsi ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 517/1993, le convenzioni tra unità sanitarie locali e strutture di riabilitazione private sono stipulate in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministero della Sanità del 18 maggio 1984.
5. Le unità operative multizonali di studio e sperimentazione previste dalla legge regionale n. 8/1989 mantengono le loro funzioni in materia di attività assistenziali, di studio e sperimentazione delle tecniche riabilitative degli handicap fisici, psichici e sensoriali fino all'entrata in vigore della normativa regionale attuativa dell'articolo 3 del decreto legislativo 502/1992, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 517/1993.
6. La vigilanza sulle strutture private di riabilitazione è esercitata dai competenti servizi dell'unità sanitaria locale di ubicazione della struttura convenzionata. Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto al legale rappresentante delle strutture, con la fissazione del termine entro il quale devono essere rimosse.

#### Articolo 10

(Strutture pubbliche e private per la riabilitazione)

1. Le unità sanitarie locali e le strutture private di cui all'articolo 9, effettuano trattamenti in forma ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale, non inferiore alle sei ore giornaliere, residenziale.
2. Le strutture pubbliche e private di riabilitazione, in relazione all'handicap da riabilitare, possono essere monovalenti o polivalenti e devono garantire un'organizzazione operativa atta ad assicurare interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi specifici per la disabilità trattata.
3. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in relazione al recepimento degli atti di indirizzo e coordinamento nazionali, emana un regolamento diretto a stabilire i requisiti generali e specifici delle

strutture pubbliche e private, per poter svolgere attività di riabilitazione e di integrazione socio-educativa.

### TITOLO III

#### INSERIMENTO NELLA SCUOLA, NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E NEL LAVORO

##### Articolo 11

(Integrazione scolastica)

1. La Regione emana direttive alle unità sanitarie locali allo scopo di:
  - a) provvedere attraverso i competenti servizi, alla diagnosi funzionale di cui all'articolo 8;
  - b) garantire le condizioni necessarie all'integrazione dei portatori di handicap in situazioni di gravità nei plessi scolastici;
  - c) salvaguardare l'esperienza dei poli scolastici di cui alla lettera b) già istituiti e favorire ogni altra forma di sperimentazione scolastica.
2. I comuni, singoli o associati, provvedono ai sensi della legge regionale 20 maggio 1980 n. 23 alle attività di assistenza scolastica.

##### Articolo 12

(Formazione professionale)

1. L'inserimento nelle attività di formazione professionale, in relazione alle diverse capacità ed esigenze del portatore di handicap, attestate dalle unità sanitarie locali nella diagnosi funzionale, è effettuato, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, attraverso:
  - a) la formazione ordinaria;
  - b) la formazione specializzata;
  - c) le attività miste di formazione-socializzazione.
2. Le attività di cui alle lettere a) e b), sono svolte, nell'ambito dei normali corsi realizzati, dai centri provinciali di formazione professionale e dagli enti convenzionati di cui all'articolo 37, comma 1, della

legge regionale 5 novembre 1993 n. 52 in attuazione dei criteri stabiliti al riguardo dal programma triennale delle politiche attive del lavoro e delle iniziative contemplate dal piano annuale di formazione professionale.

3. Le attività di cui alla lettera c) sono realizzate in collaborazione tra enti di formazione professionale, unità sanitarie locali e comuni, secondo criteri adottati dalla Regione nella programmazione triennale e nel piano annuale delle province di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 52/1993.
4. Nel programma triennale di cui al secondo comma, vengono altresì fissati i criteri per l'inserimento dei portatori di handicap nelle diverse tipologie formative in relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge n. 104/1992.

#### Articolo 13

(Inserimento lavorativo)

1. Ai fini dell'inserimento lavorativo del portatore di handicap, i comuni definiscono indirizzi e programmi allo scopo di garantire le forme di agevolazione e sostegno di cui all'articolo 47, lettera e) della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 4 luglio 1988 n. 30.
2. Le forme di agevolazione e sostegno di cui al comma 1 possono essere altresì impiegate per attività lavorative autonome esercitate dal portatore di handicap, nonché come contributi al datore di lavoro, per adattare il posto di lavoro alle esigenze dell'handicappato ai fini dell'assunzione.
3. I comuni per le attività di cui ai commi 1 e 2 si avvalgono per gli aspetti medico-psicologico-sociali degli organismi di cui all'articolo 14.

#### Articolo 14

(Coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta provvedimenti per garantire attraverso appositi organismi il coordinamento regionale delle politiche di inserimento lavorativo e disciplinare le forme di collaborazione tra comuni, province, agenzia regionale per l'impiego, unità sanitarie locali, organismi imprenditoriali ed operatori economici.



2. In particolare le attività di coordinamento riguardano:
- a) rapporti tra servizi sanitari, sociali, formazione professionale, associazioni del privato sociale e cooperative;
  - b) strumenti e forme di mediazione atti ad agevolare l'integrazione lavorativa delle persone handicappate;
  - c) iniziative di formazione aggiornamento degli operatori, appartenenti ai diversi enti che operano nel settore.

#### Articolo 15

(Albo regionale)

1. Gli enti, le istituzioni, le cooperative sociali, le associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento lavorativo dei portatori di handicap ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 104/1992, sono iscritti secondo la rispettiva attività e natura giuridica negli albi di cui alle leggi regionali nn. 21/1988, 15/1992 e 23/1993.
2. Per l'iscrizione agli albi di cui al comma 1, sono richiesti, oltre a quelli già previsti nelle leggi regionali, i requisiti indicati all'articolo 18, comma 2, della legge n. 104/1992.
3. La Regione provvede a fornire l'elenco aggiornato delle associazioni di cui al comma 1.

### TITOLO IV

#### INSERIMENTO SOCIALE E PARTECIPAZIONE

#### Articolo 16

(Aiuto personale, attività sociali e centri socio-riabilitativi)

1. Per agevolare la permanenza nell'ambiente di vita dei portatori di handicap, i comuni singoli e associati e le unità sanitarie locali, ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge n. 104/1992, provvedono, per le rispettive competenze, alle prestazioni riabilitative domiciliari di cui all'articolo 10 e alle attività di assistenza domiciliare di cui agli articoli 40 e 41 della

legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nell'ambito delle prestazioni a carattere domiciliare di tipo socio-assistenziale i comuni attivano nei termini previsti dalla legge n. 104/1992 servizi di aiuto personale, anche per facilitare al portatore di handicap la partecipazione ad attività esterne di carattere culturale, ricreativo, di tempo libero e soggiorni vacanza.
3. I comuni singoli e associati avvalendosi anche delle organizzazioni di volontariato, nonché di cooperative sociali ed associazioni che gestiscono strutture di riabilitazione di cui all'articolo 10 realizzano altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 104/1992, centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, per i soggetti con handicap stabilizzato, che non richiedono interventi continuativi di riabilitazione ai sensi dell'articolo 9 e non possono essere inseriti in attività di formazione professionale o integrati nel lavoro.
4. In attesa della definizione degli standard di cui all'articolo 8 della legge n. 104/1992, i centri socio-riabilitativi devono disporre, per le attività di socializzazione, di un educatore o di un animatore o di una figura allo stesso equiparata ogni otto soggetti e di un assistente domiciliare e dei servizi tutelari ogni quattro soggetti. Le unità sanitarie locali, anche attraverso le strutture convenzionate, forniscono a tali centri, in base alle necessità degli ospiti, prestazioni mediche, infermieristiche e di riabilitazione.
5. Le attività integrate comuni/unità sanitarie locali di cui ai precedenti commi, si svolgono nel rispetto di quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990 n. 142 e dal decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.
6. Per le attività di tempo libero e soggiorni-vacanza di cui al comma 2, i comuni in relazione alle normative finanziarie statali e regionali di partecipazione alla spesa, richiedono agli utenti del servizio una partecipazione escludendo dal computo del reddito familiare le provvidenze a favore della persona handicappata.

#### Articolo 17

(Trasporti)

1. Il piano regionale dei trasporti disciplina le modalità con cui i comuni dispongono gli interventi per

consentire ai cittadini handicappati di spostarsi liberamente sul territorio, usufruendo, analogamente agli altri cittadini dei servizi di trasporto collettivi o appositamente adattati o, se in particolari condizioni, di servizi individuali.

2. Nell'ambito del piano regionale dei trasporti sono altresì elaborati i piani di mobilità delle persone handicappate, previsti dall'articolo 26 comma 3, della legge n. 104/1992.

### Articolo 18

(Trasporto pubblico locale)

1. I comuni e le province, in qualità di enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale, provvedono alla ricognizione periodica delle esigenze di mobilità dei cittadini portatori di handicap. Accertata l'entità del fenomeno, predispongono piani di mobilità per direttrici di traffico nel rispetto delle indicazioni programmatiche fornite dal piano regionale dei trasporti.
2. Le aziende concessionarie di linee interessate dai piani di mobilità di cui al comma 1 sono tenute, compatibilmente con le esigenze della generalità dell'utenza, ad adattare i propri programmi d'esercizio alle necessità dei cittadini handicappati.
3. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale tengono conto delle esigenze di mobilità dei portatori di handicap nella redazione del programma triennale di investimento previsto dalla legge regionale 1° febbraio 1982 n. 6. A tal fine, le proposte per l'acquisto e l'impiego di veicoli destinati al trasporto disabili sono formulate sentito il parere della consulta di cui all'articolo 23.

### Articolo 19

(Contratti di mobilità)

1. Per l'attuazione operativa dei piani di mobilità di cui all'articolo 18, comma 1, gli enti concedenti servizi di trasporto pubblico locale possono ricorrere alla stipula di contratti di mobilità con le aziende operanti nel comparto del trasporto pubblico.
2. I contratti di mobilità possono essere aperti alla partecipazione delle associazioni di cui all'articolo 15 ed all'unità sanitaria locale territorialmente competente.

3. Il contratto di mobilità, oltre ai requisiti di forma previsti dalla legge, deve obbligatoriamente disciplinare:
- a) qualità e quantità dei servizi resi;
  - b) modalità di produzione del trasporto;
  - c) costi a carico degli enti pubblici e delle associazioni contraenti;
  - d) tariffe a carico degli utenti.

#### Articolo 20

(Servizio di accompagnamento)

1. Per migliorare l'utilità sociale ed il gradimento del servizio dedicato ai disabili i comuni e le province possono istituire il servizio di accompagnamento in vettura sulle direttrici interessate ai piani di mobilità.
2. Il servizio è istituito con il contratto di mobilità che ne prevede la regolamentazione e può essere affidato in regime di convenzione ai soggetti di cui all'articolo 15 senza oneri per il vettore.

#### Articolo 21

(Autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente)

1. I comuni riservano a veicoli destinati al trasporto di cittadini handicappati almeno un terzo delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del noleggio con conducente in servizio sociale. L'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 15 costituisce preferenza nell'assegnazione del titolo.

#### Articolo 22

(Barriere architettoniche)

1. In materia di barriere architettoniche si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15/1989 e successive modificazioni. Oltre alle verifiche di cui all'articolo 6 comma 2 della legge regionale n. 15/1989 la Giunta regionale richiede alle unità sanitarie locali una relazione annuale sui pareri redatti ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale.

2. Le unità sanitarie locali provvedono affinché i servizi che erogano specifiche prestazioni di carattere riabilitativo e sanitario connesse agli handicap siano ubicati in locali privi di barriere architettoniche.
3. La Giunta regionale emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una direttiva nella quale vengono indicati i Servizi che devono uniformarsi all'obbligo previsto dal comma 2.
4. La Regione redige, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema tipo del certificato di collaudo da adottarsi da parte dei comuni per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
5. Le attestazioni di abitabilità e agibilità sono subordinate al collaudo di cui al comma 4.
6. Gli enti locali che abbiano destinato risorse proprie all'attuazione dei piani di cui all'articolo 9 e abbiano ottemperato alle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 15/1989 accedono prioritariamente ai finanziamenti previsti dalla stessa.

#### Articolo 23

(Consulta per i problemi degli handicappati)

1. E'istituita la consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta un regolamento per disciplinare la composizione, il funzionamento, l'organizzazione interna e la durata in carica dei componenti della consulta.
3. La consulta deve comunque includere rappresentanze dei portatori di handicap e delle loro famiglie nonché rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione sociale e nel riconoscimento dei diritti degli emarginati e dei disabili.
4. La consulta formula pareri in merito alla redazione, da parte della Regione, di programmi di promozione e di tutela dei diritti della persona handicappata e vigila sull'applicazione della normativa regionale concernente l'handicap, proponendo altresì i provvedimenti necessari a renderla più efficace o a soddisfare nuove esigenze.

5. La consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di competenza, sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e in particolare collabora con il Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap di cui all'articolo 2 e con gli organismi di cui all'articolo 14.
6. Alla consulta regionale spettano altresì i compiti di verifica e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi sanitari di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 15 del Decreto Legislativo 7 dicembre 1993 n. 517.

#### Articolo 24

(Accordi di programma)

1. Anche in relazione a quanto previsto dalla normativa statale sugli accordi di programma, il Consiglio regionale con propria direttiva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, regola i contenuti degli accordi quadro, per le competenze sociali, sanitarie e socio-sanitarie, tra comuni, unità sanitarie locali, organismi scolastici e altri enti pubblici, per il coordinamento di mezzi finanziari e risorse strumentali, in materia di riabilitazione, di integrazione sociale nella scuola, nella formazione e nel lavoro dei portatori di handicap.
2. Gli accordi di programma di cui al primo comma possono indicare criteri per la stipula di convenzioni con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 9 comma 3 e all'articolo 15 comma 1.

#### Articolo 25

(Sanzioni)

1. I finanziamenti previsti dall'articolo 63 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 37 della legge regionale n. 8/1989 sono ridotti fino ad un massimo del 10 per cento agli enti che non ottemperano, entro dodici mesi, alle disposizioni di cui all'articolo 22 comma 2.

### TITOLO V

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 26

(Costituzione del Dipartimento regionale sui problemi dell'handicap)

1. Su proposta degli enti di appartenenza di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo 2 comma 1, la Giunta individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture che afferiscono al dipartimento di cui all'articolo 2 e che operano in materia di genetica generale, genetica umana, genetica medica, genetica clinica, citogenetica, riabilitazione delle patologie genetiche, ostetricia e ginecologia, neonatologia e rianimazione neonatale, attività distrettuali e consultoriali e di riabilitazione.
2. Gli enti di cui al comma 1, qualora non abbiano già definito le strutture che afferiscono alle aree del dipartimento vi provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale.

Articolo 27

(Requisiti generali per le strutture di riabilitazione)

1. In attesa del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3 le unità sanitarie locali autorizzano in via provvisoria la prosecuzione di attività delle strutture di riabilitazione pubbliche e private attualmente operanti in possesso dei seguenti requisiti generali:
  - a) le attività a carattere residenziale e semiresidenziale devono essere ubicate in uno o più edifici, sviluppati preferibilmente in senso orizzontale, forniti di spazi verdi o spazi attrezzati per l'attività di tempo libero in misura adeguata al numero degli ospiti; l'altezza dei vani deve essere conforme al regolamento edilizio comunale;
  - b) la dotazione minima dei locali destinati alle terapie deve comprendere, in relazione alla tipologia trattata, un vano per gli accertamenti psico-diagnostici e per le consulenze specialistiche, un vano per gli accertamenti medici, un vano per la chinesiterapia e audiologoterapia individuale, un vano per la terapia occupazionale ed ergoterapia, palestra per la chinesiterapia di gruppo. I locali per le terapie e per gli accertamenti devono possedere una superficie tale da consentire l'osservazione del disabile in deambulazione e essere attrezzati per le medicazioni urgenti;

- c) le cucine e locali per la ristorazione devono essere a norma della legge 30 aprile 1962 n. 283 e del d.P.R. 26 marzo 1980 n. 327;
  - d) deve essere rispettata la normativa antincendio e quella sulla sicurezza statica dell'edificio;
  - e) i locali per la ristorazione e di soggiorno debbono possedere una superficie congrua al numero dei soggetti ospitati, consentendo deambulazione e spostamenti anche ai soggetti in carrozzella;
  - f) si devono prevedere altresì adeguati locali per servizi accessori, quali dispensa, lavanderia, guardaroba, spogliatoi per il personale, nonché adeguati impianti tecnologici per l'efficace funzionamento dei servizi ausiliari, quali centrali termica, idrica, elettrica, telefonica, frigorifera, trattamento dei rifiuti solidi;
  - g) i locali per i servizi amministrativi devono essere distinti dai locali degli ambulatori e dai locali di degenza;
  - h) il servizio farmaceutico, in relazione al numero ed alla tipologia degli ospiti, può essere assicurato anche attraverso armadio farmaceutico, rispettando le norme in materia di tenuta dei farmaci e degli stupefacenti.
2. Il regolamento fissa i termini temporali per l'adeguamento agli standard riabilitativi delle strutture autorizzate in via provvisoria.

#### Articolo 28

(Requisiti specifici per le strutture di riabilitazione a carattere residenziale)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10 comma 3, la capacità ricettiva minima delle strutture che svolgono l'attività riabilitativa a carattere residenziale è indicata in moduli di quindici posti, fino ad un massimo di quattro moduli pari a sessanta posti. Per le strutture già funzionanti la Regione provvede a concedere eventuali deroghe, previa specifica istruttoria da parte della unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I locali destinati alle camere di degenza, in rapporto all'età degli assistiti, devono avere fino ad un massimo di sei posti letto. La superficie non deve essere inferiore a sei metri quadrati per posto letto nelle camere di degenza multiple.



3. I servizi igienici: gabinetti, lavabi, bagni e docce devono essere in rapporto al numero degli assistiti e alle forme cliniche di minorazione.

### Articolo 29

(Direttore medico e personale delle strutture di riabilitazione)

1. Le strutture di riabilitazione di cui all'articolo 10 debbono possedere, per l'autorizzazione al funzionamento, la dotazione di personale prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale del 26 ottobre 1988 n. 130.
2. Il direttore medico responsabile della struttura di riabilitazione deve possedere i seguenti requisiti:
  - a) anzianità di laurea di sette anni;
  - b) libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o in altra specialità attinenti alla patologia e la fascia di età trattata.
3. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 2, lettera b), il direttore medico responsabile della struttura di riabilitazione deve possedere almeno cinque anni di servizio presso ospedali pubblici, istituti e cliniche universitarie o presso case di cura private o centri di riabilitazione con funzioni di vice direttore sanitario o ispettore sanitario.  
I requisiti di cui sopra possono essere superati, qualora il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.
4. Il direttore medico deve essere presente nella struttura nei tempi indicati dalle apposite disposizioni in materia.
5. Il personale dell'area terapeutico-riabilitativa comprende il terapeuta della riabilitazione e figure equivalenti, quali l'educatore professionale ed il terapeuta occupazionale, nonché personale infermieristico. Le funzioni di assistenza tutelare sono svolte da personale ausiliario con qualificazione di assistente domiciliare e dei servizi tutelari, o ausiliario socio-sanitario, o addetto all'assistenza.

### Articolo 30

(Attribuzioni del direttore medico)

1. Il direttore medico della struttura di riabilitazione svolge le seguenti funzioni:

- a) cura l'organizzazione tecnico sanitaria della struttura in accordo con l'operatore professionale dirigente dell'area riabilitativa;
  - b) vigila sulla corretta compilazione delle cartelle degli assistiti, ne cura la tenuta e l'aggiornamento;
  - c) controlla la tenuta del registro delle presenze e dei trattamenti effettuati, in collaborazione con l'operatore professionale dirigente dell'area riabilitativa;
  - d) cura la tempestiva trasmissione alle unità sanitarie locali dei dati di cui alla lettera c), provvede altresì alla trasmissione di altri eventuali dati clinici o epidemiologici sull'utenza assistita richiesti dalla unità sanitaria locale;
  - e) provvede, in collaborazione con il dirigente dell'area riabilitativa, alla organizzazione del personale sanitario e di assistenza, stabilendone l'impiego, i turni ed i congedi, in rapporto alle esigenze di servizio;
  - f) vigila sulla qualità complessiva dell'assistenza riabilitativa fornita proponendo all'amministrazione della struttura, se del caso, provvedimenti disciplinari;
  - g) controlla la tenuta dei farmaci e cura la compilazione del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;
  - h) vigila sulle scorte alimentari e su altre provviste necessarie al corretto funzionamento della struttura.
2. Nel caso di impedimento o di assenza del direttore medico, l'amministrazione della struttura provvede annualmente a designare un medico sostituto il cui nominativo deve essere comunicato alla unità sanitaria locale competente per territorio di ubicazione della struttura.

### Articolo 31

(Modifiche di norme)

1. All'articolo 41 della legge regionale n. 21/1988 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

- "4. Gli interventi di appoggio domiciliare per i portatori di handicap in temporanea o permanente limitazione di autonomia, ricomprendono anche l'aiuto personale alla famiglia o all'handicappato nei termini previsti dall'articolo 9 della legge n. 104/1992."
2. All'articolo 15, comma 1 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, al termine del primo capoverso sono inserite le seguenti parole: "istituendo a tal fine un apposito capitolo di bilancio".
  3. Per quanto attiene i presidi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 31 dicembre 1986 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni, gli articoli 26, 27, 28 e 29 della presente legge si applicano in luogo degli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 della legge regionale n. 38/86.

#### Articolo 32

(Disposizioni finali per le strutture di riabilitazione e centri socio-riabilitativi)

1. Le convenzioni in essere con le strutture di riabilitazione autorizzate ai sensi dell'articolo 26, della legge n. 833/1978 restano in vigore fino all'emanazione delle nuove indicazioni regionali ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, nel caso di impossibilità da parte delle strutture convenzionate di adeguarsi ai requisiti regolamentari, la unità sanitaria locale competente per territorio provvede alle variazioni della convenzione che rendano compatibili, la quantità e la qualità dei trattamenti agli standard definiti dal regolamento stesso.
2. In casi di particolare urgenza e fino all'adozione del nuovo piano sanitario regionale, la Giunta regionale può autorizzare ai sensi della presente legge eventuali nuove convenzioni con strutture per la riabilitazione degli handicap fisici, psichici e sensoriali.
3. In attesa del regolamento di cui all'articolo 10, comma terzo, i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, in quanto applicabili, si estendono anche ai centri socio riabilitativi di cui all'articolo 16.

#### Articolo 33

(Disposizioni finali per le strutture di riabilitazione psichiatrica)

1. Fino all'emanazione di specifiche norme nazionali e regionali con particolare riferimento al progetto obiettivo salute mentale, i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 fermo restando le tipologie delle strutture intermedie di cui all'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1988 n. 39 e gli organici di cui alla lettera c) della tabella A allegati alla stessa legge, si estendono, per l'autorizzazione, anche alle strutture private di riabilitazione psichiatrica di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 1988 n. 39, ivi comprese le strutture per la cura e la riabilitazione neuropsichiatrica e neuropsicologica dell'età minore.

Articolo 34

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di primo impianto del Dipartimento di cui all'articolo 2, si provvede con lo stanziamento di lire 150.000.000, iscritto in termini di competenza e di cassa al capitolo 5281 "Ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale per le spese in conto capitale - programmi di intervento" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 9 e 10, le unità sanitarie locali provvedono con la quota del fondo sanitario assegnata per i corrispondenti livelli obbligatori di assistenza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517. Alle strutture convenzionate per la riabilitazione ai sensi dell'articolo 9, comma 3, le unità sanitarie locali provvedono ad anticipazioni trimestrali pari all'80 per cento dei costi del trimestre precedente. Al termine dell'esercizio finanziario l'unità sanitaria locale provvede al conguaglio.
3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e dall'articolo 16, comma 3, la Giunta regionale, previa adozione di criteri di priorità per le aree con particolare concentrazione di soggetti disabili e per le zone carenti di servizi, provvede con lo stanziamento di lire 1.843.720.000, iscritto in termini di competenza e di cassa per lire 1.605.360.000 al capitolo 5955 e per lire 238.360.000 al capitolo 5956 "Ripartizione del fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore dei cittadini handicappati", dello

stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994.

4. Agli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettere b) e c) e all'articolo 16, commi 1 e 2, per la componente socio-assistenziale, nonché dalle attività di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c), e), g), h), i), della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, quantificati in lire 2.000.000.000, si provvede con i finanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa al capitolo 5900 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1994. La Giunta regionale, per il corrente esercizio finanziario, provvede entro il 30 aprile con apposita direttiva ai sensi del piano triennale dei servizi sociali a definire i criteri di riparto ai comuni dei fondi di cui sopra.
5. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

-----

Si dichiara che il presente testo di legge è conforme a quello deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 1° marzo 1994.

Genova, 2 marzo 1994

IL VICE PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO REGIONALE  
(Avv. Giuliano Gallanti)

MM/tcb



MARCHE





MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 119

MOD. 119



# Commissariato del Governo nella Regione Marche

Prot. n. 96/GAB.94

Ancona, 23 febbraio 1994

All. 1

MEZZO FAX


Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI

- Dipartimento Affari Sociali

- Dipartimento Affari Regionali

(rif. tele n. 200/541/110.273 Reg.  
dell'8/2/94)



e p.c.

R O M A

OGGETTO: Legge 5/2/92 n. 104 - Art. 41 ottava comma - Interventi regionali nel settore dell'assistenza ed integrazione sociale delle persone handicappate -

Si trasmettono, in allegato, i dati richiesti da codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito alla legge in oggetto indicata, ai fini della predisposizione della relazione al Parlamento, qui pervenuti dal competente Assessorato della Regione Marche.

DISP. ...  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
28 FEB 1994  
Protocollo N. 24561/DAS/RPH  
ARRIVO


p. IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
Il Dirigente Superiore  
(Dr. Remo Silvestrini)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

LC/fs



**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**  
**ASSESSORATO SANITA' E SERVIZI SOCIALI**



18 FEB 1994

*Prot. N. 1355 / S. ss XIV L*

Comm. n. ....	Prot. n. <i>1355</i>
22 FEB 1994	
Circ. ....	Class. <i>31803</i>

AL COMMISSARIO DI GOVERNO  
 NELLA REGIONE MARCHE

A N C O N A

OGGETTO: Art. 41 comma 8 Legge Quadro sull'Handicap 5.2.92 N. 104.

Facendo seguito al telegramma a mano pervenuto in data 10 c.m. e relativo all'oggetto, si forniscono, qui di seguito, gli aggiornamenti riferiti all'anno '93 circa le competenze proprie dell'Assessorato:

ART. 4 : le commissioni mediche integrate sono funzionanti in tutte le UU.SS.LL. della Regione. Nell'anno '93 hanno esaminato oltre 400 domande delle circa 500 pervenute.

ARTT. 8 - 9 - 10 - 26 p. 1-2 : gli interventi e i servizi attivati dai Comuni singoli ed associati che vengono finanziati ai sensi della L.R. N. 18/82 : "Interventi ed iniziative della Regione per rimuovere le cause dell'emarginazione" garantiscono l'applicazione delle norme di cui ai precitati articoli. Per l'anno '93 lo stanziamento di bilancio è stato di L. 7.100.000.000 a fronte di una richiesta complessiva di circa Lire L. 34.000.000.000.

ART. 10 : - Investimenti per la realizzazione di strutture - nell'anno '93, per indisponibilità economica, non sono stati stanziati nel bilancio regionale fondi ad hoc.

- ART. 3- 13 - 14 - 15 : il gruppo di lavoro regionale composto da rappresentanti delle UU.SS.LL, dei Comuni, dei quattro Provveditorati agli Studi e della Sovrintendenza Scolastica regionale, formato allo scopo di predisporre un protocollo di intesa tipo regionale per l'integrazione scolastica e sociale dei portatori di handicap, ha ritenuto di dover prima uniformare la modulistica utilizzata dalle UU.SS.LL. per attivare le procedure per l'assegnazione, da parte dei Provveditorati agli Studi, di insegnanti di sostegno specializzati. A tal fine ha predisposto le seguenti schede:
- a) attestazione dell'handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 104/92;
  - b) diagnosi funzionale ai sensi dell'art. 12 - comma 5 - della medesima legge.
- Con deliberazione della Giunta regionale è stato approvato un atto di coordinamento nei confronti delle UU.SS.LLL. delle Marche affinché adottino, con procedura d'urgenza, la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro, sostituendola con quella precedentemente utilizzata. Sarà l'Amministratore Straordinario di ciascuna U.S.L. ad individuare il Servizio e/o i Servizio a cui assegnare il compito della compilazione e della firma dei moduli.
- ART. 30 : la proposta di legge istitutiva della Consulta regionale per la tutela dei diritti dei disabili è ancora in corso di definizione. L'iter procedurale della stessa non è stato attivato in quanto sono in corso contatti con le Associazioni di categoria al fine di ottimizzare ulteriormente i contenuti della proposta.
- ART. 34 : Si conferma quanto già specificato nella precedente relazione.
- ART. 39 punto D : Con deliberazione della giunta regionale è stato approvato un progetto sperimentale triennale concernente: "Computer ed handicap: una ricerca sulla efficienza dell'uso del computer". Alla realizzazione del progetto partecipano: il Provveditorato agli Studi di Ancona, l'Associazione Lega del Filo d'Oro di Osimo, l'Università degli Studi di Urbino - Gabinetto di Fisica - la U.S.L. N. 12, i Comuni di resì


denza dei soggetti inseriti nella sperimentazione nonché docenti universitari, esperti ed informatici.

Per quanto non espressamente indicato nella presente relazione, si precisa che non sono stati ancora compiuti gli atti formali previsti a carico delle Regioni per il recepimento della legge quadro in quanto sono tuttora in fase di elaborazione.

Nel restare a disposizione per ulteriori, eventuali delucidazioni si ritenessero necessarie, si porgono distinti saluti.

L'ASSESSORE

Gino Vallesi



AB/



R

MOLISE





# Regione Molise

Assessorato Sanità Igione e Sicurezza Sociale

Prot. n. 1700

Disp. al foglio n. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

Campobasso, 1.3.1994

Oggetto: Interventi regionali attuazione legge n.104/92.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI  21 MAR 1994 Protocollo N. <u>3444/1/H/94</u> RRIVO
--

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento Affari Sanitari  
 via Barberini, 47  
 R O M A

e p.c. Commissariato del Governo  
 nella regione Molise  
 piazza Pepe  
 C A M P O B A S S O

Con riferimento alla nota n.200/541 110 - 273 dell'8.2.1994 di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri, pari oggetto, si comunica quanto segue.

Questo Assessorato, in attesa di precise indicazioni ministeriali circa le politiche, gli standard e gli interventi da adottare in materia di handicap, ha effettuato una ricognizione presso le strutture ospedaliere della regione tesa ad accertare l'esistenza di servizi di Anatomia ed Istologia Patologica per la diagnosi precoce nel periodo prenatale dell'ipotiroidismo congenito nella fenicheltonuria.

Quanto sopra al fine di finalizzare una quota del fondo regionale per l'handicap per il potenziamento o l'attivazione di almeno uno dei predetti Servizi.

- Con delibera di Giunta Regionale n.3771 del 29.9.1993, resa esecutiva con successivo atto deliberativo n.6433 del 29.12.1993 è stato finanziato il laboratorio di Anatomia e Istologia Patologica del Presidio Ospedaliero della U.S.L. n.5 di Campobasso per il potenziamento degli strumenti di lavoro.
- E' stato affidato al Centro Regionale Educazione Sanitaria (CRES) l'attività di ricerca relativa alla presenza di portatori di handicap nell'ambito della regione Molise, sia dal punto di vista quantitativo e dislocazione territoriale che in rapporto alla tipologia dell'handicap medesimo.

Detta ricerca è rivolta altresì all'accertamento delle strutture socio riabilitative per l'inserimento e l'integrazione sociale dei portatori di handicap. Essa è finalizzata all'attuazione da parte dell'Ente Regione di pervenire ad una programmazione in materia, sia dal punto di


vista di prevenzione primaria e secondaria, sia per quanto attiene il potenziamento e l'istituzione di Strutture e Servizi.

- Con delibera di Giunta Regionale n.4302 dell'11.11.1993 è stato inoltre finanziato il progetto operativo denominato "Salfetto 93" presentato dall'Associazione di volontariato A.F.A.S.EV. di Isernia relativo ad un Centro ricreativo, riabilitativo ed educativo diurno, già funzionante sul territorio da 1990 e che opera in collaborazione con Enti pubblici locali.

Con la presente si evidenzia l'oggettiva difficoltà di coordinare le disposizioni contenute nella normativa n.104/92 per la complessità dei suoi contenuti sociali e sanitari, a motivo anche dell'assenza di una legge quadro dei Servizi Sociali, pertanto, si rileva l'urgenza di appropriati interventi da parte del Governo finalizzati al superamento di problemi politici ed interpretativi che emergono in sede di applicazione della legge medesima.

LAB

L'Assessore  
(Dott. A. Michele IORIO)





PIEMONTE






## REGIONE PIEMONTE

ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  
ASSISTENZA E SERVIZI SOCIALI

10 MAR

Torino, li .....

Prot. n. 2139 /530



Al Dipartimento Affari Sociali  
Via Barberini 47  
00100 R O M A

p.c. Al Commissariato del Governo  
nella Regione Piemonte  
SEDE

Oggetto: Legge quadro Handicap 5 febbraio 1992, n. 104.

A complemento delle precedenti relazioni che illustravano gli obiettivi e le modalità operative che la Regione Piemonte persegue in materia di servizi rivolte alle persone handicappate, si forniscono qui di seguito gli aggiornamenti richiesti con telegramma n. 200/541/110.273 datato 8 febbraio 1994 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari regionali, indirizzato al Commissariato del Governo nella Regione Piemonte.

In attuazione della legge 5.2.92 n. 104 la Regione, allo scopo di dar vita ad un insieme coerente ed integrato di servizi sul territorio, quale condizione indispensabile per aiutare il disabile a progettarsi una "vita normale", ha costituito sin dal 1992 un apposito gruppo di lavoro interassessorile.

Il lavoro di detto gruppo può considerarsi oggi in termini positivi in quanto, nel concreto, sta consentendo la realizzazione di quelle opportunità, di quei servizi, di quelle trasformazioni della cultura da cui dipende il reale sviluppo delle capacità degli Enti locali singoli ed associati, degli operatori e delle associazioni, finalizzato alla attuazione della legge sopra citata.

Nello specifico, al fine di meglio utilizzare il fondo di integrazione degli interventi regionali di cui all'art. 42, 6°

17 MAR 1994

comma, lettera q, prevista dalla citata legge 104/92, la Regione Piemonte ha proceduto nel seguente modo.

Con nota del 25.8.93, l'Assessorato regionale all'Assistenza, che nell'ambito della Regione ha il coordinamento dell'attività del gruppo interassessorile di cui sopra, ha provveduto ad invitare i Comuni singoli od associati a trasmettere progetti mirati all'integrazione, alla razionalizzazione e potenziamento degli interventi mirati al settore dell'handicap.

Alla data del 15 ottobre 1993, termine utile per la presentazione di tali richieste, sono pervenuti n. 82 progetti. Il gruppo di lavoro interassessorile, incaricato con specifico ordine di servizio, ha preso in esame detti progetti ed ha provveduto alla loro valutazione, secondo i criteri di seguito indicati:

- coerenza con la normativa regionale vigente;
- caratteristiche del progetto (integrazione degli interventi, razionalizzazione, potenziamento);
- possibilità di finanziamento con altre fonti.

Dall'esame di detti progetti ne sono stati ritenuti finanziabili n. 60 per un ammontare complessivo di circa €. 14.000.000.0000.

Numero 22 progetti non sono stati ritenuti finanziabili in quanto non rispondenti ai criteri sopra indicati.

Considerato che alcuni Enti hanno presentato più progetti, si è ritenuto opportuno procedere ad una più puntuale verifica in termini di realizzazione delle attività programmate, allo scopo di utilizzare più propriamente le risorse disponibili e di governare lo sviluppo degli interventi richiesti. A tal fine sono in corso specifici incontri con gli Enti proponenti i progetti succitati.

Allo scopo di favorire l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, l'Assessorato regionale all'Assistenza ha predisposto un disegno di legge regionale per l'istituzione di un "Fondo per l'integrazione degli interventi regionali in favore di cittadini handicappati", attualmente all'esame della Giunta regionale.

Più in generale, in relazione allo stato di attuazione degli interventi di assistenza, sanità ed integrazione sociale a favore dei cittadini di cui si tratta, si comunica quanto segue.

La programmazione regionale in materia di assistenza ed integrazione sociale rivolta alle persone portatrici di handicap si è mossa, fin dalla seconda metà degli anni '70 in tre direzioni:

- a) promozione degli inserimenti in strutture formative professionali;
- b) promozione degli inserimenti nel mondo del lavoro;
- c) attuazione di servizi territoriali rivolti agli handicappati non inseriti nelle normali strutture formative, attraverso l'avvio di centri diurni, comunità alloggio, nonché attraverso l'attivazione del Servizio Assistenza Domiciliare.

Per quanto attiene gli aspetti relativi alla programmazione socio-sanitaria la Regione Piemonte si è mossa sostanzialmente su due livelli: da un lato, l'incentivazione ed il sostegno di tutte le iniziative ed i programmi tesi a favorire il raggiungimento dell'autonomia del disabile nonché la sua conseguente integrazione nel contesto sociale, scolastico e lavorativo. Dall'altro, la predisposizione di servizi su base territoriale (Ussl) destinati a quei soggetti affetti da gravi disabilità per i quali non è proponibile una formazione professionale e successivamente una collocazione lavorativa.

La presenza di una gamma di bisogni amplissima, che ricopre molti aspetti della vita personale e dell'organizzazione sociale, necessita di risposte diversificate, ma caratterizzate da una crescente integrazione reciproca. Ciò implica la necessità di crescenti livelli di integrazione tra differenti comparti della pubblica amministrazione interessata a queste problematiche, tra i servizi del medesimo comparto e infine tra le prestazioni previste all'interno dei servizi così predisposti.

Per la realizzazione di così vasti obiettivi la Regione Piemonte ha fatto, dal 1982, due scelte sul piano dell'assetto istituzionale.

- la gestione integrata dei servizi sanitari e socio-assistenziali nell'unità socio-sanitaria locale;
- la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali (dal singolo comune all'associazione dei comuni).

Pertanto i servizi e le prestazioni destinate in Piemonte ai soggetti portatori di handicap sono così riassumibili: sanitarie, in senso stretto, e socio-assistenziali a rilievo sanitario.

Nel primo caso l'intervento di aiuto è mirato al trattamento del processo invalidante attraverso la riabilitazione delle funzioni compromesse.

Nel secondo caso si tratta di una serie di misure rivolte al mantenimento dell'autonomia del soggetto nonché il sostegno delle famiglie, quali l'assistenza domiciliare, i servizi semiresidenziali e residenziali, volte a permettere un sempre minore ricorso all'istituzionalizzazione definitiva del soggetto portatore di handicap.

#### PRINCIPALI INTERVENTI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP SVOLTI DAL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE E SANITARIO INTEGRATO.

Di seguito sono presentati alcuni dati, provenienti dai flussi informativi del SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-ASSISTENZIALE, sui principali interventi previsti nell'ambito della legislazione socio-sanitaria vigente sul territorio regionale.

Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Il SAD è un servizio destinato a tutta la popolazione residente ed è, insieme agli interventi di assistenza economica di integrazione al minimo vitale, uno degli strumenti destinati a fornire una risposta immediata alle necessità delle famiglie dei portatori di handicap.

In tabella sono riportati gli utenti del SAD, ripartiti per fascia di età: minori, adulti.

## SOGGETTI DISABILI UTENTI SAD PER FASCE DI ETÀ'

MINORI	ADULTI	TOTALE
245 (29,8%)	575 (70,2)	820 (100%)

Tra i servizi di base sono ricompresi gli interventi di affidamento a famiglie, nuclei parafamiliari e singoli di soggetti minori, adulti e anziani.

Servizi residenziali

I servizi residenziali costituiscono ancora oggi una delle principali forme di intervento destinate a questa fascia di bisogno.

Su questo versante la Regione Piemonte si è impegnata da un lato per il miglioramento qualitativo (sia sul versante strutturale che gestionale) dell'offerta residenziale esistente, dall'altro per diminuire il ricorso all'istituzionalizzazione attraverso la più ampia diffusione dei servizi semiresidenziali (centri diurni).

Sul primo versante è stato dato impulso alla costituzione di strutture residenziali di tipo comunità-alloggio in grado, per le modalità organizzative e le caratteristiche strutturali, di operare in collegamento con tutti gli altri servizi territoriali.

Dalla elaborazione dei dati in possesso del sistema informativo socio-assistenziale risultano ricoverati in presidi residenziali socio-assistenziali n .1572 adulti.

## SOGGETTI ADULTI RICOVERATI

ETILISTI	HANDICAP	TOSSICODIP.	SALUTE MENTALE	MISTI	TOT.
175 (6,2%)	1572 (55,2%)	263 (9,2%)	729 (25,5%)	112 (3,9%)	2851

I dati che seguono sono riferiti ai casi dei 1572 soggetti disabili per cui è stata compilata dagli enti gestori dei presidi

la scheda informativa soggetti maggiorenni ricoverati pervenuta nei tempi richiesti.

Si tratta di soggetti residenti per il 94,27% sul territorio della Regione Piemonte e ivi residenti, anche prima del ricovero, per l'85,62% dei casi.

Pur con tutte le cautele dovute all'assenza di criteri di valutazione obiettivi, uniformemente utilizzati sul territorio regionale, per la misurazione del grado e per l'individuazione della tipologia di disabilità, dalle schede individuali appare il seguente quadro.

#### SOGGETTI HANDICAPPATI RICOVERATI SUDDIVISI PER TIPO DI HANDICAP

FISICI	PSICHICI	SENSORIALI	MULTIDIS.	INF.M.
120 (7,6%)	925 (58,8%)	24 (1,52%)	496 (31,5%)	7 (0,44%)

Viene così confermato il fatto che il possesso di uno o più tipi di handicap, che richiedono più alti livelli di assistenza, possono essere fattori determinanti nella scelta della soluzione residenziale, oltre all'età avanzata del soggetto e alla presenza/assenza di sostegni familiari idonei.

#### DISABILI RICOVERATI PER CLASSI DI ETÀ

18-29	30-39	40-49	50-59
221 (14%)	339 (21,5%)	448 (28,5%)	564 (35,9%)

La tabella è a questo riguardo particolarmente significativa: il 64,4% dei soggetti disabili ricoverati è ultra-quarantenne.

Se si considera che il 94,4% di questi soggetti è celibe/nubile ed è pertanto dipendente dal nucleo genitoriale, che con il crescere dell'età può essere limitato ad un solo componente, si ha un'idea più chiara delle difficoltà della rete parentale a farsi carico per tutte le fasi della vita dei loro membri più deboli.

Il ricovero può pertanto configurarsi come una risorsa disponibile al momento dell'emergere di situazioni di disgregazione o di dissoluzione del nucleo familiare di appartenenza. Ciò è difatti testimoniato dai dati relativi ai rapporti con i parenti, ove emerge un quadro di relativo abbandono.

Infatti il 60% degli adulti disabili ricoverati intrattiene con i parenti rapporti di scarso rilievo sul piano relazionale.

#### MINORI HANDICAPPATI RICOVERATI IN STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

ISTITUTI	COMUNITA'-ALLOGGIO	TOTALE
71 (74,7%)	24 (25,3%)	95

## MINORI RICOVERATI PER TIPO DI HANDICAP

FISICI	PSICHICI	SENSORIALI	MULTIDISABILI	TOTALE
9	26	7	53	95
(9,5%)	(27,4%)	(7,4%)	(55,7%)	(100%)

## SUDDIVISIONE PER CLASSI DI ETÀ'

0-2	3-5	6-13	14-17	INF.M.
5	8	39	42	1

Si rileva la difficoltà della famiglia a gestire la problematica situazione della presenza di un soggetto handicappato soprattutto nella fascia di età che va dai sei anni in su.

Sul secondo versante la Regione Piemonte ha incentivato la crescita del numero dei centri diurni.

Si tratta di un servizio destinato a favorire la permanenza del disabile nel proprio ambiente di vita, attraverso la predisposizione di una serie di attività polivalenti, volte al recupero della personalità e alla crescita della socializzazione.

Tale servizio con il passare degli anni ha assunto sempre maggiori valenze sanitarie, legate all'aumento delle prestazioni di riabilitazione e di quelle volte al mantenimento dei livelli di autonomia raggiunti nelle sedi sanitarie opportune.

D'altra parte la stessa utenza dei centri si è venuta stabilizzando sulle medie e gravi disabilità, connotando via via il servizio in senso più marcatamente sanitario.

Attualmente i centri diurni sono 130, uniformemente distribuiti sul territorio regionale e gestiti da enti pubblici. (I dati sotto riportati si riferiscono a 119 centri che hanno provveduto a compilare la scheda di aggiornamento)

## ENTI GESTORI DEI CENTRI DIURNI

USSL	PROVINCE	COM. MONTANE	COMUNI	ENTI VARI INF.MANC.
71	17	1	28	2
(59,6%)	(14,3%)	(0,8%)	(23,6%)	(1,7%)

La gestione è diretta nel 67,2% dei casi, mentre nel 32,8% è convenzionata.

Come nel caso del ricovero, l'utenza dei Centri si concentra nelle fasce più gravi psichici e multidisabili, come dimostrato in tabella.



## SOGGETTI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER TIPO DI HANDICAP

FISICI	PSICHICI	SENSORIALI	MULTIDISABILI	TOTALE
111 (4,9%)	1.461 (64,3%)	63 (2,8%)	637 (28%)	2.272 (100%)

## SOGGETTI FREQUENTANTI I CENTRI DIURNI PER CLASSI DI ETÀ'


14-17	18-34	35-45	oltre 45	TOTALE
220 (9,68%)	1633 (71,79%)	301 (13,24%)	121 (5,28%)	2275

Se si osservano i dati per fasce d'età, si può osservare come il 71,79% dei frequentanti i Centri diurni piemontesi sia concentrato nella fascia 18-34 anni, a dimostrazione dell'importante ruolo di sostegno alla famiglia svolto da questo servizio, nel momento in cui l'inserimento scolastico è terminato e non è stato possibile avviare un idoneo inserimento lavorativo.

Distinti saluti.

L'ASSESSORE  
(Prof. Dott. Emilia BERGOGLIO CORDARO)

b  
WB/MV/RV/lc  
A. C.





PUGLIA



MODULINO  
R.C.M. - COMM. 6 130

MOD. 130



## Commissariato del Governo nella Regione Puglia

TELEFAX

BARI 16.2.1994

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

= R O M A =

PROT. N. 503/30302 PUNTO RIFER-TELE NR. 200/541/110.273 REG. DATATO 8 FEBBRAIO SCORSO VIRG. CONCERNENTE RICHIESTA DATI AGGIORNATI AT ANNO 1993 INTERVENTI REGIONE PUGLIA IN SETTORE ASSISTENZA ET INTEGRAZIONE SOCIALE PERSONE HANDICAPPAE NONCHE' AT SENSI LEGGE N. 104/1992 VIRG. COMUNICASI QUANTO SEGUE:

- A) CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 2222 DEL 23.6.1993, INTEGRATA DALLA DELIBERA N. 3552 DEL 30.8.1993, E' STATA APPROVATA LA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE NORME ATTUATIVE DELLA LEGGE N. 104/92;
- B) CON DELIBERA DI CONSIGLIO REGIONALE N. 511 DEL 12.10.1993 E' STATO APPROVATO L'ATTO DI DIRETTIVA OPERATIVA PER L'ASS. 11. DESTINATARIE DI FINANZIAMENTI EX L.R. N. 16/1987, IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA;
- C) LE SOMME ASSEGNATE ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DELLA LEGGE 5.2.1992, N. 104, E PRECISAMENTE L. 3.018.352.000 PER IL 1992 E L. 3.799.352.000 PER IL 1993, SONO STATE ACCANTONATE IN ATTESA DELL'ACQUISIZIONE DELLA QUOTA PER L'ANNO IN CORSO, AI FINI DEL COMPLESSIVO UTILIZZO NELL'ESERCIZIO 1994, IN ESECUZIONE DELL'ATTO REGIONALE DI RECEPIMENTO DELLA LEGGE N. 104/92 IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE PUNTO TORIELLO COMMISSARIO GOVERNO REGIONE PUGLIA

VISTO: IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( TORIELLO )

MINISTERO  
PER GLI AFFARI SOCIALI

11 MAR 1994

Protocollo N. 3018/1/DAS/RPH

ARRIVO

FA/



SARDEGNA





MOD. 81  
P.C.M. - COMM. G. - 81

MOD. 81



## Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna

PROT. 676/12.1

CAGLIARI, 7 marzo 1994

ALLEGATI 1


 ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


- Dipartimento Affari Sociali

Via Barberini, 47 - 00100

R O M A

(fax 06 - 4811241)

e, per conoscenza:



ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Affari Regionali

R O M A

(rif.n.200/541/110.273 reg. dell'8.2.1994)

OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).  
Relazione al Parlamento ai sensi dell'art.41, comma 8.

Si trasmette copia della nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale n.1513 del 1 marzo 1994, (pervenuta in data odierna allo scrivente Ufficio) contenente i dati e le notizie richieste ai fini della predisposizione al Parlamento della relazione prevista dal comma 8 dell'art. 41 della legge in oggetto.

IL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

- Salanitri -

15 MAR 1994



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'Igiene e Sanità  
e dell'Assistenza Sociale

RAI	MINISTERO DEL GOVERNO
- 7 MAR. 1994	
N° 626 / 12.1	

Prot. N. 1513/II 7. D.

Cagliari, - 1. MAR. 1994

Risposta al foglio N.

del

Allegati N.

Oggetto: Legge 104/1992 - Forme integrative di assistenza -

*M287*

Alla Rappresentanza  
del Governo  
presso la Regione Sardegna

S E D E

In riscontro al fonogramma 335/121 del 09/02/1994, si comunica che le forme di assistenza integrativa attualmente in erogazione presso questa Regione, e di competenza di questo Assessorato sono:

- 1) Interventi di assistenza economica a norma della legge 4/88, sulla base di parametri aggiornati annualmente nelle forme del "minimo vitale". Tali interventi sono erogati dai Comuni. Il decreto che stabilisce i parametri di intervento è emanato annualmente dall'Assessore Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale;
- 2) interventi economici sulla base della L.R. 22/10/1987 n. 44, i cui effetti risultano esauriti al 31/08/1992; gli arretrati non sono stati ancora erogati nell'anno 1993;
- 3) interventi a norma della L.R. 15/92, di aggiornamento e superamento della suddetta L.R. 44/87. I sussidi sulla base della suddetta legge di aggiornamento fanno capo ai Comuni e hanno come riferimento il decreto di cui al punto 1).

Oltre agli interventi economici, agli Enti Locali sono demandate altre forme di assistenza indirizzata al superamento degli stati di marginalità dei portatori di handicap ed al loro pieno inserimento nella comunità di appartenenza, azioni ricomprese in quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 4/88.

Si tratta di:

- gestione degli asili-nido, in cui è compresa la possibilità prevista dal Piano Regionale, ancora in vigore nel decorso anno 1993, di privilegiare l'accoglienza di minori portatori di svantaggio psicofisico;
- la gestione dei centri di Aggregazione Sociale, nei quali è prevista, dallo stesso "Piano" l'integrazione privilegiata degli handicappati;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- la gestione di strutture, osservando che, nel 1993 si è verificata la dimissione dalle competenze del Servizio Sanitario Nazionale, di n. 150 utenti ricoverati, già soggetti a trattamenti riabilitativi ed attribuiti alle competenze dei comuni di provenienza in quanto portatori di bisogni prevalentemente sociali. Gli oneri relativi, e le azioni assistenziali sono stati posti, nel corso del '93, a carico del fondo socioassistenziale e degli Enti Locali;
- l'erogazione dei rimborsi di viaggio ai portatori di svantaggio psicofisico, per consentire l'accesso ai presidi riabilitativi senza aggravio di spesa;
- il rimborso ai Comuni delle somme necessarie a fornire, agli handicappati, l'assistenza necessaria alla frequenza della scuola, delle attività connesse e di altre attività sociali. Il tutto con il pagamento degli oneri delle prestazioni ad operatori reperiti dai Comuni stessi;
- il finanziamento di Progetti Obiettivo, redatti da 12 Comuni per attività-pilota di inserimento degli svantaggiati in attività di lavoro o di aggregazione di particolare valenza;
- l'avvio di soggetti svantaggiati ai soggiorni climatici organizzati dai Comuni;
- l'organizzazione di attività di assistenza domiciliare, alla quale, insieme ad altri soggetti in difficoltà, sono stati annessi quelli portatori di handicap.

Le attività sopra elencate, rientrando tra quelle stabilite dall'articolo 12 della già richiamata L.R. 25/01/1988, n. 4 sono governate dai criteri generali da tale legge enunciati: il dover, cioè, tutti gli interventi, rispondere a criteri di integrazione e di globalità, essendo finanziati da un unico fondo e programmati dall'unico soggetto istituzionale responsabile delle politiche locali. Gli altri punti dell'articolo 39 della L. 05/02/1992, n. 104, non esaminati nella presente, non sono attualmente oggetto di particolari e descrivibili interventi.

Va rilevato che alcuni dei punti ricompresi nel sunnominato articolo 39 non rientrano tra le competenze di questo Assessorato.



pd  
Dr. VL/Sett. Ass. Benef.  
Dr. VL/Resp. Sett. Ass. Benef.  
Dr. GS/Resp. Servizio II  
Dr. AG/Coord. Generale  
rif. D11/60



SICILIA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE SANITÀ  
Insieme ai Regionali Sanitari

PRESIDENZA REGIONALE  
25.MAR.1994  
GABINETT

B-10/20

Mod. 14 c.c.  
R.S.

Num. codice fiscale 8201800088  
Partita I.V.A. 03711070087

22-03-94

Gruppo 14° N. di prot. 3.16.10248

Risposta a \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** attuazione legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992.

Allegati N. \_\_\_\_\_

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
31 MAR 1994  
Protocollo N. 3904/41DAS/RPH P.C.  
ARRIVO

Al Dipartimento per gli  
Affari Sociali  
Via Barberini, 47  
ROMA

Al Commissario dello Stato  
della Regione Sicilia  
Piazza Principe di Camporeale, 23  
PALERMO

All'Ufficio di Gabinetto  
Assessorato Regionale Sanità  
Piazza Ottavio Ziino  
PALERMO

REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA  
28 MAR 1994  
Prot. n° 3526-B-10/20

Alla Presidenza della  
Regione Siciliana  
Ufficio di Gabinetto  
PALERMO

In riferimento alla nota prot. n. 297/4A2 del 10 febbraio 1994 del Commissariato dello Stato della Regione Sicilia, concernente l'oggetto, pervenuta allo scrivente gruppo il 4.3.1994, si trasmettono i dati in ordine agli interventi adottati nel settore dell'assistenza e delle integrazioni sociali delle persone handicappate, con particolare riguardo alle indicazioni di cui alla legge quadro n. 104 del 5 febbraio 1992.

Il gruppo 14° dell'IRS unitamente al gruppo di consulenza costituito ai sensi dell'art. 2 della l.r. 28 marzo 1986 n. 16 modificativo del 2° comma dell'art. 5 della l.r. 18 aprile 1981 n. 68, ha predisposto una bozza di piano triennale degli interventi in favore delle persone handicappate per il periodo 1992/94.

Il predetto piano che conferma le finalità dettate dal precedente piano triennale 86/88 allegato alla l.r. 16/86 si adegua ai principi generali dettati dalla legge n. 104 del 5.2.1992 n. 104


Si prega indicare nella risposta il numero di protocollo e l'ufficio a cui si risponde.

Il gruppo 14\*/IAS, inoltre, ha sottoposto al gruppo di consulenza l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti da attribuire alle UV.SS.LL. nei confronti degli alunni portatori di handicap approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20.1.94 in corso di pubblicazione nella GURI.

Le direttive specifiche emanate dal predetto atto in ordine a quanto previsto dagli art. 12 e 13 della legge n. 104/92 sono state concordate dal gruppo di consulenza.

Gli indirizzi operativi, così come previsto dalla normativa vigente saranno adottati dopo la pubblicazione nella GURI e con apposito decreto assessoriale.

L'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'  
(On.le Avv. Antonio Borroneti)





T O S C A N A



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SICUREZZA SOCIALE**  
**SERVIZIO N. 103**  
**STRUTTURE E INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI**

VIA DI NOVOLI, 26 - 50127 FIRENZE - TEL. 055/4382111

PROT. N. III 8101/SA/3  
da citare nella risposta

DATA 11 marzo 1994

ALLEGATI

RISPOSTA AL FOGLIO DEL

N.

OGGETTO: Relazione di cui all'art. 41 della L. 5.2.92, n. 104

Alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Sociali  
Via Barberini 47  
ROMA

e, p.c.  
Commissariato del Governo  
nella Regione Toscana  
Via Cavour, 1  
FIRENZE

Si trasmette in allegato la relazione riguardante i dati relativi agli interventi di competenza regionale disciplinati dalla "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

L'Assessore regionale  
alla Sicurezza sociale,  
(Dr.ssa Mariangela Arnavas)

AC/sb  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
12 MAR 1994  
Protocollo N. 3416/1/DAS/2PH  
ARRIVO

19 MAR 1994  
*[Handwritten signature]*

**RELAZIONE ART. 41 DELLA L. 5.2.1992 N. 104 "LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE"**

Accertamento di persona handicappata

Le Commissioni sono state istituite in tutte le 40 UU.SS.LL. della regione. Sono commissioni di cui all'art. 1 della L. 15.10.1990 n. 295 integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, come dettato dall'art. 4 della L. n. 104/92.

Di norma l'attività viene svolta da una sola delle commissioni anche nel caso in cui nella USL operino più commissioni per i compiti di cui alla L. 295/90.

Le riunioni vengono effettuate una volta al mese. In tutte le commissioni l'operatore sociale è rappresentato dall'assistente sociale.

Gli esperti, in relazione ai casi da esaminare, sono individuati nelle figure del neuropsichiatra infantile, psichiatra, psicologo, neurologo, otorinolaringoiatra, oculista, ortopedico, esperti della riabilitazione.

Le domande per l'accertamento, corredate di documentazione medica ed integrativa, devono essere presentate dall'interessato, ovvero dall'esercente la potestà o tutela giuridica ad apposita segreteria.

Nella quasi totalità delle UUSLL le domande vengono esaminate preventivamente dalla commissione per predisporre, da parte degli esperti, la relazione sociale e sanitaria in modo da avere al momento della visita le conoscenze necessarie per la valutazione del caso. Questa procedura evita di dover aggiornare la visita per un approfondimento da parte degli esperti in presenza di casi di difficile valutazione e non conosciuti dai servizi.

A questo scopo soccorrono metodologie specifiche definite attraverso il progetto obiettivo sull'handicap approvato dal Consiglio Regionale della Toscana.

Sono state impartite indicazioni alle UUSSLL affinché, in accordo con gli interessati ai quali gli operatori dei servizi forniscono tutte le informazioni del caso, vengano sottoposti ad accertamento non soltanto i soggetti che accedono a nuove prestazioni, bensì anche coloro che già ne usufruiscono.

In quest'ultimo caso gli accertamenti devono essere effettuati secondo calendari e priorità stabiliti dal Gruppo Operativo Interdisciplinare Funzionale, soggetto istituzionale di riferimento per l'organizzazione degli interventi nel settore handicap, previsto dal progetto obiettivo handicap della regione prima richiamato.

Le domande spontanee riguardano soprattutto provvidenze di cui all'art. 33 della L. 104/92 e investono in prevalenza richieste di accertamento di soggetti ultrasessantacinquenni, presentate dai familiari, in maggior parte dipendenti della Pubblica Amministrazione ed in particolare della scuola al fine di usufruire dei benefici previsti da tale articolo.

Riguardo alle richieste di accertamento presentate ed alle pratiche definite nel 1993 si possono fornire i seguenti dati relativi a 31 U.U.S.S.LL. su 40:

domande presentate	n. 3626
pratiche definite	n. 2810

Le principali difficoltà evidenziate riguardano:

- il riconoscimento come persone handicappate di soggetti ben oltre il sessantacinquesimo anno di età (si hanno casi di 80enni e 90enni) che oltre ad usufruire di pensione godono spesso dell'assegno di accompagnamento. Si registrano in questa materia comportamenti difformi da parte delle commissioni in quanto alcune ritengono la non autosufficienza dell'anziano strettamente connessa all'età e quindi rifiutano di accertare tali soggetti come handicappati;
- l'interpretazione del termine "minorazione psichica" indicato all'art. 3 comma 1° della L. 104/92. Il dubbio riflette l'ipotesi se si intenda riferirsi all'insufficienza mentale od anche a patologie di natura psichiatrica ancorché stabilizzate.

tivi, lavorativi ecc. necessari ad attivare funzioni e capacità. Prosegue per tutto l'arco dell'età evolutiva e finché si ravvisino margini di evoluzione rispetto alla partenza. I piani di intervento sono specifici e mirati alle disabilità ed ai bisogni del soggetto. si articolano in maniera coordinata fra loro per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato.

Il Progetto Abilitativo Riabilitativo Globale si modifica costantemente a seconda delle variazioni che si determinano rispetto ai mutamenti dello stato di handicap, all'interazione con l'ambiente familiare, educativo, scolastico, di vita aggregata, all'attivazione di protesi ed ausili personalizzati;

- per l'attivazione di strumenti per la rilevazione dei bisogni e delle risorse ai fini di una più puntuale programmazione e verifica degli interventi;
- per un'azione di coordinamento delle varie attività del territorio al fine anche di garantire codici di comportamento omogenei;
- per la formulazione di protocolli d'intesa volti a curare i rapporti con altre istituzioni ed Enti e le associazioni di volontariato e di categoria.

#### Prestazioni assistenziali

Pur essendo ancora in fase di avvio l'attivazione di un impianto di informatizzazione relativo al settore, si possono fornire alcuni dati riguardo all'utenza ed alle prestazioni erogate:

- n. soggetti 0-65 anni seguiti dai servizi:	n. 9043
- inserimenti in strutture educative (asili nido, scuole materne)	soggetti: n. 471
- inserimenti in strutture scolastiche (scuola dell'obbligo, scuole superiori, università)	" n. 3307
- assistenza alla persona nell'ambito scolastico	" n. 524
- ausili e sostegni per frequenza scolastica	" n. 388
- assistenza domiciliare	" n. 674
- inserimenti socio-terapeutici o borse lavoro	" n. 896

Pure in tali casi si hanno comportamenti difformi. Infatti alcune commissioni accertano come persone handicappate anche tutti i soggetti con patologia psichiatrica, altre prendono in considerazione quasi esclusivamente le patologie psichiatriche di soggetti già portatori di altri handicap;

- la definizione delle patologie e della gravità nei soggetti in età evolutiva. Al riguardo alcune commissioni hanno introdotto il criterio della rivedibilità come avviene nelle visite effettuate ai sensi della L. 295/90;
- il confine e la differenza tra invalidità ed handicap in particolare rispetto a soggetti affetti da patologie prettamente sanitarie (diabetici, dializzati, cardiopatici, ecc.);
- qualche incertezza nel definire lo stato di gravità;
- possibilità o meno di proporre ricorso.

#### Progetto obiettivo handicap

Per quanto concerne le scelte della Regione per la tutela e l'integrazione delle persone handicappate si opera secondo gli indirizzi e le linee operative dettate dal Progetto Obiettivo Handicap approvato nel 1992.

In tutte le UU.SS.LL. sono attivi i Gruppi Operativi Interdisciplinari Funzionali (GOIF) ed i gruppi Operativi Multidisciplinari di distretto (GOM), gruppi istituzionali di riferimento per la realizzazione del P.O. handicap.

Quindi si stanno realizzando, anche se gradatamente, soprattutto per carenze di personale e di risorse economiche, le condizioni:

- per una pronta presa in carico della situazione di handicap con l'attivazione della diagnosi funzionale e dei progetti abilitativi riabilitativi globali.

Tali progetti, che rappresentano l'essenza per una nuova modalità di approccio al problema, si avviano con la constatazione dello stato di handicap e la formulazione della diagnosi funzionale.

Il progetto, che vede la famiglia coinvolta fin dalla sua attivazione, riunisce tutti gli interventi nell'ambito dei servizi sociali, sanitari, scolastici, pre-formativi, forma-

- trasporto	"	n. 1476
- inserimenti in strutture residenziali (con oneri a carico del fondo sociale)	soggetti	n. 256
- inserimenti in strutture semi-residenziali (con oneri a carico del fondo sociale)	"	n. 340
- soggetti ai quali non è stata data risposta per mancanza di risorse	"	n. 191

### Centri diurni per lo svolgimento di attività occupazionali e di socializzazione

I Centri accolgono soggetti le cui gravi disabilità rendono impraticabili i percorsi scolastici, formativi, lavorativi ed hanno l'obiettivo di sviluppare e mantenere la loro integrazione familiare e sociale prevenendone l'istituzionalizzazione.

I centri attivati in tutte le UU.SS.LL., funzionano per l'intero corso dell'anno con periodi di sospensione nei mesi estivi e nelle ricorrenze. Funzionano di norma dal lunedì al venerdì con orario al mattino e al pomeriggio.

Nei centri vengono effettuate attività educative, socializzanti ed occupazionali (attività ludico-espressive, psicomotorie, musicali, lavorazione creta, mosaico, cartapesta, legno, cuoio, cucito, bigiotteria, orto-floricoltura ed altre simili) con l'obiettivo di sviluppare e mantenere le autonomie dei soggetti migliorando le loro capacità manuali, espressive, di comunicazione.

Per lo svolgimento dell'attività la regione assegna alle UUSLL contributi specifici dietro presentazione di appositi progetti.

Anno 1992

Soggetti interessati	n. 912
costo	£ 11.960.449.000

### Attività di pre-formazione L.R. 73/82

La pre-formazione è un momento propedeutico alla formazione professionale ed è diretto, come detta il dispositivo di legge "ad individuare i bisogni formativi degli handicappati, saggiandone limiti, potenzialità ed interessi, per agevolare il loro più opportuno inserimento nelle diverse forme di preparazione professionale



**Anno 1992.**

**Soggetti interessati** n. 369  
**Costo** £ 3.158.721.000  
**Inserimenti lavorativi L.R. 73/82**

- Interventi mediante contributi per oneri sociali e fino al 30% della retribuzione rivolti a persone handicappate con invalidità superiore al 67%

**Anno 1992**

**Soggetti interessati** n. 121  
**Costo** £ 570.546.000

- Contributi per l'avvio e lo sviluppo di imprese con il 20% di soggetti portatori di handicap

**Cooperative interessate** n. 5  
**Soggetti interessati** n. 36  
**Costo** £ 467.570.000

Anche per lo svolgimento delle attività relative alla L.R. 73/82 la regione assegna alle UU.SS.LL. contributi specifici dietro presentazione di appositi progetti.

I dati forniti si riferiscono al 1992 in quanto devono ancora pervenire le rendicontazioni relative al 1993 ed i progetti 1994.

**Art. 9 L. 104/92 - Aiuto personale**

E' in atto la predisposizione di una legge regionale sull'aiuto personale come previsto dall'art. 39 della L. 104/92.

In attesa della sua emanazione è stata approvata dal Consiglio regionale una deliberazione di finanziamento e di direttive in materia alle UU.SS.LL.

A tale scopo sono stati utilizzati i fondi assegnati alla regione sulla L. 104/92 per l'anno 1992.

**Rapporti con la scuola**

In relazione al D.M. del 26.6.1992 della Pubblica Istruzione, che detta norme riguardo alla costituzione dei gruppi di lavoro interistituzionali provinciali, su richiesta dei Provveditorati agli Studi, si è provveduto con atto di Giunta Regionale alla nomina di due esperti dell'USL che comprende il capoluogo di Provincia di cui uno in campo amministrativo ed uno in campo sanitario.

I gruppi stanno operando in tutte le Province e vengono mantenuti costanti rapporti tra i partecipanti ai gruppi stessi ed i responsabili dei Gruppi Operativi Interdisciplinari Funzionali delle rispettive provincie, nonché con gli uffici regionali.

In assenza della stipula degli accordi di programma ai sensi dell'art. 13 della legge quadro 104/92 i rapporti fra scuola - Enti Locali - USL sono regolati dai precedenti protocolli d'intesa.

In conclusione si deve peraltro evidenziare che la contrazione della spesa sanitaria territoriale e le limitate risorse dei fondi sociali rendono difficile la realizzazione di una piena tutela della persona handicappata in particolare per quanto concerne i settori ausili, trasporti e servizi residenziali.

TRENTINO - ALTO ADIGE

(NON PERVENUTA)



U M B R I A



**REGIONE DELL'UMBRIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Area operativa: servizi socio-sanitari

06100 Perugia — 25-MAR-1994

Ufficio .....

Prot. N. 3753/IX

Risposta al foglio N. .... del .....

**OGGETTO:**Relazione interventi in favore dei disabili  
Rif. art. 41, 8° comma, legge quadro sull'handicap nr.  
104/1992Alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Sociali

ROMA

e.p.c. Al Commissario di Governo  
della Regione Umbria


PERUGIA

In allegato si rimette, a norma dell'art. 41, 8°  
comma della legge quadro sull'handicap, n. 104/1992 una  
relazione con prospetti riepilogativi, degli interventi ed  
iniziative adottate nell'anno 1992/1993, in favore dei  
disabili.

Distinti saluti.

L'Assessore ai Servizi  
Socio-Sanitari  
(Dr. Stefano Moretti)

PC/lab



**INTERVENTI ED INIZIATIVE ADOTTATE IN FAVORE DEI DISABILI**

Da sottolineare innanzitutto che la Regione Umbria da sempre ha privilegiato gli interventi di prevenzione degli stati di bisogno e di emarginazione delle fasce più deboli della popolazione ivi compreso i disabili.

Fanno testo a livello legislativo la L.R. 29/1982 e i successivi Piani Socio-Sanitari di cui alle leggi regionali n. 11/1985 e n. 9/1990, che impegnano i Comuni ad impostare programmi articolati per Progetti (vedi Progetto obiettivo tutela della Salute degli Anziani, Progetto obiettivo tutela dei Minori a rischio e in stato di abbandono, Progetto Obiettivo tutela dei portatori di handicap.)

Sono tutti progetti che richiedono forti investimenti sul piano delle risorse finanziarie ed umane che purtroppo gli Enti Locali non sempre sono in grado di affrontare a causa dei continui tagli alla spesa sociale locale.

Infatti pochi sono i Comuni che destinano risorse per i Servizi socio-assistenziali nei propri bilanci o in quelli delle ULSS in caso di deleghe.

Nè la assoluta residualità degli stanziamenti a carico del Bilancio dello stato consente di colmare tali carenze.

E nè la legge quadro sull'handicap che pure è uno strumento valido dal punto di vista concettuale e dei diritti, ha trovato piena attuazione, data la carenza di finanziamenti e di decreti applicativi e quindi di indirizzi precisi di riferimento.

Infatti permangono varie incertezze interpretative della legge, vedi ad esempio i rapporti tra la Commissione Medica integrata di cui all'art. 4 della succitata legge 104/1992 e la Commissione di cui alla legge 295/1989.

Mancano inoltre indicazioni sull'organizzazione funzionale dei Centri di Servizio Socio Riabilitativi ed Educativi di cui al punto b) dell'art. 8 della Legge

Foco chiara appare anche la collocazione del Centro di lavoro Protetto di cui all'art. 18 - nonché la posizione della persona handicappata all'interno di tale struttura.

La Regione Umbria pur nella consapevolezza di tali oggettive difficoltà ha promosso una serie di iniziative ed interventi in favore dei disabili, già nell'ambito del Progetto Regionale "Tutela dei Portatori di handicap" di cui alla L.R. 9/1990 del 2° Piano Socio-Sanitario Regionale, come emerge chiaramente dalla lettura delle tabelle allegate in cui si rileva in particolare, una crescente prevalenza degli interventi di assistenza domiciliare - riconducibili in gran parte al Servizio di aiuto personale di cui all'art. 8 della L. 104/1992 -



nonché delle attività di tempo libero: motorie - ricreativo-sportive.

I disabili trovano validi punti di appoggio e di cura riabilitativa nei Centri diurni o semiresidenziali che andrebbero sviluppati in relazione alle numerose richieste insoddisfatte con destinazione di risorse adeguate, dato che costituiscono un grande sostegno anche per le famiglie dei disabili.

Altra particolare rilevanza nella nostra Regione assume l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 della L. 104/92 per la quale sono stati istituiti i previsti gruppi di lavoro interdisciplinari ed interistituzionali su base provinciale da parte dei Provveditorati agli studi di Perugia e Terni, su sollecitazioni di questo Assessorato che ne ha deliberato la nomina dei componenti delle ULSS.

In questo campo l'obiettivo prioritario che questo Assessorato persegue da tempo è la realizzazione tesa fra scuole, ULSS ed Enti Locali per la necessaria integrazione e sostegno scolastico in favore di alunni in situazione di handicap, in tutte le scuole anche secondarie di II grado, in linea con i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3/6/1987.

Infatti su indicazioni e sollecitazioni di questo assessorato tali accordi risultano già siglati nella maggior parte del territorio regionale, in particolare nella provincia di Terni, dove tutte e tre le ULSS lavorano da tempo su Protocolli d'intesa e quindi su programmi di interventi finalizzati ad una adeguata integrazione scolastica.

Gli accordi prevedono progetti didattico educativi individualizzati, alla cui realizzazione concorrono vari servizi e figure professionali che collaborano e si integrano per il raggiungimento di obiettivi legate alle effettive capacità e potenzialità di recupero dei Disabili.

Quindi i Protocolli prevedono incontri fra docenti della classe e fra docenti di tutta la scuola per la necessaria sensibilizzazione e partecipazione della scuola alle problematiche dell'handicap, nonché incontri fra docenti, famiglie e operatori dei diversi servizi, interessati al disabile, per consentirgli un reale e positivo processo di socializzazione e di recupero.

Per quanto riguarda la formazione professionale la Regione annualmente finanzia corsi di addestramento professionale in favore dei disabili sulla base di specifici progetti presentati dalle ULSS che tengono conto delle esigenze emergenti di tali soggetti.

Per l'inserimento lavorativo di cui all'art. 18 della L. 104/92 giova far rilevare significative esperienze promosse dalla Regione Umbria concernenti l'assegnazione di Borse di Lavoro cosiddette terapeutiche che consentono al disabile l'inserimento lavorativo attraverso tappe di formazione in itinere.

In questo campo il ruolo della solidarietà sociale seppur

importante e da valorizzare, non costituisce un ruolo primario e determinante per l'inserimento lavorativo dei disabili, occorrono infatti mediazioni tra soggetti, mediazioni tra uffici istituzionali, istituzioni locali: Uffici Provinciali del lavoro e mondo del lavoro.

Invece nessun cenno nella legge 104/92 sui necessari collegamenti con tutto il sistema dei soggetti istituzionali locali e del mondo economico e produttivo, senza i quali si ritiene che l'handicappato sia destinato a rimanere nella dimensione assistenziale.

Le attività di prevenzione e diagnosi precoce di cui all'art. 6 della L. 104/92, si attuano in Umbria nei Servizi Socio-Sanitari di base, nel quadro della programmazione sanitaria del 2° Piano Socio-Sanitario Regionale, attraverso attività di informazione e di educazione sanitaria sulle cause e conseguenze dell'handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale.

A tal fine è in fase di studio ed elaborazione un libretto sanitario personale nel quale registrare eventi rilevati di vita, problemi e bisogni del soggetto disabile e della sua famiglia, interventi programmati, realizzati e verificati.

Per l'accertamento dell'handicap di cui all'art. 4 della L. 104/92 sono state emanate direttive alle ULSS per la composizione delle Commissioni Mediche integrate.

Sono stati stabiliti criteri di ripartizione del Fondo assegnato alla Regione a norma dell'art. 42 della L. 104/1992, fra gli Enti locali per la realizzazione di servizi dando priorità agli interventi per la prevenzione (educazione sanitaria - assistenza domiciliare borse di lavoro)

L'Assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali della Regione Umbria, come Presidente degli Assessori regionali all'assistenza sociale ha promosso e coordinato gruppi di lavoro interregionali sul volontariato, sulle Cooperative di Servizio Sociale, sulla criminalità minorile e sui problemi dell'handicap - Il documento sullo stato di applicazione della L. 104/1992 approvato dal Coordinamento degli Assessori, è stato esaminato anche a livello di Conferenza Stato Regioni, infatti i nodi problematici sono stati discussi nell'ambito del gruppo tecnico-Stato Regioni, per le relative determinazioni a livello di Conferenza Stato-Regioni.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## D I S A B I L I

ALSS	Strutture Organismi Iniziative	N.	Prestazioni Servizi	M. Disabili Ricoveri Adulti	NOTE
	Centro riabilitazione	1	Ass. Riabilit.	36	4
	Centro diurno o serales.	1	Ass. Diurna o serales.	3	26
	Centro accoglienza e pronto interv.	1	Ass. pronto interv.	5	1
	Soggiorni estivi	1	Ins. scolastico	62	
	Corsi Preadestr. Prof. o di For.	2	Ass. Anzichilare	83	29 Di cui Ass. Ec. n. 64 Min. 21 Ad.
			Corsi Preadestr. Prof. o di For.	18	16
			Tempo libero	31	31 Sogg. est. + Attiv. ricreat. - sport
			Inserim. lavoro		
			Servizio trasporto	38	48
	Centro riabilitazione		Ass. Riabilit.	0	35
	Centro diurno o serales.	2	Ass. Diurna o ser. r.s.		
	Centro accoglienza e pronto interv.	2	Ass. pronto interv.	12	
	Soggiorni estivi		Ins. scolastico	30	1
			Ass. Anzichilare	2	12
	Corsi Preadestr. Prof. o di For.		Corsi Preadestr. Prof. o di For.	12	30
			Tempo libero		
			Inserim. lavoro	94	41
			Servizio trasporto		
	Centro riabilitazione	2	Ass. Riabilit.	238	96
	Centro diurno o serales.	1	Ass. Diurno	-	12
	Centro accoglienza e pronto interv.	-	Ass. pronto interv.	-	-
	Soggiorni estivi	1	Servizi trasporto	12	5
			Tempo libero	486	-
			Inserim. scolastico	178	
	Corsi Preadestr. Prof. o di For.	21	Ass. Anz.	60	207 (di cui 15 fruiscano di Ass. Ec.)
			Tempo prof.	4	24 (vedi labor. protetti)
			Servizio trasporto		

ALSS N. 1  
ALTO TEMPO LIBERO

ALSS N. 2  
ALTO CHIASCIO

ALSS N. 3  
PERUGINO



## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ULSS	Strutture Dipartim. Iniziative	N.	Prestazioni Servizi	N. Disabili Minori Adulti	NOTE
	Centro riabilitazione Centro diurna o serires. Centro accoglienza o pronto interv. Soggiorni estivi Corsi Predestr. Prof. o di For.		Ass. Riabilit. Ass. Diurna o serires. Ass. pronto interv. Ins. scolastico Ass. domiciliare Tempo libero Servizi trasporti Formaz. profess. Inserim. lavorat.		
ULSS N. 7 MEDIA VALLE ISERE					
ULSS N. 8 SARLETTINO	Centro riabilitazione Centro diurna o serires. Centro accoglienza o pronto interv. Soggiorni estivi Corsi Predestr. Prof. o di For.	2 1 1	Ass. Riabilit. Ass. Diurna o serires. Ass. pronto interv. Ins. scolastico Ass. domiciliare Tempo libero Servizi trasporti Formaz. profess. Inserim. lavorat.	4 50 13 2 15 13 11 3 15	72 Sogg. estive/attività sportive
ULSS N. 9 VALENZANA	Centro riabilitazione Centro diurna o serires. Centro accoglienza o pronto interv. Soggiorni estivi Corsi Predestr. Prof. o di For.		Ass. Riabilit. Ass. Diurna o serires. Ass. pronto interv. Ins. scolastico Ass. domiciliare Tempo libero Servizi trasporti Formaz. profess. Inserim. lavorat.		

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ULSS	Struttura Organismi Iniziative	N.	Prestazioni Servizi	N. Disabili Minoril Anzilli	NOTE
	Centro riabilitazione	1	Ass. Riabilit.	470	Attività motorie ed oppedita-mont.
	Centro diurna e serale.	1	Ass. Diurna o serale.	44	
ULSS N. 12 CONCA VERONA	Centro accoglienza e pronto Interv.		Ass. pronto Interv.	103.	
	Soggiorni estivi		Ins. scolastico	50	
			Ass. domiciliare	40	
			Tempo libero	45	Attività motorie sportive
	Cons. Proedestr. Prof. e di For.		Servizi Trasporti	35	
			Formaz. profess.	10	
			Inserim. lavorat.	5	Borse terapeutiche
	Residenze protette	1	Affidi res. protette	5	
	Comunità alloggio	1	Affidi con. alloggio	4	
	Casa Famiglia	3	Affidi Case famiglia	8	

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ULSS	Strutture Dequazioni Iniziative	N.	Prestazioni Servizi	N. Disabili Minori Adulti	NOTE
ULSS N. 10 CORTINA	Centro riabilitazione		Ass. Riabilit.		
	Centro diurno o serires.		Ass. Diurna o serires.		
	Centro accoglienza o pronto interv.	2	Ass. pronto interv.	42	
	Soggiorni estivi		Ins. scolastico	18	24
	Corsi Preaddestr. Prof. o di For.	1	Ass. domiciliare Tempo libero Servizi Trasporti Formaz. profess. Inserim. lavorat.	10	7
ULSS N. 11 BASSO TEVERE UMBRO	Centro riabilitazione		Ass. Riabilit.		
	Centro diurno o serires.	1	Ass. Diurna o serires.	2	20
	Centro accoglienza o pronto interv.	1	Ass. pronto interv.	17	
	Soggiorni estivi		Ins. scolastico	34	18
	Corsi Preaddestr. Prof. o di For.	3	Ass. domiciliare Tempo libero Servizi Trasporti Formaz. profess. Inserim. lavorat.	37	3
			6	22	
			5	15	
			5	5	





VALLE D'AOSTA



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Via De Tillier - 11100 Aosta  
Tel. 0165 235984  
Telex 210208 VDA  
Teletax 0165 23891-

Assessorato  
della Sanità ed Assistenza Sociale

Assessorat  
de la Santé et Aide Sociale

Servizio affari generali,  
assistenza e servizi sociali  
Service des affaires générales,  
aide sociale et services sociaux

Prot. n. 27733/SASS  
Vs. Ril.

Ass.  
AOSTA  
10 MAR 1994

Alla Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Sociali  
Via Barberini, n. 47  
00100 ROMA RM

OGGETTO: Art. 41, comma 8, L. 104/92.

Trasmissione dati interventi regionali in settore assistenza  
e integrazione sociale persone handicappate

In riferimento al telescritto n. 200/541/110.273 REG. del  
Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri pervenuta ai competenti uffici di questo Assessorato oltre il  
termine del 15/2/94 e riguardante l'oggetto si trasmettono, per quanto  
di competenza, le seguenti note:

- a) si ribadisce la continuità degli interventi di cui alla nota di  
questo Ass.to in data 9/10/92. In particolare si allega copia della  
deliberazione di Giunta relativa all'organizzazione anche per il  
corrente anno scolastico di strutture integrate nelle scuole  
destinate a soggetti disabili gravi.
- b) nel campo dell'integrazione sociale è stato istituito con delibera  
di Giunta (di cui allegato) il progetto sperimentale per  
l'orientamento di giovani disabili, che ha coinvolto, oltre ai  
soggetti direttamente interessati, anche le associazioni e le  
famiglie dei disabili, gli operatori dei servizi sociali e parte  
della popolazione locale.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI  22 MAR 1994 Protocollo N. 3502/1/DAS/RPH ARRIVO	21 MAR 1994
---	-------------

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Si tratta di un intervento a carattere sperimentale di orientamento e formazione per un gruppo di soggetti disabili provenienti da diversi Comuni della Regione, potenzialmente inseribili in contesti lavorativi. La logica che lo caratterizza è quella di facilitare e potenziare l'accompagnamento del percorso di vita dei portatori di handicap, soprattutto nella fase di passaggio dalla scuola al lavoro, provvedendo a collegare "in rete" i diversi servizi che operano nel campo dell'handicap.

- c) ancora nell'ambito dell'integrazione sociale, è stato istituito a titolo sperimentale, con delibera di Giunta (di cui allegato), un progetto per la realizzazione di interventi di "Borsa-Lavoro", a tempo determinato, a favore di soggetti disabili. Si tratta di persone che, dotate di minime autonomie personali e sociali, hanno capacità produttive limitate, tanto da non poter prefigurare per loro un'assunzione a tutti gli effetti perchè troppo onerosa per l'azienda e perchè non rispondente alle reali esigenze dei soggetti.

La "Borsa-Lavoro" consegue quindi un duplice obiettivo:

- 1) di tipo riabilitativo-personale con l'integrazione del soggetto nel mondo produttivo, al di fuori della posizione giuridica normalmente prevista;
  - 2) di tipo politico-sociale con una strategia adatta a ribadire e proseguire l'integrazione lavorativa dei disabili anche in momenti economicamente difficili.
- d) in adesione ad una proposta della Fondazione LABOS è stato costituito un gruppo multiprofessionale che ha elaborato un "libretto del disabile" (di cui allegato) da adottare nei servizi affinchè costituisca uno strumento di progettazione globale di vita del soggetto disabile tra operatori sociali, famiglia, scuola e altri referenti, nonchè strumento di memoria della storia personale e degli interventi realizzati e di circolarità dell'informazione tra i diversi servizi;
- e) la Regione Valle d'Aosta, tramite il S.I.D. (Servizio Informazione Disabili da essa promosso e finanziato) è entrata nel progetto della Comunità europea denominato Helios II che, inaugurato a Bruxelles il 16 e 17 dicembre 1993, persegue nell'arco di un triennio principalmente gli obiettivi dell'informazione, ossia di rendere noto agli Stati membri la politica comunitaria nel settore dell'handicap, e l'elaborazione di modalità di azione comuni che consentano di raggiungere l'obiettivo dell'integrazione sociale delle persone svantaggiate

- f) nel corrente anno scolastico 1993/94, il gruppo di lavoro regionale per l'integrazione scolastica (art. 15 L. 104/92) ha proposto alle scuole di ogni ordine e grado la sperimentazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I. di cui allegato), presentato a tutte le figure professionali coinvolte ed in particolare agli operatori socio sanitari, ai responsabili della scuola e agli insegnanti sia titolari che di sostegno.  
Tale sperimentazione prevede la compilazione del documento in modo congiunto tra gli operatori socio-sanitari e scolastici.
- g) altra attuazione alla legge 104/92 è stata l'istituzione, in ogni Circolo Didattico e Istituto di Scuola Media Inferiore e Superiore, dei gruppi di studio e di lavoro (art. 15 L. 104/92), all'interno dei quali vi sono rappresentanti della scuola, degli operatori socio-sanitari, delle famiglie e degli studenti

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
- Dott. Giuseppe VILLANI -

DR/am



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Giunta regionale  
Gouvernement régional

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 4 Giugno 1993

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di Giugno dell'anno millenovecentonovantatre con inizio alle ore otto e quarantadue minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Sig. Ilario LANIVI

e gli Assessori

Sig. Enzo COUT  
Sig. Claudio LAVOYER  
Sig. Demetrio MAFRICA  
Sig. Roberto NICCO  
Sig. Giuseppe Cesare PERRIN  
Sig. Franco VALLET  
Sig. Ugo VOYAT

Si fa menzione che l'Assessore Favai interviene alla seduta dalle ore 8,50' alle ore 9,13', partecipando all'approvazione delle deliberazioni dal n. 5122 al n. 5135.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente dei Servizi di Segreteria della giunta Sig. Silvano RUBBO

E' adottata la seguente deliberazione :

N° 5145 OGGETTO :

PROGETTO SPERIMENTALE PER L'ORIENTAMENTO DI SOGGETTI DISABILI DEI CENTRI SOCIO-EDUCATIVI E DEGLI ATELIERS. APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 485 in data 17 settembre 1982 relativa alla approvazione di un disciplinare sulla tipologia degli interventi assistenziali a favore di minori portatori di handicap gravi e sulla ripartizione delle competenze tra gli Assessorati regionali, i Comuni e l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta;
- considerata l'opportunità di attuare un progetto sperimentale per l'orientamento di soggetti disabili dei Centri socio-educativi e degli Ateliers, avente durata da giugno 1993 a giugno 1994, che persegue l'obiettivo del raggiungimento della massima autonomia possibile e della partecipazione alla vita della collettività;
- considerata la necessità di provvedere alla copertura delle spese relative all'anno 1993, per l'organizzazione dell'intero progetto sperimentale, rinviando a successiva deliberazione l'individuazione delle spese per l'anno 1994 e individuata, orientativamente, la seguente ripartizione delle stesse:

a) spese per i pasti	6.000.000
b) materiale didattico	1.000.000
c) trasporti	7.500.000
d) attività di supervisione del progetto	5.355.000
TOTALE SPESE	19.835.000

- considerato che, in relazione alle suddette spese si rende necessario provvedere nel seguente modo:

a) per la fornitura dei pasti per i partecipanti al progetto sperimentale si è individuato l'Istituto regionale Gervasone di Châtillon che si è reso disponibile alla predetta fornitura al prezzo unitario di lire 15.000 a pasto, ritenuto congruo, per una spesa complessiva di lire 5.300.000 IVA compresa, e il Comune di Saint-Vincent per quanto riguarda i pasti forniti dalla mensa per anziani del Centro di socializzazione al costo unitario di lire 11.000 per un importo complessivo di lire 700.000 IVA compresa;

b) per l'acquisto di una minima parte del materiale didattico e di cancelleria si è indicata la cartoleria Cartostile poiché è l'unica che possiede lo specifico materiale;

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- c) per i trasporti dei soggetti disabili, tenuto conto che il progetto prevede la conoscenza del territorio come risorsa, si individueranno ditte specializzate con un costo preventivo in linea di massima in lire 7.500.000 mediante affido a cui si provvederà con successivo provvedimento deliberativo alla ditta migliore offerente mediante l'espletamento di una trattativa privata;
- d) per l'attività di supervisione al progetto sperimentale (6 giornate) si indicano i dottori Alberto SPINA, Mauro CAPUCCETTI e Arnaldo CALEFFI dell'ENAIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale) di Mantova, codice fiscale 80203850453, Partita Iva n. 09100760157, determinando nella misura di lire 600.000 giornaliera + IVA oltre ad un rimborso forfettario giornaliero di lire 150.000 + IVA i compensi per le attività di supervisione dell'intervento formativo per un ammontare massimo di lire 5.355.000;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali, Assistenza e Servizi Sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Enzo COUT;
- ad unanimità di voti favorevoli

## D E L I B E R A

- 1°) di approvare l'istituzione del progetto sperimentale per l'orientamento di soggetti disabili dei Centri socio-educativi e degli ateliers da svolgersi da giugno 1993 a giugno 1994, rinviando ad un successivo provvedimento deliberativo l'individuazione della spesa per l'anno 1994;
- 2°) di approvare ed impegnare la relativa spesa di lire 19.835.000 (diciannovemilioniottocentotrentacinquemila) IVA compresa con imputazione della stessa al Capitolo 61040 "Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcool dipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che presenta la necessaria disponibilità;
- 3°) di stabilire che alla liquidazione delle spese di cui si tratta si provveda su presentazione di note o fatture, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale 27.12.1989 n. 90 da parte:



- dell'Istituto Gervasone di Châtillon per i pasti forniti agli operatori al prezzo unitario di lire 15.000 IVA compresa per un importo complessivo di lire 5.300.000 (cinquemilionitrecentomila) e al Comune di Saint-Vincent per quanto riguarda i pasti forniti dalla mensa per anziani del Centro di socializzazione al costo unitario di lire 11.000 IVA compresa per un importo complessivo di lire 700.000 (settecentomila);
  - della ditta Cartostile per la fornitura di materiale didattico e di cancelleria per un costo complessivo di lire 1.000.000 IVA compresa;
  - dei Dottori Alberto SPINA, Mauro CAPUCETTI e Arnaldo CALEFFI dell'ENAIIP (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale), di Mantova, codice fiscale 80203850453, Partita IVA 09100760157 per l'attività di supervisione del progetto sperimentale per n. 5 giornate, determinando il compenso in lire 600.000 + IVA oltre ad un rimborso forfettario giornaliero di lire 150.000 + IVA;
- 4°) di rinviare a successivo provvedimento deliberativo l'affido del trasporto di cui trattasi, mediante trattativa privata ad una ditta specializzata per i soggetti portatori di handicap partecipanti al progetto sperimentale;
- 5°) di subordinare l'affidamento delle prestazioni di cui si tratta all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10-sexies 7° comma della legge 31 maggio 1965 n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 6°) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 1 del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40 e di darne esecuzione.

MP/bp

in originale firmato

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Ilario LANIVI

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Silvano RUBBO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal 08.06.1993 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, 08.06.1993

F.to

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

Per copia conforme ad uso amministrativo


Aosta,

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

4 GIU. 1993

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO DI  
LEGITTIMITA' AI SENSI E PER GLI EFFETTI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 13.2.1993, N. 40.

Il dirigente dei servizi della Segreteria  
della Giunta regionale

S. Rubbo  






**Regione Autonoma Valle d'Aosta**  
**Région Autonome Vallée d'Aoste**

**Giunta regionale**  
**Gouvernement régional**

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 23 Luglio 1993

In Aosta, il giorno ventitre (23) del mese di Luglio dell'anno millenovecentonovantatre con inizio alle ore otto e quarantatre minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Sig. Dino VIERIN

e gli Assessori

Sig. Roberto LOUVIN  
Sig. Bruno FERRERO  
Sig. Massimo LEVEQUE  
Sig. Demetrio MAFRICA  
Sig. Elio RICCARAND  
Sig. Franco VALLET  
Sig. Roberto VICQUERY  
Sig. Ugo VOYAT

Si fa menzione che l'Assessore Ferrero interviene alle ore 8,46' dopo l'approvazione dell'oggetto n. 6319.  
Il Presidente Viérin si assenta dalle ore 11,05' alle 11,40' e non partecipa all'approvazione delle deliberazioni dal n. 6379 al n. 6392.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente dei Servizi di Segreteria della giunta Sig. Silvano RUBBO

E' adottata la seguente deliberazione :

N° 6414 OGGETTO :

ORGANIZZAZIONE DI STRUTTURE INTEGRATE NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP DENOMINATE ATELIERS PER L'ANNO 1993/1994.

## LA GIUNTA REGIONALE

- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", ed in particolare gli articoli che si riferiscono al diritto all'educazione e all'istruzione;
- vista la circolare ministeriale n. 202 del 22 settembre 1988;
- ricordato che negli anni scolastici 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 1992/93 sono state attivate strutture integrate nella scuola dell'obbligo per soggetti portatori di handicap, denominate ateliers;
- considerato che le strutture di cui si tratta hanno consentito di rispondere in modo più adeguato ai bisogni dei ragazzi portatori di handicap;
- ritenuto comunque, per quanto riguarda la scuola elementare, di favorire la permanenza degli alunni portatori di gravi disabilità nelle scuole di appartenenza, anziché di incentivare l'attivazione di nuovi ateliers;
- ritenuto ancora, per quanto riguarda la scuola media inferiore, di privilegiare, rispetto alla creazione di nuovi servizi, la presenza di educatori che, nell'ambito di specifiche competenze, svolgono una attività coordinata con il gruppo docente;
- viste le osservazioni formulate dal gruppo misto di collegamento tra l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale e l'Assessorato alla Pubblica Istruzione per i problemi relativi ai soggetti portatori di handicap costituito con deliberazione della Giunta regionale n. 3654 in data 7 giugno 1985 e successive modificazioni;
- considerata l'opportunità di prevedere l'organizzazione di alcuni ateliers per il prossimo anno scolastico;
- considerato che la localizzazione e la possibilità di accoglienza dei servizi sono condizionate dall'esito della prova di selezione per il reperimento di personale temporaneo da assegnare ai servizi a favore di portatori di handicap di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6292 in data 16 luglio 1993;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

- su proposta degli Assessori alla Sanità ed Assistenza Sociale, VICQUERY e alla Pubblica Istruzione, LOUVIN;
- ad unanimità di voti favorevoli, espressi mediante votazione segreta per quanto riguarda il coordinatore,

## D E L I B E R A

- 1°) di approvare l'organizzazione di strutture integrate nella scuola dell'obbligo in favore di portatori di handicap (ateliers), per l'anno scolastico 1993/94 sulla base delle seguenti disposizioni:

Quantificazione e localizzazione

compatibilmente con la disponibilità di personale saranno attivati i seguenti ateliers:

Atelier c/o la Scuola media "Cerlogne" di Aosta  
Atelier c/o la Scuola elementare "St. Martin" di Aosta  
Atelier c/o la Scuola media "Einaudi" di Aosta  
Atelier c/o la Scuola media di Villeneuve  
Atelier c/o il Consultorio o la Scuola media di Verres  
Atelier c/o la Scuola media di Pont-Saint-Martin

In caso di insufficienza di personale gli ateliers da attivare saranno individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Utenza: ragazzi portatori di handicap oltre obbligo scolastico (fino al compimento del 19° anno di età)

finalità: garantire, al momento del termine dell'obbligo scolastico, l'integrazione del portatore di handicap attraverso una fase di orientamento formativo e/o lavorativo che coinvolga componenti scolastiche e sociali;

modalità di attuazione: attivazione di strutture scolastiche deputate all'orientamento (atelier).

Modalità organizzative:

- 1 - L'utente è iscritto solo alla struttura atelier.
- 2 - La famiglia presenta domanda di iscrizione all'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale.

In merito deve pervenire debita relazione degli operatori dell'équipe del territorio ed eventualmente quella degli operatori scolastici che ne progettano l'inserimento.

- 3 - La struttura atelier è attivata all'interno delle Scuole Medie Inferiori e definita come struttura scolastica integrata alla scuola dell'obbligo.

Il personale e gli iscritti degli ateliers possono usufruire dei locali della scuola quali palestre, laboratori, biblioteche, auditorium, aule speciali per le varie attività, concordando con i responsabili scolastici gli orari settimanali e possono utilizzare il relativo materiale e l'attrezzatura tecnico-didattica.

Gli insegnanti e gli alunni della scuola possono usufruire dei laboratori attivati dalla struttura atelier concordando orari e modalità di intervento con gli educatori.

- 4 - la struttura atelier garantisce:
- a) l'attivazione di un progetto di orientamento specifico per ogni singolo utente;
  - b) la collaborazione con la scuola, con altre agenzie educative e con i servizi sociali presenti sul territorio.

- 5 - Negli ateliers si svolgono attività educative e formative con i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento dei contatti e integrazione in gruppi di ragazzi normodotati;
- b) possibilità di offrire ai singoli soggetti portatori di handicap programmi che si articolino nei seguenti modi:

- attività finalizzate all'acquisizione di abilità manuali e pratiche e al miglioramento dell'autonomia personale;
- attività di tipo didattico per il consolidamento o mantenimento di conoscenze di base;
- partecipazione ad attività espressive, motorie, sportive;
- partecipazione ad iniziative organizzate da strutture esterne (biblioteche, centri sportivi, ricreativi, culturali, ecc.);
- accesso ad ambiti esterni per lo svolgimento di attività di orientamento formativo e/o lavorativo.

- 6 - Sono da prevedere momenti di inserimento degli utenti degli ateliers, accompagnati dai propri educatori, in gruppi di alunni normodotati (per laboratori, attività sportive, attività curriculari, ecc.).

Sono da prevedere momenti in cui i ragazzi inseriti a scuola, accompagnati dagli insegnanti, possano partecipare ad attività organizzate dall'atelier.

Al fine di garantire la suddetta integrazione

- il capo d'Istituto identifica tra i vari docenti uno o due insegnanti deputati al tramite tra scuola e atelier;
  - insegnanti e educatori concordano in sede di programmazione modalità operative di collaborazione (laboratori, attività in classe e/o in atelier...);
  - progetto di tali attività viene presentato al Coordinatore degli ateliers e al Capo d'Istituto perchè ne venga data l'autorizzazione;
  - gli educatori partecipano alle riunioni dell'handicap e/o ad altre riunioni indette dalla scuola inerenti alla progettazione di attività finalizzate alla integrazione dei portatori di handicap.
- 7 - E' da prevedere una collaborazione con l'Agenzia del lavoro per l'inserimento degli utenti all'interno del Progetto Marginalità (Progetto Orientamento).
- 8 - Sono da prevedere collaborazioni con i Centri Socio-Educativi e le Cooperative sociali, e altre strutture educative che possono collaborare con gli ateliers per garantire un corretto percorso di formazione agli utenti (attivazione di laboratori comuni, continuità del percorso educativo, ed altro).
- 2°) di autorizzare, nei limiti della disponibilità di personale utilizzato nei servizi per portatori di handicap, l'assegnazione di personale educativo a scuole medie inferiori, dove non siano organizzati ateliers e, nei casi ritenuti opportuni, a scuole medie superiori, in presenza di ragazzi portatori di gravi disabilità, perchè svolga, nell'ambito delle sue specifiche competenze, attività coordinate con il gruppo docente;

Utenza: ragazzi portatori di handicap in obbligo scolastico

finalità: attraverso un contributo plurispecialistico garantire l'integrazione scolastica del portatore di handicap grave

modalità di attuazione: assegnazione di personale socio-educativo, dipendente dell'Amministrazione regionale alla Scuola di frequenza dell'utente.  
Organizzazione di attività (psicomotricista, musicoterapista e altre) da parte dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale.

Modalità organizzative:

- 1 - L'alunno è iscritto e frequenta la scuola.
- 2 - In base ad uno specifico progetto di integrazione redatto dagli operatori scolastici e socio-sanitari, il capo d'Istituto presenta domanda all'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale per l'assegnazione di un assistente educatore (a tempo parziale). Per tale assegnazione la scuola è tenuta ad avere l'assenso della famiglia dell'alunno.
- 3 - L'educatore viene assegnato alla scuola.
- 4 - Il responsabile della scuola e il coordinatore dell'atelier:
  - a) prevedono un adeguato monte-ore di programmazione tra educatore e insegnante;
  - b) concordano gli orari di intervento dell'educatore e dell'insegnante. Tale competenza è deputata principalmente alla scuola, mentre il coordinatore si fa garante che all'educatore sia concesso:
    - un orario il meno spezzato possibile
    - n. 2 giorni di riposo settimanale
    - settimanalmente un pomeriggio libero da destinare alle ore di programmazione e formazione con i colleghi educatori;
  - c) nel caso l'educatore sia assegnato a 1/2 tempo su due scuole l'orario viene concordato tra i Capi d'Istituto interessati e il coordinatore degli ateliers.



- 5 - L'educatore e l'insegnante di sostegno, ognuno per le loro specifiche competenze, in collaborazione con l'équipe di territorio redigono un unico piano educativo individualizzato che viene consegnato al Capo di Istituto (una copia, per conoscenza, viene inviata dal Capo di Istituto all'Ufficio Scolastico integrazione portatori di handicap come da nota del Sovrintendente agli Studi prot. n. 10523 dell'11/5/1993). Copia del piano individualizzato deve essere conservata nel fascicolo personale scolastico e nel fascicolo socio-sanitario come previsto dal Protocollo d'Intesa, siglato in data 21.09.92 dall'Assessorato della Sanità e Assistenza Sociale e l'Assessorato della Pubblica Istruzione.
- Il piano di lavoro individualizzato viene presentato alla famiglia congiuntamente dall'insegnante di sostegno e dall'educatore.
- 6 - L'educatore partecipa ai Consigli di classe nel momento in cui viene preso in esame il caso dell'alunno.  
L'educatore è tenuto a partecipare all'intera riunione qualora venga ritenuto opportuno.
- 7 - L'operatore dell'ufficio scolastico deputato al coordinamento dell'integrazione dei portatori di handicap nelle scuole medie inferiori partecipa al Consiglio di classe.
- 8 - Il coordinatore degli atelier:  
a) partecipa alle riunioni con gli operatori dell'équipe di territorio, gli operatori scolastici e l'educatore;  
b) verifica con l'educatore la progettazione delle attività relative alle sue specifiche competenze.
- 9 - All'inizio di ogni anno scolastico i Presidi con i responsabili dell'Ufficio integrazione scolastica (Coordinatore Integrazione nella Scuola Media e Coordinatore, degli Ateliers) e con gli operatori socio-sanitari concordano il numero degli incontri previsti nel corso dell'anno scolastico secondo le necessità rilevate dai piani educativi individualizzati (il calendario dovrà prevedere almeno n. 3 incontri per ogni caso).
- 10- La struttura atelier più vicina alla Scuola si configura come struttura di appoggio per qualsiasi attività si ritenga opportuno prevedere in tale sede.  
Il tempo trascorso in atelier è riconosciuto come tempo scolastico.
- 11- Gli alunni possono usufruire dell'intervento di consulenti per le varie attività svolte nell'atelier.

Utenza: ragazzi portatori di handicap fisico o sensoriale inseriti  
nelle scuole medie inferiori e superiori

finalità: garantire il diritto all'istruzione

modalità di attuazione: assegnazione di personale socio-educativo  
dipendente dell'Amministrazione regionale,  
alla scuola di frequenza dell'utente.

Modalità organizzative:

Non è prevista in questo caso la progettazione di un piano educativo individualizzato. Ai portatori di handicap fisico e sensoriale viene garantita la ricerca di strumenti adeguati per permettere loro di seguire il programma di studio dei compagni.

- 3°) di stabilire che l'Assessorato alla Pubblica Istruzione assicura agli alunni il personale insegnante e tutto quanto attiene all'attività scolastica e che l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale provvede alla organizzazione delle attività degli ateliers.
- 4°) di affidare alla Sig.na FERRARI-TRECATE, in servizio presso l'ufficio per l'inserimento dei portatori di handicap nelle scuole dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione, le funzioni di coordinamento degli ateliers;
- 5°) di rinviare a un successivo provvedimento deliberativo l'organizzazione, per gli educatori degli ateliers, delle attività formative ritenute necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni;
- 6°) di dichiarare la presente deliberazione soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera b) del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40.

In Originale Firmato

IL DIRIGENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Silvano RUBBO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal 27.07.1993 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, 27.07.1993

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

F.to

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta,

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

---

CONTROLLO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Aosta, 5 AGO. 1993

DECISIONE VISTO N. 3875

Atto restituito alla Regione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, in quanto, in difformità dell'art. 1, lett. b), decr. leg.vo n. 40/1993, la deliberazione non è atto generale di indirizzo economico-finanziario.

IL PRESIDENTE

Eto Dimas



Regione Autonoma Valle d'Aosta  
Région Autonome Vallée d'Aoste

Giunta regionale  
Gouvernement régional

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza del 26 Novembre 1993

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di Novembre dell'anno millenovecentonovantatre con inizio alle ore otto e quarantadue minuti, si è oggi riunita, nella consueta sala delle adunanze del Palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n° 1,

### LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Sig. Dino VIERIN

e gli Assessori

Sig. Roberto LOUVIN  
Sig. Bruno FERRERO  
Sig. Massimo LEVEQUE  
Sig. Demetrio MAFRICA  
Sig. Elio RICCARAND  
Sig. Franco VALLET  
Sig. Roberto VICQUERY  
Sig. Ugo VOYAT

Si fa menzione che l'Assessore LEVEQUE si allontana alle ore 14,13', dopo la trattazione dell'oggetto n. 9909.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente dei Servizi di Segreteria della giunta Sig. Silvano RUBBO

E' adottata la seguente deliberazione.:

N° 9861 OGGETTO :

ISTITUZIONE, A TITOLO SPERIMENTALE, DI UN PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI "BORSA-LAVORO" A TEMPO DETERMINATO RINNOVABILE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI. APPROVAZIONE DI SCHEMI-TIPO DI CONVENZIONE CON AZIENDE E/O ENTI.

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'Assessore alla Sanità e Assistenza Sociale riferisce che per i soggetti disabili, il lavoro rappresenta uno degli strumenti essenziali per il conseguimento di una maggior autonomia e il tramite primario della socializzazione;

Rileva che esiste un vasto numero di persone disabili ultradiciottenni che pur non essendo in condizioni, per le caratteristiche del quadro clinico, di garantire una sufficiente produttività, non necessitano peraltro di assistenza protetta, in quanto possiedono una adeguata autonomia ed una sufficiente congruità comportamentale;

Ritiene che vadano comunque tenute in considerazione le reali esigenze di tali soggetti, che trarrebbero notevole vantaggio dalla socializzazione lavorativa attuata in ambiti produttivi normali;

Rileva l'opportunità di prevedere un ulteriore strumento di mediazione, che vada ad aggiungersi a quelli già esistenti, arricchendo così le opportunità in favore dei soggetti disabili;

Propone l'istituzione, a titolo sperimentale, di un Progetto per la realizzazione di interventi di "Borsa-Lavoro" a tempo determinato, a favore di soggetti disabili;

Riferisce che i soggetti inseriti con "Borsa-Lavoro" a tempo determinato percepiranno, a titolo di compenso, lire 4.000 orarie per ogni ora di presenza effettiva in ambito lavorativo e che l'Assessorato alla Sanità provvederà altresì alla copertura assicurativa;

Precisa altresì che alle Aziende o Enti pubblici che aderiranno al progetto non verrà erogato alcun contributo e che per l'individuazione delle stesse, nonché per la gestione operativa dell'intero progetto, l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale si avvarrà della collaborazione tecnico-operativa dell'Agenzia del Lavoro;

Riferisce che per l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'iniziativa sperimentale si provvederà con successivo provvedimento deliberativo;

Propone l'approvazione di uno schema di convenzione-tipo redatto di concerto tra l'Assessorato alla Sanità e l'Agenzia del Lavoro per la regolazione dei rapporti con le Aziende e/o Enti;

## LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto soprariportato dall'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, Roberto VICQUERY;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- vista la legge regionale n. 7 del 17 marzo 1992, recante "Piano di politica del lavoro per il triennio 1992/1994" che, al macro-obiettivo 3, prevede iniziative in favore di fasce marginali nelle quali viene inserita anche quella dei disabili;
- visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del servizio Affari Generali, Assistenza e Servizi Sociali, dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art.72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
- su proposta del Presidente della Giunta, Dino Viérin e dell'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, Roberto Vicquery;
- ad unanimità di voti favorevoli;

## D E L I B E R A

- 1°) di approvare ed adottare gli allegati sottoelencati che formano parte integrante del presente provvedimento:
  - a) progetto per la realizzazione di interventi di "Borsa-Lavoro" a tempo determinato rinnovabile a favore di soggetti disabili";
  - b) schema di convenzione-tipo per la regolazione dei rapporti con le Aziende e/o Enti;
- 2°) di dare atto che i soggetti inseriti con "Borsa-Lavoro" a tempo determinato percepiranno, a titolo di compenso, lire 4.000 orarie per ogni ora di presenza effettiva in ambito lavorativo;
- 3°) di stabilire che l'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale provveda alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. e per responsabilità civile contro terzi dei portatori di handicap inseriti nelle Aziende e/o Enti;
- 4°) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi l'individuazione dei soggetti beneficiari dell'iniziativa sperimentale in questione e delle Aziende e/o Enti che aderiranno al progetto, nonchè l'approvazione e l'impegno della relativa

spesa; dando atto che la stessa graverà sul capitolo 61040 "Spese per interventi assistenziali a favore di persone anziane e handicappate, alcooldipendenti, tossicodipendenti, infetti da HIV e affetti da AIDS" del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 che presenta la necessaria disponibilità o sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994;

- 5°) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 lettera a) del decreto legislativo 13.2.1993, n. 40.

MP/md

**PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI "BORSA-LAVORO" A TEMPO DETERMINATO RINNOVABILE A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI.****PREMESSA**

Rispetto alla situazione dell'inserimento lavorativo in Valle d'Aosta, diventa opportuno prevedere un ulteriore strumento di mediazione che vada ad aggiungersi a quelli già esistenti arricchendo così la possibilità di scelta per i soggetti disabili.

In particolare, per quei soggetti con patologie medio-gravi non inseribili in attività produttive con gli strumenti contrattuali tradizionali, occorre trovare una soluzione alternativa all'assunzione.

La "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile permette infatti il permanere nella realtà lavorativa anche alle persone disabili che, dotate di minime autonomie personali e sociali, hanno capacità produttive limitate, tanto da non poter prefigurare per loro un'assunzione a tutti gli effetti perché troppo onerosa per l'azienda e perché non rispondente alle reali esigenze dei soggetti.

A completamento quindi delle iniziative e degli strumenti già in atto quali la L.R. 54/81, i tirocini di orientamento, formazione e pre-inserimento, la L. 482/68 e i contributi previsti dalla L.R. 7/92, la Giunta Regionale, sulla scorta anche di quanto rilevato e valutato sia dall'Agenzia del Lavoro che dall'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale in tema di inserimento lavorativo dei disabili, assume la "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile come nuovo strumento mediatorio, riservandosi di proporre ulteriori modificazioni ed integrazioni in particolare rispetto alle modalità attuative.

**OBIETTIVI**

L'attuale assetto socio-economico vede espulsioni massicce di mano d'opera dal mondo del lavoro e l'integrazione lavorativa dei disabili rischia di essere sempre più difficile. Diventa quindi necessario ribadire la validità, adottando strategie e strumenti opportuni che facilitino e rendano meno oneroso il permanere a tempo determinato, nell'attività produttiva, anche di soggetti non in grado di raggiungere l'assunzione a pieno titolo.

Vanno inoltre considerate le reali esigenze di quei soggetti che, non così gravi da giustificare il loro permanere in ambito assistenziale, trarrebbero notevoli vantaggi dalla socializzazione lavorativa attuata in ambiti produttivi normali.

La "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile consegue quindi un duplice obiettivo:

- 1) di tipo riabilitativo-personale con l'integrazione del soggetto nel mondo produttivo, al di fuori della posizione giuridica normalmente prevista.



- 2) di tipo politico-sociale con una strategia adatta a ribadire e proseguire l'integrazione lavorativa dei disabili anche in momenti economicamente difficili.

#### DESTINATARI

Si tratta di soggetti con disabilità psichica e/o psico-fisica medio-grave che non necessitano di assistenza particolare, perché dotati di minime autonomie personali e sociali, e che non sono in grado però di garantire una produttività tale da configurare l'utilizzo di strumenti mediatori già esistenti, finalizzati ad un'assunzione.

I soggetti interessati devono aver espletato un percorso educativo e/o formativo nei servizi esistenti (Ateliers, Centri Socio-Educativi e Servizio per l'integrazione lavorativa dell'Agenzia del Lavoro) e comunque essere valutati in possesso dei requisiti minimi.

Per quanto concerne invece i requisiti amministrativi, occorre che i soggetti abbiano un'invalidità certificata, che non usufruiscano di indennità di accompagnamento e che siano di età superiore a 18 anni.

#### AMBITI LAVORATIVI

Non è esclusa alcuna tipologia lavorativa: Enti Pubblici, Cooperative di solidarietà sociale e aziende private.

Nel caso di Aziende sottoposte agli obblighi di legge previsti per il collocamento obbligatorio, si precisa che l'inserimento di soggetti con "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile non comporta l'esonero dall'obbligo.

La disponibilità dei diversi ambiti lavorativi ad effettuare inserimenti con tale strumento viene formalizzata con una Convenzione tipo.

#### CARATTERISTICHE

La "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile si configura come uno strumento intermedio tra l'ambito prettamente educativo-assistenziale e quello occupazionale-lavorativo.

Del primo ambito coglie l'attenzione alle esigenze ed ai tempi della persona oltre al valore della socializzazione, del secondo gli aspetti significativi che attestano la continuità dell'impegno lavorativo, senza la presenza di figure educative o assistenziali.

Occorre inoltre avere presente la differenza concettuale ed operativa tra la "Borsa Lavoro" e le cosiddette "attività occupazionali" svolte in ambiti produttivi non protetti, con l'affiancamento però di un operatore e inserite all'interno di un più ampio progetto educativo.

Queste attività si pongono in ambito assistenziale, si rivolgono a soggetti gravi e perseguono obiettivi diversi da quelli dell'integrazione lavorativa, adottando specifiche metodologie.

La "Borsa Lavoro" invece, pur rivolgendosi a soggetti poco autonomi e produttivi, adotta obiettivi e modalità appartenenti di preferenza alla realtà produttiva, mentre gli operatori coinvolti possiedono una formazione specifica per l'integrazione lavorativa dei disabili.

Il soggetto inserito con tale strumento percepisce a titolo di compenso lire 4.000 orarie, per ogni ora di presenza effettiva in ambito lavorativo.

Tale onere é a carico della Regione ——— che provvede, inoltre alla copertura assicurativa I.N.A.I.L. e R.C.T. dei soggetti inseriti. Non é previsto alcun contributo alle aziende che aderiscono all'iniziativa in questione.

#### MODALITA' DI GESTIONE

La "Borsa Lavoro" a tempo determinato rinnovabile, pur non rappresentando un inserimento lavorativo a tutti gli effetti, va gestita con la metodologia normalmente usata per quest'ultimo.

Infatti, anche in questa situazione, é da prevedere un inserimento, limitato in quanto a compiti, mansioni, autonomia organizzativa e produttività, ma caratterizzato da:

- significatività delle mansioni, pur nella marginalità del compito;
- integrazione nell'organizzazione lavorativa e assenza di figure educative assistenziali.

Come per un qualsiasi inserimento, l'operatore dell'integrazione lavorativa, attraverso un percorso di osservazione, orientamento e formazione, cura l'inserimento in azienda attraverso un'azione di sostegno che va gradualmente riducendosi, man mano che l'ambiente si prende in carico il soggetto.

La scelta dello strumento mediatorio più opportuno ed adeguato al soggetto va fatta non in modo pregiudiziale all'inizio del percorso, bensì solo alla conclusione di periodi di osservazione -orientamento-formazione-addestramento, diversamente attuati a seconda dei soggetti.

La buona conoscenza della persona da inserire, nei suoi limiti e potenzialità, é il presupposto indispensabile per l'utilizzo migliore di questo strumento, che pone più attenzione alla "prevedibilità" del comportamento che alla produttività.

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
ASSESSORATO DELLA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  
AGENZIA DEL LAVORO

Schema di convenzione-tipo per la regolazione dei rapporti con le Aziende e/o Enti per la realizzazione di interventi di "Borsa-Lavoro" a tempo determinato in favore di soggetti disabili, in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n..... del .....

tra

l'Amministrazione Regionale Valle d'Aosta, nella persona del Presidente della Giunta Regionale, Sig. ....

e

la Ditta  
avente sede in  
Via  
nella persona di  
suo legale rappresentante

o

l'Ente  
avente sede in  
Via  
nella persona di  
suo legale rappresentante

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il sottoindicato

NOME

COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

RESIDENTE A

VIA

INVALIDITA' CIVILE DEL

é assegnatario di una Borsa Lavoro a tempo determinato presso la Ditta/l'Ente sopraindicata/o per un periodo, a titolo sperimentale, di mesi ..... rinnovabile tacitamente, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 2 mesi prima della scadenza, per n..... ore settimanali, secondo un'orario depositato e regolarmente aggiornato presso l'azienda dall'operatore dell'integrazione lavorativa dell'Agenzia del Lavoro.

La posizione giuridica del Sig./Sig.ra ..... é di tirocinante a tutti gli effetti; pertanto, il Sig./Sig.ra ..... non acquisisce diritto alcuno nei confronti della Ditta/Ente ospitante.

A tal fine:

## L'ASSESSORATO DELLA SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE

- 1) Comunica l'avvio e la cessazione del tirocinio all'Ispettorato del Lavoro della Regione Valle d'Aosta;
- 2) provvede alla copertura assicurativa INAIL e R.C.T. del tirocinante
- 3) provvede alla corresponsione al tirocinante di una Borsa Lavoro dell'ammontare orario di lire 4.000 lorde;

## L'AGENZIA DEL LAVORO

- 1) nomina come tutor il Sig....., operatore dell'integrazione lavorativa;
- 2) concorda con l'Azienda/Ente il progetto di tirocinio individualizzato;
- 3) si impegna a seguire il tirocinante nei tempi e con le modalità concordate con l'Azienda/Ente al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento del tirocinio; a tale scopo l'operatore di cui sopra assicura la massima disponibilità nell'affrontare con l'Azienda/Ente eventuali problemi emergenti nel corso dell'esperienza;

**L'AZIENDA / ENTE**

- 1) nomina come referente aziendale il Signor .....
- 2) si impegna a mettere a disposizione, durante il periodo di tirocinio, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di progettazione individualizzata del tirocinio;
- 3) consente all'operatore dell'Agenzia del Lavoro il libero accesso alle proprie strutture,
- 4) non deve elargire alcun compenso al tirocinante, né sostenere per lui alcun costo durante il periodo di tirocinio;
- 5) non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio;
- 6) é tenuta a non sostituire la propria forza lavoro con il tirocinante per qualsiasi attività, anche straordinaria;
- 7) contribuisce, alla conclusione del periodo sperimentale, alla valutazione dell'esperienza;
- 8) rileva la presenza giornaliera del tirocinante su apposito modulo, mediante firma apposta dal referente aziendale.

**IL TIROCINANTE**

- 1) provvede a firmare i moduli relativi alla presenza giornaliera in azienda;
- 2) percepisce la Borsa-Lavoro esclusivamente sulla base delle ore effettivamente svolte in ambito lavorativo;
- 3) durante la permanenza nell'ambito lavorativo é tenuto al rispetto dei regolamenti e delle prassi aziendali, nonché delle norme antinfortunistiche;
- 4) si impegna a collaborare con il tutor per il perseguimento degli obiettivi previsti;
- 5) non può pretendere corrispettivo di sorta da parte dell'Azienda/Ente;
- 6) non può pretendere l'assunzione da parte dell'Azienda/Ente durante o al termine del tirocinio.

La presente convenzione sarà registrata a cura della Regione secondo le procedure previste dalla legge. Le spese di bollo e di registrazione sono pure a carico della Regione.

Aosta, .....

PER L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

---

PER L'AZIENDA/ENTE  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

IL REFERENTE AZIENDALE

---

IL TIROCINANTE

---

L'OPERATORE DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

---

In Originale Firmato

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
Dino VIERIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Silvano RUBBO

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione Regionale dal 30.11.1993 per quindici giorni consecutivi.

Aosta, 30.11.1993

F.to

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

---

Per copia conforme ad uso amministrativo

Aosta,

IL DIRIGENTE  
Silvano RUBBO

---

CONTROLLO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Aosta, - 9 DIC. 1993

DECISIONE: VISTON. 4188

IL PRESIDENTE

E.to Balestra





VENETO



## Regione del Veneto

### giunta regionale

P

Venezia

15 FEB, 1994

Protocollo N°  
(da citare nella risposta)

1204/2059 Allegati N° 4

Oggetto Relazione stato attuazione L.104/92 per l'anno 1993

**DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI**

22 FEB 1994

Protocollo N. 21874/DO/RPH  
ARRIVO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Sociali  
Via Barberini 47  
00100-ROMA

Il criterio assunto dalla Regione del Veneto circa il recepimento della legge quadro sull'handicap consiste nell'introdurre nella normativa regionale relativa ai differenti comparti di competenza le modificazioni o le innovazioni coerenti con le indicazioni della legge stessa.

In questa logica specifico riferimento è stato compiuto con la recente legge regionale 41/93 relativa a "norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione".

Particolare rilievo ha assunto l'azione regionale riguardante la promozione di iniziative tendenti alla attivazione, a livello locale, di accordi di programma, secondo le finalità e le logiche della legge 104/92 per l'inserimento degli handicappati nella scuola.

La circolare regionale n° 33/93 (allegata) riporta le indicazioni operative emanate dalla Regione in tale ambito.

L'azione di promozione regionale per favorire l'inserimento scolastico si è, altresì, espressa nella proposizione e nel finanziamento di un organico programma di iniziative di tipo seminariale per il confronto e la ricerca di modelli operativi efficienti.

In riferimento al problema lavoro la Giunta Regionale ha realizzato un seminario apposito per l'individuazione di appropriati percorsi e strumenti per l'inserimento al lavoro degli handicappati.

22 FEB 1994



Le risultanze di tale seminario sono proposte in allegato.

Sul piano della informazione prosegue il programma Regione-Infirma sez. handicap con iniziative articolate di tipo promozionale e informativo con il coinvolgimento fattivo di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati.

Tra le iniziative promozionali realizzate nel corso del 1993 le piu' significative sono le seguenti:


- tavola rotonda "handicap e informazione nel Veneto"
- Corso di formazione "Handicap e documentazione"
- Corso di Formazione "Handicap e legislazione"
- Incontro pubblico "Volontariato, Barriere Architettoniche e cooperazione sociale: 3 leggi per la Regione".

A titolo dimostrativo, si allegano il 4° numero del periodico riguardante la rassegna stampa e l'esposizione sintetica dei contenuti del programma attuato nel 1993.

Particolare attenzione viene, ora, riservata alle diverse problematiche dell'handicap nella fase di programmazione riguardante il comparto sanitario (Piano Socio-Sanitario), il comparto dei servizi sociali (Piano sociale) e, infine, il comparto della formazione professionale (piano triennale della formazione professionale). Sono allo studio forme di intervento specifiche atte a migliorare l'attuale livello di organizzazione e di erogazione delle prestazioni dei servizi.

Distinti saluti.

Il Segretario regionale  
per la Sanita' e i Servizi Sociali  
(Dott. Giampaolo Braga)



## Regione del Veneto

### giunta regionale

Venezia, 20 Ottobre 1993

Protocollo N°  
(da usare nelle risposte)

8656/206.22

Allegati N°

**Oggetto** Indirizzi sull'integrazione scolastica e sociale della persona con handicap**CIRCOLARE N. 33**Ai Signori Presidenti  
delle Amministrazioni Provinciali  
del VenetoAi Signori Amministratori  
Straordinari delle UU.LL.SS.SS.  
del VenetoAi Signori Sindaci  
del Venetoe p.c. Al Signor Sovrintendente  
Scolastico del VenetoAi Signori Provveditori agli  
Studi del Veneto

LORO SEDI

Nell'attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo statale previsto dall'art.12 della L.104/92 e al fine di dare continuità e sviluppo alle modalità procedurali portate avanti sino ad ora dalla Regione del Veneto, dalla Sovrintendenza Scolastica, dai Provveditorati agli Studi, dalle UU.LL.SS.SS. e dagli Enti Locali, in sintonia con i principi stabiliti dalla sopracitata legge, la Regione del Veneto valuta opportuno evidenziare le linee guida che rendono operativi i principi del diritto all'integrazione scolastica della persona con handicap.

Ai sensi della L.104/92 art.3 comma 1 " E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà d'apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione."

I soggetti attuatori delle seguenti linee d'indirizzo sono  
la Regione, la Sovrintendenza Scolastica, i Provveditorati agli Studi, le Amministrazioni Provinciali, le UU.LL.SS.SS., i Comuni, le Associazioni di categoria, le famiglie.

Destinatario delle seguenti linee d'indirizzo:  
in coerenza con i principi in premessa la persona con handicap diventa titolare e destinatario di un progetto globale finalizzato all'integrazione sociale, alla riabilitazione funzionale, all'educazione ed istruzione e all'integrazione scolastica.

Costituiscono quadro normativo di riferimento la L.104/92, la L.142/90, la L.241/90, la L.67/93, la L.R.21/89, la L.R.22/89.

*Dipartimento per i Servizi Sociali*

**A) COMPETENZA ENTI****1) Regione del Veneto**

Viene riconfermata nell'ambito del nuovo contesto normativo sopraccitato, la validità dell'Osservatorio Regionale istituito con D.G.R. n.2866 del 23.10.1990 previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto, dalla Sovrintendenza Scolastica e dai Provveditorati agli Studi del Veneto.

La Giunta Regionale si avvale di tale organismo per:

1-a) lo studio e la proposizione di progetti di formazione e di aggiornamento congiunti per gli operatori scolastici e socio-sanitari ed altri operatori degli enti locali;

1-b) l'analisi e la valutazione dei progetti obiettivo per l'integrazione scolastica degli alunni con handicap, elaborati dai gruppi di lavoro previsti dal successivo titolo B punto 1, nonché la predisposizione di un piano di distribuzione delle risorse;

1-c) la raccolta e l'elaborazione delle informazioni risultanti dalle relazioni dei gruppi di lavoro inter istituzionali provinciali, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma locali in conformità del comma 4 dell'art.15 della L.104/92; e l'analisi delle problematiche emergenti che ostacolano l'integrazione scolastica e sociale degli alunni con handicap;

**2) I Provveditorati agli Studi d'intesa con la Regione del Veneto promuovono:**

2-a) in attuazione dell'art.15 della L.104/92, l'attivazione dei gruppi di lavoro inter istituzionali provinciali con le modalità previste dal D.M. del 26.6.1992;

2-b) l'integrazione nella scuola dei minori con handicap senza distinzione di gravità ed in ogni ordine e grado.

La scuola, in particolare quella materna, è una sede privilegiata per l'individuazione precoce del minore con handicap.

La scuola è tenuta a partecipare alla progettazione e realizzazione di attività territoriali, in collaborazione con l'U.L.S.S. e gli enti locali.

La scuola si pone come un momento dell'integrazione basata su interventi sociali e sanitari, che la precedono, la affiancano e la seguono, (riabilitazione, orientamento, CEOD, inserimento lavorativo);

2-c) in attuazione degli artt. 12 13 e 15 comma 2 della L.104/92, la scuola progetta e realizza un piano educativo individualizzato, in collaborazione con l'U.L.S.S. e gli enti locali. Viene costituito un gruppo di studio e di lavoro presso ogni circolo e istituto composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dai piani educativi individualizzati.

**3) Amministrazione Provinciale**

3a) Per l'attuazione dell'art.13 della L.104/92 e dell'art.5 della L.67/93 si rimanda ad un successivo atto d'indirizzo la definizione delle competenze di questo Ente.

**4) U.L.S.S.**

4-a) Il Settore Sociale nella prospettiva dell'integrazione sociale di ogni persona con handicap sia in età evolutiva che in età adulta, a norma dell'art.6 della L.R. 55/82:

-raccolge la necessaria documentazione degli interventi effettuati da più servizi, anche di quelli convenzionati sanitari, sociali, scolastici e dell'ente locale.

-coordina gli interventi di cui sopra progettati e gestiti dal gruppo di lavoro costituito presso ogni U.L.S.S., così come previsto dal titolo B punto 1 della presente circolare;

4-b) L'U.L.S.S. di norma tramite il Servizio di Neuropsichiatria Infantile o il Servizio per l'età evolutiva, provvede alla certificazione di handicap e alla diagnosi funzionale dei portatori d'handicap residenti nel territorio di competenza.

Qualora l'alunno con handicap sia seguito da altri servizi pubblici o privati convenzionati, questi sono tenuti a provvedere alla certificazione, alla diagnosi funzionale e a programmare gli incontri con la scuola.

La diagnosi funzionale deve comportare la descrizione delle seguenti aree: cognitiva, linguistica, relazionale, sensoriale, motorio-prassica e dell'autonomia.

La diagnosi funzionale, viene elaborata o aggiornata all'inizio di ogni anno scolastico ed è da intendersi come premessa agli incontri degli operatori socio-sanitari con gli operatori scolastici.

4-c) Come previsto all'art.12, punto 5 della L.104/92, alla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale.

Alla formulazione del suddetto profilo concorrono gli operatori socio-sanitari, gli operatori scolastici ed i genitori del disabile.

"Il profilo dinamico-funzionale indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata"

In attuazione del punto 8 del sopraccitato articolo, il profilo dinamico funzionale viene formulato o aggiornato all'inizio di ogni ciclo scolastico: scuola materna, scuola elementare, scuola media inferiore e istruzione secondaria.

4-d) Gli incontri con gli operatori scolastici e operatori socio-sanitari, saranno modulati sulla base delle necessità del singolo caso; dovranno comunque prevedersi per ogni alunno con handicap, un incontro all'inizio dell'anno scolastico, un incontro durante l'anno scolastico ed uno di verifica finale. Gli incontri dovranno trovare memoria nei reciproci strumenti di lavoro; l'esito degli incontri si tradurrà per gli operatori scolastici, in una conoscenza sempre più approfondita dell'alunno che permetterà di formulare ed aggiornare il piano educativo individualizzato.

#### 5) Comune

La L.104/92 affida al Comune un ruolo determinante all'interno del progetto globale di integrazione della persona con handicap.

Tale ruolo si concretizza attraverso l'adeguamento degli interventi di diretta competenza comunale (asili nido, eliminazione barriere architettoniche, animazione, tempo libero, trasporti, sussidi) alle necessità delle persone con handicap.

Per il coordinamento dei suddetti interventi con quelli delle altre istituzioni il Comune è presente nel Gruppo di lavoro Provinciale per l'integrazione e in quello sulla programmazione territoriale in ambito U.L.S.S..

Il Comune partecipa, inoltre, alla definizione, attuazione e verifica degli accordi di programma previsti dall'art.27 della L.n.142/90,

### B) ACCORDI DI PROGRAMMA

Gli artt.5 e 13 della L.104/92 ed il Decreto Ministeriale del 9/7/1992, prevedono la stipula di accordi di programma per il coordinamento dei servizi scolastici con quelli sanitari, sociali, culturali, ricreativi, sportivi; tra Provveditorato agli Studi, l'Amministrazione Provinciale, U.L.S.S. e Comuni. La definizione dei suddetti accordi viene promossa dal Provveditore agli Studi a mezzo del Gruppo di lavoro Provinciale Inter istituzionale con il coinvolgimento dell'Amministratore Straordinario dell'U.L.S.S., del Presidente dell'Amministrazione Provinciale ed i Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio dell'U.L.S.S..

L'accordo, stipulato e pubblicato con le modalità previste dall'art.27 della L.142/90, deve essere finalizzato alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione un'azione integrata e coordinata.

I soggetti pubblici interessati concludono tra loro accordi di programma, per assicurare il coordinamento delle azioni, per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

L'accordo deve essere finalizzato alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta:

- di progetti educativi individualizzati che comprendono gli aspetti riabilitativi e di socializzazione  
- forme d'integrazione tra attività scolastiche e attività riabilitative e aggregative nel territorio.

A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale U.L.S.S. composto e regolato al successivo punto B-1) della presente circolare, con il compito di predisporre gli atti necessari alla stesura dell'accordo di programma.

Come previsto dall'art.15 punto 4 della L.104/92 e dall'art.6 punto 2 del Decreto Ministeriale 9/7/9, la vigilanza sulla stipula e sul rispetto degli accordi di programma viene effettuata dal Presidente della Regione del Veneto avvalendosi dell'Osservatorio Regionale.

B1) gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale U.L.S.S.

Per garantire ed attuare l'esecuzione dell'accordo, nel rispetto dei contenuti, tempi e modi definiti e per programmare gli interventi nel territorio si attiva in ogni U.L.S.S. un gruppo di lavoro che può articolarsi in sottocommissioni per affrontare casi specifici.

Il gruppo funge da struttura permanente ed è composto da:

- da un referente del gruppo inter istituzionale del Provveditorato agli Studi
- da un rappresentante dei comuni nominato dall'Assemblea dei Sindaci (U.L.S.S.)
- da un rappresentante dei Distretti Scolastici del territorio (U.L.S.S.)
- da un rappresentante per ogni grado di scuola
- da un rappresentante della Neuropsichiatria Infantile dell'U.L.S.S.
- da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale
- da un rappresentante della F.I.S.M.

Tali rappresentanti saranno designati dagli enti attuatori dell'accordo di programma che ne stabiliscono anche l'impegno temporale complessivo per ogni componente.

Considerato che ciascuno dei componenti è in rappresentanza del proprio ente si auspica che in esso vi siano gruppi inter settoriali sull'handicap.

Il gruppo sarà presieduto dal Coordinatore Sociale dell'U.L.S.S. che avrà anche il compito di convocarlo e di rappresentarlo.

La costituzione del gruppo di lavoro sulla programmazione territoriale U.L.S.S. è promossa dal gruppo di lavoro inter istituzionale del Provveditorato agli Studi d'intesa con l'Amministratore Straordinario dell'U.L.S.S. entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente circolare.

I gruppi locali dovranno trasmettere al gruppo provinciale inter istituzionale una relazione sullo stato dell'attuazione dell'integrazione sociale dei minori con handicap, il gruppo inter istituzionale la trasmetterà all'Osservatorio Regionale a conclusione di ogni anno scolastico.

Per l'anno 1994 la Regione del Veneto finanzia progetti per la promozione dell'integrazione sociale dei portatori d'handicap che prevedano modalità organizzative territoriali innovative.

I progetti devono essere elaborati dal gruppo di lavoro sopra descritto e presentati tramite i gruppi provinciali inter istituzionali entro il 28.2.1994.

La Regione del Veneto si avvale dell'Osservatorio Regionale sull'Handicap per la valutazione della congruità di ogni progetto con i principi enunciati dalla presente circolare.

Per la stesura del progetto è opportuno utilizzare lo schema predisposto nell'allegato della circolare regionale n.26 del 12.7.1993.

#### C) PERSONALE CHE OPERA NELL'AMBITO SCOLASTICO

1c) personale d'assistenza

In attuazione dell'art.13 punto 3 della L.104/92, visto l'art.6 della L.R. n.55/82 l'U.L.S.S. fornisce il personale per l'assistenza l'autonomia e la comunicazione degli alunni con handicap



L'operatore addetto all'assistenza agisce in particolare nell'area dell'autonomia personale, dell'autosufficienza di base e della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita della persona con handicap nell'ambito scolastico.

L'intervento dell'addetto all'assistenza deve rientrare nel progetto educativo individualizzato.

La scuola deve fare richiesta al Settore Sociale del personale addetto all'assistenza e precisare il ruolo dello stesso all'interno del progetto educativo individualizzato.

L'assegnazione degli operatori addetti all'assistenza dovrà essere effettuata dal gruppo di lavoro di cui al titolo B punto 1 sulla scorta delle richieste della scuola ed in base ai criteri stabiliti dal gruppo suddetto, tenendo presente le innumerevoli variabili legate alla situazione contestuale: numero di alunni in classe, zona di ubicazione della scuola, presenza o meno di barriere architettoniche, continuità didattica dei docenti, altre valutazioni legate alla programmazione territoriale delle risorse.

L'addetto all'assistenza di norma non può essere assegnato ad un solo alunno con handicap per tutta l'orario di permanenza scolastica dell'alunno.

#### 2c) educatore animatore

L'educatore animatore non deve essere assegnato al minore con handicap nella scuola ma solo per la realizzazione di attività extra-scolastiche e parascolastiche, sempre all'interno di un progetto specifico che coinvolga più minori e che sia legato ad una precisa situazione scolastica o territoriale.

Tale progetto deve essere formulato d'intesa dalla scuola dall'U.L.S.S. e dagli enti locali e viene sottoposto all'approvazione del gruppo di lavoro di cui al titolo B punto 1 della presente circolare.


#### 3c) insegnante di sostegno

La scuola dispone in proprio di una serie di risorse che vanno ricollocate anche in una dimensione inter istituzionale.

In questo contesto l'insegnante di sostegno partecipa alla programmazione di tutte le attività d'integrazione dell'alunno con handicap, sia cooperando alla elaborazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato, sia in qualità di componente del gruppo di studio e di lavoro costituito presso ogni Circolo didattico ed Istituto di scuola secondaria di primo e di secondo grado.

L'assunzione della titolarità dell'insegnante di sostegno nelle classi in cui opera, gli consente il superamento di un ruolo specialistico che nel passato poteva rappresentare un ostacolo alla corretta integrazione dell'alunno con handicap.

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Pupillo



**Schema riassuntivo dei gruppi di lavoro****Osservatorio Regionale  
sull'Handicap**

coordinato da:

**Segretario  
Regionale alla Sanità e ai  
Servizi Sociali**

composto da rappresentanti di:

**Dipartimento Servizi Sociali  
Dipartimento Servizi Sanitari  
Dipartimento Politiche Giovanili  
Dipartimento Servizi Formativi  
Sovrintendente Scolastico Inter.  
Ispettori Scolastici  
Provveditorati agli Studi  
UU.LL.SS.SS.**

con compiti:

punti 1-a), 1-b), 1-c), Circolare Regionale

**Gruppo di lavoro Provinciale  
Inter istituzionale**

coordinato da:

**un ispettore  
tecnico nominato dal  
Provveditore agli Studi**

composto da :

**referente ufficio handicap  
esperti degli enti locali  
esperti dell'U.L.S.S.  
esperti designati dalle associazioni di  
categoria**

con compiti:

art.3 D.M. 26.6.1992

**Gruppo di lavoro sulla programmazione  
territoriale U.L.S.S.**

coordinato da:

**il Coordinatore  
Sociale dell'U.L.S.S**

composta da rappresentanti:

**gruppo provinciale interistituzionale  
enti locali  
U.L.S.S.  
F.I.S.M.  
Associazioni di categoria**

con compiti:

punti B1), C1), C2) Circolare Regionale

Legge regionale 30 agosto 1993, n. 41.

**Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

#### CAPO I

##### Disposizioni generali

#### Art. 1

##### Finalità

1. La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

#### Art. 2

##### Interventi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono la integrazione sociale delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
- b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni ed altre attività edilizie e di ogni spazio aperto al pubblico;
- c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nonché dagli spazi aperti al pubblico;
- d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati;
- e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature;
- f) la disciplina dell'organizzazione dei servizi di pubblico trasporto e delle strutture accessorie;
- g) gli interventi finanziari per l'adattamento di mezzi di locomozione privati.

#### Art. 3

##### Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) gli enti privati, ivi comprese le imprese;

- c) le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale e coloro i quali abbiano in carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Art. 4

##### Competenze

1. Spetta alla Giunta regionale:

- a) adottare il piano annuale di intervento di cui all'articolo 14;
- b) assegnare alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;
- c) provvedere al funzionamento del centro regionale di documentazione di cui all'articolo 15;
- d) provvedere alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 16.

2. Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

3. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti e dei soggetti privati.

#### CAPO II

##### Disposizioni edilizie

#### Art. 5

##### Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

#### Art. 6

##### Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per gli spazi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni spazio aperto al

pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero per singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.

#### Art. 7

##### Oneri di urbanizzazione

1. I comuni, per l'attuazione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici e spazi esistenti di loro competenza, possono destinare una quota delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

### CAPO III

#### Interventi finanziari per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati e dagli spazi aperti al pubblico

#### Art. 8

##### Edifici e spazi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

#### Art. 9

##### Edifici e spazi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e spazi privati aperti al pubblico, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile.

#### Art. 10

##### Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate

al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, con i fondi regionali possono essere concessi contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 15 milioni per ogni singolo intervento.

2. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge n. 13/1989.

3. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

#### Art. 11

##### Ausili e attrezzature

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi, quali montascale, pedane mobili, elevatori e simili.

2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti al comma 1, con i fondi regionali possono essere concessi contributi ad enti e soggetti pubblici e privati in misura non superiore al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 10 milioni per ogni singolo intervento.

### CAPO IV

#### Disposizioni e interventi finanziari in materia di trasporti

#### Art. 12

##### Accessibilità ai servizi di trasporto pubblico

1. La Regione promuove l'adeguamento dei servizi di trasporto pubblico onde consentirne l'utilizzo anche da parte dei soggetti con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

2. L'adeguamento viene perseguito tramite l'adattamento dei mezzi di trasporto e delle strutture connesse, tramite il rinnovo del materiale rotabile, nonché attraverso l'adozione di nuove modalità organizzative del servizio stesso.

#### Art. 13

##### Adattamento di mezzi di locomozione privati

1. Per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali di cui agli articoli 327 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

2. Per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di soggetti con ridotta o impedita capacità motoria sprovvisti di patente, con i fondi regionali possono essere concessi contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.

3. I contributi di cui ai commi 1 ed 2 sono cumulabili, sino alla completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

## CAPO V

## Funzioni regionali

## Art. 14

## Piano annuale di intervento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

- a) l'ammontare complessivo dei fondi regionali disponibili;
- b) criteri per la ripartizione dei fondi regionali nei limiti di cui al comma 2;
- c) priorità di intervento;
- d) criteri e modalità per la concessione ad enti e soggetti pubblici e privati dei contributi di cui alla presente legge.

2. Nella definizione dei criteri di cui al comma 1, lettera b), valgono le seguenti limitazioni:

- a) i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non debbono superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo;
- b) i fondi destinati alla realizzazione dei progetti speciali di cui all'articolo 16 non debbono superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo.

## Art. 15

## Centro di documentazione

1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un centro regionale di documentazione sulle barriere architettoniche con i seguenti compiti:

- a) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati;
- b) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lettera a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubblici e privati, nonché agli operatori e ad ogni persona interessata;
- c) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;
- d) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il centro si avvale della collaborazione delle unità sanitarie locali e degli istituti universitari del Veneto, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

3. La Giunta regionale provvede a incaricare dell'attività del centro idonea struttura regionale, ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, ad affidarne la gestione, mediante stipula di apposita convenzione, ad altro ente pubblico individuato in base a criteri di efficacia ed efficienza.

4. Alle eventuali spese del centro si provvede mediante la legge annuale di bilancio.

## Art. 16

## Progetti speciali

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali, anche con il concorso finanziario di altri enti pubblici e privati, è autorizzata a promuovere la realizzazione di progetti speciali finalizzati a creare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici aperti al pubblico soggetti al vincolo di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.

2. La Giunta regionale sceglie i progetti da realizzare e determina, con il piano di cui all'articolo 14, l'entità del contributo da concedere, avuto riguardo alla rilevanza del progetto in relazione alle finalità di cui al comma 1 e all'interesse culturale dell'immobile oggetto dell'intervento.

## CAPO VI

## Modalità di concessione ed erogazione dei contributi e competenze delle Province e dei Comuni

## Art. 17

## Domande di contributo degli enti pubblici

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 11, gli enti pubblici che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al Presidente della provincia nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

## Art. 18

## Domande di contributo degli enti e dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, gli enti ed i soggetti privati che hanno la proprietà o la disponibilità per un congruo periodo degli edifici e degli spazi interessati agli interventi presentano domanda al Sindaco del comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Ai contributi di cui al comma 1 sono ammessi, oltre ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), anche i condomini ove hanno il domicilio le suddette categorie di beneficiari.

3. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 13, i soggetti interessati presentano domanda al Sindaco del Comune ove essi hanno la residenza, entro il 31 marzo di ogni anno, con l'indicazione dei beni e dei servizi da acquistare, nonché della relativa spesa.

## Art. 19

Assegnazione dei fondi regionali  
alle Province ed ai Comuni

1. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui agli articoli 17 e 18, le province ed i comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce alle province ed ai comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'articolo 14.

3. Le province ed i comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

## Art. 20

## Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla provincia o dal comune competente dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le province, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, possono anticipare, nel limite del 50 per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini stabiliti all'atto della concessione del contributo comporta la decadenza dei benefici concessi.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo può essere ridotto proporzionalmente; debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo.

6. Le somme eventualmente recuperate, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5, possono essere reimpiagate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 13.

7. Le province ed i comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

8. Le province, qualora impieghino parte dei fondi regionali assegnati nella realizzazione di opere e nell'acquisto di beni per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche in edifici o spazi di cui hanno la proprietà o la disponibilità, sono tenute a presentare alla Regione, contestualmente al rendiconto di cui al comma 7, la documentazione attestante le spese effettuate direttamente.

## CAPO VII

## Disposizioni finali

## Art. 21

## Rapporti finanziari

1. I comuni e le province sono autorizzati a prelevare, entro il limite del 5 per cento delle rispettive assegnazioni, le somme necessarie per sostenere gli oneri connessi all'esercizio della delega.

## Art. 22

## Norma finanziaria

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo del fondo globale di cui al capitolo 80230, partita n. 6, del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1993, e contemporanea iscrizione del medesimo importo, per competenza e per cassa, al capitolo 61060 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1993, che assume la seguente denominazione: «Interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione».

2. Per l'anno 1994 e successivi lo stanziamento del capitolo 61060 verrà determinato ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

## Art. 23

## Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 30 aprile 1985, n. 45, come modificata dalla legge regionale 15 giugno 1986, n. 32.

## Art. 24

## Norme transitorie

1. Per gli interventi a favore dei soggetti privati sono fatti salvi, per l'anno 1993, i procedimenti già istruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale n. 45/1985, come modificato dalla legge regionale n. 32/1986 da finanziare con gli stanziamenti previsti sul capitolo 61402 «Fondo regionale per i servizi sociali».

2. Per gli interventi di adeguamento delle strutture pubbliche di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45/1985, per l'anno 1993 è utilizzato lo stanziamento di cui all'articolo 22, comma 1, con le procedure previste dall'articolo 4 della legge regionale medesima.

3. La delega delle funzioni amministrative alle province ed ai comuni decorre dal 1° gennaio 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 30 agosto 1993

Pupillo

**Del procedimento di formazione della legge regionale 30 agosto 1993, n. 41**

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - proposta di legge d'iniziativa del consigliere Roberto Buttura «Interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione» (progetto di legge n. 68);
  - disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale relativo a «Interventi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e per agevolare la vita di relazione delle persone con ridotta o impedita capacità nel movimento» (progetto di legge n. 79);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla 7ª commissione consiliare la quale sulla base delle predette iniziative legislative, ha elaborato un unico progetto di legge denominato «Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire la vita di relazione»;
- La commissione summenzionata ha completato l'esame del progetto di legge in data 23 luglio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Sonia Bertolini, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 23 luglio 1993, n. 6873;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 28 luglio 1993;
- Il Commissario del Governo, con nota 27 agosto 1993, n. 5970/21311, ha trasmesso, copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per i favori pubblici.

## SEMINARIO REGIONALE SU "LAVORO E DISABILI"

Praglia 23.6.1993:

Conclusioni del 1° gruppo illustrate in assemblea dal  
coordinatore dr. Rigoletto

"I SERVIZI SANITARI e FORMATIVI"

- Revisione legislativa del collocamento obbligatorio.
- Iniziativa della Regione perchè si arrivi in tempi rapidi all'approvazione dopo anni di discussione.
- Esistono delle iniziative a livello locale in cui è stato realizzato un coordinamento più o meno informale.
- C'è l'esigenza di formalizzare questi coordinamenti affinché, fermo restando l'ambito di rispettiva competenza, sia riconosciuto il ruolo dei diversi soggetti e siano forniti i necessari supporti giuridico/amministrativi a fronte di rilievi che oggi si registrano.  
Questo non solo per far funzionare con migliore chiarezza quello che già funziona ma anche per estendere il buono a situazioni in cui si fa più fatica a partire.
- Quali sono gli strumenti più funzionali alla formalizzazione?  
Sicuramente le intese, le convenzioni, ma c'è bisogno di uno strumento più efficace, vincolante per strutture, uffici e servizi che sono chiamati ad applicarlo.
- C'è consenso unanime intorno a questo strumento ed è l'accordo di programma, nel significato che questo



assume nel nostro ordinamento (vedi legge 142/1990 legge 241/1990 e legge regionale n. 40/1990).

- Il conforto in ordine all'utilità di questo strumento ci viene già dalla legge 104/1992 che vi fa ampio ricorso negli artt. 13, 39 e 40 (per la parte relativa alle intese tra autorità della scuola degli Enti Locali e delle ULSS per le attività scolastiche - culturali sportive) e dalla stessa formulazione dell'art. 4-bis del testo unificato delle varie proposte di legge di modifica della legge 482 che chiama le Regioni a definire le modalità di raccordo tra Uffici provinciali del Lavoro ed i servizi che realizzano l'inserimento lavorativo mirato.
- Prima di arrivare alla formalizzazione dello strumento è opportuno attivare dei coordinamenti di ulteriore approfondimento.
- In questi organismi va assicurata la rappresentanza di soggetti che operano nel settore e che dovranno fare sintesi dei problemi di ulteriore coordinamento interno.

**U.L.S.S. n. 10**  
**UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA DELLA REGIONE VENETO**  
BORGIO CAVALLI, 42 - 31100 TREVISO - TEL. (0422) 5941

**SEMINARIO REGIONALE su: "LAVORO e DISABILI"**  
Praglia, 26.06.1993

Sintesi del lavoro di gruppo su: **"I Servizi socio-sanitari e formativi"**

Il gruppo - composto da operatori della formazione professionale, dei servizi socio-sanitari e degli U.P.L.M.O. - si è interrogato innanzitutto sul tema della formazione professionale.

I vari operatori hanno unanimemente ribadito la necessità di prevedere nel percorso del disabile un periodo di idonea formazione professionale, con l'obiettivo di fornire gli elementi propedeutici al lavoro, una formazione quindi principalmente orientata alla funzione educativa.

E' indubbio, d'altro canto, che la formazione professionale deve tener conto delle esigenze del mercato del lavoro; ma questa attenzione non esclude la possibile costruzione di progetti mirati per i disabili.

Per attuare questo tipo di intervento la formazione professionale - o meglio chi gestisce la F.P. (Regione-Provincia-altro) - deve necessariamente interagire con i Servizi Territoriali.

Nella realtà esistono invece notevoli difficoltà di comunicazione.

Oggi si possono però individuare modalità flessibili di gestione dei corsi anche alla luce di quanto previsto dall'art. 17 L.104/92, che definisce la formazione professionale una realtà educativa e formativa per tutti i disabili.

E' opportuno allora costruire dei progetti a livello locale, coinvolgendo chi gestisce la F.P., le U.U.L.L.S.S.S.S., le Associazioni Imprenditoriali e quelle rappresentative dei bisogni dell'utenza.

La Regione potrebbe esercitare con efficacia un ruolo di promozione, coordinamento, indirizzo.

Per quanto concerne l'organizzazione dei servizi Socio-Sanitari, il gruppo ha discusso in particolare sul ruolo e la natura dei S.I.L.

Sono servizi che operano a favore dei disabili sui progetti di integrazione lavorativa o sono servizi a sostegno di tutte le categorie di persone che hanno difficoltà col lavoro?

L'esperienza di questi anni nel territorio Veneto ha dimostrato che i S.I.L. si collocano in particolare a sostegno dei disabili.

La natura di questi servizi è prettamente educativa e riabilitativa, sia per quanto concerne il tipo di operatori, sia per le metodologie e l'organizzazione adottate.

In questi anni costante è apparsa, in alcuni territori, la ricerca di collaborazione tra i S.I.L. e gli U.P.L.M.O. al fine di fornire adeguato sostegno ai disabili e agli uffici che si occupano dell'effettivo collocamento al lavoro.

D'altro canto gli stessi U.P.L.M.O. lamentano la difficoltà concreta di attuare un idoneo collocamento degli invalidi se non si supera la stretta procedura burocratica che non offre strumenti per

- a) individuare un corretto abbinamento tra disabili e posto di lavoro;
- b) ampliare l'attuale periodo di prova, insufficiente per valutare le possibilità di integrazione,
- c) favorire l'introduzione di meccanismi che possano incentivare l'assunzione di disabili nelle aziende (sgravi fiscali etc.).

La collaborazione dei S.I.L. ha permesso in alcuni territori il superamento del primo problema, in quanto i servizi hanno strumenti per conoscere i disabili e possono indicare agli U.P.L.M.O. le abilità da essi possedute.

Inoltre l'avvio di tirocini formativi in azienda proposti dai S.I.L. può consentire il superamento del periodo di prova previsto dal contratto; infatti con lo stage l'azienda ed il disabile possono congiuntamente favorire e verificare il reale percorso d'integrazione.

Il gruppo ha ribadito però la necessità di uniformare le procedure tra i vari U.P.L.M.O., in quanto l'avvio di progetti di collaborazione è legato alla disponibilità soggettiva dei Funzionari Responsabili, dando spazio ad autonome ed ambigue interpretazioni delle norme.

Infine si è discusso sui progetti per i disabili gravi accanto ai C.E.O.D., ai Centri Diurni, alle Cooperative, i servizi Socio-Sanitari hanno proposto di sperimentare esperienze di tirocinio in ambiente lavorativo a solo scopo riabilitativo e socializzante

Alcune sperimentazioni già in atto hanno dimostrato che questo strumento può essere positivo se condotto correttamente con l'ausilio dei S.I.L.

Oggi a parere dei servizi Socio-Sanitari e degli U.P.L.M.O. è necessario che tutto il fatto socio e prezioso lavoro condotto in questi anni nel territorio venga raccolto anche in

**termini istituzionali attivando, per esempio, la convenzione prevista dall'art. 17 della Legge 56/87.**

**A tal fine il gruppo ha ribadito la necessità di dare continuità all'incontro di Praglia, costituendo a livello regionale un ambito di analisi e studio sulle soluzioni già attivate per passare da una ormai superata fase di sperimentazione ad una di "tutela" più esplicita del diritto al lavoro del disabile.**

## SEMINARIO REGIONALE SU "LAVORO E DISABILI"

Praglia 23 Giugno 1993

Sintesi del dibattito e conclusioni del 2° gruppo  
Coordinato da ROBERTO FRANCO su

## "LE STRATEGIE PER L'INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI"

Il dibattito si è diviso su alcuni aspetti.

I rappresentanti delle Federazioni Imprenditoriali hanno evidenziato l'impossibile convivenza tra le due filosofie emerse: quella del collocamento obbligatorio della L. 482, e quella ispirata al modello concertativo dell'intesa tra le parti sociali che stabiliscono condizioni ed impegni contrattuali.

Altri interventi in particolare quelli degli operatori dei SIL e dei dirigenti sindacali, hanno sottolineato la necessità di stabilire a priori obblighi, impegni e oneri a carico delle imprese.

Si è comunque ribadita la volontà di proseguire il confronto tra tutte le strutture coinvolte. In particolare si è richiesto di costruire un coordinamento permanente tra Regione e Ministero del Lavoro, anche per garantire un seguito coerente al Seminario odierno e per definire in modo sinergico gli impegni ed i provvedimenti legislativi che il Governo Regionale e quello Nazionale debbono assumere.

Il dibattito si è sviluppato sulla parte del documento programmatico dell'Agenzia, approvato dalla CRI e dalla Giunta Regionale del Veneto, riguardante l'inserimento al lavoro delle fasce deboli (Allegato 1).

Questo documento ha ripreso esperienze - accordi sindacali - proposte dei SIL degli Uffici del Lavoro, delle Forze Sociali e della Regione.

Il dibattito ha condiviso l'approccio all'inserimento lavorativo indicato nel documento e soprattutto ha condiviso la sua filosofia ispiratrice: quella di privilegiare l'inserimento mediato, mirato al lavoro, rispetto al collocamento obbligatorio stabilito dalla L. 482/68.

Si è proposto in termini di urgenza il superamento della stessa Legge. E di un nuovo quadro normativo di riferimento.

In attesa si devono sperimentare e percorrere nuove strade al fine, di favorire un'inserimento maggiore di queste categorie nel mondo del lavoro.

Al riguardo si è posta l'attenzione sulle esperienze in corso nelle provincie di Treviso - Vicenza - Venezia e Verona.

ALLEGATO: documento programmatico Agenzia per l'Impiego, per l'inserimento delle fasce deboli.

## Progetto 6 - Modelli per l'inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati

L'Agenzia per l'impiego propone agli altri soggetti istituzionali interessati di individuare e sperimentare modelli per l'inserimento al lavoro mediante l'organizzazione e l'adozione di strumenti, scelti opportunamente per le varie fasce, valorizzando gli interventi e le esperienze già realizzati e/o avviati. In particolare, in relazione alle esperienze ed ai percorsi già seguiti dall'Agenzia e quindi sperimentati, si propongono i seguenti modelli:

1. modello di inserimento lavorativo dei disabili beneficiari della legge 482/68;
2. modello di inserimento di ex tossicodipendenti.
3. modello di inserimento lavorativo di detenuti in misura alternativa ed ex carcerati;
4. la Commissione di concertazione provinciale.

Tali modelli potranno essere, oltre che corretti ed integrati sulla base delle esperienze che verranno concretamente realizzate, estesi ed adottati anche per altre categorie di soggetti svantaggiati.

In quest'ambito si propone di effettuare, entro la primavera del 1993, una giornata seminariale di approfondimento con il concorso degli Uffici periferici del Ministero, dei Dipartimenti della Regione interessati, delle Federazioni imprenditoriali e delle Confederazioni sindacali.

### Subprogetto 6.1. Modello di inserimento lavorativo dei disabili beneficiari della legge 482/68

In questo percorso, essenziale diviene l'attività di orientamento che inizia nella scuola dell'obbligo e continua durante la frequenza della scuola superiore o professionale normale per le categorie che non soffrono di un handicap psichico, o nella scuola professionale speciale per handicappati psichici. Altrettanto importante è la valutazione sull'attuale sistema di formazione professionale che opera nel settore dell'handicap.

La Regione del Veneto ha completato la sperimentazione della formazione professionale nel settore handicap e conseguentemente ha messo a regime il modello validato che prevede:

- il corso di base, che ha lo scopo di ricercare e definire gli interventi che promuovono l'integrazione dell'allievo nel Centro, ossia la sua capacità di vivere, capire ed operare nella nuova realtà;
- il corso professionale polivalente a formazione generale, che favorisce nel disabile gli apprendimenti produttivi e un'adattabilità lavorativa sempre maggiore;
- il corso di formazione specifica, nel quale l'allievo viene avviato ad un'attività lavorativa a lui adatta e rafforzato nella capacità di produrre cooperando con gli altri.

Nel secondo e terzo corso dovrebbero essere previsti *stages* in azienda proporzionalmente più lunghi.

Il modello proposto ha trovato positivi riscontri per i risultati formativi ottenuti sia in termini cognitivi che di abilità degli utenti alla fine dell'itinerario.

Si evidenzia però l'esigenza di individuare modalità più efficaci di inserimen-

to lavorativo dei soggetti. Infatti è spesso difficoltoso o inesistente il rapporto fra il Centro di Formazione professionale e il mondo del lavoro. Per cui, dopo il periodo formativo, anche il portatore di handicap, che presenta potenzialità d'inserimento, rischia di essere "parcheggiato" nel CEOD (laboratorio protetto) o di ritornare in famiglia, con il pericolo di innescare un processo di regressione e ulteriore emarginazione.

Alcune Ulss sulla scorta delle competenze assegnate dalla Regione del Veneto, hanno attivato dei servizi dotati di operatori e metodologie specifiche per agevolare e realizzare un positivo incontro tra le persone disabili ed il sistema produttivo (SIL - Servizio integrazione lavorativa).

Pertanto, sulla scorta di queste premesse e delle esperienze realizzate tra UPLMO, Commissioni provinciali della 482/68 ed alcune ULSS, in particolare a Treviso, Vicenza e Verona, l'Agenzia per l'Impiego propone alla CRI, alla Regione Veneto e alle forze sociali un modello per favorire i soggetti che volontariamente si rendano disponibili ad attuare forme sperimentali di inserimento in situazione e assicurare certezze di diritti e di doveri tra le parti e nei confronti della Pubblica amministrazione.

Le esperienze realizzate hanno dimostrato l'esigenza di strutturare percorsi diversificati e flessibili a seconda dei bisogni del soggetto.

Si possono sostanzialmente individuare tre diverse tipologie di «programmi di integrazione lavorativa» così identificabili:

- programma di collocamento,
- programma di formazione in situazione,
- programma di inserimento sociale.

#### *Programma di collocamento al lavoro*

E' destinato ai disabili e alle aziende per predisporli alla realizzazione di un obiettivo occupazionale, adeguato alle reciproche esigenze e vicendevolmente utile.

L'inserimento presuppone la disponibilità dei datori di lavoro ad attuare forme di collocamento mirato adeguate alle caratteristiche organizzative e produttive aziendali, nonché alle condizioni psicofisiche del lavoratore. Si attua attraverso l'effettuazione di un tirocinio finalizzato al collocamento del lavoratore interessato, regolamentato da una convenzione tra l'Ulss (SIL) e l'Azienda o Ente della durata massima di anni 1.

Gli elementi qualificanti della convenzione sono :

- l'impegno dell'azienda a fornire un adeguato addestramento lavorativo e a favorire opportune interazioni nell'ambiente di lavoro;
- l'impegno dell'Ulss a stipulare adeguate assicurazioni Inail e Rct, ad erogare al lavoratore una borsa (borsa-lavoro o borsa di tirocinio) a titolo di rimborso spese, a garantire il necessario supporto psico-pedagogico;
- l'impegno dell'Ulss e dell'azienda a seguire dall'inizio e puntualmente l'inserimento individuando precisi momenti di verifica da effettuarsi mediante un gruppo di lavoro aziendale formato da tecnici dell'impresa e operatori dell'Ulss (SIL).

L'avvenuta stipula della convenzione ed il conseguente inserimento vanno comunicati dall'Ulss all'UPLMO, all'Ispettorato del lavoro e all'Agenzia regionale per l'impiego, specificando il nominativo del soggetto interessato, la durata del tirocinio nonché il consenso/autorizzazione da parte del lavoratore interes-

sato ad effettuare questa esperienza.

L'UPLMO prende atto dell'inserimento in corso in quell'azienda.

Il datore di lavoro a conclusione del tirocinio comunica all'UPLMO l'esito del medesimo e l'eventuale possibilità di instaurare un rapporto di lavoro nelle diverse tipologie ammesse (contratto a tempo indeterminato, a termine, a part-time, contratto di formazione lavoro) dalla legislazione vigente (L.482/68, L.407/90, L.863/84, L.56/87).

Questo itinerario può essere seguito anche dai lavoratori per i quali sia stato disposto l'avviamento obbligatorio, di cui alla l. 482/68, a condizione che sussista il consenso del lavoratore.

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro delle persone handicappate risulta necessario che la valutazione della persona handicappata tenga conto della capacità lavorativa e relazionale e non solo della minorazione fisica e psichica come previsto dall'art. 19 della L. 104/92.

Si ritiene altresì indispensabile una rapida attuazione di quanto previsto all'art. 18, comma 6 della legge n. 104/92 che attribuisce alla Regione il compito di disciplinare, con proprie leggi, l'erogazione di contributi: a cittadini disabili per l'avvio di attività autonome; ai datori di lavoro per adattare il posto di lavoro a favore dell'assunzione di lavoratori disabili.

#### *Programma di formazione in situazione*

L'esperienza mostra che nel disabile psichico non sempre la fine di un corso di formazione professionale coincide con uno sviluppo psicosociale affettivo tale da garantire un positivo inserimento lavorativo. Egli necessita di tempi più lunghi per raggiungere una sufficiente maturità socio-relazionale; occorre però che questa crescita venga favorita attraverso esperienze addestrativo-formative realizzate in situazione lavorativa normale.

Il Programma di formazione in situazione è quindi destinato a giovani immaturi sul piano cognitivo e relazionale e non ancora preparati a sostenere un vero e proprio impegno occupazionale.

Si attua attraverso l'effettuazione di tirocini in più ambienti di lavoro (in particolare in aziende non soggette all'obbligo ex l. 482/68).

Questo programma consente di sperimentare attività e ruoli che promuovono il consolidamento dell'identità.

I datori di lavoro disponibili possono quindi stipulare un'apposita convenzione con l'Ulss secondo le modalità sopraindicate. La durata del programma è variabile a seconda delle necessità della persona. Le esperienze in atto tuttavia indicano che la durata complessiva dei diversi tirocini non deve superare un massimo di 5 anni. Il programma va inviato anche all'UPLMO, all'Ispettorato provinciale del lavoro e all'Agenzia per l'impiego.

#### *Programma di inserimento sociale in contesto lavorativo*

E' destinato a persone che presentano disabilità particolarmente invalidanti e per le quali non è realizzabile un collocamento con regolare rapporto di lavoro. Si tratta di persone con sufficiente autonomia e congruità comportamentale per le quali non si ritiene idonea, o lo può essere solo in parte, la soluzione rappresentata da strutture protette.

Si attua attraverso l'effettuazione di tirocini prolungati in ambienti di lavoro (aziende non soggette all'obbligo ex l. 482/68).



Il programma mira a valorizzare le capacità residue della persona mediante una permanenza in ambito lavorativo che garantisca il pieno rispetto della persona.

I datori di lavoro disponibili possono quindi stipulare un'apposita convenzione con l'Ulss secondo le modalità sopraindicate. La durata del programma è variabile a seconda delle necessità della persona. Anche questo programma va inviato agli Uffici del Ministero del lavoro.

#### *Le strutture protette*

Qualora, a causa della difficoltà psico-fisiche - permanenti o temporanee - delle persone disabili, non siano realizzabili i programmi di cui sopra, appare opportuno prevedere forme di inserimento in ambienti idonei (centri educativi occupazionali diurni, centri di lavoro guidato) che assicurino una positiva valorizzazione delle risorse garantendo specifici ed adeguati parametri di sicurezza.

Queste esperienze, come previsto nella legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, vanno sostenute e sviluppate nell'ambito delle politiche socio-assistenziali della Regione Veneto.

Si auspica comunque che anche queste realtà, lavorando in stretto contatto con i Servizi per l'integrazione lavorativa delle Ulss, operino con un'ottica tesa a far uscire, laddove sia possibile, la persona handicappata dal circuito assistenziale per integrarla a tutti gli effetti nel sistema produttivo nell'ambito dei programmi sopracitati.

#### *Le cooperative sociali*

Nelle regione Veneto, come dimostra una recente ricerca dell'Assessorato ai servizi sociali, si registra una articolata presenza e attività delle cooperative sociali.

Una parte di esse ha visto coniugare finalità produttive e finalità sociali con buon esito. Altre svolgendo un ruolo complementare a quello dell'Ente pubblico, si sono caratterizzate come erogatrici di servizi socio-assistenziali.

Questa variegata realtà, sostenuta a livello regionale dalla lr 20/87, è ora disciplinata dalla legge 381/1991 sulle cooperative sociali, che opera una netta distinzione tra le cooperative che svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (comma 1, lett. a) e quelle volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (comma 1, lett. b).

L'Agenzia per l'impiego del Veneto intende sostenere e sviluppare entrambe le forme di cooperazione sopracitate anche con servizi quali:

- marketing
- commercializzazione
- organizzazione
- amministrativo-fiscale
- finanziario
- job creation.

In particolare l'Agenzia sosterrà le cooperative volte all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate anche mediante lo studio di opportunità lavorative rappresentate da lavori socialmente utili. Si prevede quindi il coinvolgimento degli Enti locali nell'elaborazione e presentazione di progetti in ambiti di intervento quali: ecologico-ambientale, recupero e salvaguardia del patrimonio

naturale, lavori di manutenzione del patrimonio comunitario (scuole, centri di ritrovo, ecc.), restauro delle abitazioni, rinnovo degli arredi urbani, delle strutture viarie e di parcheggio.

In questa area l'Agenzia ed il CRPL, con il coinvolgimento del movimento cooperativo, possono sia svolgere i compiti relativi alla consulenza e istruttoria dei progetti presentati dagli Enti locali e dalle cooperative sia predisporre direttamente progetti particolari.

**SEMINARIO REGIONALE SU "LAVORO E DISABILI"**

PRAGLIA 23 GENNIO 1993

**CONCLUSIONI DEL IV GRUPPO COORDINATO**

DAL DR. MICHELE MONACO SU

**" I NODI GIURIDICI "**

Il gruppo di lavoro ha esaminato diffusamente l'insieme delle problematiche che caratterizzano l'attività istituzionale dei vari soggetti interessati e che, quasi naturalmente, portano questi ultimi a confliggere paradossalmente ancor più quando sono alla ricerca di percorsi comuni o almeno concordati.

Non si può, infatti, ignorare che il prendere atto delle reciproche difficoltà operative e dei rispettivi ambiti di competenza - talora spesso ristretti - farebbe più agevolmente propendere per il continuare a perseguire ciascuno i propri obiettivi. Il gruppo ha invece concordemente optato per la scelta opposta: la consapevolezza delle difficoltà di integrazione dei vari interventi deve portare al loro superamento. Ma non è a questo punto sufficiente la buona volontà di questo o quello operatore, la minore o maggiore apertura dell'uno o dell'altro soggetto; sono questi ingredienti necessari ma assolutamente inidonei ad imporre quelle azioni sinergiche che possano assicurare un migliore futuro all'inserimento lavorativo ai portatori di handicaps.

E sono stati così stigmatizzati alcuni dei nodi fondamentali e sono state formulate le proposte di quanti intervenuti.

1) Occorre definire al meglio la competenza dei vari soggetti che - a vario titolo - intervengono in materia: gli Uffici periferici del Ministero del Lavoro - le U.L.S.S. - le Prefetture - i C.F.P. - le Cooperative Sociali - gli Ispettorati del Lavoro - l'INPS e l'INAIL.

La legislazione regionale ha infatti individuato l'ULSS quale punto di riferimento e centro propulsore degli interventi a favore degli handicappati, inserendosi tra le due piste previste dalla normativa statale (l'assistenza economica ed il collocamento obbligatorio) ed allargata l'ottica di intervento: da un'idea di esclusiva ricerca del posto di lavoro (collocamento) a quella dell'inserimento lavorativo come percorso e strumento verso l'autonomia. Per attuare ciò sono nati programmi particolari e servizi specifici: i SIL, Servizi Integrazione Lavorativa.

2) Correlativamente sarebbe auspicabile la separazione netta dei destinatari della sola assistenza economica da coloro che invece cercano realmente lavoro.

L'esigenza è oggi ancor più avvertita in presenza della richiesta numerica di personale riservatario da parte degli CEPP: sarebbe assolutamente necessario poter contare su graduatorie libere da presenze legate esclusivamente al percepimento dell'assegno di invalidità.

Il rigonfiamento di queste liste rappresenta il problema più sentito in tutta la regione, particolarmente laddove sono state attivate forme sperimentali di intensa collaborazione fra i SIL e gli UPLMO. Infatti l'incerta individuazione dei reali aspiranti ad una occupazione lavorativa - come d'altronde richiesto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 comporta un dispendio di energia e di occasioni lavorative assolutamente non proporzionato all'esiguo numero dei "collocamenti" realizzati.

L'escludere per l'iscrizione agli elenchi di cui all'art. 19 il requisito per l'ottenimento della pensione ex legge 118 metterebbe sicuramente gli Uffici e i SIL di circoscrivere i soggetti cui dedicare attenzione per l'avviamento.

Emerge a tale proposito, anche l'esigenza che i responsabili delle Commissioni mediche siano quanto più possibile chiari nell'escludere possibilità di inserimento o nell'indicarne senza perplessità l'ambito residuo.

Forse una chiave di lettura può essere offerta in tale direzione, ed almeno per i portatori di handicaps psichici, dall'art. 19 della legge 104/92.

Infatti la valutazione delle capacità lavorative e relazionali delle persone handicappate può essere importante come elemento di collegamento tra i SIL e l'UPLMO. Essa consente di far pervenire ufficialmente all'UPLMO informazioni sull'opportunità di inserire al lavoro la persona handicappata, attraverso programmi di integrazione lavorativa o meno; ovviamente anche in questo caso occorre che le certificazioni siano poco schematiche, possibilmente di tipo unico ed adeguatamente estese.

3) È stata poi segnalata la necessità di dare maggior legittimità ai SIL ed agli strumenti da essi adottati. In particolare occorre definire giuridicamente il tirocinio, che è lo strumento di mediazione principale utilizzato dai SIL. Esso è previsto esplicitamente dalla legislazione regionale e recentemente anche da quella nazionale. Il tirocinio è una forma nuova e particolare di inserimento lavorativo che si differenzia dalle altre possibilità di "formazione in contesto produttivo" previste da istituti contrattuali di lavoro subordinato (contratto di formazione lavoro, apprendistato, ecc.).

Le tipologie contrattuali di cui sopra, presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ed hanno una durata che va da un minimo di sei mesi ad un massimo di ventiquattro, con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

In relazione alle esigenze dei progetti di mediazione del SIL, tali contratti non possono essere utilizzati in quanto configurano un vero e proprio rapporto di lavoro con obbligo di prestazione a fronte di una retribuzione e di un -sia pure ridotto- obbligo contributivo.

Nell'attuale contesto normativo il periodo di tirocinio può essere allineato allo stage, un periodo di formazione che gli allievi svolgono all'interno di strutture produttive.

Il problema della legittimità del tirocinio promosso dai SIL è stato lungamente discusso da Uffici del Lavoro ed Ispettorati del Lavoro e considerata la particolare difficoltà di condurre la fattispecie ad un qualsiasi istituto previsto dalla vigente normativa, si è convenuto di allinearli allo stage. Ispettorati del Lavoro e Inps, a fronte di quesiti posti da ULSS venete, hanno risposto che non ravvisano le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato assicurabile a norma di legge, eccezion fatta per l'INAIL.

Pur tuttavia, si deve sottolineare che il tirocinio non configura una vera e propria formazione intesa nel senso classico del termine, in quanto l'inserimento del giovane nel contesto aziendale non è finalizzato alla formazione professionale, bensì all'integrazione del soggetto in riferimento al ruolo che gli viene assegnato di "lavoratore adulto" ed alla osservazione delle relazioni instaurate nell'ambito dell'organizzazione aziendale (relazione con i compagni di lavoro, rispetto della gerarchia, rispetto degli orari, ecc.).

La durata dei tirocini è variabile e può essere anche prolungata. La sperimentazione fatta ha difatti dimostrato che esistono distinte finalità nell'effettuazione dei tirocini, con utenza, sede di inserimento e modalità di gestione e sostegno alla persona ben diverse.

Il tirocinio si configura quindi come una forma nuova e particolare di inserimento lavorativo.

Esso deve essere regolamentato dallo strumento della convenzione che esplicita finalità comuni dell'ULSS e dell'azienda in funzione della persona, si basa sull'istituto giuridico dell'autonomia delle parti e comporta una comune assunzione di responsabilità.

Gli elementi qualificanti della convenzione devono essere:

- l'obiettivo del tirocinio ( formazione/riabilitazione, inserimento sociale, collocamento) che deve essere chiaramente esplicitato;
- l'impegno dell'azienda a fornire un adeguato addestramento lavorativo e a favorire opportune interazioni nell'ambiente di lavoro;
- l'impegno dell'ULSS a stipulare adeguate assicurazioni INAIL ed R.C.T., erogare al lavoratore una borsa lavoro a titolo di rimborso spese, garantire il necessario supporto psico-pedagogico;

- l'impegno dell'ULSS e dell'Azienda a seguire dall'inizio e puntualmente l'inserimento individuando precisi momenti di verifica da effettuarsi mediante un gruppo di lavoro aziendale formato da tecnici dell'impresa e operatori dell'ULSS (SIL).

## REGIONE VENETO - INFORMAZIONE

### CONTENUTI DELLA FASE II

**OBIETTIVO N. 1: CREARE UN CENTRO DOCUMENTAZIONE REGIONALE SUI PROBLEMI DELL'HANDICAP:**

- \* EMEROTECA SPECIALIZZATA
- \* AUDIOVIDEOTECA
- \* BIBLIOTECA TESTI BASE



**INIZIATIVA 1: ALLESTIMENTO DEFINITIVO SEDE**

Arredo e dotazione delle necessarie attrezzature. A cura del Dipartimento Demanio e Patrimonio.

**INIZIATIVA 2: CATALOGAZIONE ED ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA**

Tra ottobre (20 e 27) e novembre (3) verrà realizzato il corso di formazione di base "HANDICAP E DOCUMENTAZIONE". Di seguito verranno proposti altri incontri rivolti ai CDH disponibili all'applicazione del software prescelto (CD ISIS).

**INIZIATIVA 3: ACCESSO A FONTI, AGENZIE INFORMATIVE E BANCHE DATI**  
Verrà operata una ricognizione sull'esistente ricercando accordi con SIVA di Milano, RES di Fermo di Capodarco, ASPE di Torino, Centro Italiano per il Volontariato di Lucca, Fondazione Italiana per il Volontariato di Roma.

**INIZIATIVA 4: "INFORMAZIONI HANDICAP"** Continuazione del servizio di Rassegna stampa dei periodici e dei quotidiani/settimanali editi in Veneto.

**COLLABORAZIONI:** Centro Documentazione Handicap - AIAS Bologna  
ANDIDOH Verona  
ARTEVEN Venezia-Mestre  
LEDHA Milano

**OBIETTIVO 2: ISTITUIRE UN SISTEMA A RETE DI RECUPERO ED EROGAZIONE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO TERRITORIALE**

**INIZIATIVA 1: SVILUPPO DELLA RETE REGIONALE DEI CIT CON IL COINVOLGIMENTO PRIORITARIO (ANCHE SE NON ESCLUSIVO) DELLE ULSS.**

**INIZIATIVA 2: RICERCA DI ACCORDI INTRA-INTER ISTITUZIONALI; OSSERVATORIO REGIONALE PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E PROVVEDIMENTI AGLI STUDI; AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO; DIPARTIMENTI REGIONALI INFORMAZIONE, SANITA' E FORMAZIONE PROF.LE.**

**INIZIATIVA 3: "GUIDA AI SERVIZI PER DISABILI IN VENETO" E "DISABILI IN VENETO: INDIRIZZI UTILI": PROSECUZIONE.**

**INIZIATIVA 4: SPERIMENTAZIONE PRESENZA TELETEXT in TVA - Vicenza.**





PROVINCIA AUTONOMA  
DI BOLZANO



MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. - 41



MOD. 41 - bs

REPUBBLICA ITALIANA

*Commissariato del Governo  
per la Provincia di Bolzano*

REPUBLIK ITALIEN

*Regierungskommissariat  
für die Provinz Bozen*

Bolzano, 4 marzo 1994  
Divisione Gab. Prot. N. 021457  
Risposta a nota  
Allegati

Bozen, 19  
Abteilung Prot.-Nr.  
Bezug  
Beilagen

OGGETTO: Relazione concernente l'attuazione  
della legge n. 104/1992 - anno 1993.

BETRIFFT:

VIA FAX N. 06/4811241

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Sociali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Regionali

00187 - ROMA

15 MAR. 1994

Protocollo N. 3184/MDAS/RPH

00187 - ROMA

ARRIVO

Con riferimento al telegramma n. 200/541/110.273 Reg. dell'8.2.1994 si trascrivono qui di seguito i dati aggiornati all'anno 1993 concernenti l'oggetto, qui fatti pervenire dal Presidente della Giunta provinciale.

Nella provincia di Bolzano è stato istituito, con la legge provinciale n. 20 del 30.6.1983, il servizio provinciale per persone affette da handicaps, con il quale si è provveduto a realizzare, in gran parte, le prestazioni previste dalla legge n. 104/1992. Nell'anno 1993 sono stati attuati, comunque, diversi provvedimenti specifici della legge 104/92 di seguito illustrati.

**ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP:**

In base all'art. 4 la commissione medica è stata integrata - con deliberazione della Giunta provinciale - da un operatore e da un esperto. Da esperto funge un neurologo-psichiatra, mentre da operatore sociale integrato funge un educatore per minorati, coordinatore del servizio per l'inserimento lavorativo.

Nel 1993 la commissione ha trattato 13 domande tendenti alle agevolazioni previste dall'art. 33 (7 casi di permesso giornaliero, 5 casi di estensione dell'aspettativa facoltativa fino al 3° anno di vita, 1 caso di 3 giorni di permesso mensile). Nessuna richiesta è stata invece presentata per le finalità di cui all'art. 19.

**GESTIONE DEI SERVIZI PER SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAPS:**

A seguito del riordino dei Servizi Sociali previsto dalla legge provinciale n. 13 del 30 aprile 1991, nell'anno 1993 è stata attuata nella provincia di Bolzano la prima fase, la realizzazione del principio di decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti alla persona handicappata (art. 5, 1° comma, lettera g).

Nell'ambito di detto riordino la gestione dei servizi è stata delegata alle otto Comunità Comprensoriali della provincia, decentrando, oltre alle singole strutture ed unità operative, anche le competenze a livello organizzativo-gestionale. Sono stati messi in funzione i distretti socio-sanitari, istituiti nel 1992, attraverso i quali si mira ad un potenziamento dei servizi sul territorio e ad un efficace coordinamento ed integrazione con gli altri servizi operanti sul territorio.

Per quanto riguarda il servizio di aiuto personale (art. 9) si è provveduto ad integrare l'equipe dell'assistenza domiciliare con la figura dell'assistente per soggetti portatori di handicaps (regolamento-tipo del servizio di aiuto domiciliare approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 7038 del 15.11.1993).

**INSERIMENTO LAVORATIVO:**

Il 1993 è stato caratterizzato da un notevole incremento di prestazioni, atte all'integrazione della persona handicappata nel mondo di lavoro. A tal fine sono state amministrate 130 convenzioni di affidamento con aziende pubbliche e private a scopo osservativo, assistenziale ovvero precollocativo.

Le agevolazioni alle persone handicappate ai fini dell'attività lavorativa, nonché gli incentivi e contributi ai datori di lavoro sono già state previste dalla legge provinciale n. 20/1983 (artt. 11 e 14). Per tali prestazioni nell'anno 1993 sono stati erogati a carico dell'Amministrazione provinciale circa 1.550.000.000 di lire.

**BARRIERE ARCHITETTONICHE:**

A seguito delle disposizioni introdotte dall'art. 24 si è potuto constatare un notevole aumento di interesse e di sensibilizzazione in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nell'anno 1993 l'apposito servizio di consulenza, istituito nel seno della Ripartizione Affari sociali dell'Amministrazione provinciale, ha svolto una vasta attività di informazione tramite convegni e cicli di seminari sulle novità previste in tale settore. Inoltre sono state presentate consulenze su 230 progetti, su richiesta delle commissioni edilizie ovvero dei progettisti.

Sottolinea ancora il Presidente della Giunta provinciale che trattasi della descrizione dei dati più significativi sull'applicazione della L. 104/1992 e che rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(Urzi)

MEM/ic



PROVINCIA AUTONOMA  
DI TRENTO





MOD. 23

MODULARIO  
P.C.M. - COMM. G. 23



*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Nr. 530/3A.2.1/Sett. 1°

PER TELEFAX N. 06/4811241

Trento, 2 marzo 1994.

OGGETTO: Legge quadro handicap 5 febbraio 1992, n. 104 : interventi regionali.

=====

Alla PRESIDENZA del CONSIGLIO dei MINISTRI  
Dipartimento Affari Sociali  
Via Barberini n. 47

R O M A

In esito al telex n. 200/541/110.273 REG. del 8.2.1994, si trasmette la nota di risposta con i relativi allegati qui inviata dalla Provincia Autonoma di Trento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(G. Sottile)

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI  
14 MAR 1994  
Protocollo II. 30354/DA/1RPH  
ARRIVO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

TM/mm


17 MAR 1994



# Provincia Autonoma di Trento



DIPARTIMENTO	SANITÀ E ASSISTENZA
SERVIZIO	ATTIVITÀ SANITARIE



AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO  
Corso 3 Novembre, 11  
38100 TRENTO

TRENTO, 24 FEB. 1994

PROT. N. 2269/C25

OGGETTO: L. 104/1992 - Handicap.  
Iniziativa attuative adottate a  
livello provinciale.

ALLA PRESIDENZA CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
Corso Vittorio Emanuele  
Pallazzo Vidoni  
00186 ROMA

In relazione alla richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri fatta propria da codesto Commissariato del Governo con nota telegrafica del 10 febbraio 1994, informo che, su mia proposta, la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n. 10235 di data 23 luglio 1993 recante "direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza protesica in favore dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa".

Al punto 7 delle predette direttive è stata predisposta una particolare disciplina per assicurare alle persone handicappate le prestazioni protesiche specifiche non comprese nel nomenclatore tariffario.

Allego quindi alla presente una copia della citata deliberazione.

ALLEGATO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO ARCHIVIO AMMINISTRATIVO			
28 FEB. 1994			
844 DIV			
37	9	1	1

L' ASSESSORE  
- Ermilio Lorenzini -



NON SOGGETTA A REGISTRAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REG.DELIB.N. 10235

PROT.N. 300/S025

O G G E T T O :

Direttive per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza protesica in favore dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa.

Trattato nella seduta della Giunta Provinciale del ... 23 LUG. 1993

Presiede:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
GIANNI BAZZANELLA

Presenti:

ASSESSORE SOSTITUTO  
WALTER MICHELI  
ASSESSORI EFFETTIVI  
ALDO DEGAUDENZ  
~~ALDO PUGA~~  
TARCISIO GRANDI  
REMO JORI  
~~MARCO MORESCHINI~~  
ERMINIO LORENZINI  
VIGILIO NICOLINI  
GIORGIO TONONI

Assiste:

IL DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
MARCO MORESCHINI

Relatore:

ERMINIO LORENZINI

LA GIUNTA PROVINCIALE  
In seduta  
IL DIRIGENTE

## ALLEGATO

Direttive per l'esercizio delle funzioni di assistenza protesica ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del D.M. 28 dicembre 1992.

## PREMESSA - ISTITUZIONE DEI SERVIZI MULTIZONALI

Il decreto ministeriale 28 dicembre 1992 ha approvato il nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Affinchè tale revisione normativa trovi puntuale applicazione a garanzia della omogenea erogazione dell'assistenza protesica agli aventi titolo, si forniscono le direttive e gli indirizzi operativi utili per una uniforme interpretazione delle norme e per la loro applicazione da parte delle unità sanitarie locali direttamente interessate. I presenti indirizzi si sostituiscono quindi interamente alle precedenti direttive, approvate con deliberazione n. 3786 del 30 marzo 1992.

Le funzioni inerenti l'erogazione dell'assistenza sanitaria protesica sono svolte, in provincia di Trento, a livello multizonale, cioè sono poste a carico di una Unità Sanitaria Locale che opera per conto di tutte le UU.SS.LL. provinciali. Tale competenza multizonale è attribuita all'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige, nonchè, limitatamente alla concessione di apparecchi per la riabilitazione della funzione respiratoria, alla U.S.L. del Comprensorio dell'Alto Garda e Ledro. Le competenze sono pertanto così suddivise:

U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige:  
competenza multizonale per l'ambito provinciale per l'erogazione delle protesi ed ausili tecnici di cui agli allegati A e B del D.M. 28 dicembre 1992, nonchè dell'apparecchio respiratore per laringectomizzati e degli apparecchi per la funzione alimentare di cui all'allegato C.

U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro:  
competenza multizonale per l'ambito provinciale per l'erogazione degli apparecchi attinenti la funzione respiratoria di cui all'allegato C del decreto ministeriale sopra richiamato (escluso l'apparecchio respiratore per laringectomizzati).

Inoltre a tutte le Unità Sanitarie Locali provinciali compete una funzione ausiliaria e di supporto, consistente in attività di informazione agli assistiti in merito alla normativa ed alle procedure, nonchè di fornitura dei moduli per le domande e di trasmissione delle domande stesse e relativa documentazione alla U.S.L. di riferimento, ove richiesto dall'assistito. Le varie Unità Sanitarie Locali svolgono così un ruolo di tramite tra i cittadini e le UU.SS.LL. dotate di competenza multizonale, in modo da semplificare l'accesso alle prestazioni per gli

aventi titolo in tutto il territorio provinciale.

Alle Unità Sanitarie Locali dotate di competenza multizonale sarà riconosciuta un'adeguata disponibilità di risorse finanziarie mediante assegnazioni periodiche di parte corrente nell'ambito del fondo sanitario provinciale. Le spese corrispondenti alle funzioni multizonali svolte dalle predette U.S.L. sono attribuite al capitolo n. 6413327, denominato "spese per l'assistenza protesica in convenzione", dei rispettivi bilanci.

#### 1. PRESTAZIONI EROGABILI

In base al decreto ministeriale 28 dicembre 1992, le prestazioni protesiche erogabili si suddividono in tre gruppi, corrispondenti agli allegati A, B e C dello stesso decreto, caratterizzati da differenti modalità di erogazione da parte del Servizio Sanitario.

- A) L'allegato A al decreto ministeriale comprende l'elenco dei presidi protesici concedibili con spesa totalmente a carico del Servizio Sanitario nazionale. Ciascun presidio è contrassegnato, oltre che da un numero di codice, dal prezzo che viene per esso corrisposto dall'Unità Sanitaria Locale.
- B) L'allegato B comprende l'elenco degli ausili tecnici concedibili, cioè dei presidi non definibili come protesi, che consistono in apparecchi, attrezzature ed articoli monouso che consentono di compensare l'handicap o lo svantaggio sociale. Anche tali ausili, a favore degli invalidi, sono a carico del Servizio Sanitario che se ne assume la spesa per un importo pari a quello indicato a fianco di ciascun ausilio. Per gli ausili per incontinenti è determinato anche il numero dei pezzi concedibili corrispondente a detto importo di spesa.
- C) L'allegato C concerne particolari presidi che sono acquistati direttamente dalla Unità Sanitaria Locale competente e dati in uso dalla stessa agli aventi diritto.

Gli elenchi di presidi riportati nel nomenclatore tariffario hanno carattere esaustivo, data la necessità di prefissare tassativamente la misura degli oneri a carico del Servizio Sanitario e di non consentire l'assunzione di spese maggiori rispetto alle tariffe poste dal nomenclatore. Fermi restando tali limiti di spesa, è comunque ammessa la possibilità di fornire anche presidi non contemplati purchè equivalenti, per la funzione svolta, a quelli previsti negli allegati A e B e concessi in sostituzione degli stessi, con una spesa a carico del Servizio sanitario non superiore al prezzo indicato dal nomenclatore per il presidio corrispondente.

#### 2. AVENTI DIRITTO

Secondo l'art. 4 del D.M. 28 dicembre 1992, agli aventi diritto sono assicurate le prestazioni protesiche connesse alla specifica forma di invalidità riconosciuta.

Pertanto, ai fini dell'autorizzazione alla fornitura, deve essere verificata, oltre alla condizione e al grado di invalidità, anche la sussistenza della minorazione invalidante specifica, che deve essere considerata e attestata in sede di accertamento medico dello stato d'invalidità. Qualora le lesioni o i loro esiti, che concorrono a determinare l'invalidità, siano intervenuti successivamente al riconoscimento dell'invalidità stessa, possono essere valutati dallo specialista ai fini della prescrizione, ancorchè non contenuti nel provvedimento di riconoscimento d'invalidità, purchè siano dallo stesso specialista ritenuti incidenti sullo stato di invalidità.

Le Unità Sanitarie Locali dei Comprensori Valle dell'Adige e Alto Garda e Ledro autorizzano, ciascuna per la propria competenza, la erogazione di presidi protesici ai soggetti iscritti al Servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento, e appartenenti alle seguenti categorie protette:

2.1. INVALIDI CIVILI RICONOSCIUTI

Sono i soggetti in possesso della certificazione di invalidità che attesti una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore ad un terzo. Tale certificazione è rilasciata dal Servizio per l'Igiene e la sanità pubblica della Provincia.

2.2. INVALIDI DI GUERRA ED EQUIPARATI

Hanno diritto all'assistenza protesica qualora in possesso della determinazione ministeriale attestante l'invalidità di guerra o stato equiparato. Sono fatti salvi i benefici già previsti dalle norme in vigore in favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate come previsto dall'art. 57 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

2.3. INVALIDI DEL LAVORO

Hanno diritto all'assistenza protesica qualora in possesso della certificazione d'invalidità rilasciata dall'INAIL a seguito dell'accertamento medico effettuato dalle competenti Commissioni di quell'istituto. Agli invalidi del lavoro le protesi e gli ausili tecnici di cui al nomenclatore tariffario sono erogati dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità stabilite dall'Istituto stesso.

2.4. INVALIDI PER SERVIZIO

Hanno diritto all'assistenza protesica i soggetti in possesso dell'attestato d'invalidità per causa di servizio rilasciato, a seguito dell'accertamento medico, dalla Amministrazione pubblica competente.

2.5. PRIVI DELLA VISTA E SORDOMUTI

I privi della vista e sordomuti, indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, hanno diritto all'assistenza protesica una volta accertato lo stato di cecità o il sordomutismo da parte della Commissione competente presso il Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica della Provincia.

Il Relatore comunica:

l'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede l'erogazione di prestazioni protesiche a favore dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualsiasi causa (soggetti individuati negli appartenenti a determinate categorie protette specificate dal D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638), secondo limiti e modalità prefissate con apposito nomenclatore tariffario.

L'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge/quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ha demandato al Ministro della Sanità la revisione e ridefinizione del nomenclatore tariffario delle protesi con l'inserimento di apparecchi e attrezzature elettronici ed altri ausili tecnici utili a compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale. Con decreto ministeriale 28 dicembre 1992 è stato quindi approvato il nuovo nomenclatore tariffario delle protesi, per l'applicazione del quale si propone l'approvazione degli allegati indirizzi applicativi, in sostituzione delle precedenti direttive poste con deliberazione n. 3786 del 30 marzo 1992.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- visto il decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge 11 novembre 1983, n. 638;
- vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare le direttive per l'esercizio delle funzioni di assistenza protesica di cui all'allegato facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che le spese relative alla gestione dell'assistenza protesica affidata alle Unità Sanitarie Locali del Comprensorio Valle dell'Adige e del Comprensorio Alto Garda e Ledro, che operano come servizi multizonali per singole competenze, sono finanziate con le disponibilità del F.S.P. di parte corrente, con le procedure e modalità previste dalla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2;
- 3) di dare atto che le allegate direttive sostituiscono interamente le precedenti, approvate con la deliberazione n. 3786 del 30 marzo 1992.

Estensori:

PZ FL/CG/ec/gp PAOLA ZANETTI

SERVIZIO ATTIVITA' SANITARIE  
IL DIRIGENTE  
Dott. F. Lorenzoni



**2.6. MINORI DI ANNI 18**

Ai minori di anni 18 è assicurata l'assistenza protesica gratuita quando gli stessi necessitano di interventi di prevenzione, cura o riabilitazione di una invalidità permanente. Tale categoria include i soggetti infradiciottenni già affetti da invalidità permanente, nonché i soggetti che abbiano infermità tali da far temere il possibile instaurarsi di una invalidità permanente. Tale necessità di prevenzione è accertata dal medico specialista delle U.S.L..

**2.7. SOGGETTI IN ATTESA DELLA VISITA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE.**

In considerazione delle particolari condizioni di necessità e urgenza, è ammessa la concessione anticipata delle protesi prima dell'accertamento d'invalidità ai soggetti totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua (art. 1 legge n. 18/1980). Per costoro il giudizio d'invalidità può essere anticipato dall'U.S.L. per l'ottenimento immediato dei presidi correlati all'invalidità stessa. L'istante, all'atto della richiesta, è tenuto a presentare copia della domanda di accertamento d'invalidità presentata al Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica.

**2.8. SOGGETTI ENTERO-UROSTOMIZZATI IN ATTESA DI ACCERTAMENTO**

I soggetti entero-urostomizzati possono ottenere i presidi correlati all'invalidità anche prima di essere sottoposti alla visita medica di accertamento dell'invalidità stessa. A tale scopo sono tenuti a presentare, oltre alla certificazione medico specialistica, copia della domanda di accertamento presentata al Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica della Provincia.

**2.9. SOGGETTI RICHIEDENTI PROTESI DI ARTO.**

Hanno diritto alla fornitura protesica anche prima di essere sottoposti alla visita di accertamento qualora l'applicazione della protesi sia condizione per il riconoscimento di un diverso grado d'invalidità. Tale condizione deve essere provata dal richiedente allegando conforme attestazione rilasciata dal Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica della Provincia.

**2.10. SOGGETTI IPOVEDENTI**

Ai soggetti ipovedenti spettano i presidi ottici correttivi previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi qualora si trovino nelle seguenti condizioni:  
a) soggetti maggiorenni riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni presso il Servizio per l'igiene e la sanità pubblica per una minorazione della vista che comporti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ad un terzo, in base alla vigente tabella indicativa delle percentuali d'invalidità, come previsto dall'art.

- 4 del D.M. 28 dicembre 1992;
- b) minori di anni 18 che, su attestazione del medico specialista, abbiano subito la perdita binoculare del visus di almeno 8/10 o la riduzione del campo visivo in entrambi gli occhi tra 10 e 30 gradi, od incorrano nella seria e concreta possibilità di subire tali perdite visive in un prossimo futuro;
  - c) in tutti i casi di anoftalmo con possibilità di applicazione di protesi estetica spettano le protesi oculari previste alla famiglia 26 del nomenclatore tariffario.

#### 2.11. MASTECTOMIZZATE

Le protesi fisiognomiche atte a ripristinare l'aspetto anatomico-estetico compromesso da un intervento di mastectomia, sono erogate in deroga alla normativa generale che richiede il requisito dell'invalidità civile accertata. E' sufficiente che venga presentata dalla richiedente, assieme alla domanda, la dichiarazione attestante l'intervento di mastectomia cui è stata sottoposta; quest'ultima dichiarazione sostituisce, a tutti gli effetti, l'attestato di invalidità civile.

#### 3. EROGAZIONE DEI PRESIDII DI CUI AGLI ALLEGATI A e B D.M. 28 dicembre 1992.

- 3.1. La prima prescrizione dei presidi di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale, quale parte integrante di un programma di prevenzione, cura e riabilitazione, deve comprendere:

- la diagnosi;
- l'indicazione del presidio con il codice di riferimento di cui al nomenclatore tariffario, nonché per gli ausili tecnici monouso, l'indicazione del numero dei pezzi prescritti, nel rispetto dei massimali stabiliti dal nomenclatore;
- un programma terapeutico comprendente: tempi e modi di impiego del presidio, modalità di controllo, variazioni prevedibili nel tempo, controindicazioni e limiti di impiego, significato terapeutico e riabilitativo. Inoltre, costituendo l'assistenza protesica un momento del processo riabilitativo, risulta opportuna la successiva verifica in ordine ai possibili risultati che derivano dall'applicazione del presidio anche in relazione al tasso di gradimento dell'assistito, al fine di realizzare quelle condizioni di compensazione dello svantaggio finale.

La prescrizione è effettuata dal medico specialista della patologia interessata al processo riabilitativo dell'U.S.L. di residenza dell'assistito. Qualora la visita specialistica sia di difficile realizzabilità, a causa della non reperibilità dello specialista, o di grave difficoltà dell'assistito ad accedere ai servizi della U.S.L., la prescrizione può essere data dal medico curante dell'assistito e successivamente convalidata dallo specialista dell'U.S.L. del

**Comprensorio Valle dell'Adige.**

La prescrizione degli ausili per incontinenti è proposta dal medico curante dell'assistito o dallo specialista secondo i criteri e le modalità previsti dai vigenti Accordi Collettivi Nazionali per la medicina generale e pediatrica ed in conformità agli indirizzi contenuti nella deliberazione n. 12429 del 27 settembre 1991.

In ogni caso la prescrizione del medico curante può essere modificata o integrata da parte dello specialista dell'U.S.L. che emette l'autorizzazione. In caso di prescrizione per riparazione di un presidio già fornito, nella stessa dovrà essere indicata la diagnosi nonché le motivazioni della riparazione.

**3.2. MODALITA' DI RICHIESTA**

Per l'ottenimento delle prestazioni protesiche di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale il richiedente deve presentare alla U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige:

- domanda su schema predisposto dalla U.S.L.;
- tessera sanitaria di iscrizione all'U.S.L., ove necessario;
- prescrizione medica conforme al precedente punto 3.1;
- attestato di invalidità o, nei casi previsti, documentazione equipollente ai sensi del precedente punto 2, certificante la condizione soggettiva che dà diritto alla prestazione;
- preventivo di una ditta fornitrice abilitata, rispondente alla prescrizione medica, contenente la descrizione degli elementi prescritti e aggiuntivi con indicazione del corrispondente codice e del prezzo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

Nel caso di richiesta di ausili non contemplati negli elenchi il preventivo dovrà specificare, oltre al prezzo complessivo, i singoli importi posti a carico rispettivamente dell'assistito e del Servizio sanitario. L'obbligo di presentazione del preventivo non sussiste in caso di fornitura di ausili per incontinenti.

- Per la fornitura di ausili che necessitano di essere personalizzati in tutto o in parte per essere applicati al paziente (famiglie di appartenenza: 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 26), e per la fornitura di presidi non compresi nel nomenclatore ai sensi dell'art. 2 comma 4, del decreto ministeriale, l'azienda deve predisporre una dettagliata scheda-progetto di costruzione da rimettere per il benessere, insieme alla prescrizione, alla USL competente.

**3.3. AUTORIZZAZIONE**

L'U.S.L. competente verifica la richiesta presentata dall'interessato sotto il profilo tecnico-sanitario tramite lo specialista della patologia, il quale, tenendo conto dell'invalidità specifica, valuta se il presidio prescritto sia in grado di compensare l'handicap e di avviare un processo di riabilitazione, consentendo al disabile di migliorare

la qualità della propria vita con il recupero dello svantaggio derivante dalla specifica limitazione invalidante.

In particolare il medico specialista valuta:

- il tipo di disabilità di cui è affetto il richiedente e la corrispondenza dell'ausilio richiesto con la suddetta disabilità;
- la capacità dell'ausilio o della protesi richiesta di recare, nel caso specifico, un reale ed efficace beneficio alla persona interessata; per tale valutazione è importante tener conto delle motivazioni dell'assistito ad imparare a servirsi del presidio, nonché della presenza o meno, nell'assistito stesso, delle capacità e abilità necessarie per farne uso traendone profitto;
- l'idoneità oggettiva dello specifico mezzo riabilitativo prescritto a produrre, con riferimento alla forma di disabilità e alla persona del beneficiario, una reale compensazione, funzionale e relazionale, dello svantaggio prodotto dalla menomazione.

Sulla base delle descritte valutazioni, l'U.S.L. formalizza, mediante l'autorizzazione, l'impegno nei confronti dell'assistito. L'eventuale denegazione della prestazione, qualora la stessa sia soggettivamente richiesta ma oggettivamente non indicata, va appropriatamente motivata dal lato tecnico-sanitario e funzionale. Avverso tale denegazione può essere fatta opposizione con le modalità di cui all'art.14, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Su presentazione della domanda e della documentazione di cui sopra, l'U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige emette detta autorizzazione alla fornitura, che costituisce anche impegnativa nei confronti del fornitore. L'autorizzazione deve riportare i dati anagrafici dell'assistito e l'indicazione, conforme alla prescrizione medica, delle prestazioni ordinate, con relativo codice.

Nelle autorizzazioni alla fornitura degli articoli monouso di cui all'allegato B del decreto ministeriale, l'autorizzazione deve indicare, oltre all'importo a carico del Servizio sanitario, il numero dei pezzi fornibili in corrispondenza al suddetto importo, sempre nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal nomenclatore. Qualora sia stato prescritto un quantitativo inferiore a quello stabilito come massimo, anche l'importo a carico del Servizio sanitario va proporzionalmente ridotto.

I presidi erogati con spesa totalmente a carico dell'U.S.L. sono di proprietà della stessa e si considerano assegnati in uso agli aventi titolo.

Pertanto qualora sia possibile compatibilmente con la natura del presidio, vengono ritirati dall'U.S.L. per la riutilizzazione, quando non più necessari al primo assegnatario.

#### 3.4. FORNITURA DI PRESID NON COMPRESI NEL NOMENCLATORE

In alternativa ai presidi previsti possono essere prescritti presidi non compresi nel nomenclatore tariffario, purché allo stesso riconducibili per

categoria di codice: la prescrizione deve indicare il presidio corrispondente e la richiesta va effettuata con le stesse modalità della richiesta ordinaria, specificando altresì il codice del nomenclatore al quale il presidio è riconducibile.

L'U.S.L., che può diversamente valutare e modificare la corrispondenza indicata, autorizza la fornitura per un importo non superiore al prezzo del presidio corrispondente.

In base a tale autorizzazione il presidio può essere fornito con le seguenti modalità:

- da una ditta autorizzata, che porrà a carico dell'assistito solo il maggior costo del presidio prescelto rispetto a quello tariffato nell'allegato A o B;
- mediante acquisto—da parte dell'assistito, con successivo rimborso dall'U.S.L. di una quota pari al prezzo del presidio corrispondente, previa presentazione di fattura quietanzata comprovante la spesa sostenuta;
- a cura del presidio ospedaliero dell'U.S.L., qualora gli ausili o le protesi siano prodotti per uso ospedaliero e prescrivibili anche per i bisogni espressi dall'utenza esterna. Se il prezzo dell'ausilio fornito è superiore a quello riportato dal nomenclatore per l'ausilio corrispondente, la differenza è a carico dell'assistito.

L'azienda, in possesso dell'impegnativa dell'USL, fornisce all'assistito il presidio conforme all'impegnativa stessa, alla prescrizione e alla scheda - progetto eventualmente già formulata. Accertata la conformità a quanto richiesto, l'assistito rilascia all'azienda una ricevuta. Nel caso in cui il presidio non venga consegnato all'invalido ma spedito, l'azienda potrà certificare l'avvenuta spedizione mediante copia del bollettino di spedizione o della lettera di vettura.

### 3.5. PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE - MONTASCALE MOBILI

Di nuova introduzione nella famiglia 22 del nomenclatore tariffario sono i montascale mobili, presidi che permettono la risalita con mezzi meccanici di scale poste in edifici dove dimorano invalidi non deambulanti. Dette apparecchiature sono concedibili, nel rispetto dei requisiti generali previsti, a condizione che:

- il soggetto richiedente abbia dimora abituale in un edificio sprovvisto di idoneo ascensore, o comunque non sia possibile l'attivazione di altre forme di superamento delle barriere architettoniche con ricorso alle procedure di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e che pertanto per accedere alla predetta dimora si debbano superare una o più rampe di scale;
- le predette scale non siano superabili mediante l'installazione di una rampa di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 agosto 1989 n. 236.

Gli apparecchi fornibili, prescrivibili in alternativa fra loro, anche in relazione al tipo di

barriera da superare, sono riconducibili ai montascale a cingoli e ai montascale a ruote.

#### REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI.

Per l'ottenimento dell'ausilio in argomento è necessaria la presenza dei seguenti requisiti:

- idoneità dell'invalido alla manovra del montascale, qualora si tratti di persone di età superiore ai 18 anni;
- disponibilità di un familiare in grado di gestire l'ausilio, qualora l'età dell'assistito sia inferiore ai 18 anni;
- dichiarazione dell'interessato che attesti la disponibilità della dimora, (in proprietà, usufrutto, uso, o locazione), accompagnata da dichiarazione attestante che non esistono opposizioni da parte di terzi all'uso del montascale nell'edificio, qualora dette scale siano in comproprietà;
- attestazione dell'impossibilità di risolvere l'ostacolo con altri mezzi (rampa ecc.);
- accertamento tecnico da cui risulti la praticabilità delle scale con l'ausilio del montascale, nonché la tipologia e le caratteristiche tecniche di quest'ultimo;

#### ACCERTAMENTI - VERIFICHE E PERIZIE.

A fronte della richiesta presentata dal disabile, l'USL competente provvede alle seguenti verifiche:

- tramite uno specialista della patologia interessata, riscontro della disabilità e delle capacità di gestire il mezzo, anche con l'aiuto di un'altra persona;
- tramite un tecnico:
  - a) verifica presso la dimora dell'assistito della impossibilità di risolvere il problema dell'accesso all'abitazione con i mezzi alternativi previsti dalla vigente legislazione (installazione di ascensore adatto a portatore di handicap o montascale fisso);
  - b) verifica se le scale dell'edificio siano idonee all'uso di uno dei tipi previsti di montascale in relazione alle caratteristiche costruttive dello stesso ed ai limiti delle modalità di impiego indicate dal suo costruttore;
  - c) verifica che i montascale siano corredati di idonea certificazione di sicurezza.

Dette verifiche sono effettuate da un ingegnere esperto in materia antinfortunistica appartenente al Servizio per l'Igiene e la Sanità Pubblica della Provincia o all'U.S.L. competente. Dagli accertamenti eseguiti il tecnico incaricato rilascia parere scritto.

Acquisiti i pareri, l'USL autorizza la fornitura del montascale; lo stesso viene ritirato dall'USL qualora ne venga meno l'uso da parte dell'assegnatario.

**3.6. COLLAUDO**

Il collaudo dei presidi di cui agli allegati A e B del decreto ministeriale 28 dicembre 1992, di norma deve essere eseguito secondo le modalità stabilite dall'art. 6 dello stesso decreto. Peraltro l'USL competente può adottare procedure di semplificazione, avvalendosi anche eventualmente, in sostituzione del suddetto collaudo, di una dichiarazione di gradimento e di conformità espressa dall'assistito.

Non è richiesta l'effettuazione del collaudo per quelle forniture che non prevedono particolari requisiti di adattabilità personalizzata (quali gli ausili per incontinenti) e per i prodotti finiti per la cui fornitura non è richiesta la presenza del tecnico abilitato.

**3.7. FATTURAZIONE-PAGAMENTO**

Le aziende fornitrici presentano alla U.S.L. competente fattura unica mensile con allegati i seguenti documenti giustificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati direttamente, ma spediti, gli estremi della spedizione.

Nel caso di presidio non compreso nel nomenclatore sarà fatturata solo la somma autorizzata, pari al costo del presidio corrispondente.

**3.8. ESENZIONE DALLA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA.**

Le prescrizioni di protesi e ausili ricompresi nel nomenclatore tariffario, o di cicli di riabilitazione finalizzati a realizzare gli obiettivi previsti dall'art. 26 della legge 833/1978, sono esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria, in quanto erogate a favore di cittadini che, per effetto del tipo di invalidità, sono esenti per condizioni soggettive.

Non è pertanto dovuta su tali prescrizioni la quota fissa prevista dalle norme in vigore.

**4. EROGAZIONE DEI PRESIDI DI CUI ALL'ALLEGATO C D.M. 28 dicembre 1992.**

Le funzioni inerenti l'erogazione dei presidi di cui all'allegato C del D.M. 28 dicembre 1992 sono poste a carico della U.S.L. del Comprensorio dell'Alto Garda e Ledro e dell'U.S.L. del Comprensorio della Valle dell'Adige, come appresso indicato:

U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro:

- Respiratore per uso domiciliare
- Concentratore di ossigeno
- Ventilatore polmonare
- Nebulizzatore ad ultrasuoni

U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige:

- Apparecchio aspiratore per laringectomizzati
- Apparecchio alimentatore

Finalità dell'introduzione delle sopraelencate forniture è quella di evitare o ridurre la spedalizzazione, mantenendo il paziente a domicilio, seppur in un contesto di assistenza sanitaria integrata e tutelata, mediante l'assegnazione di attrezzature che concorrono a sostituire o integrare le funzioni compromesse, nonché mediante la partecipazione di operatori sanitari e tecnici che assicurino il controllo delle condizioni del paziente, l'addestramento e informazione del paziente stesso e dei familiari e l'efficienza costante degli apparecchi assegnati in uso.

Gli aventi diritto alla forniture sono i soggetti di cui al punto 2 (art. 4 D.M. 28 dicembre 1992) affetti da specifiche patologie a cui è correlato l'uso degli apparecchi in argomento.

Gli aventi diritto presentano domanda alla U.S.L. competente, corredata dalla seguente documentazione:

- prescrizione specialistica redatta secondo le modalità di cui al punto 3.1.;
- certificazione d'invalidità o documentazione sostitutiva certificante la condizione soggettiva che da diritto alla prestazione.

Sulla base delle conclusioni formulate in sede tecnica, l'U.S.L. competente provvede all'acquisto degli apparecchi da assegnare. L'U.S.L. deve inoltre provvedere alla riparazioni e assicurare il periodico intervento del tecnico che garantisca il perfetto funzionamento della macchina.

Gli apparecchi acquistati sono di proprietà della U.S.L. e, in caso di cessazione dell'utilizzazione, vengono ritirati per la riutilizzazione.

#### 4.1. COMPETENZE U.S.L. DEL COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Per gli apparecchi attinenti la funzione respiratoria la prescrizione specialistica ad opera dei medici ospedalieri delle U.O. di Pneumologia, di Anestesia e Rianimazione e di Neurologia, è avviata all'U.O. di Fisiopatologia Respiratoria del U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro che, a mente della delibera n. 6945 del 24 giugno 1988, ha già in gestione l'attività di ossigenoterapia a lungo termine negli insufficienti respiratori cronici.

La prescrizione del sussidio, che costituisce supporto alla domanda di assegnazione, deve essere indicata in un modulo allegato alla eventuale richiesta di ossigenoterapia a lungo termine, con indicazione delle principali caratteristiche del sussidio consigliato e i dati clinici ed emogasanalitici atti a dimostrare la tollerabilità e l'efficacia dello stesso.

Poichè gran parte dei soggetti con patologia respiratoria cronica che necessitano di ossigenoterapia (concentratore o ossigeno liquido) già in partenza o per naturale evoluzione della malattia sviluppa le condizioni per l'utilizzo di un ventilatore, le strutture ed il



personale già avviato a questo tipo di attività saranno utilizzati anche per la gestione delle protesi ventilatorie costituendo un tramite fra intervento diagnostico-terapeutico in degenza (U.O. di rianimazione, U.O. pneumologiche e U.O. di neurologia) e l'intervento di monitoraggio routinario della situazione clinica e della valutazione dell'utilizzo del mezzo protesico in stretto collegamento con le strutture sanitarie di base che devono fornire personale e mezzi per l'assistenza quotidiana.

L'U.O. di Fisiopatologia Respiratoria competente, unitamente alle U.O. Pneumologiche, in regime di Day Hospital ove possibile o, tenuto conto delle condizioni cliniche abitualmente precarie dei soggetti, in regime di ricovero nella suddetta U.O. di degenza pneumologica, dove a tale scopo è mantenuta la disponibilità di posti letto, provvede, in collaborazione stretta con il personale medico del reparto, che assicura anche l'addestramento del paziente e dei familiari, alla verifica dei criteri di assegnazione e di tolleranza e dispone l'assegnazione del presidio assicurando i controlli periodici anche a domicilio sia delle condizioni del paziente che delle attrezzature.

Per i pazienti segnalati dalle UU.OO di Anestesia e Rianimazione, che generalmente necessitano di ventilazione attraverso tracheostomia, l'attività sarà valutata in stretta collaborazione con le suddette UU.OO., eventualmente anche attraverso l'invio di personale medico ed infermieristico delle U.U.O.O. di pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria presso l'U.O. di rianimazione per la necessaria presa in consegna del paziente (da ricoverare in U.O. pneumologica o da indirizzare a domicilio).

L'U.O. di fisiopatologia respiratoria istituisce una scheda per ciascun assistito con tutti i dati iniziali e dell'evoluzione dell'affezione. La medesima U.O. segnalerà gli insufficienti respiratori al responsabile del servizio di medicina di base competente, al medico di base, al personale di distretto ed eventualmente ai poliambulatori, in modo da assicurare il coordinamento degli interventi sanitari nei confronti dei pazienti. Nel caso di ricoveri ospedalieri dei soggetti trattati, essi saranno comunicati alla U.O. di fisiopatologia respiratoria per l'aggiornamento della scheda relativa al paziente.

Per l'assegnazione in uso di concentratore d'ossigeno si applicano, per quanto non diversamente previsto dalle presenti direttive, le disposizioni poste con deliberazione n. 6945 del 24 giugno 1988. Sono fatte salve le assegnazioni già effettuate secondo le procedure precedentemente vigenti.

Per le nuove assegnazioni, o per i rinnovi nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2, è abolito l'obbligo di prestare cauzione previsto dalla citata deliberazione n. 6945 del 24 giugno 1988.

L'U.S.L. del Comprensorio Alto Garda e Ledro valuta il fabbisogno di apparecchi per la funzione respiratoria, comprensivo degli apparecchi da assegnare ai pazienti e di

quelli da acquistare in più come dotazione interna per l'addestramento immediato del paziente in attesa dell'assegnazione.

#### 4.2. COMPETENZE U.S.L. DEL COMPENSORIO VALLE DELL'ADIGE

L'U.S.L. del Compensorio Valle dell'Adige gestisce il servizio multizonale, a valenza provinciale, di assegnazione in uso dell'apparecchio aspiratore per laringectomizzati e dell'apparecchio alimentatore. I beneficiari, qualora in possesso dei requisiti di cui al punto 2, presentano domanda di assegnazione corredata da attestazione del medico specialista circa la capacità dell'apparecchio proposto di sopperire alle funzioni compromesse, favorendo il processo riabilitativo, e di produrre un miglioramento generale delle condizioni di vita del paziente.

##### a) apparecchio aspiratore per laringectomizzati.

L'USL può valutare la possibilità di assegnare utilmente l'apparecchio anche ai tracheotomizzati o ad altre categorie di assistiti che possono trarne giovamento. Viene proposto dagli specialisti operanti presso l'U.O. di otorinolaringoiatria. L'assegnazione dell'apparecchio comporta anche la fornitura degli accessori necessari al suo regolare funzionamento (cannule) e dei loro ricambi, nonché le periodiche manutenzioni, ove necessarie, a cura del tecnico specializzato della ditta fornitrice o dell'U.S.L.. Il soggetto interessato deve essere opportunamente addestrato all'uso dell'apparecchio, eventualmente anche in concorso con i familiari o con personale dei servizi socio/sanitari coinvolti nell'assistenza all'invalido, compreso il medico di base nel caso che l'utente sia ammesso a forme di assistenza sanitaria integrata.

##### b) apparecchio alimentatore.

L'apparecchio alimentatore, data la diversità delle patologie e situazioni che ne comportano l'uso, può essere prescritto dai medici specialisti delle UU.OO. che hanno provveduto al ricovero dei soggetti, risultati poi bisognosi di disporre di tale ausilio per lo svolgimento della funzione nutrizionale, parzialmente o totalmente compromessa da lesioni causate da patologie di diversa natura.

Ai fini dell'autorizzazione alla fornitura, l'U.S.L. accerta la sussistenza della effettiva necessità dell'ausilio, che ricorre quando il soggetto presenti gravi e permanenti difficoltà ad alimentarsi autonomamente e necessiti quindi di alimentazione assistita per via enterale o per via parenterale. L'assegnazione dell'apparecchio alimentatore comporta anche la fornitura iniziale e periodica del materiale correlato al funzionamento dell'apparecchio stesso (deflussori, sacche, sondini ecc). Deve essere altresì assicurata la periodica manutenzione, ove necessaria, ad opera di tecnici specializzati, nonché l'addestramento all'uso del paziente e dei familiari e il controllo costante del processo riabilitativo.

Le UU.SS.LL. devono tenere una scheda individuale per ciascun assegnatario, nella quale sono riportati la

diagnosi, il programma di riabilitazione, il tipo di apparecchio concesso in uso, le forniture successive e accessorie, le manutenzioni eseguite sull'apparecchio e le fasi del controllo del processo riabilitativo avviato.

#### 5. AZIENDE FORNITRICI

Per l'erogazione agli aventi titolo dei presidi protesici di cui agli allegati A e B del D.M. 28 dicembre 1992, le aziende fornitrici, o loro filiali, operanti in provincia di Trento, devono essere iscritte nell'apposito elenco provinciale delle ditte abilitate alle forniture protesiche a spese del fondo sanitario nazionale.

a) Per la fornitura delle protesi di cui all'allegato A del D.M. 28 dicembre 1992 le domande di iscrizione vanno inoltrate in carta legale al Servizio Attività Sanitarie della Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura per le aziende private;
- copia dell'autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio;
- indicazione del tecnico per la professione ausiliaria esercitata accompagnata dalla copia autenticata della licenza o titolo di abilitazione, e dichiarazione che il tecnico è il titolare o un terzo che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda mediante un rapporto professionale o di dipendenza che ne assicura la presenza per l'intero orario di apertura;
- elenco degli addetti alla produzione con indicazione delle rispettive competenze;
- dichiarazione dei presidi che l'azienda intende fornire;
- elenco delle attrezzature e dei macchinari;
- planimetria dell'azienda con indicazione della superficie.

L'iscrizione dei richiedenti nell'elenco delle ditte fornitrici è deliberata, con cadenza semestrale, dalla Giunta provinciale, sentita una commissione di esperti con compiti di verifica e di controllo dei requisiti di cui al D.M. 28 dicembre 1992.

b) Per l'iscrizione nell'elenco dei fornitori degli ausili tecnici di cui all'allegato B del D.M. 28 dicembre 1992, le ditte sono tenute ad inoltrare domanda in carta legale alla Provincia, e per conoscenza all'U.S.L. del Comprensorio Valle dell'Adige, attestante il possesso dei requisiti per la vendita e l'integrale accettazione delle modalità di fornitura stabilite dal nomenclatore. L'U.S.L. competente è autorizzata ad avvalersi delle loro forniture fin dal momento del ricevimento della suddetta domanda. Tale facoltà cessa in caso di diniego della Provincia all'iscrizione nell'elenco delle ditte abilitate.

Detto elenco è predisposto e semestralmente aggiornato dalla Giunta provinciale.

c) Nessuna autorizzazione è necessaria per la fornitura degli apparecchi di cui all'allegato C del D.M. 28 dicembre 1992, acquistati direttamente dalle U.S.L. competenti. Le stesse stabiliranno opportune intese con i fornitori dei predetti apparecchi, di modo che ne sia garantita la funzionalità per il periodo di concessione all'invalido.

#### 6. COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONTROLLO DELLE AZIENDE FORNITRICI.

La Commissione di controllo delle aziende fornitrici, costituita presso il Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica, verifica, con un'ispezione presso l'Azienda, la sussistenza dei requisiti posti dal D.M. 28 dicembre 1992 ed esprime un parere vincolante in ordine all'ammissione dell'azienda nell'elenco provinciale di cui al precedente punto 6. A tal fine la Commissione deve tenere conto della regolarità degli atti autorizzativi rilasciati per l'esercizio del commercio, dell'idoneità dei locali e dell'agibilità certificata dal Comune, nonché della rispondenza ai requisiti di abbattimento delle barriere architettoniche e ad ogni altro requisito di legge ritenuto utile ai fini dello svolgimento delle attività oggetto di verifica.

La Commissione può essere altresì convocata ogni qual volta si ritenga opportuno disporre un controllo sulle ditte, ai fini dell'eventuale cancellazione dal suddetto elenco per il venir meno dei requisiti prescritti.

#### 7. RACCORDI CON LA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 N. 104.

In base all'art. 7 lett. b) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in aggiunta all'assistenza protesica erogata agli invalidi civili secondo le modalità e i limiti riportati nella presente direttiva, il Servizio sanitario nazionale deve assicurare alle persone handicappate la fornitura e la riparazione delle apparecchiature, protesi e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle minorazioni.

Al fine di dare attuazione a tale previsione della legge e in attesa di una più precisa ed organica disciplina di fonte statale, si danno i seguenti primi indirizzi.

##### 7.1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto alle particolari prestazioni riabilitative aggiuntive le persone che siano state definite handicappate, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/1992, dalla commissione medica competente per l'accertamento dell'invalidità civile, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, costituita presso il Servizio per l'Igiene e la Sanità pubblica della Provincia.

##### 7.2. PRESID I EROGABILI

Spettano alle persone handicappate le apparecchiature, attrezzature, protesi e sussidi tecnici che a giudizio dello specialista dell'U.S.L., valgono a compensare l'handicap favorendo altresì l'integrazione sociale o lavorativa della persona.

Qualora il presidio prescritto sia compreso nel nomenclatore tariffario delle protesi (o prescrivibile in sostituzione di uno compreso nel nomenclatore in quanto ad esso riconducibile per categoria di codice), esso sarà fornito secondo le modalità ordinarie per l'assistenza protesica agli invalidi, come sopra descritte nella presente direttiva.

#### 7.3. MODALITA' DI FORNITURA

Il presidio necessario deve essere prescritto alla persona handicappata dal medico specialista della USL con indicazione della diagnosi e specifica motivazione comprovante l'idoneità del presidio stesso alla compensazione dell'handicap. Tale indicazione viene quindi vagliata dalla USL del Comprensorio Valle dell'Adige che può anche modificarla. Insieme alla certificazione attestante l'handicap e alla prescrizione medica l'interessato dovrà presentare anche un preventivo di spesa, fornito da una ditta fornitrice, rispondente alla prescrizione medica. Ottenuta l'autorizzazione dalla USL del Comprensorio Valle dell'Adige, l'interessato può acquistare il presidio prescritto e ottenere quindi dalla medesima USL un contributo alla spesa pari all'80% della spesa controllata ammessa previa presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta (fattura, ricevuta, scontrino fiscale).

#### 7.4. DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Hanno diritto al contributo di cui sopra, sempre in base a documentazione della spesa sostenuta, anche le persone handicappate che abbiano già acquistato ausili o protesi dopo l'entrata in vigore della legge 104/1992, a condizione che a giudizio della USL competente, la protesi o l'ausilio in questione sia da ritenere necessario alla persona ed idoneo alla compensazione dello specifico handicap.

Parte integrante della deliberazione n. .... dd .....

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  
GIANNI BAZZANELLA

IL DIRIGENTE  
MARCO MORESCHINI



## **A P P E N D I C E**





**VALUTAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE SULLA  
LEGGE 104/92**

In data 14 ottobre 1993 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il documento elaborato dal gruppo tecnico Stato-Regioni, istituito dalla Conferenza stessa il 25 marzo 1993.

Compito del gruppo è stato l'approfondimento dell'esame delle problematiche connesse all'attuazione delle leggi in materia di politiche sociali al fine di pervenire a specifici documenti di interpretazione delle leggi oggetto di esame.

Si allegano le risultanze del gruppo di lavoro interregionale relativo alle problematiche connesse alla legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5 febbraio 1992, n°104.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
**CONFERENZA STATO - REGIONI**  
**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Roma, li 25.3.92

SECRETARIO  
per il Gruppo

All. 2)

### RISULTANZE DEL GRUPPO DI LAVORO INTERREGIONALE.

#### Premessa

Il gruppo di lavoro interregionale propone le considerazioni e le valutazioni che seguono come risultato di una specifica attività di elaborazione e di ricerca compiuta sulla legge 104/92.

Il gruppo ha operato con il preciso scopo di porre in evidenza aspetti e problematiche che in qualche modo possono riscontrare l'interesse di tutte le regioni anche nella prospettiva della adozione di scelte e di comportamenti univoci.

In ordine a quest'ultimo aspetto emerge il problema del recepimento della Legge quadro nazionale mediante una corrispondente legge regionale sull'handicap.

Ferme restando l'autonomia di ogni Regione e la specificità dei singoli ordinamenti regionali, il gruppo di lavoro considera possibile che le regioni adottino norme attuative della legge quadro nazionale nell'ambito delle leggi regionali di settore per le attinenze che queste possono avere con le problematiche dell'handicap.

In allegato si propone il documento politico predisposto per la conferenza degli Assessori Regionali ai Servizi Sociali.

Gli argomenti e le considerazioni contenuti in tale documento costituiscono lo sfondo di riferimento che ha guidato le scelte del gruppo.

Il presente documento si articola in due parti: la prima riguarda le considerazioni di ordine generale riguardanti alcune tematiche specifiche; la seconda l'esposizione di aspetti nodali la cui soluzione pertiene a direttive o ad adempimenti dei diversi Ministeri interessati.

I<sup>a</sup> parte.

- Handicap

1-La terminologia usata dalla legge 104/92 per indicare la condizione soggettiva di una persona disabile appare imprecisa e obsoleta.

Nella prospettiva di una più puntuale comprensione del dettato normativo si ravvisa l'opportunità di analizzare la legge secondo le categorie proposte dall'O.M.S.

Tali categorie differenziano concettualmente situazioni di menomazione, disabilità ed handicap.

2-La legge inoltre associa alla condizione di handicap la situazione di gravità dell'handicap.

La condizione di handicap e la situazione di handicap grave sono oggetto di accertamento da parte della commissione integrata di cui all'art. 4.

La gravità riferita all'handicap assume configurazione differente rispetto alla gravità della menomazione e della disabilità.

Mentre queste ultime vengono rappresentate con formulazioni diagnostiche di tipo clinico e con quantificazioni percentuali, l'handicap e la relativa situazione di gravità vengono descritti con riferimento all'età, ai compiti dell'età, all'entità della minorazione, alle opportunità e alle risorse culturali ed ambientali.

La gravità dell'handicap implica il concetto di assistenza che si qualifica in :

- assistenza permanente (per tutta la vita)
- continuativa (in tutti i momenti di vita)
- globale (riguarda l'intera gamma dei bisogni).

La distinzione di tali aspetti risulta funzionale alle determinazioni finalizzate alla predisposizione dei servizi assistenziali di cui agli artt. 8 e 9 della legge 104/92.

### Accertamento dell'handicap.(art.4)

1 - Oggetto dell'accertamento è la situazione di handicap e di handicap grave e in tale ambito l'individuazione delle capacità lavorativa ai fini dell'inserimento lavorativo.

2 - composizione della commissione:

La commissione integrata è costituita da:

- componenti le commissioni ordinarie di cui alla legge 295/89

- operatore sociale che ha la funzione di fornire alla Commissione gli elementi atti a mettere in relazione il caso in esame con il complesso dei servizi, delle risorse e delle opportunità del territorio.

- esperto che supporta la Commissione nella valutazione delle situazione di handicap e della relativa gravità. In altri termini fornisce elementi informativi e valutativi atti a collegare la disabilità con la situazione di handicap e di handicap grave.

Mentre l'operatore sociale può essere una figura fissa l'esperto è una figura che varia in rapporto alle differenti funzioni attribuite alla commissione.

3 - la qualifica dell'operatore sociale e dell'esperto.

La legge non indica qualifiche professionali eccetto per il caso previsto dall'art. 19 che individua nel neuropsichiatra la figura competente a fornire indicazioni utili per l'inserimento lavorativo.

In linea generale l'operatore sociale è una figura operante all'interno della ULSS, che dispone di specifiche conoscenze relativamente all'assetto dei servizi sociali e alla loro distribuzione territoriale e capacità di erogare risposte significative.

L'esperto per contro dispone di strumenti di analisi e di valutazione della situazione di handicap e di handicap grave con gli effetti che tale situazione produce sul soggetto in riferimento alle possibilità di inserimento sociale.

#### 4-Funzione della commissione

La legge affida alla commissione integrata il compito di evidenziare la situazione di gravità soggettiva della persona.

La commissione integrata, pertanto, è chiamata ad esprimere un giudizio globale impostato sulla relazione possibile tra la situazione soggettiva della persona e il sistema delle opportunità, servizi, interventi esistenti sul territorio.

In altri termini la commissione pone in relazione la persona handicappata considerata nei suoi bisogni e nelle sue potenzialità con il contesto sociale.

Il contesto sociale (cultura, atteggiamenti nei confronti dell'handicap, rete di servizi, risorse di volontariato...) è l'elemento che può concorrere a modificare la condizione soggettiva di gravità.

Il giudizio della commissione integrata si differenzia nei contenuti, nella forma e nelle valenze giuridiche da quello emesso dalla Commissione Medica di cui alla legge 295/89.

In particolare, la commissione integrata esprime un giudizio composito sulla condizione soggettiva di gravità in funzione:

##### 1) della programmazione socio-sanitaria:

le risultanze quali-quantitative degli accertamenti valgono a orientare le scelte programmatiche e la allocazione delle risorse ai fini della dotazione del territorio di servizi riabilitativi, di accoglienza e di aiuto personale.

##### 2) dell'inserimento al lavoro della persona handicappata; (art.19)

##### 3) per i benefici di cui all'art.33.

## Prevenzione cura e riabilitazione

La riabilitazione permanente di cui all'art.7 lett.a deve essere intesa come processo educativo-rieducativo permanente.

Tale precisazione consente di evitare la proposizione di interventi e di prestazioni esclusivamente specialistiche di tipo sanitario e di lunga durata.

Nei confronti dell'handicap, infatti, in una prospettiva di longitudinalità degli interventi è necessario assumere la globalità e la continuità come caratteri distintivi dell'intervento.

Tali caratteri implicano, tra l'altro, l'apporto di figure di operatori, non specifiche dei ruoli sanitari, ma che svolgono all'interno di un progetto (del centro o del servizio) una funzione a valenza sanitaria.

## Inserimento e integrazione sociale

### 1-aiuto personale (art.9)

In mancanza di indicazioni interpretative fornite dal Legislatore il servizio di aiuto personale è considerato una attività funzionalmente integrativa e complementare e non sostitutiva rispetto a quella fornita dal servizio domiciliare; esso si estrinseca in prestazioni strutturate finalizzate a soddisfare esigenze personali connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio.

Tale servizio di aiuto personale è svolto da operatori appositamente preparati con moduli formativi mirati. Esso è funzionalmente collegato al sistema dei servizi e in particolare al servizio di assistenza domiciliare.

### 2 - comunità alloggio/centri socio- riabilitativi. (art.10)

Ferma restando la necessità di standard strutturali ed organizzativi da parte del Ministero competente, in linea generale tali strutture dovrebbero avere i seguenti caratteri:

- 1 - strutture di dimensioni limitate.
- 2 - collocate in un ambito territoriale che garantisca significativi rapporti degli ospiti con la comunità circostante;
- 3 - capaci di assicurare prestazioni socio-sanitarie ed educative in forma integrata e continuativa
- 4 - gestibili sul piano finanziario ed organizzativo
- 5 - flessibili nella prospettiva di garantire il massimo adattamento della struttura ai variegati bisogni dell'utente e della sua famiglia
- 6 - collocati in rete con il sistema dei servizi.

#### Inserimento scolastico

Il processo di inserimento e di integrazione scolastica fonda la propria efficacia nella adozione di precisi accordi di programma capaci di coinvolgere ed orientare operativamente soggetti diversi, competenze e risorse per l'assunzione di responsabilità globali.

Gli accordi di programma sono caratterizzati dai seguenti requisiti:

- il progetto globale di intervento
- l'attenzione nell'evitare automatismi nei rapporti interistituzionali, nelle procedure e negli interventi;
- individuazione precisa delle risorse disponibili (personale, strutturali, strumentali, economiche...)
- collegamenti funzionali con il sistema di servizi sociali e sanitari e con il sistema del privato sociale operante nel territorio;

- collegamenti con il sistema delle opportunità e dei servizi formativi e assistenziali operanti dopo la scuola dell'obbligo;

### Lavoro

L'art.18 della legge, nonostante la titolazione particolarmente impegnativa, è rivolto a fornire direttive per la costituzione dell'albo dei soggetti operanti per l'inserimento lavorativo.

Il Legislatore non ha ritenuto di fare riferimento alle ricche e variegate esperienze promosse dalle regioni e dagli enti locali. Tali esperienze (borse lavoro, stages, tirocini guidati...) purtroppo, sono tuttora sfornite di legittimazione.

Nessun cenno viene fatto alla ricerca della mediazione tra soggetti istituzionali locali, uffici provinciali del lavoro e mondo del lavoro; e neppure alla legge 56/87 che, come noto, fornisce strumenti operativi orientati a incentivare lo sviluppo della legge 482.

Le scelte operate dalla legge 104/92 in materia di inserimento lavorativo appaiono principalmente orientate a riconoscere al mondo della solidarietà sociale un ruolo primario e determinante per l'offerta di soluzioni di inserimento lavorativo.

Tali soluzioni, tuttavia, prive dei necessari collegamenti con tutto il sistema dei soggetti istituzionali e del mondo economico e produttivo sono destinate a mantenere l'handicappato nella circuitazione della dimensione assistenziale.

Peraltro, la proposizione di particolari interventi contenuta nel punto 6 dell'art.18, non è sufficiente a risolvere le questioni nodali sopra esposte.

### Convenzioni

L'affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali a soggetti istituzionali privati avviene nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di appalti tenendo in considerazione i seguenti criteri:



- la qualità dei servizi rispetto agli standard nazionali e regionali;
- la durata e la continuità del servizio;
- il costo del servizio come criterio secondario.

#### Criteri di ripartizione dei fondi

I criteri di assegnazione dei fondi indicati all'art.42 punto 3 vanno temperati con l'esigenza di tenere in debita considerazione il livello dei servizi attivati e la capacità di modificazione e di miglioramento dei territori a "grave arretratezza".

#### Il privato sociale

La legge considera il privato sociale una risorsa insostituibile nella proposizione e nella gestione di iniziative e di interventi per le persone disabili.

Nondimeno appare opportuno evidenziare come il privato sociale diventi risorsa solo se entra fattivamente nel quadro di una globale azione programmatica intrapresa dall'ente pubblico.

In tale prospettiva il privato sociale svolge un ruolo coordinato e sinergico con l'ente pubblico per il raggiungimento di obiettivi condivisi.

I rapporti tra pubblico e privato pongono in essere una sorta di socialità allargata che concorre ad esaltare la qualità degli obiettivi sociali da raggiungere.

#### Formazione degli operatori

L'articolazione degli interventi sociali a favore degli handicappati comporta la disponibilità di operatori sociali specifici e qualificati professionalmente.

In tale prospettiva si formula l'auspicio di una definizione unitaria a livello nazionale delle figure da destinare ai servizi sociali (educatore - operatore di assistenza) e dei relativi moduli

formativi.

#### Concorso finanziario dell'utenza

La legge non considera questo problema che a livello delle singole Regioni va assumendo crescente rilevanza e problematicità.

Appare necessario che le Regioni adottino criteri uniformi di regolamentazione della questione al fine di proporre a tutti i cittadini comportamenti omogenei ed univoci.

## Parte II

## Aspetti problematici e quesiti

## 1 - commissione di accertamento sull'handicap.

In riferimento alla commissione di accertamento dell'handicap permangono incertezze interpretative circa la composizione dello stesso organismo, le funzioni e la valenza giuridica dell'accertamento.

In particolare si evidenzia l'indifferibile necessità che il Ministero della Sanità emani apposite direttive in riferimento ai seguenti problemi:

1-la definizione dei rapporti tra la commissione per l'accertamento della invalidità di cui alla legge 295/89 e la commissione integrata di cui alla legge 104/92.

2 la possibilità di ricorso gerarchico avverso alle determinazioni della commissione integrata;

3 la valenza della determinazione della commissione integrata ai fini del collocamento obbligatorio.

## 2 - standard.

L'attuazione della legge da parte delle Regioni e degli Enti Locali competenti richiede la sollecita proposizione da parte dei competenti Ministeri di indicazioni e direttive riguardanti la definizione strutturale, organizzativa e funzionale dei centri di servizio indicati nella legge (comunità alloggio-centri socio-sanitario diurni, centri di lavoro protetti).

Si avverte altresì la necessità di collegare tali centri di servizio con le R.S.A. e di chiarire la funzione e la collaborazione delle RSA per disabili di cui al D.P.C.M.22-12-89 considerato che la legge 104/92 non comprende tali strutture nella rete dei servizi.

A tal proposito si evidenzia l'opportunità che le Regioni siano coinvolte nella fase di studio e di elaborazione delle direttive di cui sopra tenuto conto della esperienza significativa maturata dalle stesse nei differenti settori.

Tale coinvolgimento delle Regioni è necessario anche per le direttive che verranno emanate per quanto afferisce alle barriere architettoniche.

### 3-Il centro di lavoro protetto.

Fermo restando la necessità di definire in modo univoco tale struttura nel senso sopra specificato, si rileva come la collocazione della stessa all'interno dell'art. 18 appaia impropria.

In ogni caso è necessario chiarire se il centro di lavoro protetto assume natura di servizio o di soggetto giuridico erogatore di servizi.

### 4-Inserimento lavorativo. (art.18)

Ai fini della corretta accezione di inserimento lavorativo nelle strutture gestite dai soggetti di cui all'art. 18, è necessario che il legislatore definisca, con precisione, la posizione giuridica della persona handicappata all'interno delle stesse strutture.

### 5-Prevenzione-diagnosi precoce (art.6)

Al fine di evitare disomogeneità di interpretazione tra le varie regioni si avverte la necessità di avere indicazioni circa le Politiche e gli interventi prioritari da realizzare.

## TABELLE



**SCHEDA DI RILEVAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DI CUI AI  
COMMI 3 E 4 DELL'ARTICOLO 12 LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N.  
537.**

La presente scheda ha lo scopo di rilevare i dati inerenti lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di interventi regionali in favore delle persone handicappate in situazione di gravità e di interventi per la prevenzione.

(art. 42, comma 4)

**DATI GENERALI**

1 - Regione \_\_\_\_\_

2. Assessorato che coordina le tematiche dell'handicap:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Indirizzo sede: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



MAPPA DEI SERVIZI SOCIALI RIVOLTI AGLI HANDICAPPATI

FUNZIONE	TIPOLOGIA STRUTTURE/SERVIZI	N° STRUTTURE SERVIZIO PER SOGGETTO ATTUATORE		N° UTENZA AL .....	FABBI SOGNO
		U.S.L.	Comune Privati		
1. Supporto alla persona					
2. Supporto familiare					
3. Supporto scolastico *					
4. Riabilitazione sociale/educaz.					
5. Inserimento lavorativo					
6. Accoglienza - diurna - residenziale					
7. Altro					

\* riportare i dati relativamente all'inserimento nella scuola ordinaria.

## INTERVENTI PER HANDICAP GRAVE

TIPO SERVIZI/ INTERVENTO	N° SERVIZI PER ENTE REALIZZATORE		N° UTENZE	DESTINAZIONE RISORSE STATALI	
	Comuni	U.S.L. Privati		Gestione	Investimenti
1. Aiuto Personale (art. 9)					
2. Comunità Alloggio e/o centri diurni riabilitativi* (art. 8-10)					
3. Integrazione scola- stica (art. 13)					
4. Trasporti collettivi (art. 26)					
5. Trasporti individua- li (art. 27)					
6. Facilitazioni per veicoli persone han- dicappate (art. 28)					
7. Agevolazioni elet- torali (art. 29)					
<b>T O T A L E</b>				<b>Lit.</b>	

\* In attesa della direttive e degli "standard" del Ministero della Sanità vanno censite anche quelle strutture che svolgono un servizio di accoglienza diurna come

N° COMMISSIONI INTEGRATE ex art. 4	PRESTAZIONI dal 1/1/'93 al 30.5.'94	N° ACCERTAMENTI DI GRAVITA'	RISORSE BROGATE Operatori Sociali	Esperti
T O T A L E Lit.				

**INTERVENTI PER LA PREVENZIONE**  
(art. 6)

INTERVENTI	AZIONI/SERVIZIO*	DESTINATARI**	SOGGETTO ATTUATORI				DESTINAZIONE RISORSE STATALI	
			Comune	U.S.I.	Privati	Gestione	Investimenti	
1. <u>Informazione educazione sanitaria</u> (c. 2, lett. a)								
2. <u>Interventi informazione ed educazione per la prevenzione. infortuni</u> (c. 2, lett. i)								
3. <u>Prevenzione malattie genet.</u> (c. 2, lett. d)								
4. <u>Libretto personale</u> (c. 2, lett. h)								

\* specificare le azioni e/o indicare il servizio

\*\* specificare i destinatari delle azioni (utenti dei servizi, popolazione bersaglio, operatori, ....)

## ALLEGATI



27-10-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 253

## ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 AGOSTO 1993, N. 324.

## All'articolo 1:

al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente»;

al comma 3, lettera a), dopo le parole: «al sindaco del comune» sono inserite le seguenti: «o ad un suo delegato»;

al comma 3, lettera b), dopo le parole: «alla conferenza dei sindaci» sono inserite le seguenti: «o loro delegati»;

al comma 4, dopo le parole: «La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti» sono inserite le seguenti: «o da un suo delegato»;

al comma 5, dopo la parola: «esaminano» sono inserite le seguenti: «ed approvano»;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.»

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ai responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unità sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990, anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.»

al comma 8, terzo periodo, le parole: «al doppio della predetta somma.» sono sostituite dalle seguenti: «al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati»; il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato.»; e al quinto periodo, le parole: «Per i pubblici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «Per i dipendenti pubblici e privati»;

il comma 12 è soppresso.

## All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole da: «uno psicologo» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno»;

al comma 3, le parole: «, e comunque per non più di un anno» sono soppresse;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

3-ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole "hanno diritto a tre giorni di permesso mensile" devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

## AVVERTENZA

Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.

## LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3076)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della sanità (GARIVAGLIA) il 28 agosto 1993.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 28 agosto 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 14 settembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 7 ottobre 1993.

Esaminato dalla XII commissione il 23, 29 settembre 1993; 5 ottobre 1993.

Esaminato in aula il 7 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1561)

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 19 ottobre 1993.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato dalla 12ª commissione il 19 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 20 ottobre 1993.

93C0496

ALL-1

27-10-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 253

secondo criteri di economicità e in base alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. I comitati regionali radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del presente articolo".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 11-ter. — 1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono equiparati alle persone fisiche gli enti di cui all'articolo 12 del codice civile, nonché gli enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto e di quote delle società che esercitano le imprese soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto di voto o di quote di società intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote delle società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione, o che comunque controllino direttamente o indirettamente le società che esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di iscrizione».

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dal giorno 5 novembre 1993.

## LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1499):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro della poste e delle telecomunicazioni (PAGANI) il 7 settembre 1993.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 settembre 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 7ª, 11ª e della giunta per gli affari della Comunità economica europea.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 15 settembre 1993.

Esaminato dalla 8ª commissione il 16, 23, 30 settembre e 6 ottobre 1993.

Relazione scritta annunciata il 12 ottobre 1993 (atto n. 1499 A - relatore sen. ROGNONI).

Esaminato in aula il 12 ottobre 1993 e approvato il 13 ottobre 1993.

Camera dei deputati (atto n. 3254):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 15 ottobre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, XI e per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 ottobre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 ottobre 1993.

Esaminato dalla VII commissione il 19 e 20 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 21 ottobre 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1499/B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 22 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 26 ottobre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 27 ottobre 1993.

93G0498

## LEGGE 27 ottobre 1993, n. 423.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GARAVAGLIA, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli CONSO



ALL. 2

MOD. 3 U. C.

MODULARIO  
Sanità - 3

# Ministero della Sanità

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTI gli articoli 12 e 13 della legge richiamata ed in particolare il comma 7 dell'articolo 12, che autorizza il Ministro della Sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato articolo 12;

VISTO l'articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

SENTITO il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993; (parere n. 4/93);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  
su proposta del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

## D E C R E T A:

E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

ART. 1

(Attività delle Regioni e delle Province autonome)

Le Regioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a che le unità sanitarie e/o socio sanitarie locali, nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 14, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, resi anche tramite strutture universitarie con le quali le Regioni o le Province stesse abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti secondo le modalità richiamate nell'artico-

lo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992, da articolarsi nella compilazione:

- a) di una diagnosi funzionale del soggetto;
- b) di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
- c) per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato allo stesso alunno in situazione di handicap.

ART. 2

*in situazione di*

(Individuazione dell'alunno come persona handicappata))

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione, e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992, provvede il medico specialista nella patologia segnalata dal preside o dal direttore didattico ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in servizio presso la Unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima, che riferiscono al

Le Direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi adempimenti entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta del preside o del direttore didattico.

10/88

Art. 3  
*Diagnosi funzionale*

Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/1992.

Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico specialista nella patologia segnalata, dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso la Unità sanitaria locale o in regime di convenzione con la medesima.

La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione medica preesistente.

te.

Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:

- i dati anagrafici del soggetto;
- i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc..);

La diagnosi funzionale, di cui al comma precedente, si articola necessariamente nei seguenti accertamenti:

- a) l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc..), nonché alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a 16 anni ed inoltre alle vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
- b) diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata (rispettivamente neuropsichiatra infantile, otorinolaringoiatra, oculista, ecc..), come indicato nell'articolo 3 comma 2: la stessa fa riferimento all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infer

mità indicando la previsione dell'evoluzione naturale.

La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:

- 1) cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
- 2) affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
- 3) linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
- 4) sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
- 5) motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità fine;
- 6) neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione spazio temporale;
- 7) autonomia personale e sociale.

Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento.

Nella predetta scheda viene, inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

#### ART. 4

##### (Profilo dinamico funzionale)

Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge n. 104/1992, il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni).

Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'articolo 3 [e dal personale della scuola individuato secondo criteri stabiliti dal Ministero della Pubblica Istruzione], che riferiscono sulla base della diretta osservazione e in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico il possibile funzionamento dell'alunno in situazione di handicap riferito alle relazioni in atto e a quelle programmabili.

Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:

- a) la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno dimostra di incontrare in settori di attività;
- b) l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
  - b.1) cognitive, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc..) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
  - b.2) affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
  - b.3) comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
  - b.4) linguistico, esaminato nelle potenzialità espri



- mibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
- b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva, e tattile;
- b.6) motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
- b.7) neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnestiche, alle capacità intellettive e all'organizzazione spazio-temporale;
- b.8) autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
- b.9) apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc..).

In via orientativa, alla fine della II elementare, della IV elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e del IV anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'articolo 12 della legge n. 104/1992, a conclusione della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.

Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della Unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i familiari o gli esercenti la potestà parentale, una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento.

Nella predetta scheda sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno.

ART. 5

(Piano educativo individualizzato)

Il piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'articolo 12 della legge n. 104/1992.

Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto articolo 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante (specializzato) della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

Il P.E.I. tiene presenti i progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 104/1992.

Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in

base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dello alunno in situazione di handicap.

Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dello alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alla potenzialità dell'alunno comunque disponibili.

ART. 6

(Verifiche)

Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dello articolo 12 della legge n. 104/1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato allo alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relative all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente e da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1.

#### ART. 7


#### (Vigilanza)

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle unità sanitarie e/o socio sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap,

previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104/  
1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gas-  
setta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned below the text 'Dato a Roma, addì'.

ALLEGATO " A "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DELLA

DIAGNOSI FUNZIONALE

DI

NOME : .....

COGNOME .....

Redatta dal medico specialista nella patologia segnalata:  
rispettivamente, neuropsichiatria infantile, otorinolaringoiatra,  
oculista, ecc.

DIAGNOSI CLINICA

DIAGNOSI

.....  
.....

in riferimento a:

- EZIOLOGIA: .....  
.....  
.....

- CONSEGUENZE FUNZIONALI: .....  
.....  
.....

- PREVISIONE DELL'EVOLUZIONE NATURALE: .....  
.....  
.....



**Espressioni sintetiche di potenzialità maggiormente compromesse e difficoltà registrabili**

AREE	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
COGNITIVA livello di sviluppo raggiunto ..... capacità di integrazione delle competenze		
AFFETTIVO RELAZIONALE livello di autostima ..... rapporto con gli altri		
LINGUISTICA  compren- sione ..... produ- zione ..... altri lin- guaggi al- ternativi e/o integr.		
SENSORIALE VISTA: tipo e gra- do deficit ..... UDITO: tipo e gra- do deficit ..... TATTO: tipo e gra- do deficit		

AREE.	POTENZIALITA'	DIFFICOLTA'
<b>MOTORIO-PRASSICA</b> motricità globale ..... motricità fine		
<b>NEUROPSICOLOGIA</b> memoria ..... attenzione ..... organizza- zione spazio- temporale		
<b>DELLA AUTONOMIA</b> personale ..... sociale		

**DIAGNOSI FUNZIONALE** (redatta in forma conclusiva)

.....  
.....  
.....  
.....

GLI OPERATORI

ALLEGATO " B "

SCHEDA INDICATIVA PER LA REDAZIONE DEL  
PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

DI

NOME : .....

COGNOME : .....

Scheda redatta dall'unità multidisciplinare della USL in collaborazione con il personale insegnante e i familiari (o esercenti la patria potestà)

SETTORI DI ATTIVITA IN CUI SI RISCOVTRANO DIFFICOLTA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ANALISI DELLO SVILUPPO POTENZIALE DELL'ALUNNO SECONDO I PARAMETRI  
MAGGIORMENTE COMPROMESSI:

ASSE COGNITIVO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo	SINTESI DI ASSE
1. LIVELLO DI SVILUPPO COGNITIVO			
2. STRATEGIE			
3. USO IN MODO INTEGRATO DI COMPETENZE DIVERSE			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ASSE AFFETTIVO-RELAZIONALE			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completate autonomo	SINTESI DI ASSE
1. AREA DEL "SE"			
2. RAPPORTO CON GLI ALTRI			
3. DIREZIONE AL RISPONTO			

ASSE COMUNICAZIONALE			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completate autonomo	SINTESI DI ASSE
1. MEZZI PREVILEGIATI			
2. CONTENUTI PREVALENTI			
3. MODALITA' DI INTERAZIONE			

## XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ASSE LINGUISTICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo	SINTESI DI ASSE
1. COMPRESIONE			
2. PRODUZIONE			
3. USO COMUNICATIVO			
4. USO DI LINGUAGGI ALTERNATIVI e/o INTEGRATIVI			

ASSE SENSORIALE			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo	SINTESI DI ASSE
1. FUNZIONALITA' VISIVA			
2. FUNZIONALITA' UDIATIVA			



ASSE MOTORIO-FUNZIONALE			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completate autonomo	SINTESI DI ASSE
1. MOTRICITA' GLOBALE			
2. MOTRICITA' FINE			
3. FASCE SEMPLICI E COMPLESSE			

ASSE NEUROPSICOLOGICO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completate autonomo	SINTESI DI ASSE
1. CAPACITA' MNEMONICHE			
2. CAPACITA' ATTENTIVE			
3. ORGANIZZAZIONE SPAZIO-TEMPORALE			

ASSE della AUTONOMIA			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo	SINTESI DI ASSE
1. AUTONOMIA PERSONALE			
2. AUTONOMIA SOCIALE			

ASSE dell'APPRENDIMENTO			
SPECIFICAZIONI riferite all'asse	COME FUNZIONA in riferimento alle singole specificazioni	SUCCESSIVO LIVELLO di sviluppo che il soggetto mostra di possedere o poter avere in modo non generalizzato o non completamente autonomo	SINTESI DI ASSE
1. GIOCO E GRAFISMO (in età prescolare)			
2. LETTURA E SCRITTURA (in età scolare)			
3. USO SPONTANEO (delle competenze acquisite)			
4. APPRENDIMENTI CURRICOLARI			

PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE REDATTO IN FORMA CONCLUSIVA

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

GLI OPERATORI

Sanitari .....  
.....  
.....  
Scolastici.....  
.....  
.....  
Familiari .....  
.....  
.....

**ALL. 3**

7-12-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 287

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica (atto n. 1556):*

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) il 9 ottobre 1993.

Assegnato alla 13<sup>a</sup> commissione (Territorio), in sede referente, il 12 ottobre 1993, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup> e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 12 e 13 ottobre 1993.

Esaminato dalla 13<sup>a</sup> commissione il 28 ottobre 1993; 9, 10 e 12 novembre 1993.

Relazione scritta annunciata il 23 novembre 1993 (atto n. 1556 A - relatore sen. FOSCHI).

Esaminato in aula e approvato il 24 novembre 1993.

*Camera dei deputati (atto n. 3391)*

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 25 novembre 1993, con pareri delle commissioni I, V, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 30 novembre 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 2 dicembre 1993.

Esaminato dalla VIII commissione il 30 novembre e 1<sup>o</sup> dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 2 dicembre 1993.

*Senato della Repubblica (atto n. 1556 B):*

Assegnato alla 13<sup>a</sup> commissione (Territorio), in sede referente, il 2 dicembre 1993.

Esaminato dalla 13<sup>a</sup> commissione il 2 dicembre 1993.

Esaminato in aula e approvato il 2 dicembre 1993.

93G0581

**DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1993, n. 503.****Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione:

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro:

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Dichiarazione dei redditi*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle persone fisiche è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli 16, lettere da d) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico»;

2) nel quarto comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-bis) le persone fisiche, diverse da quelle di cui alla lettera c), non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono un reddito complessivo al quale corrisponde un'imposta lorda non superiore all'ammontare delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che non sia dovuta l'imposta locale sui redditi. Tuttavia detti contribuenti, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare apposito modello approvato con il decreto di cui al primo comma dell'articolo 8, ovvero il certificato di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7-bis, con le modalità previste dall'articolo 12 ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Contenuto della dichiarazione delle persone fisiche). — 1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.»;

c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è abrogato;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I contribuenti devono conservare, per la durata prevista dall'articolo 43, le certificazioni dei sostituti di imposta nonché i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Dai documenti relativi alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve risultare chi ha sostenuto effettivamente la spesa.

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

la persona da assistere e i dati identificativi del percipiente. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.»

4) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4 (Contenuto della dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche). — 1. La dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, oltre quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente e di almeno un rappresentante, per la determinazione dei redditi e delle imposte dovute, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui al successivo articolo 8.

2. Le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato devono inoltre indicare l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso, in quanto vi sia, e in ogni caso le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.»

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le certificazioni dei sostituti di imposta e i documenti probatori dei versamenti dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi e degli oneri di cui agli articoli 110, 110-bis, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere conservati per la durata prevista dall'articolo 43. Le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. Con il decreto di cui all'articolo 8, primo comma, primo periodo, può essere disposta, anche limitatamente a determinati oneri, l'allegazione alla dichiarazione dei redditi dei relativi documenti probatori. Resta salva la facoltà del contribuente di allegare alla dichiarazione la documentazione di cui al primo periodo.»

f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: «e terzo» sono soppresse;

g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, le parole: «pagati nell'anno e gli estremi dei relativi versamenti» sono sostituite dalle seguenti: «relativi agli emolumenti erogati nell'anno»;

2) il terzo comma è abrogato;

3) il settimo comma è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società a responsabilità limitata, comprese le società cooperative e le società di mutua assicurazione le cui quote non siano rappresentate da azioni, deve contenere l'elenco nominativo dei soci con l'indicazione, per ciascuno di essi, del comune di residenza anagrafica, dell'indirizzo e degli utili spettanti.»

4) l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute devono essere conservate per la durata prevista dall'articolo 43 e devono essere esibite o trasmesse, su richiesta, all'ufficio competente.»

h) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Certificazioni dei sostituti di imposta). — 1. I soggetti tenuti ad operare le ritenute a titolo di acconto devono rilasciare un certificato attestante l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, con l'indicazione della relativa causale, l'ammontare delle ritenute operate e delle detrazioni di imposta effettuate. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 il certificato può essere sostituito dalla copia della comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

2. Il certificato attestante la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati di cui all'articolo 47, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve anche contenere l'indicazione della qualifica del percipiente e dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori a carico del medesimo. Il certificato relativo alle indennità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico delle imposte sui redditi deve contenere anche l'indicazione dei periodi di tempo presi a base per la commisurazione di esse e dell'aliquota applicata.

3. I certificati concernenti i redditi di cui al comma 2 e le pensioni erogate dallo Stato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o da altro ente pubblico devono essere redatti in conformità ad appositi modelli approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui devono essere utilizzati.

4. La sottoscrizione dei certificati rilasciati può essere effettuata anche mediante sistemi di elaborazione automatica se la dichiarazione di cui all'articolo 7 e gli elenchi di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono trasmessi su supporto magnetico.

5. I certificati sono consegnati agli interessati entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, i certificati sono consegnati entro trenta giorni dalla data di cessazione.»

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

*i)* all'articolo 8, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 febbraio dell'anno in cui devono essere utilizzati. Il decreto ministeriale di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Gli stampati possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali ovvero acquistati presso le rivendite autorizzate; tuttavia per particolari stampati il Ministro delle finanze può stabilire che la distribuzione sia fatta direttamente dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ovvero mediante spedizione al contribuente. Il Ministro delle finanze stabilisce il prezzo degli stampati posti in vendita e l'aggio spettante ai rivenditori.»

*h)* all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma, le parole: «tra il 1° maggio e il 10 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1° maggio ed il 30 giugno»;

2) nel quinto comma, le parole: «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio»;

*m)* all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.»

2) i commi quinto e sesto sono abrogati;

*n)* all'articolo 23, il settimo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis che lo stesso dipendente può consegnare al nuovo datore di lavoro.»

*o)* all'articolo 29 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel secondo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le comunicazioni devono essere redatte in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; la trasmissione può avvenire anche tramite supporto magnetico.»

2) nel terzo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui il dipendente abbia intrattenuto un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nello stesso periodo di imposta si applica la disposizione dell'articolo 23, settimo comma.»

*p)* all'articolo 36-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.»

2) al secondo comma, le lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* sono sostituite dalle seguenti:

*b)* escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'articolo 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

*c)* escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

*d)* ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quella spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

*e)* escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)*;

*f)* ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

*g)* controllare i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.»

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dei precedenti commi il contribuente è invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi.»

*q)* all'articolo 38, quarto comma, secondo periodo, le parole: «in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto.»

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «*n-bis*) somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti. La presente disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera d), ultimo periodo»;

b) all'articolo 16, comma 3, le parole: «Per i redditi indicati alle lettere da a) a f) del comma 1 e per quelli indicati dalle lettere da g) a n)» sono sostituite dalle seguenti: «Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i redditi indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.»;

c) all'articolo 18, nel comma 1, primo periodo, le parole: «per i redditi indicati alla lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «per i redditi e le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b) e *n-bis*)»; nello stesso comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera *n-bis*) del comma 1 dell'articolo 16 è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.».

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato.»;

b) all'articolo 30, primo comma, e all'art. 33, primo comma, lettera b), le parole: «termine stabilito per la presentazione della dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «5 marzo di ciascun anno».

4. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è fissato al 15 dicembre 1993.

5. Il certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno

1993 può essere consegnato agli interessati entro il 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7-*bis* del citato decreto n. 600 del 1973.

6. L'articolo 16, terzo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della legge 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del decreto-legge 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

7. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettere a) e c), si applicano alle somme conseguite a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 2, lettera b), si applicano per i redditi percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 2.

*Oneri deducibili*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (*Oneri deducibili*). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti.

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178.

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse».

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.»

e) all'articolo 65, comma 2, lettera a), le parole: «nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera c-bis), sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

c-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

c-quinquies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni



7-12-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 287

pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»

a) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Oneri deducibili). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico,

sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta, fino a concorrenza del reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione»;

3. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 3.

#### Detrazioni d'imposta

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis»;

b) all'articolo 12, comma 4, le parole da: «al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «al lordo degli oneri deducibili. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 la detrazione per i figli spetta in misura doppia.»

-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000;

3) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Art. 13-bis (Detrazione di imposta per oneri). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni;

b) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

c) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di

lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi:

d) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adatte ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

g) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18 e l'imposta è

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento: in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

h) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

i) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato:

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere d), f) e g) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera g), il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere b), c), h), i) e l) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.»

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), c), h), i) e l) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-bis (Detrazione d'imposta per oneri). — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), b), c), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.»

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere b), c), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.»

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere b), c), h), i) e l) del

7-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 287

comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.»

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corrispondenza di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.»

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) e h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.»

7. Le disposizioni dei commi 1 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Art. 4.

##### Redditi dei fabbricati

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

2) nel comma 3, il secondo periodo è abrogato;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»

c) all'articolo 34, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al

SERIE GENERALE

ALL. 34

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

Anno 135° — Numero 29

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 febbraio 1994

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON-FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO: 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

### RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disagi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

## SOMMARIO

### LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 gennaio 1994, n. 87.

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti.

Pag. 3

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 88.

Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale. . . . . Pag. 5

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 89.

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Pag. 7

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 90.

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

Pag. 8

DECRETO-LEGGE 4 febbraio 1994, n. 91.

Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993. . . . . Pag. 21

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 2 dicembre 1993, n. 588.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 28 giugno 1991, n. 323, con il quale è stato approvato il regolamento concernente l'attuazione della profilassi della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico . . . . . Pag. 25

5-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

## Art. 2.

## Oneri deducibili

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Art. 10 (Oneri deducibili). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la parte che eccede lire 500 mila. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti;

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile.

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.»

b) all'articolo 21 il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), g), h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 10.»;

c) all'articolo 65, comma 2, lettera a), le parole: «nonché i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 8 marzo 1985, n. 73» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui alla lettera g) dell'articolo 10»; nello stesso comma dopo la lettera c-bis) sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-ter) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

S.2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

*c-quater*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

*c-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.»

d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

e) l'articolo 110 è sostituito dal seguente: «Art. 110 (Oneri deducibili). — 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare, gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Per l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, la deduzione è ammessa, per quote costanti, nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.»;

f) all'articolo 113, comma 2, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.»;

g) all'articolo 114, comma 1, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10 e l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643. Si applica la disposizione dell'articolo 110, comma 1, terzo periodo.».

2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, né della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.»;

b) nel comma 3 le parole: «da cui si applica la riduzione» sono sostituite dalle seguenti: «da cui si applica la deduzione».

3. Nell'articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «In tal caso i contribuenti possono dedurre dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in

5-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

vigore del presente decreto, la differenza tra il reddito dei fabbricati determinato sulla base delle tariffe d'estimo e delle rendite di cui ai predetti decreti ministeriali, dichiarato per il periodo di imposta precedente, e quello determinato sulla base delle tariffe e delle rendite risultanti dal decreto legislativo di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto. Tale disposizione si applica anche con riferimento ai fabbricati i cui redditi hanno concorso a formare il reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

4. L'articolo 30 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

## Art. 3.

*Detrazioni d'imposta*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, le parole: «le detrazioni previste negli articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-bis»;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a lire 5.100.000, al lordo degli oneri deducibili.»;

c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 14.500.000 lire annui, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di lire 237.215. Tale ulteriore detrazione è ridotta nelle seguenti misure:

a) lire 200.725, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.500.000 ma non a lire 14.600.000;

b) lire 127.715, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.600.000 ma non a lire 14.700.000;

c) lire 45.590, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.700.000 ma non a lire 14.825.000.»;

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:

a) lire 189.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 7.600.000;

b) lire 150.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.600.000 ma non a lire 7.700.000;

c) lire 72.000, se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 7.700.000 ma non a lire 7.800.000.»;

4) il comma 5 è abrogato;

e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: «Articolo 13-bis (*Detrazioni per oneri*). — 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 27 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta, non oltre il periodo d'imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi;



5-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

c) le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere, compresi i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti nonché la parte che eccede lire 500 mila delle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b). Tra i mezzi necessari per la locomozione di portatori di menomazioni funzionali permanenti si comprendono le automobili di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattate ad invalidi, per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 1 milione di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali;

f) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per assicurazioni sulla vita è ammessa a condizione che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'articolo 18, e l'imposta è determinata applicando una aliquota non superiore al 27 per cento; in tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi con l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, annulliscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove

5-2-1994

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale n. 29

strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della imputazione del reddito.»

f) all'articolo 21 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le detrazioni di cui all'articolo 13-bis spettano soltanto per gli oneri indicati alle lettere a), b), g), h) e i) dello stesso articolo. Le detrazioni per carichi di famiglia non competono.»

g) dopo l'articolo 110 è inserito il seguente: «Art. 110-bis (Detrazione d'imposta per oneri). — 1. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta per il periodo nel quale l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 27 per cento dell'onere rimborsato.»

h) all'articolo 113 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, ultimo periodo.»

i) all'articolo 114, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 27 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 110-bis, comma 1, terzo periodo.»

2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il sesto comma è sostituito dal seguente: «Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di

imposta previste nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'articolo 13 del medesimo testo unico, alle condizioni stabilite nella lettera a) del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.»

3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13-bis dello stesso testo unico.

6. Nell'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) nel comma 4 il primo periodo è sostituito dal seguente: «La detrazione di cui all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche nelle ipotesi previste alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 48 del citato testo unico e le erogazioni ed i premi di assicurazione ivi indicati concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.»

7. Le disposizioni dei commi 1 e 6 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si

5-2-1994

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 29

applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 4.

*Redditi dei fabbricati*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;
- 2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si considerano, altresì, produttive di reddito le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l'unità immobiliare non è comunque utilizzata.»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il reddito imputabile a ciascun condomino derivante dagli immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente se d'importo non superiore a lire 50 mila.»;

c) all'articolo 34 il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Qualora il canone risultante dal contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 15 per cento, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.»;

d) l'articolo 38 è sostituito dal seguente: «Art. 38 (Unità immobiliari non locate). — 1. Se le unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, sono utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o sono comunque tenute a propria disposizione, il reddito è aumentato di un terzo.»;

e) all'articolo 129, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga all'articolo 34, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile è determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione è elevata al 25 per cento.».

2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfetaria del 10 per cento. Le spese documentate non deducibili ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4-ter dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 5.

*Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati*

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4, secondo periodo, le parole da: «destinazione dell'8 per mille» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.»;

b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Se, in sede di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi di cui ai commi 10 e 21 e delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, emergono violazioni commesse dal sostituto di imposta, si applicano le sanzioni previste dallo stesso decreto n. 600 del 1973 e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le violazioni commesse dal



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLE POLITICHE ECONOMICHE  
E PER GLI AFFARI REGIONALI  
CONFERENZE STATO-REGIONI  
SEGRETARIA

ALL. 5

**CONFERENZA STATO-REGIONI**  
**Seduta del 24 febbraio 1994 ore 17**

**Oggetto: Revisione del nomenclatore tariffario delle protesi di cui all'art.26 della legge 23.12.1978, n.833 e dell'art.34 della legge 5.2.1992, n.104. Parere ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 30.6.1993, n.266**

Il Ministro della Sanità ha trasmesso con nota del 21 gennaio 1994, la proposta di revisione del nomenclatore tariffario delle protesi, che è stata inviata alle Regioni e Province autonome in data 7 febbraio 1994, per l'espressione del parere ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 30.6.93 n.266.

Il gruppo tecnico misto Stato-Regioni si è riunito, per esaminare il provvedimento, in data 16 febbraio 1994, con la presenza dei rappresentanti dei Ministeri della Sanità, nonché delle Regioni Sicilia, Friuli V.G., Campania, Liguria, Piemonte, Veneto, Marche.

Sono stati esaminati i contenuti dello schema di decreto che prevede, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 30.12.1992, n.502 e successive modificazioni ed integrazioni, la necessità di procedere entro il 31.10.1994 alla revisione ed aggiornamento del nomenclatore tariffario delle protesi e ad integrare la Commissione di studio di cui al DM. 2.6.1993 con esperti delle Regioni, da designarsi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome.

Sono state pertanto concordate con i rappresentanti del Ministero della Sanità le seguenti modifiche allo schema di Decreto:

- Art.1, comma 2:  
aggiungere alla fine del secondo capoverso le seguenti parole "nei limiti posti dall'organizzazione regionale";
- Art.2, comma 2:  
inserire dopo la parola "esperti" le seguenti parole "che garantiscano la massima rappresentatività dalle Regioni e Province autonome".

Si sottopone all'esame della Conferenza Stato-Regioni per il parere favorevole ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 30.6.1993, n.266.

se24294/MGLF

IL DIRETTORE F.F.

*Guido Carfagna*

Ministero  
Sanità 9

Ministero della Sanità  
D.C.S.M.S. - DIV. VI

N.° 500.6/AG.17/2.12  
Disposto al Foglio del  
SP

Roma 21 GEN. 1994

Al Presidente della Conferenza  
Permanente per i rapporti Stato/  
Regioni e/o Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
ROMA

**OGGETTO:** Revisione del nomenclatore-tarifario delle protesi di cui all'art. 26 della legge n. 833/78 e dell'art. 34 della legge n. 104/92.

Conformemente a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge n. 833/78 e dell'art. 34 della legge n. 104/92, questa Amministrazione Centrale ha provveduto negli anni trascorsi ad approvare ed aggiornare il nomenclatore-tarifario delle protesi con le relative modalità di erogazione, dopo avere acquisito il parere del Consiglio sanitario nazionale, avvalendosi della collaborazione di una Commissione di studio, nominata con decreto ministeriale, della quale hanno fatto parte anche esperti delle amministrazioni regionali e delle U.S.S.LL. per il settore dell'assistenza protesica.

Tale prassi ha avuto una sola eccezione in occasione della revisione operata ai sensi dell'art. 5, punto 7, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, concernente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra finanziaria pubblica 1991/93, in quanto il provvedimento è stato emanato come atto elaborato dalla Amministrazione Centrale, finalizzato al contenimento della spesa e riordinato per quanto attiene le modalità di erogazione e la tipologia dei presidi.

Ciò, altresì, sottolineare che le su richiamate disposizioni di legge hanno attribuito al Ministro della Sanità il compito di approvare un nomenclatore-tarifario delle protesi e le relative modalità di erogazione aventi caratteristiche di provvedimento dispositivo.


La vigenza del Decreto Legislativo n. 502/92 ha fatto sorgere alcune considerazioni in merito al ruolo della Amministrazione Centrale nei rapporti con le Regioni e le U.S.S.LL., in relazione alla gestione economica dei fondi accreditati dal Fondo sanitario nazionale e all'organizzazione dei servizi.

Pertanto, si è ravvisata l'opportunità di rendere partecipi le Regioni ai lavori della Commissione di studio incaricata di aggiornare il nomenclatore-tarifario delle protesi tramite un gruppo di esperti rappresentativo, tenuto conto, altresì, che di recente alcune Regioni hanno sostenuto la possibilità di operare economicamente di gestione attraverso forme di distribuzione dei presidi diverse da quelle indicate nel nomenclatore-tarifario.

Nel sottolineare che il Consiglio sanitario nazionale, al cui parere preventivo l'art. 26 della legge n. 833/78 dava obbligo di sottoporre il provvedimento in via di approvazione, è stato abolito, si invia a codesto Organismo l'allegato provvedimento di proroga del D.M. 28 dicembre 1992 e di integrazione della Commissione di studio con rappresentanti indicati dalla Conferenza stessa.

IL MINISTRO

*Ungari*



— IL MINISTRO DELLA SANITA' —

VISTO l'art. 26, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n.

VISTO l'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il D.M. 28 dicembre 1992, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come modificato con successivo D.L. 7 dicembre 1993, n. 517;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni, nella seduta del

## DECRETA

### ART. 1

1. Le disposizioni ed il nomenclatore-tariffario delle protesi approvati con il decreto ministeriale 28 dicembre 1992 sono prorogati fino al 31 ottobre 1994, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 502/92 citato nelle premesse.

2. Le Regioni, garantendo il rispetto del livello uniforme di assistenza, hanno facoltà di individuare, anche in via sperimentale, sistemi di distribuzione dei prodotti contemplati nell'allegato A di cui al citato decreto, che realizzi l'ottimizzazione dei costi, documentata attraverso il controllo di gestione, nella salvaguardia della qualità del servizio erogato e della libertà di scelta dei cittadini aventi diritto.

### ART. 2

1. Con successivo provvedimento da adottare entro il 31 ottobre 1994, sono definiti la revisione aggiornata del nomenclatore-tariffario delle protesi e degli ausili tecnici, concedibili agli aventi diritto; gli strumenti propedeutici al rilevamento, su base nazionale, dei dati indicativi di gestione, relativi al settore dell'assistenza riabilitativa, attuata dalle Unità Sanitarie Locali, tramite l'erogazione di protesi e ausili tecnici; nonché i sistemi di controllo della qualità delle prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Commissione di studio, nominata con decreto ministeriale 2 giugno 1993, è integrata con esperti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nel numero necessario ad assicurare la rappresentatività su base nazionale.

3. Alla Commissione di studio, integrata nella sua composizione nel modo sopra descritto, è affidato, tra l'altro, l'incarico di studiare, anche avvalendosi di collaborazioni esterne allo stesso, possibili sistemi locali di rilevamento dati di gestione di cui al comma 1.

### ART. 3

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALL. 6

28-12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale n. 503

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 537.

**Interventi correttivi di finanza pubblica.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

ART. 1.

*(Organizzazione della pubblica amministrazione).*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante

interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterra ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990 n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

28-12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

zioni, il cui ambito di applicazione è esteso a tutte le aree depresse. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei proventi assicurati dal comma 34 del presente articolo.

32. La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31 è integrata di lire 50 miliardi, destinati ad incentivi alle assunzioni di giovani dai diciotto ai trentadue anni di età da parte di piccole imprese ed imprese artigiane, ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988.

33. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 38 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è ridotta, per l'anno 1994, di lire 50 miliardi.

34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze determina i criteri e le modalità di effettuazione di ogni lotteria nazionale ad estrazione istantanea, sulla base delle disposizioni contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183.

35. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite ».

36. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, è sostituito dal seguente:

« 2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali tradizionali ».

37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salva-

guardia dei livelli di occupazione, istituito con l'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso.

38. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994, il predetto limite di reddito è elevato a cinque volte il trattamento minimo »;

b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 1992 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1993 ».

39. Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), su proposta del suddetto Istituto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto dal 1° luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rivalutazione dovrà essere effettuata in base a criteri compatibili con l'equilibrio finanziario dell'Istituto, quale risulta una volta dettratti gli importi di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I relativi oneri saranno posti ad esclusivo carico della gestione INPDAI.

#### ART. 12.

(Trasferimenti alle regioni).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, gli interventi finanziati con gli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato di cui agli allegati elenchi nn. 5 e 6 si intendono di competenza regionale. I predetti stanziamenti



28-12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

confluiscono rispettivamente nei fondi di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, previa riduzione del 10 per cento per l'elenco n. 5 e del 15 per cento per l'elenco n. 6, fatta eccezione per lo stanziamento del capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro che confluisce per l'intero importo a partire dal 1995. Lo stanziamento del capitolo 7717 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mantiene le stesse finalità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. La ripartizione del capitolo 7717 alle singole regioni e l'utilizzo dei relativi stanziamenti dovranno essere determinati con criteri concordati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base della graduatoria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Restano fermi gli obiettivi stabiliti nelle leggi di settore ed i criteri di riparto previsti all'articolo 3, comma 3, della legge 14 giugno 1990, n. 158; le procedure di riparto di cui al predetto articolo 3, comma 3, della legge n. 158 del 1990 si applicano altresì ai fondi provenienti dallo stanziamento di cui al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indica i criteri direttivi, relativamente anche al riparto, da seguire in ciascun comparto di competenza e verifica periodicamente l'attuazione degli obiettivi comunque previsti da disposizioni speciali contenute in leggi dello Stato. Ove accerti il mancato perseguimento degli obiettivi stessi, la Conferenza promuove intese correttive con la regione o con la provincia interessata, anche ai fini della previsione di un termine, trascorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può, con proprio decreto, sospendere l'erogazione delle somme non utilizzate.

4. Per la specialità degli obiettivi connessi alle attività di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato, nel chiedere, ai sensi dell'articolo 12,

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa un termine alle regioni per la presentazione dello stato di avanzamento dei programmi con l'indicazione delle risorse a tal fine impiegate. La Conferenza effettua le verifiche di cui al comma 3 e, nel caso di mancato perseguimento degli obiettivi stessi, stabilisce criteri e modalità per l'utilizzo, da parte della competente autorità statale, delle risorse non ancora accreditate.

5. Gli importi risultanti dalla determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per gli anni 1990, 1991 e 1992 sono erogati negli anni 1994, 1995 e 1996. Nelle more della determinazione delle quote variabili possono essere erogate anticipazioni annue per far fronte ad impegni di accertata urgenza sulla base di specifiche intese.

6. A partire dal 1° gennaio 1994 e fino al corrispondente trasferimento di competenze in applicazione del comma 7, le somme erogate dal Ministero dell'interno sui capitoli 4288, 4289 e 4290 del proprio stato di previsione agli aventi diritto residenti nella regione Valle d'Aosta, nonché gli oneri di parte corrente e le spese per investimenti comunque non eccedenti il valore annuo di 40 miliardi di lire, sostenuti dallo Stato nella regione Valle d'Aosta, sentita la regione stessa, per le strade statali nn. 406, 505, 506 e 507 ivi compresa la quota relativa di funzionamento per il compartimento ANAS di Aosta, gli oneri di funzionamento dei servizi antincendio operanti sul territorio della regione e i trasferimenti statali spettanti agli enti locali della regione ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono posti a carico della regione Valle d'Aosta e vengono recuperati dal Ministero del tesoro sulle erogazioni spettanti alla regione a qualunque titolo. Dai rimborsi di cui sopra sono esclusi gli oneri derivanti dai ripristini delle sedi stradali danneggiate

28-12-1993

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

dagli eventi calamitosi verificatisi in Valle d'Aosta nell'autunno 1993.

7. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 31 marzo 1994; le spese sostenute a partire dall'anno 1994 dallo Stato per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 31 luglio 1994. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite, con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato.

8. A partire dall'anno finanziario 1995, cessano le erogazioni disposte a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, sui capitoli 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a favore degli aventi diritto residenti nella provincia autonoma di Trento. Le somme erogate per l'anno 1994 vengono recuperate dal Ministero del tesoro, in quantificazione provvisoria comunicata dal Ministero dell'interno entro il 30 settembre 1994, a valere sulle quote fisse di tributi erariali da corrispondere alla provincia di Trento ai sensi delle vigenti disposizioni. Al conguaglio definitivo si provvede entro il primo semestre 1995.

9. A partire dal 1994 e in attesa delle norme di attuazione di cui al comma 7, il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano al finanziamento del servizio sanitario è stabilito in misura pari al 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dall'attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, al 19 per cento per la regione Friuli-

Venezia Giulia e per la Regione siciliana e al 10,50 per cento per la regione Sardegna. Quanto alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1 e 4; 6, commi 1 e 2; 10; 11; 13; 14, comma 1; 15; 16; 17 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

10. Per l'attuazione degli interventi di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, ivi inclusi quelli già programmati dal Comitato di cui all'articolo 4 della legge medesima, sono svolti in forma unitaria gli studi, le ricerche, le sperimentazioni, il piano generale degli interventi e le progettazioni di massima delle opere, i controlli tecnici di qualità delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, le funzioni di vigilanza e controllo tecnico, anche mediante ispezioni dirette, sul rispetto della normativa in materia ambientale, la formulazione di proposte concernenti la normativa tecnica relativa alla tutela dell'ambiente lagunare dall'inquinamento, la raccolta dei dati e l'informazione anche al pubblico.

11. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, diretti a razionalizzare l'attuazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separare i soggetti incaricati della progettazione dai soggetti cui è affidata la realizzazione delle opere;

b) costituire, d'intesa tra lo Stato e la regione Veneto, ai fini della attività di studio, progettazione, coordinamento e controllo, una società per azioni con la partecipazione maggioritaria dello Stato nonché della regione Veneto, della provincia di Venezia ovvero della città metropolitana se costituita, dei comuni di Venezia e di Chioggia e di altri soggetti pubblici utilizzando a tal fine i finanziamenti recati da leggi speciali inerenti allo scopo;

12-1993

Supplemento ordinario della GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 303

c) conferire alla costituenda società i beni da individuare con provvedimenti delle competenti Amministrazioni, e ridefinire le concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798.

12. Il corrispettivo per le spese generali previsto dalle concessioni di cui all'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è ridotto dal 12 al 6 per cento, in considerazione del trasferimento dei compiti di cui al comma 10. Saranno trasferiti alla costituenda società i finanziamenti assegnati al consorzio Venezia Nuova per l'importo corrispondente alle attività suddette.

13. Gli importi residui dei finanziamenti attribuiti con le leggi 22 dicembre 1986, n. 910, 11 marzo 1988, n. 67, e 8 novembre 1991, n. 360, e non impegnati o per i quali comunque non sono state assunte obbligazioni alla data del 31 luglio 1993, sono ridotti per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi calcolato utilizzando le medesime aliquote adottate nelle assegnazioni e secondo percentuali crescenti a partire dagli stanziamenti di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il completo trasferimento in economia dei finanziamenti attribuiti con la legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni.

14. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 del presente articolo, i relativi capitoli di spesa sono ridotti per il 1994 della somma complessiva di lire 80 miliardi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad individuare i capitoli e ad apportarvi, con decreto, le relative variazioni. Alla determinazione dei lavori eventualmente da sospendere o da rinviare in conseguenza delle norme di cui ai medesimi commi del presente articolo, si provvede d'intesa tra Ministeri, regione, provincia e comuni interessati.

## ART. 13.

(Disposizioni varie).

1. Le operazioni di sottoscrizione e rimborso dei titoli di Stato possono svolgersi anche presso gli uffici postali.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono definiti i rapporti finanziari fra l'Ente poste italiane e il Ministero del tesoro.

3. L'Ente poste italiane ha l'esclusiva della distribuzione primaria, tramite i propri uffici, dei valori bollati. La distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari avviene attraverso le strutture dell'Amministrazione stessa.

4. L'Ente poste italiane prosegue la vendita al dettaglio delle marche per patenti e per passaporti coordinando l'inizio della vendita con gli altri rivenditori. I compensi spettanti all'Ente poste italiane per la vendita di valori bollati sono stabiliti nella stessa misura dovuta ai rivenditori secondari, ovvero mediante apposite convenzioni.

5. Lo smercio delle carte-valori postali previsto dall'articolo 215 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, può essere autorizzato anche mediante l'uso di macchine affrancatrici, con le modalità di cui al capo IX del Titolo III del medesimo regolamento.

6. Ai fini della riduzione del disavanzo dell'Ente poste italiane, con provvedimenti amministrativi da adottare entro il 31 dicembre 1993, saranno assicurate nel complesso maggiori entrate e minori spese in misura non inferiore a lire 1.390 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

7. Nell'articolo 8, primo comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) sulla concessione dei finanziamenti nonché sull'acquisizione e sull'alienazione di partecipazione nei soggetti disciplinati dal titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e negli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; ».

8. Le annualità da corrispondere per il 1994 alla Cassa depositi e prestiti, relative

ALL. 7

P.V. 462 A	LEGGE A/LXV	VOCE 173	<b>IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO</b> D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29
------------------	----------------	-------------	--

**39. Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale.** — 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessità di personale per un biennio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici.

2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento.

4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono alle relative assunzioni.

**40. Concorsi circoscrizionali.** — 1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali.

**41. Requisiti di accesso e modalità concorsuali.** — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (49/a), sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite ap-

posite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (50).

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

**42. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.** — 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (51), come integrato dall'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (51), programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelaborativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (52).

**43. Assunzione e sede di prima destinazione.** — 1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 22 agosto 1985, n. 444 (53).

2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente.

(49/a) Riportata alla voce MINISTERI. PROVVEDIMENTI GENERALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

(50) Riportata alla voce FORZE ARMATE.

(51) Riportata alla voce COLLOCAMENTO DI LAVORATORI.

(52) Riportata alla voce ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.

(53) Riportata alla voce OCCUPAZIONE (INCREMENTO).

**ALL-8**

20-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 297

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vengono stabilite, sulla base del titolo di studio e delle funzioni effettivamente svolte, le qualifiche ed i profili di inquadramento e le modalità di effettuazione della prova di selezione concorsuale del personale dipendente dalle società controllate che è trasferito ad amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2.

5. Il trattamento economico spettante ai soggetti di cui al comma 4 è pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento.

6. Ai dipendenti dell'ENCC che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2 non vengono trasferiti ad altre amministrazioni pubbliche, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità dei dipendenti pubblici.

7. Per i dipendenti che risultino occupati a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1992 dalle società controllate che, ai sensi del piano di cui all'articolo 2, dismettano l'esercizio di attività, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, qualora le società medesime rientrino nel campo di applicazione dell'intervento straordinario di integrazione salariale. Ai dipendenti delle società controllate, sospesi dal lavoro a seguito della dismissione dell'esercizio di attività, per i quali non operano le predette disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, compete un'indennità pari al trattamento straordinario di cassa integrazione, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi non cumulabile con altri interventi a sostegno del reddito.

8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 sono rimborsati all'INPS dalla gestione di liquidazione e vengono considerati dal piano di riordino.

## Art. 4.

1. Il piano di cui all'articolo 2 deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Agli atti compiuti nell'ambito del piano di cui all'articolo 2 si applica l'agevolazione di cui all'articolo 5-bis della legge 3 aprile 1979, n. 95.

## Art. 5.

1. Il contributo dovuto, ai sensi del primo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, all'ENCC per lo svolgimento, direttamente o tramite le società controllate, dei compiti istituzionali dell'Ente si applica fino al termine del piano di liquidazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1994 per i prodotti destinati al mercato nazionale, alla carta ed al cartone ed è dovuto dalle imprese di settore nella misura dello 0,75%, con diritto di rivalsa a totale carico degli acquirenti, ferme restando le esenzioni di cui all'articolo 23 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché le altre esenzioni stabilite in favore delle amministrazioni dello Stato e quelle previste dalla normativa vigente.

2. La decorrenza del contributo di cui al comma 1 è fissata al 1° gennaio 1994 per la carta ed il cartone, con esclusione dei prodotti importati dagli Stati membri della Comunità europea.

## Art. 6.

1. Al termine della liquidazione il liquidatore provvede a presentare il rendiconto della stessa che è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Con il medesimo decreto vengono fissate le modalità per la devoluzione dell'attivo della liquidazione alla società costituita ai sensi dell'articolo 2 o al Tesoro dello Stato.

## Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1993

## SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*GAULO, *Ministro delle finanze*BARIOLI, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli, COSSU

9300605

## DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 1993.

Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400:

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private:

24-12-1993

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 297

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, relativi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tirocinio prelaborativo per portatori di handicap;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 maggio, recante delega al prof. Sabino Cassese, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, fra l'altro, delle funzioni relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione e il pubblico impiego;

Su conforme proposta dei Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali:

EMANA

la seguente direttiva:

Art. 1.

*Campo di applicazione*

La presente direttiva si applica alle assunzioni, presso le amministrazioni pubbliche, disposte ai sensi degli articoli 1 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrati dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a favore delle persone portatrici di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 per cento o invalidità ascritta dalla prima alla quarta categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

*Determinazione del numero dei posti*

Le amministrazioni pubbliche, annualmente e comunque periodicamente, individuano, nell'ambito delle riserve dei posti da destinare alle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una percentuale dei posti, comunque non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento, da coprire con portatori di handicap, previo periodo di tirocinio prelaborativo.

Art. 3.

*Pubblicità dei posti da coprire*

Delle proprie determinazioni sulla quantità e tipologia di professionalità da acquisire, le amministrazioni prevedono a dare adeguata pubblicità, anche a mezzo stampa, mediante appositi bandi, dandone altresì comunicazione agli uffici provinciali del lavoro.

Detti bandi devono indicare:

a) il numero dei posti e le tipologie di professionalità disponibili;

b) il titolo di studio richiesto;

c) il possesso degli ordinari requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego;

d) età ricompresa tra 18 e 55 anni, non elevabili.

Art. 4.

*Modalità di formazione delle graduatorie*

L'amministrazione predispone le graduatorie, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio previa verifica dell'idoneità delle mansioni da svolgere, da effettuare a cura della U.S.L. di residenza del lavoratore.

Art. 5.

*Convenzioni*

Le convenzioni da stipularsi, ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, tra commissione regionale dell'impiego e singola amministrazione, debbono prevedere le linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio prelaborativo, che non può comunque essere inferiore a sei mesi e superare la durata massima di due anni, individuando, in particolare, i servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio.

Art. 6.

*Nomina in ruolo*

Al termine del periodo di tirocinio, i soggetti portatori di handicap, dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono nominati in ruolo nella qualifica e profilo per il quale si è svolto il tirocinio.

Art. 7.

*Norma transitoria*

In via transitoria, le amministrazioni pubbliche, compatibilmente con le percentuali di disponibilità previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, possono disporre le assunzioni delle persone portatrici di handicap che hanno svolto presso le amministrazioni stesse, entro il 31 dicembre 1993, attività di tirocinio a carattere formativo per almeno due anni.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la funzione pubblica  
CASSESE

ALL. 9

31-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 24

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993).

### AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 dicembre 1993, n. 537, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

#### ART. 1:

(*Organizzazione della pubblica amministrazione*).

1. Il Governo è delegato a emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) riordinare, sopprimere e fondere i Ministeri, nonché le amministrazioni ad ordinamento autonomo;

b) istituire organismi indipendenti per la regolazione dei servizi di rilevante

interesse pubblico e prevedere la possibilità di attribuire funzioni omogenee a nuove persone giuridiche;

c) riordinare i servizi tecnici nazionali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando il collegamento funzionale e operativo con le amministrazioni interessate.

2. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

31-1-1994

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 24

zioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito, salvo quanto disposto dal comma 2, lettera l), n. 1);

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sulla società Ferrovie dello Stato Spa sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

14. La dotazione organica del Ministero dei trasporti e della navigazione è rideterminata, per le materie non trasferite, ai sensi dell'articolo 3, commi da 5 a 35, in modo da eliminare le duplicazioni di struttura, semplificare i procedimenti amministrativi, contenere la spesa pubblica, razionalizzare l'organizzazione anche al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, e in misura comunque non superiore ai posti coperti nei due Ministeri soppressi o per i quali, al 31 agosto 1993, risulta in corso di completamento un concorso o pubblicato un bando di concorso.

15. Ogni tre anni, l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione è sottoposta a verifica, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Dell'esito della verifica il Ministro riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

16. Il regolamento di cui al comma 13 raccoglie tutte le disposizioni normative relative al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Fino a tale data nulla è innovato in ordine ai compiti, alla organizzazione centrale e periferica e agli organi consultivi esistenti presso il Ministero dei trasporti e il Ministero della marina mercantile.

17. Presso il Ministero dei trasporti e della navigazione è istituita una Ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro definita di maggiore importanza cui è preposto un dirigente generale di livello C del ruolo dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato. L'organizzazione e le relative dotazioni organiche sono determinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, escludendo in ogni caso nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

18. Sono soppressi i contributi dello Stato in favore dell'Ente nazionale gente dell'aria.

19. Con successivo regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è riordinato il Ministero dell'ambiente. Restano salve le competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni degli statuti di autonomia e relative norme di attuazione.

20. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle finanze in materia di demanio marittimo.

21. Sono soppressi il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), il Comitato inter-



1984-1985

Pubblicazione: *ufficiale* GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale

ministeriale specializzato politica economica estera (CIPES), il Comitato interministeriale per la cinematografia, il Comitato interministeriale per la protezione civile, il Comitato interministeriale per l'emigrazione (CIEM), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, il Comitato interministeriale prezzi (CIP), il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), il Comitato interministeriale per la lotta all'AIDS, il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), il Comitato interministeriale gestione fondo interventi educazione e informazione sanitaria. Sono altresì soppressi, fatta eccezione per il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), per il Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia e per i comitati di cui al comma 25, gli altri comitati interministeriali, che prevedano per legge la partecipazione di più Ministri o di loro delegati.

22. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è ridotta di lire 500 milioni annue. Le spese di funzionamento del Comitato interministeriale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo degli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa per l'attivazione degli interventi di cui alla predetta legge n. 798 del 1984.

23. È soppressa la Commissione di vigilanza sul debito pubblico, di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

24. Con uno o più regolamenti da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procederà a definire le funzioni dei soppressi Comitati e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni

e le abrogazioni normative necessarie) conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) attribuzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delle funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale, nonché di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche economiche comunitarie;

b) utilizzazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano a fini di coordinamento delle attività regionali;

c) attribuzione alla responsabilità individuale dei Ministri con competenza prevalente delle funzioni e dei compiti settoriali;

d) attribuzione alle regioni della potestà legislativa o regolamentare nelle materie esercitate dai soppressi Comitati, che rientrino nella sfera di competenza delle regioni stesse;

e) semplificazione e snellimento delle procedure, anche in funzione della prevalente natura delle attività e dei provvedimenti, razionalizzando le competenze ed i controlli, eliminando i concetti e le intese non indispensabili, ed attribuendo competenza esclusiva ai singoli Ministri per l'emanazione e la modifica di disposizioni tecnico-esecutive, al fine di rendere l'azione amministrativa sollecita, efficace ed aderente alle relazioni economiche internazionali nei relativi settori.

25. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite l'organizzazione e le funzioni del CIPE, del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza e del Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo.

26. Gli schemi dei regolamenti di cui ai commi 24 e 25 sono trasmessi alla



LOMBARDIA





**REGIONE LOMBARDIA  
GIUNTA REGIONALE**

**SETTORE SANITA' ED IGIENE  
SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI  
VIA STRESA 24 - 20125 MILANO**

TEL 02 - 5765 3190

FAX 02 - 67653250

Milano 6 / 4 / 96

**DA: DOTT. LUCIANO DI PIETRA  
DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI SOCIO-SANITARI INTEGRATI  
SETTORE SANITA' ED IGIENE**

**A: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI**

- ROMA

FAX 06/4811241

SI TRASMETTE LA RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 104/92  
NEL L'ANNO 1993 PREDISPOSTA DAL GRUPPO DI COORDINAMENTO ISTITUITO  
CON DECRETO 9631 DEL 1 DICEMBRE 1992.

CORDIALI SALUTI

DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI SOCIALI

- 6 APR. 1994

Protocollo N. 40354/DA/VRPH

ARRIVO

• NUMERO DI PAGINE (compresa questa) :

• SE ILLEGGIBILE O INCOMPLETO  
TELEFONARE AL N. 02-57653054

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
dr. LUCIANO DI PIETRA

*Luciano Di Pietra*

**REGIONE LOMBARDIA**

Gruppo di Coordinamento istituito con Decreto 9631 del  
1/12/1992

**Relazione sullo stato di attuazione della Legge 5/2/92 n° 194**

**Anno 1993**

**INDICE**

1. Legislazione e programmazione
  - 1.1 legge quadro e piano socio-assistenziale
  - 1.2 programmazione straordinaria
2. Accertamento dell'handicap (art.4)
3. Cura e riabilitazione (art.7)
  - 3.1 il sostegno alle gestioni
  - 3.2 la pianificazione degli investimenti
4. Inserimento e integrazione sociale (art.8)
5. Diritto all'educazione e all'istruzione (art.12)  
Integrazione scolastica (art.13)
6. Integrazione lavorativa (art.18)
7. Trasporti Individuali (art.27)
8. Protesi ed ausili tecnici (art.34)
9. Soluzioni sui problemi che necessitano di valutazioni idonee

## **1. LEGISLAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

### **1.1 legge quadro e piano socio-assistenziale**

A partire dal 1980 la Regione Lombardia ha adottato provvedimenti legislativi e normativi (l.r. 76/80 sulla promozione di servizi socio-assistenziali per disabili, l.r. 31/80 relative al diritto allo studio, l.r. 95/80 riguardante la formazione professionale e l'accesso al mondo del lavoro) che favorissero una reale integrazione sociale delle persone disabili.

E' però con l'entrata in vigore della L.R. 1/87 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia" e del Piano Socio-Assistenziale (D.C.R. n.871 del 23.12.1987) che si definisce il quadro istituzionale, organizzativo e programmatico del sistema dei servizi sanitari e socio-assistenziali per l'handicap.

Nell'area della disabilità, con il primo Piano Socio-Assistenziale viene adottato il Progetto Obiettivo "prevenzione degli handicap, riabilitazione e socializzazione dei disabili fisici, psichici e sensoriali", (P.O.A.) quale strumento operativo idoneo ad aggregare le attività molteplici dei tre sistemi complementari (sanitario, dell'integrazione socio-sanitaria e assistenziale), al fine di perseguire la tutela socio-sanitaria dei soggetti destinatari del progetto.

Nel processo attualmente in corso, di ridefinizione del secondo piano socio-assistenziale anche per il "Progetto Obiettivo Handicap" sarà realizzata la massima coerenza con l'avvenuto riordino del Servizio Sanitario Nazionale (attuazione della legge delega 421/92: D.L.517/93 e Piano Sanitario Nazionale 94/96).

Le motivazioni che hanno portato la Regione ad utilizzare la programmazione per obiettivi nell'area dell'handicap possono essere così sintetizzate:

- la rilevanza sociale che la problematica dell'handicap riveste nella realtà lombarda,
- la situazione di emarginazione che ancora caratterizza le condizioni di vita degli handicappati,
- l'opportunità di ricondurre ad interventi unitari e globali i bisogni che sotto diversi profili esprime questa specifica utenza,
- la necessità di assicurare il coordinamento sul territorio di tutti gli interventi attivati non solo dalla Regione e dagli Enti locali, ma anche degli organismi pubblici e privati operanti nell'area.

Su tali motivazioni, e nello specifico dell'handicap, il primo piano socio-assistenziale ha avviato cinque processi estremamente importanti:

- 1) la standardizzazione gestionale e strutturale di tutte le unità di offerta,
- 2) il rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delegato alle provincie
- 3) l'esercizio delle attività di vigilanza attribuito alle USSL
- 4) la fissazione di indici di fabbisogno e di indici di piano
- 5) il sostegno alla riqualificazione gestionale e strutturale delle residenze per handicappati.

Innumerevoli provvedimenti hanno tradotto in attività coerenti gli obiettivi della pianificazione delle attività in materia di assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone handicappate.

Tali iniziative costituiscono pertanto anche lo stato di attuazione nel 1993 della L.104/92 nella Regione Lombardia e vengono illustrate seguendo l'ordine dell'articolato della legge stessa richiamato a fianco di ogni paragrafo.

### **1.2 la programmazione straordinaria**

nei contesti più generali della legislazione e della programmazione lombarda, nel 1993, è stato realizzato il programma regionale "tutela della salute dell'handicap" attuativo della legge 109/88 delle disposizioni del D.M. 22.12.1988 riguardanti le attività che utilizzano quote del FSN a destinazione vincolate definite dalla delibera CIPE del 28.6.1990.

Il piano regionale, con la DGR 9766/91 aveva fissato criteri e metodologie per la definizione dei piani delle singole USSL ed aveva ripartito le disponibilità complessive.

Tra le due diverse possibili destinazioni:

- partite correnti per il programma regionale
- partite correnti ed investimenti per i piani definiti dalle USSL.

Con la DGR 37898 del 28.6.1993, sono stati valutati tutti i piani predisposti dalle USSL per la "tutela della salute degli handicappati" e sono state finanziate le attività previste dai 49 piani approvati. Non sono state considerate ammissibili a finanziamento le attività previste dai 34 piani zonali non approvati perchè definiti in contrasto al "criteri per la definizione e la valutazione dei piani zonali".

I finanziamenti erogati ammontavano a £.9,624miliardi di cui 5,740 per le partite correnti e 3,887 per gli investimenti.

I finanziamenti ottenuti a seguito dell'approvazione dei piani hanno consentito l'acquisto di autoveicoli abilitati al trasporto di handicappati per 2,9miliardi, il potenziamento delle unità operative di recupero e rieducazione funzionale per £.1,397miliardi, la conduzione di attività complementari all'assistenza riabilitativa (formazione operatori, educazione alla salute dei disabili, ecc.) per £.1,397miliardi.

Con lo stesso provvedimento di approvazione e finanziamento dei piani definiti dalle USSL è stato avviato il programma sperimentale regionale relativo alla "applicazione di impianti cocleari a soggetti affetti da sordità bilaterale non compensabile con le comuni protesi acustiche".

Il programma regionale ha avviato la sperimentazione in oggetto all'interno degli ospedali di Milano, Varese e Bergamo, per una casistica limitata a 15 casi anno selezionati in base a protocolli predefiniti e un costo totale annuo di 450milioni.



## **2. L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP (ART.4)**

Le Leggi Regionali 9/82 e 18/85, recependo le competenze dell'art. 14 lettera q) della Legge 833/78 in materia di accertamenti medico-legali, hanno dettato le norme per la composizione delle Commissioni Sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, cecità e sordomutismo delle U.S.S.L. e prescritto le procedure e le modalità di organizzazione dell'attività accertativa.

All'entrata in vigore della L. 295/90 le Commissioni suddette, in Regione Lombardia, presentavano le seguenti quattro caratteristiche:

- a) presenza di una o più Commissioni in ogni U.S.S.L., per un totale di 93 Commissioni insediate in tutte le 83 U.S.S.L.;
- b) rispetto delle norme regionali in materia di composizione che implicavano la presenza in ogni commissione di:
  - Presidente: responsabile del Servizio di medicina specialistica della U.S.S.L.;
  - Componenti Obbligatori:
    - Medico Legale,
    - Medico del Lavoro,
    - Medico designato dai Patronati,
    - Medici in rappresentanza di A.N.M.I.C., E.N.S. e U.I.C.,
    - Segretario;
  - Componenti Integrativi: Medici specialisti nominati nella delibera istitutiva della Commissione e convocati seduta per seduta in funzione delle consulenze necessarie agli specifici accertamenti;
- c) nomina, per ogni titolare, di due supplenti, al fine di garantire fino a tre sedute settimanali;
- d) definizione delle procedure per la conduzione delle visite domiciliari, la raccolta dei dati e l'accesso agli stessi.

La promulgazione della L. 295/90 ha comportato che le Commissioni fossero rideliberate dalle U.S.S.L. lombarde unicamente per le variazioni nella componente obbligatoria, non avendo tale legge intaccato le competenze organizzative regionali, per quanto da essa non normato.

La Legge 104/92, ha reso necessaria un'ulteriore integrazione delle Commissioni, in quanto l'art. 4 ha introdotto la presenza dell'"esperto" in materia di handicap, che per il successivo art. 19 è il Medico Specialista e per il quale le Commissioni delle U.S.S.L. della Regione Lombardia non hanno dovuto effettuare ulteriori variazioni.

Tutte le 125 Commissioni presenti nelle U.S.S.L. della Regione Lombardia, al 31/12/1993, sono integrate dagli specialisti medici.

**Per quanto attiene l'integrazione con l'"Operatore Sociale", sono state individuate figure e competenze già presenti nei Servizi Sociali delle U.S.S.L. lombarde.**

Con Circolare n° 33 del 28/06/1993 la Regione Lombardia ha specificato che per Operatore Sociale debbano intendersi esclusivamente le tre figure professionali dello Psicologo, dell'Assistente Sociale e dell'Educatore Professionale.

L'integrazione con l'Operatore Sociale risulta così attuata sulla base degli atti finora pervenuti:

● Commissioni operanti	=	125
● Commissioni Integrate al 31.12.1993	=	44
● Operatori Sociali inseriti	=	65
di cui: Psicologi	=	27
Assistenti Sociali	=	34
Educatori Professionali	=	4

La verbalizzazione del riconoscimento condotto dalle Commissioni Sanitarie Integrate avviene sulla base del MOD. A/SAN (D. Ministero Interno 28.03.1985) non modificabile da provvedimenti regionali.

Le indicazioni delle capacità lavorative sono segnalate al rigo 19 del MOD. A/SAN, tenendo presente la necessità di individuare la "posizione adatta", adottata dall'"Agenzia Regionale per l'impiego della Regione Lombardia", avviata sperimentalmente dal Ministero del Lavoro dal 1992.

Per la "dichiarazione di gravità", prevista dall'art. 33 della Legge 104/92 è in uso una certificazione personalizzata, rilasciata da parte della Commissione Integrata, a firma del Presidente.

Per il riconoscimento dei minori, ai fini dell'integrazione scolastica, le U.S.S.L. della Regione Lombardia procedono ai sensi della Legge 423/93. Alle Commissioni Sanitarie si rivolgono quindi coloro che necessitano di riconoscimento finalizzato a:

- integrazione lavorativa,
- accesso a servizi e prestazioni,
- provvidenze economiche.

Per quanto attiene il supporto all'organizzazione delle attività valutative in Regione Lombardia:

- a) in ogni U.S.S.L., è presente un ufficio che segue tutto l'iter, occupandosi spesso anche delle forniture protesiche e della riabilitazione,
- b) nelle U.S.S.L. della Regione Lombardia, pur con le difficoltà dovute alla carenza di risorse di personale e finanziarie, è presente un Servizio Sociale, con un Dipartimento per l'handicap, di cui fa parte anche il Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.), che permette una più stretta collaborazione e supporto per aiutare il disabile ad usufruire della rete dei servizi e delle risorse presenti sul territorio.

La tabella seguente infine sintetizza le attività accertative condotte nel 1993.

**QUADRO SINTETICO DELLE ATTIVITA' ACCERTATIVE DELL'ANNO 1992**

<b>1. STRUTTURA ACCERTAMENTO</b>	
COMMISSIONI ATTIVATE	125
SEDUTE 1992	13.910

<b>2. ATTIVITA' ANNUE</b>	
CONVOCATI	174.709
ACCERTAMENTI EFFETTUATI	130.675
INVALIDI RICONOSCIUTI	124.272
GIACENZA AL 1.01.1993	60.018
GIACENZA AL 31.12.1993	44.989
SOSPESI DA COMM. PERIFERICA MIN. TESORO	2.122
NUMERO MEDIO ACCERTAMENTO PER SEDUTA	9,4

<b>3. POPOLAZIONE ED INVALIDITA'</b>	
INVALIDI RICONOSCIUTI	124.272
ABITANTI LOMBARDIA	8.858.824
PERCENTUALE INVALIDI SU POPOLAZIONE	1,4
MESI DI ATTESA (MEDIA REGIONALE)	3
NUOVE DOMANDE 1993	159.680

<b>4. ESITI DEGLI ACCERTAMENTI</b>		
MINORI NON DEAMBULANTI	1.542	1 %
INVALIDI 100% + INDENN.E ASSEGNI	35.831	29 %
INVALIDI 100%	22.629	18 %
INVALIDI TOTALI	60.002	48 %
INVALIDI SUPERIORI A 2/3	37.452	30 %
INVALIDI SUPERIORI A 1/3	26.819	22 %
INVALIDI PARZIALI	64.270	52 %
TOTALE INVALIDI RICONOSCIUTI	124.272	100 %

<b>5. COSTO DELLE ATTIVITA' ACCERTATIVE</b>	
STIMA (in miliardi di lire)	6,228

## REGIONE LOMBARDIA: SETTORE SANITA' E IGIENE - SERVIZIO INTERVENTI SOCIO SANITARI INTEGRATI

## INVALIDI CIVILI      CIECHI      SORDOMUTI

## PROVVIDENZE CHE DIPENDONO DAL RICONOSCIMENTO

PROVVIDENZE ECONOMICHE	INTEGRAZIONE SCOLASTICA	INTEGRAZIONE LAVORATIVA	SERVIZI
<b>Indennità:</b>			
● frequenza	L. 118/71 L. 517/77 L. 104/92	L.R. 95/80	L. 104/82 L. 833/78 L. 833/78
● accompagnamento	D. Ministero Pubblica Istruzione 9.7.1982 L. 423/83	L. 482/68	L. 41/86 L.L.F.F. L. 1/86 L. 111/88
● comunicazione		L.R. 381/91 L.R. 16/93	L. 1/86 L. 111/88
<b>Pensioni:</b>		L. 863/84 L. 56/87	D.P.R. 384/78 L.R. 57/84
● Invalidi Civili	- Visita psicologo o specialista		L.R. 39/82
● Ciechi	- Integrazione servizi sociali e sanitari nei gruppi di lavoro previsti per:	L. 403/71 L. 113/85	D.P.R. 384/78 L. 13/89 L.R. 6/89
● Sordomuti	- Orientamento	L. 104/92 L. 638/83 L.R. 1/86 L.R. 9/91	L. 104/92 (art. 33) L.R. 61/77 L. 457/78
<b>Assegni:</b>			Regolam. IACP L. 889/80
● Invalidi Civili	- Piani di studio		L. 97/86
● Ciechi	- Valutazione alunno		D.P.R. 97/55
● Sordomuti	Diritto allo studio		L. 15/91 L. 958/86
		● Congedo straordinario ● Permessi ● Concorsi ● Precedenza assegnazione sede ● Interventi vari a sostegno inserimento lavorativo	L. 597/73
			D.O. Mod. 740

### **3. CURA E RIABILITAZIONE (ART.7)**

#### **3.1 Il sostegno alle gestioni correnti**

Concorrono secondo la dizione della legge alla cura e riabilitazione delle persone handicappate le prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro.

In Regione Lombardia tale concorso è dato:

- del sistema d'intervento e delle articolazioni della medicina riabilitativa
- del sistema di intervento e delle articolazioni del sistema socio-assistenziale.

Per quanto attiene la provenienza delle risorse che alimentano i due sistemi va tenuto presente che il primo utilizza quote del Fondo Sanitario mentre il secondo impiega risorse autonome del bilancio regionale.

Lo schema visualizza le attività della medicina riabilitativa che costituisce, per ragioni evidenti, il sottosistema più consistente nel settore della cura e della riabilitazione.

In esso sono facilmente leggibili le tre fasi dell'accertamento della condizione di avente diritto, di pianificazione degli interventi necessari e di attuazione degli stessi nel rispetto delle modalità predefinite.

Lo schema inoltre consente di cogliere, in corrispondenza ad ogni fase, la struttura organizzativa che la concretizza e, all'interno di essa, i corrispondenti soggetti e strumenti.

Lo stesso schema consente infine di individuare una delle più significative specificità della medicina riabilitativa lombarda: gli strumenti e le fonti del sistema di controllo di gestione.

Attraverso il controllo di gestione in Lombardia è resa completamente e nominativamente identificabile dagli utenti la rete dei decisori e dei fornitori delle prestazioni.

Lo stesso controllo di gestione consente infine al programmatore pubblico, sia a livello di singola USSL che a livello regionale la verifica nominativa dell'andamento della spesa e della sua legittimità e correttezza.

Per quanto riguarda le prestazioni assicurate dalla Medicina Riabilitativa Lombarda si forniscono i dati relativi ai 66 Istituti o centri convenzionati ex art.26 l.833/78 non essendo disponibili informazioni sulla riabilitazione erogate dalle Unità Operative gestite direttamente dalle USSL aggiornate al 1993.

Come noto, le prestazioni fornite dalla rete degli istituti e dei centri convenzionati ex art.26 legge 833 agli aventi diritto (soggetti affetti a menomazioni fisiche, psichiche, sensoriali dipendenti da qualsiasi causa) costituiscono l'apporto esclusivo e specifico alla cura e riabilitazione delle disabilità, del sistema sanitario extra ospedaliero.

In quanto tali le prestazioni ex art.26 sono totalmente riferite al FSR che ne sostiene tutti gli oneri corrispondendo ai gestori convenzionati il costo totale delle prestazioni.

Diversamente e quanto sopra nella rete delle residenze e dei centri diurni per handicappati, visualizzata nella successiva tabella, i finanziamenti assegnati ai singoli gestori e provenienti dal FSR, coprono le prestazioni sanitarie o e

**REGIONE LOMBARDA  
MEDICINA RIABILITATIVA: SISTEMA D'INTERVENTO E SUE ARTICOLAZIONI**

FASI		RIFERIMENTI ORGANIZZATIVI		CONTROLLI DI GESTIONE	
		SOGGETTI	STRUMENTI	STRUMENTI	PONTI (INPUT)
1. ACCERTAMENTO Della condizione di avente diritto		COMMISSIONI U.S.S.I. Il 29/000 E IL NR. 9/82 e 10/85	TABELLE PERCENT. INVALIDITA' I-x D.M. 5/2/1992	1. ALBO ACCERTATORI Censimento: 130 Commissioni 2.421 Commissari	- MODELLO ASAN Verbale di Accertamento D.M. 23/5/1985 Su G.U. n° 146 del 22/8/86
2. PIANIFICAZIONE Degli interventi necessari		MEDICI SPECIALISTI Abitilitati alla definizione prescrittiva di	PIANO PERSONALIZZATO (Ex Circolare n. 3/87)	2. ALBO PRESCRITTORI 4.623 Medici Specialisti (D.G.R. n° 43476/93) Su BUJRL n° 48 del 3/12/93	- MODELLO 01 Verbale erogazione prestazioni riabilitative
3. ATTUAZIONE Secondo le modalità prescritte		PRESIDIO UNITA' OPERATIVE Gestite direttamente	PROGR. TIRAFRETTICO (Ex Circolare n. 140/91) Su BUJRL n° 2 del 11/1/92	3. ALBO AUTORIZZATORI 682 Responsabili (D.G.R. n° 43476/93) Su BUJRL n° 48 del 3/12/93	- MODELLO 03 Verbale forniture protesiche
		IST. DI RIABILITAZIONE Conv. L. n° 36 L. 83/78	NOMENCLATORE TARIFFARIO	4. ALBO DIR. PRESCRIVIBILI 1.803 Presidi ed ausili D.M. 28/12/1992 Su G.U. n° 10 del 14/1/93	- SCHEDE E REOSTRI Istituti di Riabilitazione
		AZIENDE ABILITATE Alle dipendenze presidio ausili		5. ALBO FORNITORI 3018 Aziende (D.G.R. n° 44302/93) Su BUJRL n° 51 del 21/12/93	- BILANCI U.S.S.I.



**RESIDENZE E CENTRI DIURNI PER HANDICAPPATI: attività e finanziamenti anno 1993**

TIPOLOGIA UNITA' D'OFFERTA	FINANZIAMENTI ASSEGNATI	NUMERO UNITA'	CAPACITA' RICETTIVA <small>per posto</small>
Residenze handicap ● Ist. Educ. Assistenziali ● Centri Residenziali Totale residenze	12.391 1.008 13.399	15 4 19	1.296 59 1355
Centri diurni handicap ● Centri socio-educativi	17.351	173	3.428
Totale residenze e Centri diurni	30.750	191	4.783



**rilievo sanitario assicurate in queste classi di presidi appartenenti al sistema dell'integrazione socio-sanitaria.**

**A tali contributi si aggiungono altri contributi provenienti dal bilancio autonomo regionale (Settore Assistenza) e le quote del costo globale imputati agli utenti o ai loro comuni in caso di bisogno.**

### **3.2 La pianificazione degli investimenti: sviluppo e riqualificazione strutturale delle strutture per disabili.**

**Per merito dell'approvazione del piano socio assistenziale, la politica degli investimenti della Regione Lombardia ha potuto assumere - per il complesso dei servizi sociali e nello specifico di quelli per gli handicappati - un riferimento programmatico univoco e certo.**

**Il processo di definizione degli standard strutturali di tutte le unità d'offerta operato dal P.S.A. ha fornito infatti i modelli operativi ai quali uniformare tutti gli interventi edilizi:**

- **sia quelli relativi alle nuove costruzioni delle unità mancanti al soddisfacimento dei bisogni individuati dagli indici di piano,**
- **sia quelli riguardanti le ristrutturazioni e le riqualificazioni delle unità funzionanti.**

**Il P.S.A., e più specificamente gli standard e gli indici in esso contenuti:**

- **ponevano l'obiettivo della coincidenza tra indici di dotazione ed indici di fabbisogno per quanto attiene il numero di unità e la loro capacità ricettiva;**
- **assumevano l'obiettivo della riqualificazione edilizia, da ottenere attraverso l'adeguamento agli standard strutturali prescritti, per quanto attiene la qualità.**

**Per raggiungere questi obiettivi quali - quantitativi, la Regione ha mobilitato risorse economiche che agissero da incentivo agli interventi edilizi degli enti gestori del pubblico autonomo (IPAB) e del privato sociale, che - nel campo delle residenze per disabili rappresentano la maggioranza delle reti esistenti. In questi ultimi sei anni di vigenza del P.S.A. la manovra incentivante della Lombardia ha usato i diversi canali di finanziamento visualizzati nella tabella che riassume le risorse mobilitate per gli investimenti.**

**RISORSE MOBILITATE NEL SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI**

CANALI DI FINANZIAMENTO		PROGETTI	COSTO OPERE	FINANZIAMENTI CONCESSI	
TIPOLOGIA	FORTE NORMATIVA	FINAN- ZIATI		VALORE ASSOLUTO (mlrd.)	PERCENT. SU COSTO
REGIONALE SETTORIALE (*)	LR. 38/88 P.S.A. 85 P.S.A. 92				
A) Interventi edilizi	- Residenze	(**)	(**)		(**)
	- Centri diurni			12,978	-
				12,618	-
B) Arredi e attrezzature				4,168	-
REGIONALE INTERSETTORIALE	L.R. 33/91 F.R.I.S.L. INIZIATIVA ANZIANI E DISABILI				
	- DGR. 29845/92	7	19.753	16,257	80%
	- DGR. 47137/93	9	39.849	30,307	80%
STATALE	L. 67/88 D.M. 321/89	(***)	(***)	(***)	
	L. 109/88 D.M. 22/12/1988	8	4.325	3,884	
TOTALE CANALI DI FINANZIAMENTO		(**)	63.917	79,210	

\* Entraia degli stanziamenti complessivamente erogati dall'entrata in vigore del P.S.A. (periodo 1988/93).

\*\* Dato non rilevato

\*\*\* Erogazione in itinere.

#### 4. INSERIMENTO E INTEGRAZIONE SOCIALE (ART.8)

Nello specifico degli interventi (previsti dalla lettera b dell'art.8), di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale, la filosofia del progetto obiettivo handicap ha attivato una rete di servizi che concretizzano a diversi livelli la necessaria integrazione tra sociale e sanitario.

Tale rete risulta costituita da:

- residenze socio-sanitarie (istituti educativo assistenziali e centri diurni per handicappati)
- residenze assistenziali (comunità alloggio e centri di pronto intervento)
- centri diurni (centri socio-educativi)
- servizi di assistenza domiciliare ai disabili.

Per le residenze e i centri diurni handicap, la tabella del paragrafo precedente evidenzia i finanziamenti assegnati ex FSR oltrechè il numero delle unità e le relative capacità ricettive.

Per gli ulteriori finanziamenti provenienti dal bilancio regionale e per le residenze assistenziali e i servizi di assistenza domiciliare si deve tener conto delle iniziative riferite allo specifico della pianificazione socio-assistenziale. Annualmente la Regione prevede la concessione di finanziamenti di gestione per le unità d'offerta standardizzate dal PSA e per i servizi a favore di persone disabili, purchè questi siano ricompresi nella programmazione zonale.

Le unità di offerta e i servizi considerati rispondono alle seguenti definizioni:

- centri socio-educativi = struttura integrata non residenziale che accoglie giornalmente soggetti con notevole compromissione della autonomia nelle funzioni elementari, mira alla crescita evolutiva delle persone disabili nella prospettiva di una loro progressiva e costante socializzazione. Gli interventi realizzati in queste strutture hanno l'obiettivo da un lato di sviluppare, pur nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le capacità residue e dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti,

comunità alloggio = soluzione residenziale, ambiente strutturato di vita, caratterizzato da un clima di interrelazioni che permette la manifestazione di comportamenti differenziati e autonomi ma ancorati a motivazioni di gruppo, nonché la realizzazione di progetti articolati riguardanti l'organizzazione della vita di ognuno.

Il modello di convivenza comunitaria costituisce pertanto la modalità educativa che viene proposta agli "utenti" ed il bisogno cui si tenta di rispondere è il bisogno complessivo di riappropriazione del sé e del senso di vita,

centri residenziali = residenza protetta collettiva che accoglie persone con gravi o gravissime limitazioni dell'autonomia funzionale, che necessitano di un supporto socio-assistenziale e sanitario specifico e sono impossibilitati a rimanere in via temporanea o permanente nel proprio nucleo familiare,

**centri di pronto intervento = unità d'offerta che assicura, in attesa dell'individuazione di soluzioni più adeguate, il soddisfacimento temporaneo di alloggio, vitto, tutele di fatto, determinati da una circostanza o eventualità imprevista che richiede interventi eccezionali ma di breve durata,**

**assistenza domiciliare = complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale (aiuto alla persona e/o educativa) e sanitaria (infermieristica e/o riabilitativa). Le prestazioni educative, rivolte generalmente a disabili in età evolutiva, si connotano da un lato come intervento finalizzato a creare le condizioni di igiene mentale necessarie perchè la famiglia costituisca il primo fondamentale nucleo educativo e sia partecipe agli interventi attivati, dall'altro come modalità attuative di un programma educativo. Tale programma è teso ad ottenere l'integrazione dell'handicappato all'interno delle occasioni organizzate di incontro e di aggregazione per la generalità delle persone, oppure finalizzato ad un eventuale inserimento dello stesso in una struttura diurna.**

Nel 1993 sono stati assegnati, sulla base di indicazioni fornite dalla Regione (DGR n.36148 del 18.5.1993), contributi ad enti diversi pubblici e privati convenzionati, sia per il mantenimento dei servizi consolidati che per lo sviluppo di nuovi (DGR n.45313 del 21.12.1993) così suddivisi:

- strutture diurne (centri socio-educativi) operanti al 31.12.1993 n.150. Ammontare del finanziamento totale £.21.774.000.000.(di cui £.16.981.000.000.per strutture "consolidate" e £. 4.793.000.000. per unità d'offerta in sviluppo);
- strutture residenziali (comunità alloggio, centri di pronto intervento, centri residenziali) operanti al 31.12.1993 n.66. Ammontare al finanziamento totale £.3.421.000.000.(di cui £.2.335.000.000. per strutture "consolidate" e £.1.086.000.000. per unità d'offerta in sviluppo);
- servizio di assistenza domiciliare ai disabili attivato in circa 600 comuni su circa 1.000 gestori del servizio di assistenza domiciliare. Stanziamento totale per disabili £.4.480.000.000.(su uno stanziamento globale per SAD di £.29.870.000.000.)

## **5. DIRITTO ALL'EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE**

In anticipazione dell'emanando Progetto Obiettivo, (finalizzato a sostenere le iniziative rivolte alla prima qualificazione nonché a consolidare e sviluppare iniziative di formazione permanente a favore del personale sociale operante nei presidi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati), la Regione ha definito, anche per il 1993, le linee di indirizzo per le Amministrazioni Provinciali (che hanno compiti di programmazione o di pianificazione degli interventi formativi) in coerenza agli obiettivi e alle priorità fissate dal Piano socio-assistenziale:

- a) nel 1993 sono stati pertanto finanziati n.100 progetti di formazione permanente, per un importo complessivo di £.1.000.000.000. Di questi 16 sono specificatamente rivolti a personale che opera nei servizi per disabili. Altri progetti, essendo destinati all'aggiornamento di personale educativo, fanno riferimento anche al personale presente nelle unità d'offerta per disabili (DGR n.40005 del 2.8.1993). Essendo la figura dell'educatore determinante all'interno dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali, in particolar modo in quelli per disabili, la Regione ha potenziato le scuole per educatori presenti sul territorio per garantire, anche al personale in servizio, l'acquisizione del titolo di educatore professionale (v. "L'educatore professionale nella politica formativa e occupazionale della Regione Lombardia"),
- b) sempre nel 1993, nel contesto delle attività di aggiornamento permanente degli operatori delle USSL, affidate all'Istituto Regionale per la Formazione (IREF) sono state attivate e condotte due importanti iniziative nell'area della disabilità:
- 10 corsi "interventi per i disabili" (codice RAH4101).  
Ognuno dei 10 corsi, organizzato in sezioni decentrate nei capoluoghi di provincia, ha avuto una durata di 7 giornate ed una partecipazione di 30 partecipanti (in genere responsabili dei servizi per handicappati);
  - 10 seminari "la valutazione delle menomazioni fisiche-psichiche e sensoriali (codice RAH4102).  
Ogni seminario, della durata di 3,5 giornate, è stato condotto a Milano ed ha visto la partecipazione di 30 (partecipanti componenti delle commissioni sanitarie per l'accertamento delle invalidità civili)
- c) per quanto riguarda l'ambito relativo all'integrazione lavorativa dei soggetti disabili si è evidenziata la necessità di promuovere un corso sperimentale di formazione specifica per gli operatori sociali che se ne occupano, rivolgendoli l'attenzione in particolar modo all'organizzazione del mercato del lavoro.  
Lo stanziamento relativo a tale corso è stato di £.35.000.000. =  
Esso è stato frequentato da 40 operatori sociali in servizio con funzioni educative, che svolgono la loro attività da almeno tre anni in gruppi di coordinamento per l'inserimento lavorativo.

**Le motivazioni di questa particolare iniziativa risiedono nel fatto che l'esercizio del diritto al lavoro da parte di soggetti disabili e/o esposti a rischio di emarginazione è diventato, nella situazione economica del momento, un problema di ancora più difficile soluzione rispetto agli anni passati. Ciò impone l'esigenza di razionalizzare e coordinare al meglio tutte le risorse e le agenzie che si occupano di integrazione lavorativa.**

**Il corso pertanto ha assunto due obiettivi:**

- **la messa a punto di metodologie comuni e omogenee nonché di strumenti per realizzare un corretto percorso di integrazione lavorativa, con particolare riferimento ai rapporti con il mercato del lavoro,**
- **la possibilità di desumere dal corso stesso alcuni parametri valutativi per una sua più diffusa riproposizione e per poter trarre elementi utili alla definizione di uno specifico percorso formativo per gli operatori sociali.**

**I contenuti del corso, a partire dai contributi dei relatori, dalle esperienze e dalla documentazione predisposta dai partecipanti, hanno riguardato:**

- **inquadramento del gruppo di coordinamento per l'inserimento lavorativo all'interno dell'organizzazione dell'USSL e della rete dei servizi presenti nelle diverse aree regionali.**
- **indicazioni del nuovo PSA**
- **valutazione delle potenzialità lavorative,**
- **reperimento delle risorse aziendali,**
- **..... del posto di lavoro e del clima lavorativo,**
- **..... di abbinamento,**
- **progetto operativo e monitoraggio.**

- d) **La Regione Lombardia negli ultimi anni ha voluto avviare, anche a riguardo alle politiche di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, un processo di programmazione, indispensabile per pervenire al superamento di un modo di operare improvvisato, sulla scorta di alcune felici intuizioni o di generosi slanci di solidarietà, ma tuttavia improntato all'emergenza.**

**Per questo motivo, a partire dal 1988 la Regione ha emanato circolari che prevedono finanziamenti particolari per la realizzazione di progetti complessivi di intervento capaci di definire strategie condivise in ogni ambito territoriale, e di applicare metodologie efficaci a reali interventi di integrazione lavorativa.**

**Questi progetti (che ad oggi sono stati 53 distribuiti in 51 ambiti territoriali tra USSL e Comuni di grandi dimensioni), hanno evidenziato la necessità di creare da una parte l'integrazione e la collaborazione tra operatori dei diversi servizi della USSL e il personale di altri organismi che, in ogni caso, si occupano di inserimento lavorativo (esempio CFP, Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione, ecc.) e dall'altra di identificare nell'USSL o nel Comune di grande dimensione, il "punto di riferimento" per la progettazione e la realizzazione di tali**

**Iniziativa.**

Contemporaneamente è emersa l'esigenza di definire, all'interno di questo gruppo di coordinamento e di gestione, le figure che si caratterizzano come stanziali e portatori del progetto stesso, cioè quegli operatori che rappresentano la sintesi delle competenze in campo educativo, socio-assistenziale, lavorativo e negoziale e che si pongono come figura ponte tra il soggetto e il contesto lavorativo nelle sue diverse componenti (professionale, sindacale, datoriale, ecc.). Questa figura particolare, per la sua formazione di base fa supporre un'approfondita conoscenza del "versante persona" mentre risulta carente la preparazione in merito alle tematiche connesse con il modo complesso delle aziende, della loro organizzazione lavorativa, del mercato del lavoro e di abilità operative,

- e) per quanto attiene infine agli interventi predisposti per tutelare il diritto allo studio dei disabili, in attuazione della l.r. 31/80, sono state realizzate nel 1993 le sottoindicate iniziative.

Il servizio diritto allo studio del Settore Formazione Professionale ha assegnato ai Comuni su ripartizione delle amministrazioni provinciali un contributo ordinario per gli interventi di diritto allo studio: uno dei parametri per il calcolo dei contributi è il numero degli allievi disabili inseriti in tutte le strutture scolastiche del Comune (materne, obbligo, superiori) e quindi anche se indirettamente e parzialmente, il contributo ordinario può essere già considerato un intervento che tiene conto di questa fascia particolare di utenza.

Inoltre sono stati assegnati contributi straordinari su richieste di comuni enti e scuole dando priorità agli interventi più urgenti, tenuto conto delle risorse finanziarie di anno in anno sempre più esigue: per l'anno finanziario 1993 sono stati assegnati complessivamente £.215.000.000. = per gli interventi ai disabili, in particolare £.152.500.000. = sono stati assegnati per personale di assistenza per un totale di n.23 interventi; £.33.500.000. = per trasporto nelle sedi scolastiche per un totale di n.7 interventi e £.25.000.000. = destinati a materiale e attrezzature particolari per un totale di n. 4 interventi.

## 6. INTEGRAZIONE LAVORATIVA

Per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili la Regione Interviene, anche con incentivi di tipo economico, nei riguardi di enti pubblici o organismi privati (circolare n.34 del 5.7.1993).

Gli interventi proposti possono riguardare:

- singole situazioni ove è necessario l'intervento della struttura pubblica, attraverso la contribuzione sui costi delle borse-lavoro, degli oneri sociali, dell'adeguamento del posto di lavoro;
- progetti complessivi di intervento mirati ad avviare un corretto processo di integrazione lavorativa mediante la definizione di:
  - le persone disabili coinvolte
  - la realtà produttiva
  - le fasi metodologiche
  - il gruppo di operatori di riferimento
  - gli strumenti necessari alla realizzazione

A questi fini nel 1993, con la DGR 48512 del 30.12.1993, sono stati assegnati fondi pari a £.4.935.231.000. (di cui £.4.561.059.000. per progetti complessivi di intervento e £.374.172.000. per le singole iniziative).

Sempre nel 1993, in attesa dell'emanando secondo piano socio-assistenziale, sono stati avviati programmi sperimentali rivolti a persone disabili che, pur non essendo collocabili in ambiti lavorativi, possiedono discrete capacità relazionali, adattive e di comunicazione.

Tali programmi:

- mirano a sviluppare l'autonomia personale e sociale di queste persone attraverso la realizzazione di attività diverse (non solo di tipo occupazionale) che trovano concreta applicazione sia presso una struttura specifica di riferimento che in ambiti presenti sul territorio;
- prevedono la definizione di progetti individuali che declinano gli obiettivi specifici, le modalità e gli ambiti di concreta applicazione. Questi progetti prevedono una graduale diminuzione della dipendenza della persona disabile e favoriscono un progressivo utilizzo autonomo delle risorse presenti sul territorio;
- si avvalgono di personale in grado sia di "guidare" il disabile nell'acquisizione di autonomia che di trasformare le risorse ambientali e sociali in opportunità di integrazione per il disabile stesso.

Le iniziative finanziate sono state 65 per un ammontare complessivo di £.1.172.437.000. =

I fondi assegnati alla Regione Lombardia ai sensi del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art.42 della l.104/92, ammontanti per l'anno 1992 a £.6.674.000.000. sono stati utilizzati per finanziare una parte dei servizi standardizzati (CSE) nonché le iniziative sperimentali sopra specificate.



## **7. TRASPORTI INDIVIDUALI (art. 27)**

**Negli anni 1993 e 1994 la Regione Lombardia in base alle Indicazioni ministeriali, ha provveduto:**

- **a far censire dalle USSL le richieste presentate dagli aventi diritto alle contribuzioni pari al 20% della somma fatturata per la modifica dei propri strumenti di guida,**
- **a ripartire tra le USSL il finanziamento specifico trasferito alla Regione Lombardia dal Ministero della Sanità.**

**Nel 1993 sono stati liquidati ai 75 richiedenti contributi per £.28,816milioni a fronte di modifiche globalmente fatturate per milioni 144,084milioni.**

**Nel 1994 i richiedenti sono saliti a 150, i contributi concessi ammontano a 59,8milioni e le modifiche globalmente fatturate a £.299,368milioni.**

## **8. PROTESI ED AUSILI TECNICI (ART.34)**

L'assistenza protesica è stato uno dei primi settori d'intervento del Servizio Sanitario Regionale al quale sono state applicate le metodologie e le strumentazioni del controllo di gestione.

La Regione Lombardia ha prioritariamente proceduto ad attivare - a livello regionale - l'informatizzazione degli strumenti del sistema di controllo che hanno reso operativi:

- il censimento degli aventi diritto all'assistenza protesica individuati dall'art.4 \*D.M. 28.12.1992, ottenuto attraverso l'elaborazione nominativa dei verbali di accertamento dell'invalidità civile (mod.A/SAN),
- la pubblicazione annuale sul BURL dell'albo regionale dei medici specialisti e dei funzionari abilitati alla prescrizione ed alla autorizzazione delle protesi e degli ausili necessari alla realizzazione dei piani personalizzati di riabilitazione dei disabili,
- la pubblicazione annuale sul BURL dell'albo regionale delle aziende abilitate alla fornitura delle protesi e degli ausili tecnici codificati e prezzati dal Nomenclatore Tariffario vigente,ù
- il monitoraggio della spesa protesica ottenuto attraverso l'elaborazione informatizzata del verbale di fornitura (mod.03) che consente l'obbligatoria rilevazione in ogni singola USSL di tutte le fasi della fornitura e la conseguente verifica della legittimità e della correttezza di ogni singola erogazione,
- la predisposizione annuale da parte della Regione Lombardia del rapporto sulla spesa protesica dal quale è estratta la tabella seguente che fornisce la sintesi degli andamenti nell'ultimo decennio.

## ENTITA' E COMPOSIZIONE DELLA SPESA PROTESICA DECENNIO 1984/1993

**Spesa protesica totale e pro-capite per canali di fornitura importi in milioni di lire**

Fonte: rendiconti trimestrali USSI

Fonte: elaborazione Lombardia Informatica

ANNO EROGAZIONE	ASSISTENZA PROTESICA PRESIDI FORNITI DA AZIENDE PRODUTTRICI		PROTESICA FARMACEUTICA PRODOTTI FINITI DISTRIBUITI DALLE FARMACIE		SPESA TOTALE (*)	SPESA PROCAPITE
	V.A. (*)	V. %	V.A. (*)	V. %		
1984	10.733	-	-	-	10.733	1.210
1985	15.639	78	4.319	22	19.958	2.250
1986	21.253	43	28.026	57	49.285	5.550
1987	37.749	52	35.530	48	73.279	8.260
1988	42.559	42	59.137	58	101.696	11.440
1989	43.197	37	74.387	63	117.584	13.439
1990	43.844	32	91.498	68	135.342	15.469
1991	43.878	31	92.340	69	139.594	15.955
1992	43.303	34	95.716	66	140.661	15.504
1993	47.250	33	96.583	67	143.833	16.285

Mancano i dati relativi al quarto trimestre dell'1993, 39 e quelli del solo 4° trimestre della 9 USSI, 7, 15, 18, 33, 35, 41, 73, 75/1, 77

## **9. VALUTAZIONI SUI PROBLEMI CHE NECESSITANO DI SOLUZIONI IDONEE**

**Nell'economia del primo Piano Socio Assistenziale Regionale il Progetto Obiettivo Handicap (P.O.H.) costituisce il progetto affrontato con maggiore impegno anche in considerazione delle difficoltà:**

- dall'articolazione degli interventi e dal coinvolgimento di agenzie e soggetti anche esterni ai comparti sociale e sanitario,
- dalla gravità dei fenomeni da contrastare attraverso l'obbligate integrazione dei diversi settori,
- dalla necessità di definire gli stessi presupposti teorici del progetto.

Il P.O.H. richiede inoltre, per la sua operatività concreta, il recepimento dei programmi triennali di zona e l'intervento sinergico dei diversi operatori chiamati a concorrere alla sua realizzazione, molti dei quali non vincolati alle scelte e alle priorità regionali.

Il P.O.H. infine richiedeva e richiede, un cambiamento dell'approccio culturale alla disabilità sicuramente non realizzabile e tantomeno, verificabile in tempi brevi.

Per i motivi su accennati è molto difficile analizzare su base oggettiva e non impressiva, quanto è stato avviato a livello zonale e locale per la realizzazione del progetto, soprattutto nel delicato campo degli interventi "specifici" cioè di quelli che, garanti dei diritti fondamentali di ciascun cittadino all'educazione e al lavoro, devono registrare per i disabili una diversa strategia di approccio da parte delle agenzie coinvolte e responsabili.

Nel campo degli interventi specifici di prevenzione, riabilitazione, assistenza suppletiva e compensativa, che chiamano direttamente in causa i comparti sanitario e sociale, l'analisi dei programmi di zona e i dati del controllo di gestione consentono verifiche più puntuali, anche se non esaustive e con gradi di approfondimento molto diversificati tra di loro.

Uno dei presupposti del P.O.H. è costituito dalla istituzione del dipartimento zonale handicap, e, più in generale, dalla definizione di un modello organizzativo integrato, che può essere reso possibile solo a partire dalla costituzione delle unità operative che lo compongono, appartenenti ai servizi sanitari specialistici,

Il dipartimento handicap, a cui il P.S.A. assegna funzioni di programmazione generale, di coordinamento con le agenzie esterne interagenti, di verifica generale, è lo strumento organizzativo che deve consentire il superamento delle difficoltà prima indicate e si realizza attraverso il coinvolgimento di 5 diverse unità operative (psichiatria, neuropsichiatria infantile, recupero e rieducazione funzionale, U.O. zonale handicap e interventi di base dell'area socio assistenziale).

Per la concretizzazione degli indirizzi del dipartimento, è prevista inoltre la realizzazione del "nucleo dipartimento zonale", il cui compito è quello di garantire agli interventi da realizzare la caratteristica di una progettazione integrata, costituendo quindi il "punto centrale" per la definizione dei bisogni di trattamento e per l'individuazione delle risposte più idonee in termini di accesso alle reti dei servizi esistenti.

Il P.S.A. indica come obiettivo specifico per il triennio la realizzazione del dipartimento handicap in tutte le USSL della Lombardia.

**In questi primi anni di applicazione del modello, (nonostante la carenza di disposizioni puntuali da parte del livello regionale in campo sanitario le indicazioni frammentarie fornite per l'organizzazione delle unità operative di neuropsichiatria infantile e la mancata definizione delle piante organiche) sono stati attivati:**

- in 9 USSL i dipartimenti zionali handicap, e, in talune, anche il relativo nucleo,
- in 29 USSL l'Unità Operativa Handicap zonale quale équipe pluriprofessionale psicosociale del V servizio che, a seconda delle situazioni, viene supportata da interventi di altri specialisti appartenenti all'USSL stessa o da figure per le quali è stato instaurato un rapporto professionale.

Nelle rimanenti USSL operano figure professionali appartenenti a servizi diversi della stessa USSL con momenti di integrazione sulle singole situazioni, che non trovano però una formalizzazione e una stabilità in una modalità organizzativa specifica per l'area delle disabilità e dell'handicap. Uno degli obiettivi nell'aggiornamento della programmazione nell'area della disabilità rimane pertanto la ricerca di soluzioni che consentano di sbloccare quelle situazioni in cui non è stato possibile avviare il dipartimento, pena la non realizzazione di interventi integrati e veramente rispondenti alle complesse esigenze delle persone disabili.

Oltre al modello organizzativo, altro nodo centrale del P.O.H. è l'organizzazione a rete degli interventi. Tale modalità può garantire risposte diversificate ed interconnesse su ogni territorio e dare piena attuazione ad una progettazione individualizzata.

Esaminando la situazione attraverso i controlli di gestione e gli atti di programmazione locale, sembrano emergere alcune difficoltà che rendono impraticabile, almeno nell'immediato, la realizzazione di questa modalità. Talune cause possono essere individuate.

- in una organizzazione di servizi diurni eccessivamente rigida e non sempre rispondente alle reali esigenze degli utenti,
- nella carenza di risposte residenziali,
- nella mancata definizione di modalità di intervento a favore di quelle persone disabili che, pur non avendo notevoli compromissioni, non sono in grado di "reggere" situazioni lavorative normali,
- nella carenza di risorse umane (ad esempio v. i limiti di assunzione del personale da parte di enti pubblici) ed economiche adeguate.

Tutto ciò sarà oggetto di particolare attenzione nella ridefinizione della normativa regionale alla luce delle disposizioni attuative della L. 104, al fine di garantire appieno alle persone disabili il passaggio dai "diritti sanciti" nella legislazione ai "diritti fruiti" effettivamente nella pratica quotidiana.

